



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231

Approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 29 luglio 2026

INDICE

CAPITOLO 1	IL CONTESTO NORMATIVO	7
1.1	IL REGIME DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA PREVISTO DAL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231 A CARICO DELLE PERSONE GIURIDICHE, SOCIETÀ E DELLE ASSOCIAZIONI ANCHE PRIVE DI PERSONALITÀ GIURIDICA.....	7
1.2	L'ADOZIONE DEI MODELLI DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO QUALI ESIMENTI DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELL'ENTE.....	8
CAPITOLO 2	IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231 DI INTESA SANPAOLO S.P.A.	10
2.1	GLI STRUMENTI AZIENDALI ESISTENTI QUALI PRESUPPOSTI DEL MODELLO.....	10
2.1.1	<i>Premessa</i>	10
2.1.2	<i>Codice Etico, Codice Interno di Comportamento di Gruppo e Linee Guida Anticorruzione di Gruppo</i>	11
2.1.3	<i>Le caratteristiche salienti del sistema dei controlli interni</i>	11
2.1.4	<i>Il sistema dei poteri e delle deleghe</i>	13
2.2	LE FINALITÀ PERSEGUITE CON L'ADOZIONE DEL MODELLO.....	14
2.3	GLI ELEMENTI FONDAMENTALI DEL MODELLO	14
2.4	LA STRUTTURA DEL MODELLO	15
2.5	I DESTINATARI DEL MODELLO	17
2.6	ADOZIONE, EFFICACE ATTUAZIONE E MODIFICAZIONE DEL MODELLO – RUOLI E RESPONSABILITÀ	17
2.7	ATTIVITÀ OGGETTO DI ESTERNALIZZAZIONE	22
2.8	MODELLI DELLE SOCIETÀ APPARTENENTI AL GRUPPO	23
2.8.1	<i>Principi di indirizzo di Gruppo in materia di responsabilità amministrativa degli enti</i>	23
CAPITOLO 3	L'ORGANISMO DI VIGILANZA (O.D.V.)	26
3.1	COMPOSIZIONE E COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	26
3.2	AUTONOMIA DELL'ORGANISMO.....	26
3.3	COSTITUZIONE, NOMINA, DURATA E COMPENSI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	26
3.3.1	<i>Costituzione e nomina</i>	26
3.3.2	<i>Durata</i>	27
3.3.3	<i>Compensi</i>	27
3.4	REQUISITI DI ELEGGIBILITÀ	27
3.4.1	<i>Professionalità</i>	27
3.4.2	<i>Indipendenza</i>	28
3.4.3	<i>Onorabilità e correttezza</i>	28
3.5	CAUSE DI DECADENZA	28
3.6	CAUSE DI SOSPENSIONE E REVOCA	29
3.7	COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	30
3.8	MODALITÀ E PERIODICITÀ DI RIPORTO AGLI ORGANI SOCIETARI	33
CAPITOLO 4	FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA	34
4.1	FLUSSI INFORMATIVI DA EFFETTUARSI AL VERIFICARSI DI PARTICOLARI EVENTI	34
4.2	SISTEMI INTERNI DI SEGNALEZIONE.....	35
4.3	MISURE DI PROTEZIONE E DIVIETO DI RITORSIONE	36
4.4	FLUSSI INFORMATIVI PERIODICI	36
CAPITOLO 5	IL SISTEMA SANZIONATORIO	40

CAPITOLO 6	COMUNICAZIONE INTERNA E FORMAZIONE	44
6.1	PREMESSA	44
6.2	COMUNICAZIONE INTERNA	44
6.3	FORMAZIONE	45
CAPITOLO 7	GLI ILLECITI PRESUPPOSTO – AREE, ATTIVITA' E RELATIVI PRINCIPI DI COMPORTAMENTO E DI CONTROLLO	47
7.1	INDIVIDUAZIONE DELLE AREE SENSIBILI	47
7.2	AREA SENSIBILE CONCERNENTE I REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	48
7.2.1	<i>Fattispecie di reato</i>	48
7.2.2	<i>Attività aziendali sensibili</i>	56
7.2.2.1.	Stipula dei rapporti contrattuali con la Pubblica Amministrazione	57
	Premessa	57
	Descrizione del processo	58
	Principi di controllo	58
	Principi di comportamento	59
7.2.2.2.	Gestione dei rapporti contrattuali con la Pubblica Amministrazione	62
	Premessa	62
	Descrizione dei processi	63
	Principi di controllo	66
	Principi di comportamento	67
7.2.2.3.	Gestione delle attività inerenti la richiesta di autorizzazioni o l'esecuzione di adempimenti verso la Pubblica Amministrazione	70
	Premessa	70
	Descrizione del Processo	71
	Principi di controllo	71
	Principi di comportamento	72
7.2.2.4.	Gestione degli interventi agevolativi	75
	Premessa	75
	Descrizione del processo	76
	Principi di controllo	76
	Principi di comportamento	78
7.2.2.5.	Gestione della formazione finanziata	81
	Premessa	81
	Descrizione del processo	81
	Principi di controllo	82
	Principi di comportamento	83
7.2.2.6.	Gestione dei contenziosi e degli accordi transattivi	86
	Premessa	86
	Descrizione del Processo	86
	Principi di controllo	87
	Principi di comportamento	88
7.2.2.7.	Gestione dei rapporti con le Autorità di Vigilanza	91
	Premessa	91
	Descrizione del Processo	92
	Principi di controllo	93
	Principi di comportamento	94
7.2.2.8.	Gestione delle procedure acquisitive dei beni e dei servizi e degli incarichi professionali	96
	Premessa	96
	Descrizione del Processo	97
	Principi di controllo	97
	Principi di comportamento	99
7.2.2.9.	Gestione di omaggi, spese di rappresentanza per ospitalità, beneficenze e sponsorizzazioni	101
	Premessa	101
	Descrizione del Processo	102
	Principi di controllo	103
	Principi di comportamento	104
7.2.2.10.	Gestione del processo di selezione e assunzione del personale	107

Premessa	107
Descrizione del Processo	107
Principi di controllo	108
Principi di comportamento	108
7.2.2.11. Gestione del patrimonio immobiliare e del patrimonio culturale	111
Premessa	111
Descrizione del Processo	112
Principi di controllo	112
Principi di comportamento	115
7.2.2.12. Gestione dei rapporti con i Regolatori	117
Premessa	117
Descrizione del Processo	118
Principi di controllo	118
Principi di comportamento	119
7.2.2.13. Gestione delle attività di rendicontazione ai fini dell'incasso di contributi/incentivi pubblici a favore della Banca	121
Premessa	121
Descrizione del processo	121
Principi di controllo	121
Principi di comportamento	122
7.3 AREA SENSIBILE CONCERNENTE I REATI DI FALSITÀ IN MONETE (E VALORI)	125
7.3.1 Fattispecie di reato	125
7.3.2 Attività aziendali sensibili	126
7.3.2.1. Gestione dei valori	127
Premessa	127
Descrizione del processo	127
Principi di controllo	128
Principi di comportamento	129
7.4 AREA SENSIBILE CONCERNENTE I REATI SOCIETARI	131
7.4.1 Fattispecie di reato	131
7.4.2 Attività aziendali sensibili	136
7.4.2.1. Gestione dei rapporti con il Comitato per il Controllo sulla Gestione e con la Società di Revisione	137
Premessa	137
Descrizione del Processo	137
Principi di controllo	137
Principi di comportamento	138
7.4.2.2. Gestione dell'informativa periodica	140
Premessa	140
Descrizione del Processo	141
Principi di controllo	141
Principi di comportamento	143
7.4.2.3. Predisposizione dei prospetti informativi	145
Premessa	145
Descrizione del Processo	145
Principi di controllo	146
Principi di comportamento	146
7.4.2.4. Acquisto, gestione e cessione di partecipazioni e di altri asset	148
Premessa	148
Descrizione del processo	148
Principi di controllo	149
Principi di comportamento	150
7.5 AREA SENSIBILE CONCERNENTE I REATI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO, I REATI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA, I REATI TRANSNAZIONALI, I REATI CONTRO LA PERSONA, I REATI IN MATERIA DI FRODI SPORTIVE E DI ESERCIZIO ABUSIVO DI GIOCO O DI SCOMMESSA E I DELITTI CONTRO GLI ANIMALI	153
7.5.1 Fattispecie di reato	153
7.5.2 Attività aziendali sensibili	161

7.6 AREA SENSIBILE CONCERNENTE I REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ DI AUTORICICLAGGIO.....	163
7.6.1 <i>Fattispecie di reato</i>	163
7.6.2 <i>Attività aziendali sensibili</i>	167
7.6.2.1. Contrasto finanziario al terrorismo ed al riciclaggio dei proventi di attività criminose.....	169
Premessa.....	169
Descrizione del Processo.....	169
Principi di controllo.....	170
Principi di comportamento.....	173
7.7 AREA SENSIBILE CONCERNENTE I REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DI MISURE RESTRITTIVE DELL'UNIONE EUROPEA.....	176
7.7.1 <i>Fattispecie di reato</i>	176
7.7.2 <i>Attività aziendali sensibili</i>	178
7.7.2.1. Gestione dei rischi e degli adempimenti relativi alle misure restrittive dell'Unione europea.....	179
Premessa.....	179
Descrizione del Processo.....	179
Principi di controllo.....	180
Principi di comportamento.....	181
7.8 AREA SENSIBILE CONCERNENTE I REATI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE.....	183
7.8.1 <i>Fattispecie di reato</i>	183
7.8.2 <i>Attività aziendali sensibili</i>	185
7.9 AREA SENSIBILE CONCERNENTE I REATI E ILLECITI AMMINISTRATIVI RICONDUCIBILI AD ABUSI DI MERCATO....	186
7.9.1 <i>Fattispecie di reato</i>	186
7.9.2 <i>Attività aziendali sensibili</i>	190
7.9.2.1. Gestione e divulgazione delle informazioni e delle comunicazioni esterne ai fini della prevenzione degli illeciti penali e amministrativi in tema di abusi di mercato.....	191
Premessa.....	191
Descrizione del processo.....	192
Principi di controllo.....	194
Principi di comportamento.....	197
7.9.2.2. Gestione degli ordini e delle operazioni di mercato ai fini della prevenzione degli illeciti penali e amministrativi in tema di abusi di mercato.....	201
Premessa.....	201
Descrizione del processo.....	201
Principi di controllo.....	202
Principi di comportamento.....	204
7.10 AREA SENSIBILE CONCERNENTE I REATI IN TEMA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO.....	206
7.10.1 <i>Fattispecie di reato</i>	206
7.10.2 <i>Attività aziendali sensibili</i>	207
7.10.2.1. Gestione dei rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro.....	208
Premessa.....	208
Descrizione del processo.....	209
Principi di controllo.....	213
Principi di comportamento.....	217
7.11 AREA SENSIBILE CONCERNENTE I REATI INFORMATICI E DI INDEBITO UTILIZZO DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI.....	220
7.11.1 <i>Fattispecie di reato</i>	220
7.11.2 <i>Attività aziendali sensibili</i>	227
7.11.2.1. Gestione e utilizzo dei sistemi informatici e del Patrimonio Informativo di Gruppo.....	229
Premessa.....	229
Descrizione del Processo.....	230
Principi di controllo.....	232
Principi di comportamento.....	236
7.11.2.2. Gestione e utilizzo degli strumenti di pagamento diversi dai contanti.....	240
Premessa.....	240
Descrizione del Processo.....	240
Principi di controllo.....	240

Principi di comportamento	242
7.12 AREA SENSIBILE CONCERNENTE I REATI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO, I REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE ED I REATI DOGANALI	244
7.12.1 <i>Fattispecie di reato</i>	244
7.12.2 <i>Attività aziendali sensibili</i>	250
7.13 AREA SENSIBILE CONCERNENTE I REATI AMBIENTALI	252
7.13.1 <i>Fattispecie di reato</i>	252
7.13.2 <i>Attività aziendali sensibili</i>	257
7.13.2.1. Gestione dei rischi in materia ambientale	259
Premessa	259
Descrizione del processo	259
Principi di controllo	261
Principi di comportamento	263
7.14 AREA SENSIBILE CONCERNENTE I REATI TRIBUTARI	266
7.14.1 <i>Fattispecie di reato</i>	266
7.14.2 <i>Attività aziendali sensibili</i>	268
7.14.2.1. Gestione dei rischi e degli adempimenti ai fini della prevenzione dei reati tributari	270
Premessa	270
Descrizione del processo	270
Principi di controllo	271
Principi di comportamento	272
APPENDICE: BRIBERY ACT	275

CAPITOLO 1 IL CONTESTO NORMATIVO

1.1 Il regime di responsabilità amministrativa previsto dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 a carico delle persone giuridiche, società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica

In attuazione della delega di cui all'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300, in data 8 giugno 2001 è stato emanato il decreto legislativo n. 231 (di seguito anche: "Decreto" o "D. Lgs. 231/2001"), con il quale il Legislatore ha adeguato la normativa interna alle convenzioni internazionali in materia di responsabilità delle persone giuridiche. In particolare, si tratta della Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, della Convenzione firmata a Bruxelles il 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione nella quale siano coinvolti funzionari della Comunità europea o degli Stati membri e della Convenzione dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche ed internazionali.

Il D. Lgs. 231/2001, recante la *"Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica"*, ha introdotto nell'ordinamento giuridico italiano un regime di responsabilità amministrativa a carico degli enti per reati tassativamente elencati e commessi¹ nel loro interesse o vantaggio: (i) da persone fisiche che rivestano funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione degli enti stessi o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone fisiche che esercitino, anche di fatto, la gestione e il controllo degli enti medesimi, ovvero (ii) da persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati.

Il catalogo degli "illeciti presupposto" si è dilatato con l'introduzione nel loro ambito anche di alcune fattispecie di illecito amministrativo.

La responsabilità dell'ente si aggiunge a quella della persona fisica che ha commesso materialmente l'illecito, ed è autonoma rispetto ad essa, sussistendo anche quando l'autore del reato non è stato identificato o non è imputabile oppure nel caso in cui il reato si estingua per una causa diversa dall'amnistia.

La previsione della responsabilità amministrativa di cui al D. Lgs. 231/2001 coinvolge, nella repressione degli illeciti ivi espressamente previsti, gli enti che abbiano tratto vantaggio dalla commissione del reato o nel cui interesse siano stati compiuti i reati - o gli illeciti amministrativi - presupposto di cui al Decreto medesimo. A carico dell'ente sono irrogabili sanzioni pecuniarie e interdittive, nonché la confisca, la pubblicazione della sentenza di condanna e il commissariamento. Le misure interdittive, che possono comportare per l'ente conseguenze più gravose rispetto alle sanzioni pecuniarie, consistono nella sospensione o revoca di licenze e concessioni, nel divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, nell'interdizione dall'esercizio dell'attività, nell'esclusione o revoca di finanziamenti e contributi, nel divieto di pubblicizzare beni e servizi.

La suddetta responsabilità si configura anche in relazione a reati commessi all'estero, purché per la loro repressione non proceda lo Stato del luogo in cui siano stati commessi e l'ente abbia nel territorio dello Stato italiano la sede principale.

¹ La responsabilità dell'ente sussiste anche nel caso di delitti tentati, ovvero nel caso in cui siano posti in essere atti idonei diretti in modo univoco alla commissione di uno dei delitti indicati come presupposto dell'illecito della persona giuridica.

1.2 L'adozione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo quali esimenti della responsabilità amministrativa dell'ente

Istituita la responsabilità amministrativa degli enti, l'art. 6 del D. Lgs. 231/2001 stabilisce che l'ente non risponde nel caso in cui provi che il proprio organo dirigente abbia “...*adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi*...”.

La medesima norma prevede, inoltre, l'istituzione di un organismo di controllo interno all'ente con il compito “...*di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli*...”, nonché di curarne l'aggiornamento.

Il modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (di seguito anche: “Modello”) deve rispondere alle seguenti esigenze:

- individuare le attività nel cui ambito possano essere commessi i reati previsti dal D. Lgs. 231/2001;
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Ove il reato sia commesso da soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da soggetti che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso, l'ente non risponde se prova che:

- a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un Modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curarne l'aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- c) i soggetti hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente il Modello;
- d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di controllo.

Nel caso in cui, invece, il reato sia commesso da soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati, l'ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza. Detta inosservanza è, in ogni caso, esclusa qualora l'ente, prima della commissione del reato, abbia adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi, secondo una valutazione che deve necessariamente essere a priori.

L'art. 6 del D. Lgs. 231/2001 dispone, infine, che il Modello possa essere adottato sulla base di codici di comportamento redatti da associazioni rappresentative di categoria e comunicati al Ministero della Giustizia.

Il Modello di Intesa Sanpaolo S.p.A. (di seguito anche: “Banca” o “Capogruppo”) è stato predisposto e aggiornato ispirandosi anche alle Linee Guida redatte dall’Associazione Bancaria Italiana (ABI) e approvate dal Ministero della Giustizia.

CAPITOLO 2 IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231 DI INTESA SANPAOLO S.P.A.**2.1 Gli strumenti aziendali esistenti quali presupposti del Modello****2.1.1 Premessa**

Nella predisposizione del presente Modello si è tenuto innanzitutto conto della normativa, delle procedure e dei sistemi di controllo esistenti e già operanti in Intesa Sanpaolo S.p.A., in quanto idonei a valere anche come misure di prevenzione di reati e di comportamenti illeciti in genere, inclusi quelli previsti dal D. Lgs. 231/2001.

Intesa Sanpaolo S.p.A. rappresenta una realtà estremamente complessa, sia sotto il profilo organizzativo che operativo. Gli organi della Banca hanno dedicato e continuano a dedicare la massima cura nella definizione in chiave unitaria delle strutture organizzative e delle procedure operative sia al fine di assicurare efficienza, efficacia e trasparenza nella gestione delle attività e nell'attribuzione delle correlative responsabilità, sia allo scopo di ridurre al minimo disfunzioni, malfunzionamenti e irregolarità (tra i quali si annoverano anche comportamenti illeciti o comunque non in linea con quanto indicato dalla Banca).

Il contesto organizzativo della Banca è costituito dall'insieme di regole, strutture e procedure che ne garantiscono il funzionamento; si tratta dunque di un sistema estremamente articolato che è definito e verificato internamente anche al fine di rispettare le previsioni normative a cui Intesa Sanpaolo S.p.A. è sottoposta in qualità di banca e società quotata in borsa (Testo Unico Bancario, Testo Unico dell'Intermediazione Finanziaria, eccetera) e conseguenti disposizioni emanate dalle Autorità di Vigilanza, Banca Centrale Europea, Banca d'Italia, Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, eccetera, ognuna per i profili di rispettiva competenza, le quali svolgono verifiche e controlli sull'operato della Banca e su aspetti relativi alla sua struttura organizzativa, come previsto dalla normativa.

Inoltre, il Gruppo Intesa Sanpaolo, ai sensi del D. Lgs. 125/2024, è tenuto a redigere e integrare in un'apposita sezione della relazione sulla gestione la Rendicontazione di Sostenibilità, che include le informazioni necessarie alla comprensione dell'impatto del gruppo sulle questioni di sostenibilità, nonché le informazioni necessarie alla comprensione del modo in cui le stesse influiscono sull'andamento, sui risultati e sulla situazione del gruppo.

E' dunque evidente che tale complesso di norme speciali, nonché la sottoposizione all'esercizio costante della vigilanza da parte delle Autorità preposte, costituiscono anche un prezioso strumento a presidio della prevenzione di comportamenti illeciti in genere, inclusi quelli previsti dalla normativa specifica che dispone la responsabilità amministrativa degli enti.

Quali specifici strumenti già esistenti e diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni aziendali e ad effettuare i controlli sull'attività di impresa, anche in relazione ai reati e agli illeciti da prevenire, la Banca ha individuato:

- le regole di corporate governance, adottate in recepimento del Codice di autodisciplina delle società quotate e della normativa societaria e regolamentare rilevante;
- i regolamenti interni e le policy aziendali;

- il Codice Etico, il Codice Interno di Comportamento di Gruppo e le Linee Guida Anticorruzione di Gruppo;
- il sistema dei controlli interni;
- il sistema dei poteri e delle deleghe.

Le regole, le procedure e i principi di cui agli strumenti sopra elencati non sono riportati dettagliatamente nel presente Modello ma fanno parte del più ampio sistema di organizzazione, gestione e controllo che lo stesso intende integrare e che tutti i soggetti destinatari, sia interni che esterni, sono tenuti a rispettare, in relazione al tipo di rapporto in essere con la Banca.

Nei paragrafi che seguono si illustrano, per grandi linee, esclusivamente i principi di riferimento del Codice Etico, Codice Interno di Comportamento di Gruppo e delle Linee Guida Anticorruzione di Gruppo, il sistema dei controlli interni, nonché il sistema dei poteri e delle deleghe.

2.1.2 Codice Etico, Codice Interno di Comportamento di Gruppo e Linee Guida Anticorruzione di Gruppo

A conferma dell'importanza attribuita ai profili etici e a coerenti comportamenti improntati a rigore e integrità, la Banca ha adottato il Codice Etico, il Codice Interno di Comportamento di Gruppo e le Linee Guida Anticorruzione di Gruppo.

Il Codice Etico è uno strumento di autoregolamentazione volontaria, parte integrante del modello di gestione della Sostenibilità. Contiene la mission, i valori aziendali e i principi che regolano le relazioni con gli stakeholder, a partire dall'identità aziendale. In alcuni ambiti di particolare rilevanza (es. diritti umani, tutela del lavoro, salvaguardia dell'ambiente, lotta alla corruzione) richiama regole e principi coerenti ai migliori standard internazionali.

Il Codice Interno di Comportamento di Gruppo, applicabile a tutte le società del Gruppo, è costituito da un insieme, volutamente snello, di regole sia di carattere generale – che definiscono le norme essenziali di comportamento degli esponenti aziendali, dei dipendenti e dei collaboratori esterni che, nell'ambito delle loro funzioni, sono tenuti ad esercitare le loro attività con professionalità, diligenza, onestà e correttezza - sia di carattere più specifico, ad esempio laddove si vietano determinate operazioni personali.

Le Linee Guida Anticorruzione, in linea con le migliori prassi internazionali, individuano i principi, identificano le aree sensibili e definiscono i ruoli, le responsabilità e i macro-processi per la gestione del rischio di corruzione da parte del Gruppo Intesa Sanpaolo. Prevedono inoltre l'assegnazione alla funzione Antiriciclaggio della responsabilità di presidio della materia e al suo Responsabile del ruolo di Responsabile Aziendale Anticorruzione.

2.1.3 Le caratteristiche salienti del sistema dei controlli interni

Intesa Sanpaolo S.p.A., per garantire una sana e prudente gestione, coniuga la profittabilità dell'impresa con un'assunzione dei rischi consapevole e con una condotta operativa improntata a criteri di correttezza.

Pertanto, la Banca - in linea con la normativa di legge e di vigilanza ed in coerenza con le indicazioni del Codice di Autodisciplina delle società quotate - si è dotata di un sistema di controllo interno idoneo a rilevare, misurare e verificare nel continuo i rischi tipici dell'attività sociale.

Il sistema dei controlli interni della Banca è insito nell'insieme di regole, procedure e strutture organizzative che mirano ad assicurare il rispetto delle strategie aziendali e il conseguimento delle seguenti finalità:

- efficacia ed efficienza dei processi aziendali;
- salvaguardia del valore delle attività e protezione dalle perdite;
- affidabilità e integrità delle informazioni contabili e gestionali;
- conformità delle operazioni con la legge, la normativa di vigilanza nonché con le politiche, i piani, i regolamenti e le procedure interne.

Il sistema dei controlli interni è delineato da un'infrastruttura documentale (impianto normativo) che permette di ripercorrere in modo organico e codificato le linee guida, le procedure, le strutture organizzative, i rischi ed i controlli presenti in azienda, recependo, oltre agli indirizzi aziendali e le indicazioni degli organi di vigilanza, anche le disposizioni di legge, ivi compresi i principi dettati dal D. Lgs. 231/2001.

L'impianto normativo è costituito da "*Documenti di Governance*", tempo per tempo adottati, che sovrintendono al funzionamento della Banca (Statuto, Codice Etico, Codice Interno di Comportamento di Gruppo, Regolamento di Gruppo, Regolamenti dei Comitati di Gruppo, Regolamento delle operazioni con parti correlate, Regolamento del sistema dei controlli interni integrato, Facoltà e poteri, Linee guida, Funzionigrammi delle strutture organizzative, ecc.) e da norme più strettamente operative che regolamentano i processi aziendali, le singole attività e i relativi controlli (Regole, Guide di Processo, Schede Controllo , eccetera).

Più nello specifico, le regole aziendali disegnano soluzioni organizzative che:

- assicurano una sufficiente separatezza tra le funzioni operative e quelle di controllo ed evitano situazioni di conflitto di interesse nell'assegnazione delle competenze;
- sono in grado di identificare, misurare e monitorare adeguatamente i principali rischi assunti nei diversi segmenti operativi;
- consentono la registrazione di ogni fatto di gestione e, in particolare, di ogni operazione con adeguato grado di dettaglio, assicurandone la corretta attribuzione sotto il profilo temporale;
- assicurano sistemi informativi affidabili e idonee procedure di reporting ai diversi livelli direzionali ai quali sono attribuite funzioni di controllo;
- garantiscono che le anomalie riscontrate dalle unità operative, dalla funzione di revisione interna o dalle altre funzioni di controllo siano tempestivamente portate a conoscenza di livelli appropriati dell'azienda e gestite con immediatezza.

Inoltre, le soluzioni organizzative aziendali prevedono attività di controllo a ogni livello operativo che consentano l'univoca e formalizzata individuazione delle responsabilità, in particolare nei compiti di controllo e di correzione delle irregolarità riscontrate.

La Banca, in coerenza con le indicazioni degli organi di vigilanza, ha individuato le seguenti tipologie di controllo descritte in dettaglio nell'ambito del Regolamento del sistema dei controlli interni integrato:

- **primo livello:** controlli di linea che sono diretti ad assicurare il corretto svolgimento delle operazioni (ad esempio, controlli di tipo gerarchico, sistematici e a campione) e che, per quanto possibile sono incorporati nelle procedure informatiche. Sono effettuati dalle stesse strutture operative e di business, anche attraverso unità dedicate esclusivamente a compiti di controllo che riportano ai responsabili delle strutture medesime, ovvero sono eseguiti nell'ambito del back office. Le strutture operative e di business sono le prime responsabili del processo di gestione dei rischi e devono rispettare i limiti operativi loro assegnati coerentemente con gli obiettivi di rischio e con le procedure in cui si articola il processo di gestione dei rischi;
- **secondo livello:** controlli sui rischi e sulla conformità che hanno l'obiettivo di assicurare, tra l'altro: i) la corretta attuazione del processo di gestione dei rischi, ii) il rispetto dei limiti operativi assegnati alle varie funzioni, iii) la conformità dell'operatività aziendale alle norme, incluse quelle di autoregolamentazione. Le funzioni preposte a tali controlli sono distinte da quelle produttive e concorrono alla definizione delle politiche di governo dei rischi e del processo di gestione dei rischi;
- **terzo livello,** controlli di revisione interna, volta a individuare, violazioni delle procedure e della regolamentazione, nonché a valutare periodicamente la completezza, l'adeguatezza, la funzionalità (in termini di efficienza ed efficacia) e l'affidabilità del sistema dei controlli interni e del sistema informativo con cadenza prefissata in relazione alla natura e all'intensità dei rischi. Essa è condotta da strutture diverse e indipendenti da quelle produttive.

Il sistema dei controlli interni è periodicamente soggetto a ricognizione e adeguamento in relazione all'evoluzione dell'operatività aziendale e al contesto di riferimento.

In particolare, l'attività di revisione interna in Intesa Sanpaolo S.p.A. è svolta dalla funzione Internal Auditing, posta alle dirette dipendenze del Consiglio di Amministrazione (e per esse del relativo Presidente), che riporta funzionalmente anche al Comitato per il Controllo sulla Gestione, fermi restando gli opportuni raccordi con il Consigliere Delegato e CEO. Tale funzione ha anche il compito di portare all'attenzione del Consiglio di Amministrazione, del Comitato per il Controllo sulla Gestione, del Vertice e dei Responsabili delle varie unità organizzative, proposte di possibili miglioramenti alle politiche di gestione dei rischi, agli strumenti di misurazione, ai processi e alle procedure.

2.1.4 Il sistema dei poteri e delle deleghe

A norma di Statuto, al Consiglio di Amministrazione spettano tutti i poteri per l'ordinaria e straordinaria amministrazione della Banca.

Il Consiglio di Amministrazione ha delegato alcune delle proprie attribuzioni al Consigliere Delegato e C.E.O., al fine di assicurare unitarietà alla gestione corrente, in attuazione a quanto deliberato dal Consiglio stesso. Inoltre, il Consiglio di Amministrazione ha definito l'ambito dei poteri deliberativi e di spesa conferiti ai responsabili delle strutture organizzative, in coerenza con le responsabilità organizzative e gestionali attribuite, predeterminandone i limiti e fissando altresì modalità e limiti per l'esercizio delle subdeleghe.

La facoltà di subdelega è esercitata attraverso un processo trasparente, sempre monitorato, graduato in funzione del ruolo e della posizione ricoperta dal “subdelegato”, comunque prevedendo l’obbligo di informativa alla funzione delegante.

Sono inoltre formalizzate le modalità di firma sociale per atti, contratti, documenti e corrispondenza, sia esterna che interna e le relative facoltà sono attribuite ai dipendenti in forma abbinata o singola. In particolare, si sottolinea che è prescritta di norma la sottoscrizione con firma abbinata per la documentazione avente carattere dispositivo/impegnativo per la Banca.

Tutte le strutture operano sulla base di specifici regolamenti, che definiscono i rispettivi ambiti di competenza e di responsabilità; tali regolamenti sono emanati e portati a conoscenza nell’ambito della Banca. Analogamente è diffuso il documento, approvato dal Consiglio di Amministrazione, che definisce le facoltà di autonomia gestionale.

Anche le procedure operative, che regolano le modalità di svolgimento dei diversi processi aziendali, sono diramate all’interno della Banca attraverso specifica normativa.

Pertanto, i principali processi decisionali ed attuativi riguardanti l’operatività della Banca sono codificati, monitorabili e conoscibili da tutta la struttura.

2.2 Le finalità perseguite con l’adozione del Modello

Nonostante gli strumenti aziendali illustrati nei paragrafi precedenti risultino di per sé idonei anche a prevenire i reati contemplati dal D. Lgs. 231/2001, la Banca ha ritenuto opportuno adottare uno specifico Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, nella convinzione che ciò costituisca, oltre che un valido strumento di sensibilizzazione di tutti coloro che operano per conto della Banca, affinché tengano comportamenti corretti e lineari, anche un più efficace mezzo di prevenzione contro il rischio di commissione dei reati e degli illeciti amministrativi previsti dalla normativa di riferimento.

In particolare, attraverso l’adozione e il costante aggiornamento del Modello, la Banca si propone di perseguire le seguenti principali finalità:

- determinare, in tutti coloro che operano per conto della Banca nell’ambito di “attività sensibili” (ovvero di quelle nel cui ambito, per loro natura, possono essere commessi i reati di cui al D. Lgs. 231/2001), la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni impartite in materia, in conseguenze disciplinari e/o contrattuali, oltre che in sanzioni penali e amministrative irrogabili nei loro stessi confronti;
- ribadire che tali forme di comportamento illecito sono fortemente condannate, in quanto le stesse (anche nel caso in cui la Banca fosse apparentemente in condizione di trarne vantaggio) sono comunque contrarie, oltre che alle disposizioni di legge, anche ai principi etici ai quali Intesa Sanpaolo S.p.A. intende attenersi nell’esercizio dell’attività aziendale;
- consentire alla Banca, grazie ad un’azione di monitoraggio sulle aree di attività a rischio, di intervenire tempestivamente, al fine di prevenire o contrastare la commissione dei reati stessi e sanzionare i comportamenti contrari al proprio Modello.

2.3 Gli elementi fondamentali del Modello

Gli elementi fondamentali sviluppati nella definizione del Modello possono essere così riassunti:

- individuazione delle aree di attività a rischio ovvero delle attività aziendali sensibili nel cui ambito potrebbero configurarsi le ipotesi di reato da sottoporre ad analisi e monitoraggio;
- gestione di processi operativi in grado di garantire:
 - la separazione dei compiti attraverso una corretta distribuzione delle responsabilità e la previsione di adeguati livelli autorizzativi, allo scopo di evitare sovrapposizioni funzionali o allocazioni operative che concentrino le attività critiche su un unico soggetto;
 - una chiara e formalizzata assegnazione di poteri e responsabilità, con espressa indicazione dei limiti di esercizio e in coerenza con le mansioni attribuite e le posizioni ricoperte nell'ambito della struttura organizzativa;
 - corrette modalità di svolgimento delle attività e il corretto funzionamento dei sistemi informatici a loro supporto comprese quelli qualificabili come sistemi di intelligenza artificiale;
 - la tracciabilità degli atti, delle operazioni e delle transazioni attraverso adeguati supporti documentali o informatici;
 - processi decisionali legati a predefiniti criteri oggettivi (ad esempio: esistenza di albi fornitori, esistenza di criteri oggettivi di valutazione e selezione del personale, eccetera);
 - l'esistenza e la tracciabilità delle attività di controllo e supervisione compiute sulle transazioni aziendali;
 - la presenza di meccanismi di sicurezza in grado di assicurare un'adeguata protezione/accesso fisico-logico ai dati e ai beni aziendali;
- emanazione di regole comportamentali idonee a garantire l'esercizio delle attività aziendali nel rispetto delle leggi e dei regolamenti e dell'integrità del patrimonio aziendale;
- definizione delle responsabilità nell'adozione, modifica, attuazione e controllo del Modello stesso;
- identificazione dell'Organismo di Vigilanza e attribuzione di specifici compiti di vigilanza sull'efficace e corretto funzionamento del Modello;
- definizione dei flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza;
- definizione e applicazione di disposizioni idonee a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello;
- formazione del personale e comunicazione interna in merito al contenuto del D. Lgs. 231/2001 e del Modello e agli obblighi che ne conseguono.

2.4 La struttura del Modello

Nel definire il presente “Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231” Intesa Sanpaolo S.p.A., società risultante dalla fusione per incorporazione di Intesa S.p.A. e Sanpaolo IMI S.p.A., ha adottato un approccio che ha consentito di utilizzare e integrare nel Modello stesso le regole e la normativa interna già esistenti nelle suddette società, valorizzando al meglio le esperienze maturate dalle due banche.

In relazione alla struttura organizzativa della Banca post fusione sono state identificate per ciascuna categoria di “illeciti presupposto”, le aree aziendali “sensibili”. Nell'ambito di ogni area sensibile sono state poi individuate le attività aziendali nello svolgimento delle quali è più verosimile il rischio della commissione di illeciti presupposto previsti dal D. Lgs. 231/2001 (c.d. attività “sensibili”), codificando - per ciascuna di dette attività - principi di comportamento e di controllo diversificati in relazione allo specifico rischio-reato da prevenire cui devono attenersi tutti coloro che vi operano.

Il Modello trova poi piena ed efficace attuazione nella realtà della Banca attraverso il collegamento di ciascuna attività “sensibile” con le strutture aziendali tempo per tempo coinvolte e con la gestione dinamica dei processi e della relativa normativa interna di riferimento, che deve basarsi sui principi di comportamento e di controllo enunciati per ciascuna di dette attività.

L’approccio seguito:

- consente di valorizzare al meglio il patrimonio conoscitivo della Banca in termini di politiche, regole e normative interne che indirizzano e governano la formazione e l’attuazione delle decisioni della stessa in relazione agli illeciti da prevenire e, più in generale, la gestione dei rischi e l’effettuazione dei controlli;
- permette di gestire con criteri univoci le regole operative aziendali, incluse quelle relative alle aree sensibili;
- rende più agevole la costante implementazione e l’adeguamento tempestivo dei processi e dell’impianto normativo interni ai mutamenti della struttura organizzativa e dell’operatività aziendale, assicurando un elevato grado di “dinamicità” del Modello.

Nella Banca il presidio dei rischi rivenienti dal D. Lgs. 231/2001 è pertanto assicurato:

- dal presente documento (*“Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231”*);
- dall’impianto normativo esistente, che ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Il *“Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231”* delinea in particolare:

- il contesto normativo di riferimento;
- il ruolo e la responsabilità delle strutture coinvolte nell’adozione, efficace attuazione e modificazione del Modello;
- gli specifici compiti e responsabilità dell’Organismo di Vigilanza;
- i flussi informativi da e verso l’Organismo di Vigilanza;
- il sistema sanzionatorio;
- le logiche formative;
- le aree “sensibili” in relazione alle fattispecie di illecito di cui al Decreto;
- le attività aziendali nell’ambito delle quali può verificarsi il rischio di commissione degli illeciti presupposto ed i principi di comportamento e le regole di controllo volti a prevenirli (attività sensibili).

L’impianto normativo della Banca, costituito dai *“Documenti di Governance”* (Statuto, Codice Etico, Codice Interno di Comportamento di Gruppo, Regolamenti, Linee Guida, Facoltà, Funzionigrammi delle strutture organizzative eccetera), nonché da Regole, Guide di Processo, Schede Controllo e da altri strumenti, regola ai vari livelli l’operatività della Banca nelle aree/attività sensibili e costituisce a tutti gli effetti parte integrante del Modello.

L’impianto normativo è contenuto e catalogato, con specifico riferimento a ogni attività sensibile, in un apposito *repository* documentale, diffuso all’interno di tutta la Banca tramite la rete Intranet

aziendale e costantemente aggiornato a cura delle funzioni competenti in coerenza con l'evolversi dell'operatività.

Pertanto, dall'associazione dei contenuti del Modello con l'impianto normativo aziendale è possibile estrarre, per ciascuna delle attività sensibili, specifici, puntuali e sempre aggiornati "protocolli" che descrivono fasi di attività, strutture coinvolte, principi di controllo e di comportamento, regole operative di processo e che consentono di rendere verificabile e congrua ogni fase di attività.

2.5 I destinatari del Modello

Il Modello e le disposizioni ivi contenute e richiamate devono essere rispettate dagli esponenti aziendali e da tutto il personale di Intesa Sanpaolo S.p.A. (compreso quello assunto e/o operante all'estero) e, in particolare, da parte di coloro che si trovino a svolgere le attività sensibili.

La formazione del personale e l'informazione interna sul contenuto del Modello sono costantemente assicurate con le modalità meglio descritte al successivo capitolo 6.

Al fine di garantire l'efficace ed effettiva prevenzione dei reati, il Modello è destinato anche ai soggetti esterni (intendendosi per tali i fornitori, gli agenti, i consulenti, i professionisti, i lavoratori autonomi o parasubordinati, i partner commerciali,) che, in forza di rapporti contrattuali, prestino la loro collaborazione alla Banca per la realizzazione delle sue attività. Nei confronti dei medesimi il rispetto del Modello è garantito mediante l'apposizione di una clausola contrattuale che impegni il contraente ad attenersi ai principi del Modello e delle Linee Guida Anticorruzione e a segnalare all'Organismo di Vigilanza ed al Responsabile Aziendale Anticorruzione eventuali notizie della commissione di illeciti o della violazione del Modello, prevedendosi che la violazione degli impegni o, comunque, eventuali condotte illecite poste in essere in occasione o comunque in relazione all'esecuzione degli incarichi costituiranno a tutti gli effetti grave inadempimento ai sensi dell'art. 1455 cod. civ. ai fini della risoluzione del contratto.

2.6 Adozione, efficace attuazione e modificazione del Modello – Ruoli e responsabilità

Adozione del Modello

L'adozione e l'efficace attuazione del "*Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231*" costituiscono, ai sensi dell'art. 6, comma I, lett. a) del D. Lgs. 231/2001, atti di competenza e di emanazione del Consiglio di Amministrazione che approva mediante apposita delibera il Modello sentito il parere dell'Organismo di Vigilanza.

A questo fine, il Consigliere Delegato e C.E.O., sottopone ad approvazione del Consiglio di Amministrazione il Modello predisposto con il supporto delle funzioni competenti, ciascuna per gli ambiti di rispettiva pertinenza (Compliance, Internal Auditing, Legale e Contenzioso, Organizzazione, Process Development, Personale, Antiriciclaggio, Tutela Aziendale, Ambiente ed Energia), oltre che del Datore di Lavoro e del Committente ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 – "*Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*" - di seguito: D. Lgs. 81/2008 e del Responsabile in materia ambientale ai sensi del D. Lgs. 152/2006.

Efficace attuazione e modificazione del Modello

È cura del Consiglio di Amministrazione (o di soggetto da questi formalmente delegato) provvedere all'efficace attuazione del Modello, mediante valutazione e approvazione delle azioni necessarie per implementarlo o modificarlo. Per l'individuazione di tali azioni, l'organo amministrativo si avvale del supporto dell'Organismo di Vigilanza.

Il Consiglio di Amministrazione delega le singole strutture a dare attuazione ai contenuti del Modello e a curare il costante aggiornamento e l'implementazione della normativa interna e dei processi aziendali, che costituiscono parte integrante del Modello, nel rispetto dei principi di controllo e di comportamento definiti in relazione ad ogni attività sensibile. L'efficace e concreta attuazione del Modello è garantita altresì:

- dall'Organismo di Vigilanza, nell'esercizio dei poteri di iniziativa e di controllo allo stesso conferiti sulle attività svolte dalle singole unità organizzative nelle aree sensibili;
- dai responsabili delle varie unità organizzative (Aree di Governo, Divisioni, Aree di Coordinamento, Direzioni e Unità Organizzative) della Banca in relazione alle attività a rischio dalle stesse svolte.

Il Consiglio di Amministrazione deve inoltre garantire, anche attraverso l'intervento dell'Organismo di Vigilanza, l'aggiornamento delle aree sensibili e del Modello, in relazione alle esigenze di adeguamento che si rendono necessarie.

Specifici ruoli e responsabilità nella gestione del Modello sono inoltre attribuiti alle funzioni di seguito indicate.

Funzione Internal Auditing

La funzione Internal Auditing assicura in generale una costante ed indipendente azione di sorveglianza sul regolare andamento dell'operatività e dei processi al fine di prevenire o rilevare l'insorgere di comportamenti o situazioni anomale e rischiose, valutando la funzionalità del complessivo sistema dei controlli interni e la sua idoneità a garantire l'efficacia e l'efficienza dei processi aziendali.

Detta funzione supporta l'Organismo di Vigilanza nel vigilare sul rispetto e sull'adequazione delle regole contenute nel Modello, attivando, a fronte delle eventuali criticità riscontrate nel corso della propria attività, le funzioni di volta in volta competenti per le opportune azioni di mitigazione.

Funzione Compliance

La funzione Compliance è competente a garantire, nel tempo, la presenza di regole, procedure e prassi operative che prevengano efficacemente violazioni o infrazioni alle norme vigenti.

Con specifico riferimento ai rischi di responsabilità amministrativa introdotti dal D. Lgs. 231/2001, la funzione Compliance supporta l'Organo di vigilanza nello svolgimento delle sue attività di controllo mediante:

- la definizione e l'aggiornamento del Modello, con la collaborazione delle funzioni Legale e Contenzioso, Organizzazione, Process Development, Tutela Aziendale, Ambiente ed Energia, in coerenza all'evoluzione della normativa di riferimento e alle modifiche della struttura organizzativa aziendale, del Datore di lavoro, del Committente ai sensi del D. Lgs. 81/2008, del Responsabile

in materia ambientale ai sensi del D. Lgs. 152/2006 e della funzione Antiriciclaggio, per quanto di competenza;

- il monitoraggio, nel tempo, in merito alla efficacia del Modello con riferimento alle regole e principi di comportamento per la prevenzione dei reati sensibili; a tal fine la funzione Compliance:
 - individua annualmente i processi ritenuti a maggior grado di rischio in base sia a considerazioni di natura qualitativa rispetto ai reati presupposto sia all'esistenza o meno di specifici presidi a mitigazione del relativo rischio; per i processi individuati la funzione di conformità provvede al rilascio di una concordanza preventiva, anteriormente alla loro pubblicazione sul sistema normativo aziendale, circa la corretta applicazione dei principi di controllo e di comportamento previsti dal Modello; procede altresì, con un approccio risk based, all'effettuazione di specifiche attività di assurance volte a valutare la conformità dei processi ai "protocolli" previsti dal Modello;
 - analizza le risultanze del processo di autovalutazione e attestazione delle unità organizzative circa il rispetto dei principi di controllo e comportamento prescritti nel Modello;
- l'esame dell'informativa proveniente dalla funzione Internal Auditing in merito alle criticità riscontrate nel corso della propria attività di verifica.

Funzione Antiriciclaggio

La funzione Antiriciclaggio verifica nel continuo che le procedure aziendali siano coerenti con l'obiettivo di prevenire e contrastare la violazione di norme di eteroregolamentazione (leggi e norme regolamentari) e di autoregolamentazione in materia di riciclaggio, di finanziamento al terrorismo, di violazione degli embarghi, della normativa armamenti- e anticorruzione.

Per il perseguimento delle finalità di cui al D. Lgs. 231/2001, la funzione Antiriciclaggio limitatamente alla gestione dei rischi in materia di antiriciclaggio, di finanziamento del terrorismo, di violazione degli embarghi, della normativa armamenti e anticorruzione:

- partecipa alla definizione della struttura del Modello e all'aggiornamento dello stesso;
- promuove le modifiche organizzative e procedurali finalizzate ad assicurare un adeguato presidio del rischio di riciclaggio, di finanziamento del terrorismo e in materia di rispetto delle misure restrittive dell'Unione europea.;
- riceve e inoltra i *reporting* periodici e i flussi informativi previsti dalle "*Linee Guida per il contrasto ai fenomeni di riciclaggio, di finanziamento del terrorismo e per la gestione degli embarghi*"² ivi compresi quelli destinati all'esponente responsabile per l'antiriciclaggio³;
- cura, in raccordo con le altre funzioni aziendali competenti in materia di formazione, la predisposizione di adeguate attività formative, finalizzate a conseguire un aggiornamento su base continuativa dei dipendenti e dei collaboratori.

Funzione Legale e Contenzioso

² Inclusi quelli del Senior Staff Member, figura introdotta in linea con le previsioni degli Orientamenti dell'Autorità bancaria europea sulle politiche, procedure e controlli interni atti a garantire l'attuazione di misure restrittive dell'Unione e nazionali (EBA/GL/2024/14). Il ruolo di Senior Staff Member è attribuito al Responsabile Antiriciclaggio e svolge un ruolo di supervisione sull'adeguatezza ed efficacia di politiche, procedure interne e controlli in materia di gestione degli embarghi e propone, in collaborazione con le competenti funzioni aziendali, le modifiche organizzative e procedurali necessarie e/o opportune per assicurare un adeguato presidio del rischio di violazione degli embarghi.

³ Figura introdotta ai sensi del Provvedimento di Banca d'Italia del 1° agosto 2023.

La funzione Legale e Contenzioso, per il perseguimento delle finalità di cui al D. Lgs. 231/2001, assicura assistenza e consulenza legale alle strutture della Banca, seguendo l'evolversi della normativa specifica e degli orientamenti giurisprudenziali in materia.

Spetta altresì alla funzione Legale e Contenzioso l'interpretazione della normativa, la risoluzione di questioni di diritto e l'identificazione delle condotte che possono configurare ipotesi di reato.

La funzione Legale e Contenzioso collabora con le funzioni Compliance, Internal Auditing, Organizzazione, Process Development, Antiriciclaggio, Tutela Aziendale, Ambiente ed Energia e con il Datore di lavoro e il Committente ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e con il Responsabile in materia ambientale ai sensi del D. Lgs. 152/2006, all'adeguamento del Modello, segnalando anche eventuali estensioni dell'ambito di responsabilità amministrativa degli enti.

Funzioni Tutela Aziendale, Ambiente ed Energia

Per il perseguimento delle finalità di cui al D. Lgs. 231/2001, le funzioni Tutela Aziendale, Ambiente ed Energia limitatamente alla gestione dei rischi in materia di salute e sicurezza e per l'ambiente:

- partecipano alla definizione della struttura del Modello e all'aggiornamento dello stesso;
- verificano nel continuo che le procedure aziendali siano coerenti con gli adempimenti previsti dalla normativa e le politiche aziendali e ne promuovono le modifiche finalizzate ad assicurare un adeguato presidio del rischio di non conformità con riferimento agli ambiti di Tutela della Salute e della Sicurezza sul Lavoro, ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e Tutela Ambientale, ai sensi del D. Lgs. 152/2006;
- definiscono e attuano piani di verifiche periodiche per garantire il presidio del rischio di non conformità;
- curano, in raccordo con le altre funzioni aziendali competenti in materia di formazione, la predisposizione di adeguate attività formative, finalizzate a conseguire un aggiornamento su base continuativa dei dipendenti e dei collaboratori.

Funzioni Organizzazione, Process Development

Le funzioni Organizzazione e Process Development per gli ambiti di rispettiva competenza, al fine di meglio presidiare la coerenza della struttura organizzativa e dei meccanismi di *governance* rispetto agli obiettivi perseguiti col Modello, hanno la responsabilità di:

- progettare la struttura organizzativa, definendone missioni, organigrammi e funzioni, al fine di sottoporla all'approvazione del Consigliere Delegato e C.E.O.;
- definire le regole per il disegno, l'ufficializzazione e la gestione dei processi organizzativi;
- supportare la progettazione dei processi organizzativi ovvero validare procedure definite da altre funzioni, garantendone la coerenza con il disegno organizzativo complessivo;
- identificare, per ogni processo aziendale sensibile, l'Unità Organizzativa prevalente responsabile dell'autodiagnosi e dei flussi informativi destinati all'Organismo di Vigilanza;
- collaborare con le Unità Organizzative, le funzioni Internal Auditing, Compliance, Legale e Contenzioso, Antiriciclaggio, Tutela Aziendale, Ambiente ed Energia con il Datore di lavoro e il Committente ai sensi del D. Lgs. 81/2008, con il Responsabile in materia ambientale ai sensi del D. Lgs. 152/2006 e con le altre funzioni aziendali interessate, ognuna per il proprio ambito di competenza, all'adeguamento del sistema normativo e del Modello (a seguito di modifiche nella

normativa applicabile, nell'assetto organizzativo aziendale e/o nelle procedure operative, rilevanti ai fini del Decreto);

- diffondere la normativa interna a tutta la struttura della Banca attraverso la rete Intranet aziendale.

Funzione Personale

La funzione Personale, come in dettaglio illustrato al capitolo 5 e al capitolo 6:

- programma piani di formazione e interventi di sensibilizzazione, con il supporto delle funzioni competenti e di Comunicazione Interna e Formazione, rivolti ai dipendenti sull'importanza di un comportamento conforme alle regole aziendali, sulla comprensione dei contenuti del Modello, del Codice Etico, del Codice Interno di Comportamento di Gruppo e delle Linee Guida Anticorruzione di Gruppo nonché specifici corsi destinati al personale che opera nelle aree sensibili con lo scopo di chiarire in dettaglio le criticità, i segnali premonitori di anomalie o irregolarità, le azioni correttive da implementare per le operazioni anomale o a rischio;
- presidia, con il supporto delle funzioni Compliance, Internal Auditing, Antiriciclaggio e Legale e Contenzioso, il processo di rilevazione e gestione delle violazioni del Modello, nonché il conseguente processo sanzionatorio e, a sua volta, fornisce tutte le informazioni emerse in relazione ai fatti e/o ai comportamenti rilevanti ai fini del rispetto della normativa del D. Lgs. 231/2001 all'Organismo di Vigilanza, il quale le analizza al fine di prevenire future violazioni, nonché di monitorare l'adeguatezza del Modello.

Unità organizzative

Alle unità organizzative è assegnata la responsabilità dell'esecuzione, del buon funzionamento e dell'efficace applicazione nel tempo dei processi. La normativa interna individua le unità organizzative cui è assegnata la responsabilità della progettazione dei processi.

Agli specifici fini del D. Lgs. 231/2001, le unità organizzative hanno la responsabilità di:

- rivedere, alla luce dei principi di comportamento e di controllo prescritti per la disciplina delle attività sensibili, le prassi e i processi di propria competenza, al fine di renderli adeguati a prevenire comportamenti illeciti;
- segnalare all'Organismo di Vigilanza eventuali situazioni di irregolarità o comportamenti anomali.

In particolare, le predette unità organizzative per le attività aziendali sensibili devono prestare la massima e costante cura nel verificare l'esistenza e nel porre rimedio ad eventuali carenze di normative o di procedure che potrebbero dar luogo a prevedibili rischi di commissione di illeciti presupposto nell'ambito delle attività di propria competenza.

Datore di lavoro, Committente ai sensi del D. Lgs. 81/2008, Responsabile ambientale ai sensi del D. Lgs. 152/2006

I soggetti individuati quali Datore di Lavoro e Committente ai sensi del D. Lgs. 81/2008, Responsabile in materia ambientale ai sensi del D. Lgs. 152/2006 limitatamente ai rispettivi ambiti di competenza per la gestione dei rischi in materia ambientale, di sicurezza e salute sul lavoro e nei cantieri temporanei o mobili:

- individuano e valutano l'insorgenza di fattori di rischio dai quali possano derivare la commissione di illeciti presupposto;
- emanano disposizioni operative e organizzative per la migliore attuazione degli adempimenti in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro e di tutela ambientale.
- partecipano alla definizione della struttura del Modello ed all'aggiornamento dello stesso.

2.7 Attività oggetto di esternalizzazione

Il modello organizzativo di Intesa Sanpaolo S.p.A. prevede l'esternalizzazione (di seguito anche: “*outsourcing*”) di attività aziendali, o parti di esse, presso altre società del Gruppo e/o outsourcer esterni. In particolare, la Banca ha affidato ad outsourcer esterni tra l'altro alcune attività inerenti il recupero crediti non performanti e sofferenze, ivi compresi quelli derivanti dall'attività di locazione finanziaria (leasing), la gestione del contante, la progettazione e produzione di servizi e prodotti formativi, l'utilizzo di soluzioni informatiche basate sulla tecnologia cloud, la gestione di carte di pagamento e operazioni di prelievo su ATM e i servizi informatici e di back office collegati alle attività di Custody.

L'affidamento in *outsourcing* di tali attività è realizzato in conformità alle prescrizioni delle competenti Autorità di Vigilanza ed è formalizzato attraverso la stipula di specifici contratti che consentono a Intesa Sanpaolo S.p.A. di:

- assumere ogni decisione nell'esercizio della propria autonomia, conservando le necessarie competenze e responsabilità sulle attività relative ai servizi esternalizzati;
- mantenere conseguentemente i poteri di indirizzo e controllo sulle attività esternalizzate.

In particolare, tali contratti prevedono, in conformità alla normativa vigente in materia di esternalizzazioni, apposite clausole contrattuali tra le quali:

- una descrizione dettagliata delle attività esternalizzate;
- le modalità di erogazione dei servizi;
- gli specifici livelli di servizio;
- i poteri di verifica e controllo spettanti alla Banca;
- le modalità di tariffazione dei servizi resi;
- idonei sistemi di reporting;
- adeguati presidi a tutela del patrimonio informativo della Banca e della sicurezza delle transazioni;
- l'obbligo dell'outsourcer di operare in conformità alle leggi ed ai regolamenti vigenti nonché di esigere l'osservanza delle leggi e dei regolamenti anche da parte di terzi ai quali si dovesse rivolgere per lo svolgimento delle attività esternalizzate;
- la facoltà di Intesa Sanpaolo S.p.A. di risolvere il contratto in caso di violazione da parte dell'outsourcer: (i) delle norme legislative e delle disposizioni impartite dall'Autorità di Vigilanza che possano comportare sanzioni a carico del committente; (ii) dell'obbligo di dare esecuzione all'attività nel rispetto dei principi contenuti nel “*Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231*” adottato da Intesa Sanpaolo S.p.A. nonché del Codice Etico, del Codice Interno di Comportamento di Gruppo e delle Linee Guida Anticorruzione di Gruppo.

Apposite strutture della Banca verificano nel continuo, anche tramite il controllo dei previsti livelli di servizio, il rispetto delle clausole contrattuali e, di conseguenza, l'adeguatezza delle attività prestate dall'outsourcer.

2.8 Modelli delle società appartenenti al Gruppo

Ferma restando l'autonoma responsabilità di ciascuna società appartenente al Gruppo Intesa Sanpaolo in ordine all'adozione e all'efficace attuazione di un proprio "*Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231*", la Banca, nell'esercizio della sua peculiare funzione di Capogruppo ha il potere di impartire criteri e direttive di carattere generale e di verificare mediante le funzioni Compliance, Internal Auditing, Group Shareholdings, ciascuna per quanto di rispettiva competenza la rispondenza dei Modelli delle società appartenenti al Gruppo a tali criteri e direttive.

2.8.1 Principi di indirizzo di Gruppo in materia di responsabilità amministrativa degli enti

Allo scopo di uniformare a livello di Gruppo le modalità attraverso cui recepire e attuare i contenuti del Decreto predisponendo modalità di presidio del rischio adeguate, sono di seguito delineati i principi di indirizzo, a cui tutte le società di diritto italiano devono attenersi, nel rispetto della propria autonomia giuridica e dei principi di corretta gestione societaria.

In particolare, ciascuna società interessata deve:

- adottare il proprio Modello, dopo aver individuato le attività aziendali che presentano un rischio di commissione degli illeciti previsti dal D. Lgs. 231/2001 e le misure più idonee a prevenirne la realizzazione. Nella predisposizione del Modello la società deve attenersi ai principi e ai contenuti del Modello della Capogruppo salvo che sussistano situazioni specifiche relative alla natura, dimensione o al tipo di attività esercitata nonché alla struttura societaria, all'organizzazione e/o all'articolazione delle deleghe interne che impongano o suggeriscano l'adozione di misure differenti al fine di perseguire più efficacemente gli obiettivi del Modello, nel rispetto comunque dei predetti principi nonché di quelli espressi nel Codice Etico, nel Codice Interno di Comportamento di Gruppo e nelle Linee Guida Anticorruzione di Gruppo. In presenza di rilevanti difformità rispetto ai principi e ai contenuti del Modello della Capogruppo devono essere trasmesse alla funzione Compliance della Capogruppo le ragioni che le hanno motivate, nonché la bozza finale del Modello prima della sua approvazione da parte degli organi sociali. L'avvenuta adozione del Modello è comunicata dalla società alla predetta funzione di conformità mediante trasmissione di copia del medesimo e della delibera di approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione. Resta fermo che fino a che il Modello non sia approvato, la società adotta ogni misura idonea per la prevenzione dei comportamenti illeciti;
- provvedere tempestivamente alla nomina dell'Organismo di Vigilanza, in linea con le indicazioni fornite dalla Capogruppo in relazione ai soggetti da nominare. L'avvenuta nomina è comunicata alle funzioni Compliance e Group Shareholdings di Intesa Sanpaolo S.p.A.. Nel caso in cui i componenti dell'Organismo di Vigilanza non coincidano con quelli dell'Organo di Controllo della società controllata, dovrà essere fornita - al Comitato per il Controllo sulla Gestione - specifica informativa nell'ambito della relazione sull'attività svolta dall'Organismo di Vigilanza;

- assicurare il sistematico aggiornamento del Modello in funzione di modifiche normative e organizzative, nonché nel caso in cui significative e/o ripetute violazioni delle prescrizioni del Modello lo rendessero necessario. Le modifiche normative sono segnalate alla società dalla funzione Compliance della Capogruppo con apposita comunicazione. L'avvenuto aggiornamento del Modello è comunicato alla predetta funzione Compliance con le modalità sopra illustrate;
- predisporre - coordinandosi con le funzioni Personale e Compliance della Capogruppo e con il supporto delle funzioni Comunicazione Interna e Formazione - attività di comunicazione e formazione rivolte indistintamente al personale nonché interventi specifici di formazione destinati a figure impegnate in attività maggiormente sensibili al D. Lgs. 231/2001 – tra le quali rilevano eventuali esponenti condivisi con la Capogruppo – con l'obiettivo di creare una conoscenza diffusa e una cultura aziendale adeguata in materia;
- adottare un idoneo presidio dei processi sensibili al D. Lgs. 231/2001 che preveda la loro identificazione, documentazione e pubblicazione all'interno del sistema normativo aziendale. Inoltre, tra i processi sensibili devono essere individuati annualmente, dalla funzione di conformità della società o, qualora non presente, dalla funzione specificamente individuata a presidio della responsabilità amministrativa degli enti, con un approccio risk based, quelli ritenuti a maggior grado di rischio in base sia a considerazioni di natura qualitativa rispetto ai reati presupposto sia all'esistenza o meno di specifici presidi a mitigazione del relativo rischio. Per tali processi la funzione di conformità provvede:
 - al rilascio di una concordanza preventiva, anteriormente alla loro pubblicazione sul sistema normativo aziendale, circa la corretta applicazione dei principi di controllo e di comportamento previsti dal Modello,
 - all'effettuazione di specifiche attività di *assurance* volte a valutare la conformità dei processi ai "protocolli" previsti dal Modello;
- avviare, con cadenza annuale, il processo di autodiagnosi sulle attività svolte al fine di attestare il livello di attuazione del Modello, con particolare attenzione al rispetto dei principi di controllo e comportamento e delle norme operative. L'attivazione del processo di autodiagnosi è effettuata coordinandosi con le funzioni Risk Management e Compliance della Capogruppo;
- fornire alla funzione Compliance della Capogruppo copia delle relazioni periodiche, comprensive anche delle risultanze del processo di autodiagnosi, presentate dalla funzione di conformità all'Organismo di Vigilanza.

L'Organismo di Vigilanza della società provvede inoltre a trasmettere al Comitato per il Controllo sulla Gestione e all'Organismo di Vigilanza della Capogruppo, per il tramite della Segreteria, la relazione periodica, di norma semestrale, sull'attività svolta presentata al Consiglio di Amministrazione, corredandola con le eventuali osservazioni del Consiglio stesso.

Possono essere inoltre previsti flussi informativi tra l'Organismo di Vigilanza della Capogruppo e gli Organismi delle società – anche attraverso incontri formativi su temi di comune interesse – al fine di permettere il coordinamento degli Organismi di Vigilanza del Gruppo e una migliore e più efficace vigilanza sulle misure prevenzionistiche all'interno delle singole entità societarie.

Con riferimento alle attività sopra illustrate le competenti funzioni della Capogruppo forniscono alle società supporto e collaborazione, per quanto di rispettiva competenza, nell'espletamento dei compiti alle stesse spettanti.

In ottemperanza alle Linee guida di compliance di Gruppo, per le società specificatamente individuate⁴, la cui operatività è connotata da un elevato livello di integrazione con la Capogruppo, le attività di presidio della conformità in materia di responsabilità amministrativa degli enti sono accentrate presso la funzione Compliance della Capogruppo, fermo restando che la competenza e la responsabilità per l'approvazione e l'efficace attuazione del Modello e per la nomina dell'Organismo di Vigilanza restano in capo alle società. Sono in capo a tali società le seguenti attività:

- *iter* di formalizzazione ed approvazione del Modello presso i competenti organi sociali;
- supporto alla Capogruppo nell'acquisizione delle informazioni necessarie all'identificazione delle aree e delle attività sensibili specifiche della società;
- archiviazione e conservazione della documentazione concernente i risultati dell'autodiagnosi e delle rendicontazioni predisposte agli organi sociali;
- trasmissione alla funzione Compliance della Capogruppo di copia dell'avviso di convocazione delle riunioni dell'Organismo di Vigilanza e delle riunioni degli organi sociali qualora all'ordine del giorno rientrino argomenti connessi al D. Lgs. 231/2001.

⁴ Sulla base di accordi/contratti di outsourcing.

CAPITOLO 3 L'ORGANISMO DI VIGILANZA (O.d.V.)**3.1 Composizione e compiti dell'Organismo di Vigilanza**

Il compito di vigilare continuativamente sull'efficace attuazione, sul funzionamento, sull'osservanza del Modello e di proporre l'aggiornamento al fine di migliorarne l'efficacia nella prevenzione dei reati e degli illeciti, in conformità all'art. 6 del D. Lgs. 231/2001, è affidato all'Organismo di Vigilanza, organismo interno all'Ente, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo.

In considerazione dell'assetto di governance adottato dalla Banca, della sua dimensione e della complessità organizzativa della sua struttura, le funzioni di Organismo di Vigilanza sono attribuite a un organismo collegiale, composto da tre membri esterni alla Banca, in grado di garantire autonomia, indipendenza, professionalità e onorabilità nell'esercizio dei compiti allo stesso demandati.

L'Organismo di Vigilanza si occupa esclusivamente, ai sensi del D. Lgs. 231/2001, della vigilanza sull'attuazione e sull'osservanza del Modello da parte dei soggetti allo stesso sottoposti e formula proposte di sua modifica, per migliorarne l'efficacia di prevenzione dei reati compresi nel catalogo contenuto nel D. Lgs. 231/2001.

3.2 Autonomia dell'Organismo

L'Organismo di Vigilanza è dotato di poteri di iniziativa e di controllo sulle attività della Banca. Non gli sono attribuiti poteri di gestione.

Al fine di svolgere, in completa indipendenza, le proprie funzioni, l'Organismo di Vigilanza dispone di autonomi poteri di spesa sulla base di un preventivo annuale, approvato dal Consiglio di Amministrazione, previo parere positivo dell'Organismo stesso.

Affinché i poteri di iniziativa e controllo possano esplicarsi in maniera autonoma nei confronti di tutte le persone sottoposte alle regole contenute nel Modello o da esso richiamate, l'Organismo di Vigilanza può superare il budget previsto e approvato dal Consiglio di Amministrazione ai sensi del precedente periodo in casi eccezionali di necessità e urgenza, senza alcuna autorizzazione preventiva. In tali ipotesi, l'Organismo dovrà motivare adeguatamente, nei propri verbali, la spesa e la sussistenza dei requisiti di urgenza e necessità, ottenendone una ratifica dal Consiglio di Amministrazione alla successiva adunanza dello stesso.

Il funzionamento interno dell'O.d.V. è disciplinato da un Regolamento delle attività e compiti conferiti (determinazione delle scadenze temporali delle proprie riunioni e controlli, modalità di convocazione e di tenuta delle stesse, individuazione dei criteri e delle procedure di analisi, elezione del proprio Presidente, eccetera).

3.3 Costituzione, nomina, durata e compensi dell'Organismo di vigilanza**3.3.1 Costituzione e nomina**

L'Organismo di Vigilanza è costituito da tre membri effettivi e da tre membri supplenti; questi ultimi subentrano nell'esercizio delle funzioni nei soli casi previsti dal par. 3.6.

Il Consiglio di Amministrazione nomina l'Organismo di Vigilanza, individuando i tre membri effettivi e i tre supplenti, tra soggetti esterni in possesso dei requisiti specificati al paragrafo 3.4.

È compito dell'O.d.V., secondo le previsioni del Regolamento, nominare al suo interno un Presidente il quale ha il compito di convocare e presiedere le adunanze dell'Organismo.

In caso di revoca, di decadenza o di altra causa di cessazione di uno o più componenti, il Consiglio di Amministrazione provvede alla relativa sostituzione con altri componenti effettivi nel rispetto del criterio di composizione specialistica e dei requisiti di eleggibilità previsti al paragrafo 3.4.

I componenti nominati come sostituti restano in carica fino alla scadenza dell'Organismo di Vigilanza stabilita ai sensi del paragrafo 3.3.2.

3.3.2 Durata

L'Organismo di Vigilanza resta in carica per la durata stabilita dal Consiglio di Amministrazione all'atto della nomina; in assenza di una specifica determinazione, l'Organismo dura in carica per tutto il periodo in cui resta in carica il Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato; in ogni caso la cessazione dell'Organismo ha effetto dal momento in cui il nuovo Organismo è stato ricostituito.

3.3.3 Compensi

Il Consiglio di Amministrazione, su parere del Comitato Remunerazioni, delibera il compenso spettante, per tutta la durata della carica, ai componenti dell'Organismo di Vigilanza per lo svolgimento delle relative funzioni, nonché quello per i membri supplenti, sotto forma di emolumento fisso in ragione della loro partecipazione alle riunioni.

Ai membri, effettivi e supplenti, compete inoltre il rimborso delle spese vive e documentate sostenute per intervenire alle riunioni.

3.4 Requisiti di eleggibilità

I componenti dell'Organismo di Vigilanza devono possedere i requisiti di professionalità, indipendenza e onorabilità di seguito specificati.

A tal fine, gli interessati producono al Consiglio di Amministrazione una specifica attestazione e forniscono i riscontri necessari a comprovarne il possesso.

3.4.1 Professionalità

a) I componenti dell'O.d.V. devono possedere gli stessi requisiti di professionalità richiesti dallo Statuto (art. 13.5.3, 1° paragrafo) per i componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione e devono aver acquisito una comprovata esperienza di almeno cinque anni nelle materie dei controlli interni, di amministrazione e di finanza che sia maturata:

- i) come componente degli organi sociali o per aver svolto compiti direttivi in enti che esercitano attività bancarie o finanziarie aventi un totale attivo almeno pari a 5 miliardi di euro o in enti che svolgono attività assicurativa con un valore lordo di premi annui incassati almeno pari a 1 miliardo di euro, o in enti o imprese con ricavi totali almeno pari a 500 milioni di euro (i dati dimensionali si intendono calcolati sugli ultimi risultati annuali del bilancio d'impresa ovvero, se redatto dall'ente stesso, del bilancio consolidato), oppure
- ii) per aver svolto attività di insegnamento universitario di ruolo in materia economica o giuridica con particolare riferimento al settore bancario, assicurativo e finanziario, oppure

- iii) per aver prestato in via continuativa servizi o attività professionali di significativo rilievo rispetto ai compiti tipici di un organo di controllo a beneficio degli enti ed imprese indicati al punto i) oppure
- iv) per essere stati esponenti o aver esercitato compiti direttivi in Amministrazioni pubbliche di rilievo almeno regionale o Autorità la cui competenza abbia attinenza con l'attività bancaria, finanziaria o assicurativa.

b) I componenti devono inoltre aver acquisito una specifica comprovata esperienza, di almeno cinque anni, nelle materie del diritto penale ovvero del diritto societario o della organizzazione aziendale e della responsabilità amministrativa degli enti, che sia maturata (in via esemplificativa) nell'esercizio di attività professionali o quali componenti di organismi di vigilanza per imprese di significativo rilievo, per valore economico, complessità giuridica o entità territoriale, ovvero in attività di insegnamento universitario di ruolo nelle materie menzionate.

3.4.2 Indipendenza

I componenti dell'Organismo di Vigilanza devono possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, terzo comma, del D. Lgs. 58/98; almeno due di essi devono altresì possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'art. 2 del Codice di Corporate Governance e dal Decreto Ministeriale 169/2020⁵.

3.4.3 Onorabilità e correttezza

I componenti dell'Organismo di Vigilanza dovranno essere in possesso dei requisiti di onorabilità e soddisfare i criteri di correttezza previsti dalla normativa vigente per i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione⁶.

In ogni caso, non può far parte dell'Organismo di Vigilanza chi:

- i) abbia riportato una sentenza di condanna divenuta irrevocabile, anche se condizionalmente sospesa e fatti salvi gli effetti della riabilitazione, per uno dei seguenti reati: reati per i quali è applicabile il D. Lgs. 231/2001, reati in materia di crisi d'impresa e di insolvenza⁷; delitti fiscali;
- ii) sia stato componente dell'Organismo di Vigilanza in una società o ente nei confronti della quale siano state applicate, con provvedimento definitivo (compresa la sentenza emessa ai sensi dell'art. 63 del citato Decreto), le sanzioni previste dall'art. 9 del medesimo Decreto, per illeciti attribuiti all'ente e commessi durante la loro carica.

3.5 Cause di decadenza

I componenti effettivi e supplenti dell'Organismo di Vigilanza, successivamente alla loro nomina, decadono dalla carica qualora:

⁵ Con particolare riferimento ai requisiti di indipendenza, la valutazione delle situazioni considerate dalla normativa viene condotta in relazione alla concreta idoneità di pregiudicare l'autonomia di giudizio dei soggetti interessati, tenendo conto delle specifiche circostanze e situazioni.

⁶ Si fa riferimento ai requisiti previsti dagli artt. 3, 4 e 5 del Decreto Ministeriale n. 169/ 2020, dall'art. 147 - quinquies del Testo Unico della Finanza e dal Regolamento n. 162/2000.

⁷ Il riferimento è ai reati previsti dal R. D. n. 267/1942 e ai reati previsti dal Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (D. Lgs. 14/2019).

- i) venga meno uno dei requisiti di professionalità, di indipendenza o di onorabilità e correttezza stabiliti come condizione per l'eleggibilità, ai sensi del precedente paragrafo 3.4.; il verificarsi di una o più delle situazioni indicate nell'art. 4 del Decreto Ministeriale n. 169/2020 riguardanti i criteri di correttezza o di una o più delle situazioni rilevanti per i requisiti di indipendenza non comporta automaticamente l'inidoneità del componente interessato, ma richiede una valutazione da parte del Consiglio di Amministrazione. La valutazione è condotta avendo riguardo ai principi di sana e prudente gestione, nonché alla salvaguardia della reputazione della Banca e della fiducia del pubblico;
- ii) sia accertata un'assenza ingiustificata a due o più riunioni consecutive dell'Organismo di Vigilanza, svoltesi a seguito di formale e regolare convocazione.

I componenti dell'Organismo di Vigilanza devono comunicare tempestivamente al Presidente dell'O.d.V. e al Presidente del Consiglio di Amministrazione il sopravvenire di una delle cause di decadenza di cui sopra.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, anche in tutti gli altri casi in cui viene comunque a conoscenza del verificarsi di una causa di decadenza, informa senza indugio il Consiglio di Amministrazione affinché, nella prima riunione utile, proceda alla dichiarazione di decadenza dell'interessato dalla carica di componente dell'Organismo di Vigilanza e alla sua sostituzione.

3.6 Cause di sospensione e revoca

Costituiscono cause di sospensione dalla funzione di componente dell'Organismo di Vigilanza:

- i) sentenza di condanna, anche non definitiva emessa nei confronti del componente dell'O.d.V. o di altri provvedimenti per i quali, in base alla normativa vigente, è prevista la sospensione dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
- ii) i casi in cui il Consiglio di Amministrazione accerti, dopo la nomina, che un membro dell'Organismo ha rivestito il medesimo ruolo in una società o ente nei cui confronti siano state applicate, con provvedimento non definitivo, le sanzioni previste dall'art. 9 del medesimo Decreto, per illeciti dell'ente commessi durante la loro carica;
- iii) la sentenza di condanna non definitiva e la sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p., anche a pena sospesa, per uno dei seguenti reati per i quali è applicabile il D. Lgs 231/2001; reati in materia di crisi d'impresa e di insolvenza⁸; delitti fiscali;
- iv) il rinvio a giudizio per uno dei reati previsti al punto che precede;
- v) malattia o infortunio o altro giustificato impedimento che si protragga per oltre tre mesi e impediscono al componente dell'O.d.V. di partecipare alle sedute dell'Organismo medesimo.

I componenti dell'Organismo di Vigilanza, sotto la loro responsabilità, debbono comunicare tempestivamente al Presidente dell'O.d.V. e al Presidente del Consiglio di Amministrazione il sopravvenire di una delle cause di sospensione di cui sopra.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, in ogni caso, qualora venga comunque a conoscenza del verificarsi di una delle cause di sospensione citate, ne informa senza indugio il Consiglio di

⁸ Il riferimento è ai reati previsti dal R. D. n. 267/1942 e ai reati previsti dal Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (D. Lgs. 14/2019).

Amministrazione affinché provveda, nella sua prima riunione successiva, a dichiarare la sospensione dalla carica.

Nell'ipotesi di sospensione di uno o più componenti effettivi, il Consiglio di Amministrazione valuta l'opportunità di disporre l'integrazione dell'Organismo di Vigilanza con uno o più membri supplenti, tenendo conto delle specifiche competenze di ciascuno.

Fatte salve diverse previsioni di legge e regolamentari, la sospensione non può durare oltre 30 giorni per i casi sopra indicati da i. a iv. e a sei mesi per i casi sopra indicati sub. v., trascorsi i quali il Presidente del Consiglio di Amministrazione iscrive l'eventuale revoca del componente sospeso fra le materie da trattare nella prima riunione del Consiglio successiva a tale termine. Il componente non revocato è reintegrato nel pieno delle funzioni e il supplente subentrato resta a disposizione come supplente.

Resta fermo che per il caso di malattia, infortunio o giustificato impedimento di un componente effettivo di cui al precedente punto v), il componente supplente subentra decorsi tre mesi, esercitando le funzioni connesse all'incarico di componente dell'O.d.V. per non più di un trimestre, decorso il quale il Presidente del Consiglio di Amministrazione provvede secondo i termini sopra indicati.

Il Consiglio di Amministrazione può revocare, con delibera motivata, in ogni tempo uno o più componenti dell'Organismo di Vigilanza:

- i) qualora accerti che essi si siano resi responsabili di un grave inadempimento nell'assolvimento dei compiti oggetto dell'incarico, previo parere conforme del Comitato per il Controllo sulla Gestione, ovvero
- ii) con delibera motivata e su proposta del Comitato per il Controllo sulla Gestione, adottata all'unanimità dei componenti di quest'ultimo, per qualunque altra oggettiva ragione di opportunità per il miglior funzionamento del Modello.

3.7 Compiti dell'Organismo di Vigilanza

3.7.1 L'Organismo di Vigilanza, nell'esecuzione della sua attività ordinaria vigila:

- i) sull'efficienza, efficacia ed adeguatezza del Modello e delle disposizioni dallo stesso richiamate nel prevenire e contrastare la commissione dei reati presupposto del D. Lgs. 231/2001;
- ii) sull'osservanza delle prescrizioni contenute nel Modello e delle disposizioni dallo stesso richiamate da parte dei destinatari, rilevando la coerenza e gli eventuali scostamenti dei comportamenti attuati, mediante l'analisi dei flussi informativi e delle segnalazioni alle quali sono tenuti i responsabili delle varie funzioni aziendali;
- iii) sull'aggiornamento del Modello, non appena si riscontrino esigenze di adeguamento, in conseguenza di accertate e significative violazioni delle prescrizioni del Modello stesso, di rilevanti mutamenti dell'assetto organizzativo e procedurale della Banca, nonché delle novità legislative intervenute in materia, formulando proposte agli Organi Societari competenti per le opportune modifiche o integrazioni;
- iv) sul rispetto dei principi e dei valori contenuti nel Codice Etico del Gruppo Intesa Sanpaolo;
- v) sull'esistenza ed effettività del sistema aziendale di prevenzione e protezione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;

- vi) sull'attuazione delle attività formative del Personale, di cui al successivo paragrafo. 6.3;
- vii) sull'adeguatezza delle procedure e dei canali per la segnalazione interna di condotte illecite rilevanti ai fini del D. Lgs. 231/2001 o di violazioni del Modello e sulla loro idoneità a garantire la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione delle segnalazioni;
- viii) sul rispetto del divieto di porre in essere "atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante" per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione";
- ix) sull'avvio e sullo svolgimento del procedimento di irrogazione di sanzioni disciplinari, di competenza delle funzioni a ciò deputate, a seguito dell'accertata violazione del Modello.

L'Organismo di Vigilanza deve vigilare, nell'ambito delle proprie attribuzioni e competenze, sull'osservanza delle disposizioni in tema di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo dettate dal D. Lgs. 231/07.

3.7.2 Nel rispetto delle già menzionate prerogative di autonomia e indipendenza dell'Organismo di Vigilanza, il funzionamento e l'osservanza del Modello sono assicurate anche attraverso un'attività di costante monitoraggio, pianificazione, programmazione e scambio di flussi informativi con gli organi e le funzioni aziendali.

L'Organismo di Vigilanza ha come propri referenti e interlocutori diretti, nello svolgimento dei suoi compiti di vigilanza e controllo, i responsabili delle funzioni di Internal Auditing e di Compliance (di seguito: "i referenti dell'Organismo di Vigilanza").

I referenti dell'Organismo di Vigilanza, ciascuno per quanto di propria competenza – e senza obbligo di previo coordinamento interno tra loro, salvo il caso in cui sia chiesto il contemporaneo intervento di tutti – assicurano un supporto adeguato, informativo e d'indagine all'Organismo, mettendo a sua disposizione le risorse ritenute necessarie per svolgere le attività richieste.

Il rapporto tra i referenti - come anche del personale da loro individuato e messo a disposizione per specifiche esigenze conoscitive e d'indagine - e l'Organismo è strumentale al miglior esercizio dei compiti specificamente demandati all'Organismo e non ha natura gerarchica, ferma restando l'autonomia dei poteri di controllo dell'Organismo e la sua estraneità alle funzioni gestorie. Restano infatti ferme le attribuzioni, i poteri, i doveri e le linee di riporto organizzativo e funzionale dei referenti dell'Organismo di Vigilanza previste dall'organizzazione interna della Banca e dalla normativa rilevante.

I referenti dell'Organismo di Vigilanza hanno l'obbligo di trasmettere tempestivamente all'Organismo tutte le informazioni acquisite nello svolgimento delle proprie attività che siano rilevanti ai fini del controllo e della vigilanza sul Modello.

Qualora l'Organismo, nello svolgimento delle proprie funzioni, chieda l'esecuzione di un'attività specifica di accertamento, i referenti coinvolti – come i soggetti da essi incaricati - hanno l'obbligo di mantenere il più stretto riserbo in ordine al contenuto della richiesta ricevuta e all'attività d'indagine specificamente richiesta, fatti salvi gli obblighi derivanti dalla normativa vigente. In ogni caso, rispetto a risultanze di attività d'indagine specificamente richieste dall'Organismo, inerenti a eventi e criticità che impongono anche l'osservanza degli obblighi di informazione e di riporto derivanti dalla normativa

rilevante e dalla regolamentazione interna della Banca, i referenti dovranno segnalare tale circostanza all'Organismo.

Al fine di presidiare gli ambiti normativi specialistici, l'Organismo di Vigilanza si avvale altresì di tutte le strutture funzionalmente competenti e dei ruoli aziendali istituiti ai sensi delle specifiche normative di settore (Datore di Lavoro, Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Responsabile di Prevenzione e Protezione, Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, Medico Competente, Responsabile della funzione antiriciclaggio, Responsabile delle segnalazioni di operazioni sospette, Responsabile in materia ambientale ai sensi del D. Lgs. 152/2006, ecc.).

Qualora ne ravvisi la necessità, in ragione dell'esigenza di specializzazioni non presenti o comunque quando appaia opportuno, l'Organismo di Vigilanza può avvalersi di consulenti esterni ai quali delegare operazioni tecniche, indagini e verifiche funzionali allo svolgimento della sua attività di controllo.

L'Organismo di Vigilanza, direttamente o per il tramite delle varie strutture aziendali designate, ha accesso a tutte le attività svolte dalla società nelle aree a rischio e alla relativa documentazione, sia presso gli uffici centrali sia presso le strutture periferiche.

3.7.3 Al fine di consentire all'Organismo di Vigilanza una visione d'insieme sulla pianificazione delle attività di controllo di secondo livello (conformità, antiriciclaggio, governance amministrativo-finanziaria) e di terzo livello (revisione interna), la funzione Compliance con periodicità annuale raccoglie dalle strutture preposte i rispettivi piani delle attività di controllo pianificate sulle aree sensibili e li integra nel "Piano delle Verifiche 231".

L'Organismo di Vigilanza, sulla scorta di tale documento, valuta l'adeguatezza del programma di verifiche sulle singole attività aziendali sensibili ed elabora eventuali ulteriori azioni di rafforzamento dei piani di controllo proposti dalle singole strutture interessate.

L'attività di controllo predisposta e organizzata dalle strutture interne segue appositi protocolli elaborati e costantemente aggiornati in base ai risultati dell'analisi dei rischi (ossia, del processo continuo di identificazione, classificazione e valutazione preventiva dei rischi, sia interni che esterni) e dei controlli interni, da cui discende il Piano delle verifiche 231 e degli interventi di controllo.

Tale piano - predisposto annualmente e sottoposto all'approvazione dell'Organismo di Vigilanza - tiene anche conto delle eventuali osservazioni e indicazioni ricevute a vario titolo da parte degli Organi Societari.

Le Funzioni di controllo danno periodicamente conto di tale attività all'Organismo di Vigilanza.

3.7.4 Se ritenuto necessario o opportuno, l'O.d.V. può, inoltre, scambiare informazioni con la società di revisione.

3.7.5 I componenti dell'Organismo di Vigilanza possono partecipare a riunioni congiunte con il Comitato per il Controllo sulla Gestione e/o con altri Comitati su temi di comune interesse. L'Organismo può chiedere al Presidente del Consiglio di Amministrazione e - nei casi di particolare rilevanza - al Consigliere Delegato e CEO, nell'ambito delle materie di competenza del Consiglio medesimo, specifiche informazioni su temi che ritiene opportuno approfondire per svolgere al meglio i propri compiti di vigilanza sul funzionamento, efficacia e osservanza del Modello.

3.7.6 Di seguito, nel Capitolo 4, sono descritti i flussi informativi specifici da indirizzare all'Organismo di Vigilanza, ferme restando le ulteriori modalità di raccordo e di scambio di informazioni tra l'Organismo di Vigilanza e il Consiglio di Amministrazione, il Comitato per il Controllo sulla Gestione e le altre funzioni di controllo interno della Banca, definite nel Regolamento del Sistema dei Controlli Interni Integrato.

3.8 Modalità e periodicità di riporto agli Organi Societari

L'Organismo di Vigilanza in ogni circostanza in cui lo ritenga necessario o opportuno o se richiesto riferisce al Consiglio di Amministrazione e al Comitato per il Controllo sulla Gestione circa il funzionamento del Modello e l'adempimento agli obblighi imposti dal D. Lgs. 231/2001.

Su base almeno semestrale l'O.d.V. trasmette ai predetti Organi una specifica informativa sull'adeguatezza e sull'osservanza del Modello, riferita:

- all'attività svolta;
- ai risultati dell'attività svolta;
- agli interventi correttivi e migliorativi pianificati e il loro stato di realizzazione.

CAPITOLO 4 FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA**4.1 Flussi informativi da effettuarsi al verificarsi di particolari eventi**

L'Organismo di Vigilanza deve essere informato, mediante apposite segnalazioni da parte dei Dipendenti, dei Responsabili delle Funzioni Aziendali, degli Organi Societari, dei soggetti esterni (intendendosi per tali i fornitori, gli agenti, i consulenti, i professionisti, i lavoratori autonomi o parasubordinati, i partner commerciali) in merito ad eventi che potrebbero ingenerare responsabilità di Intesa Sanpaolo S.p.A. ai sensi del Decreto.

Devono essere segnalate senza ritardo le notizie circostanziate, fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, concernenti:

- la commissione, o il sospetto che si sia verificato o si possano verificare degli illeciti previsti dal D. Lgs. 231/2001;
- le violazioni delle regole di comportamento o procedurali contenute nel presente Modello e nella normativa interna in esso richiamata;
- l'avvio di procedimenti giudiziari a carico dei destinatari del Modello per reati previsti nel D. Lgs. 231/2001.

Le segnalazioni possono essere effettuate in via ordinaria attraverso il Responsabile della struttura di appartenenza direttamente all'Organismo di Vigilanza oppure per il tramite della funzione Internal Auditing la quale, esperiti i debiti approfondimenti, informa l'Organismo di Vigilanza in merito alle segnalazioni pervenute e lo rendiconta sui fatti al riguardo riscontrati.

I soggetti esterni possono inoltrare la segnalazione direttamente all'Organismo di Vigilanza.

L'Organismo di Vigilanza valuta le segnalazioni ricevute e adotta gli eventuali provvedimenti conseguenti a sua ragionevole discrezione e responsabilità, ascoltando eventualmente l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione e motivando per iscritto eventuali decisioni di non procedere ad una indagine interna.

Oltre alle segnalazioni relative alle violazioni sopra descritte, devono obbligatoriamente e immediatamente essere trasmesse all'Organismo di Vigilanza:

- per il tramite della funzione Internal Auditing o della funzione Legale e Contenzioso, le informazioni concernenti i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, fatti comunque salvi gli obblighi di segreto imposti dalla legge, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per gli illeciti per i quali è applicabile il D. Lgs. 231/2001, qualora tali indagini coinvolgano la Banca o suoi Dipendenti od Organi Societari o comunque la responsabilità della Banca stessa;
- per il tramite della funzione Internal Auditing, l'informativa su fatti, atti, eventi e omissioni con profili di grave criticità rispetto all'osservanza delle norme del Decreto, rilevati dalle funzioni di controllo aziendali nell'ambito delle loro attività e le relative azioni correttive.

Ciascuna struttura aziendale a cui sia attribuito un determinato ruolo in una fase di un processo sensibile deve segnalare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza eventuali propri comportamenti significativamente difforni da quelli descritti nel processo e le motivazioni che hanno reso necessario od opportuno tale scostamento.

La funzione Internal Auditing, in casi di eventi che potrebbero ingenerare gravi responsabilità di Intesa Sanpaolo S.p.A. ai sensi del D. Lgs. 231/2001, informa tempestivamente il Presidente dell'Organismo di Vigilanza e predispone specifica relazione che descrive nel dettaglio l'evento stesso, il rischio, il personale coinvolto, i provvedimenti disciplinari in corso e le soluzioni per limitare il ripetersi dell'evento.

4.2 Sistemi interni di segnalazione

Oltre che con la modalità ordinaria prevista dal paragrafo precedente, le segnalazioni relative a:

- la commissione, o il sospetto che si sia verificato o si possano verificare degli illeciti previsti dal D. Lgs. 231/2001;
- le violazioni delle regole di comportamento o procedurali contenute nel presente Modello e nella normativa interna in esso richiamata;

possono essere effettuate dai soggetti di cui al par. 4.1 e dagli azionisti anche direttamente:

- all'Organismo di Vigilanza, agli indirizzi "Intesa Sanpaolo S.p.A. - Organismo di Vigilanza, via Monte di Pietà, 8 - 20121 Milano" oppure "OrganismoDiVigilanzaDL231@intesasanpaolo.com";
- attraverso gli specifici canali di segnalazione predisposti dalla Banca ai sensi del D. Lgs. 24/2023⁹ e delle disposizioni che regolamentano specifici settori (TUB, TUF, normativa antiriciclaggio, ecc.) e disciplinati dalle "Regole di Gruppo sui sistemi interni di segnalazione delle violazioni (whistleblowing)" a cui si fa rinvio¹⁰ per quanto riguarda gli aspetti operativi (individuazione dei canali, soggetti che possono effettuare le segnalazioni¹¹).

Le segnalazioni così pervenute, trattate con le modalità e i termini previsti dal D. Lgs. 24/2023, dopo un primo esame, vengono inviate alla funzione competente - individuata in base alla fattispecie evidenziata - ai fini dell'avvio dei necessari accertamenti e della successiva rendicontazione all'Organismo di Vigilanza¹².

⁹ Il D.Lgs 24/2023, emanato in attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937, ha disciplinato in modo organico la materia dei sistemi di segnalazione e in particolare ha modificato il D.Lgs. 231/2001 sostituendo i commi 2-bis, 2-ter e 2-quater dell'art. 6, che disciplinavano tali sistemi, con un nuovo comma 2-bis che dispone che i modelli di organizzazione e gestione prevedano i canali di segnalazione interna, il divieto di ritorsione e il sistema disciplinare ai sensi del D.Lgs. 24/2023, di fatto rinviando a quest'ultimo per la relativa disciplina.

¹⁰ I riferimenti dei canali interni sono pubblicizzati sia nella intranet aziendale, sia sul sito internet del Gruppo nelle sezioni dedicate

¹¹ In base a quanto previsto D.Lgs 24/2023, le segnalazioni possono essere effettuate da: lavoratori dipendenti e i lavoratori autonomi che svolgono o hanno svolto la propria attività lavorativa presso il Gruppo, titolari di un rapporto di collaborazione professionale di cui all'articolo 409 c.p.c. (es. rapporto di agenzia) e all'art. 2 D.Lgs. 81/15 (collaborazioni organizzate dal committente), lavoratori o collaboratori che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di terzi e svolgono o hanno svolto la propria attività lavorativa presso il Gruppo, liberi professionisti e i consulenti che svolgono o hanno svolto la propria attività lavorativa presso il Gruppo, volontari e i tirocinanti (retribuiti e non retribuiti), gli azionisti (persone fisiche), le persone con funzione di amministrazione, controllo, vigilanza o rappresentanza.

¹² Per le segnalazioni indirizzate direttamente all'Organismo di Vigilanza: (i) il primo esame è finalizzato a valutarne la rilevanza ai fini del D.Lgs. 231/2001 e viene condotto dall'Organismo di Vigilanza con il supporto, ove necessario, delle competenti funzioni della Banca; (ii) la rendicontazione riguarda le sole segnalazioni risultate rilevanti. Per le modalità di gestione e rendicontazione delle segnalazioni pervenute attraverso gli specifici canali predisposti dalla Banca ai sensi del D.Lgs. 24/2023, si rinvia a quanto previsto dalle citate "Regole di Gruppo sui sistemi interni di segnalazione delle violazioni (whistleblowing)".

4.3 Misure di protezione e divieto di ritorsione

Intesa Sanpaolo S.p.A. garantisce i segnalanti¹³, qualunque sia il canale utilizzato, da qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione e assicura in ogni caso la massima riservatezza circa la loro identità, fatti salvi gli obblighi di legge. Tali misure sono estese anche alle persone collegate (es. parenti del segnalante che hanno rapporti lavorativi con la società e ‘facilitatori’).

Il sistema disciplinare previsto dal Decreto, in attuazione del quale sono stabilite le sanzioni indicate nel Capitolo 5 che segue, si applica anche a chi:

- viola gli obblighi di riservatezza sull'identità del segnalante o i divieti di atti discriminatori o ritorsivi;
- effettua con dolo o colpa grave segnalazioni di fatti che risultino infondati.

4.4 Flussi informativi periodici

L'Organismo di Vigilanza esercita le proprie responsabilità di controllo anche mediante l'analisi di sistematici flussi informativi periodici trasmessi dalle funzioni che svolgono attività di controllo di primo livello (Unità Organizzative), dalle funzioni Compliance, Internal Auditing e, per quanto concerne gli ambiti normativi specialistici, dalle strutture interne funzionalmente competenti e dai ruoli aziendali istituiti ai sensi delle specifiche normative di settore.

Flussi informativi provenienti dalle unità organizzative

Con cadenza annuale i responsabili delle unità organizzative coinvolte nei processi “sensibili” ai sensi del D. Lgs. 231/2001, mediante un processo di autodiagnosi complessivo sull'attività svolta, attestano il livello di attuazione del Modello con particolare attenzione al rispetto dei principi di controllo e comportamento e delle norme operative.

Attraverso questa formale attività di autovalutazione, evidenziano le eventuali criticità nei processi gestiti, gli eventuali scostamenti rispetto alle indicazioni dettate dal Modello o più in generale dall'impianto normativo, l'adequatezza della medesima regolamentazione, con l'evidenziazione delle azioni e delle iniziative adottate o al piano per la soluzione.

Le attestazioni delle unità organizzative sono inviate con cadenza annuale alla funzione Compliance, la quale archiverà la documentazione, tenendola a disposizione dell'Organismo di Vigilanza per il quale produrrà una relazione con le risultanze.

La metodologia sull'esecuzione del processo di autodiagnosi, che rientra nel più generale processo di Operational Risk Management della Banca, è preventivamente sottoposta ad approvazione dell'Organismo di Vigilanza.

Flussi informativi provenienti dalla funzione Compliance

I flussi di rendicontazione della funzione Compliance verso l'Organismo di Vigilanza consistono in:

¹³ In base a quanto previsto D.Lgs 24/2023 le tutele sono riconosciute anche ai seguenti soggetti: (i) facilitatori (le persone che assistono il segnalante nel processo di segnalazione, operanti all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata), (ii) persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado, (iii) colleghi di lavoro della persona segnalante che lavorano nel medesimo contesto lavorativo e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente, (iv) enti di proprietà della persona segnalante o per i quali la stessa lavora, nonché enti che operano nel medesimo contesto lavorativo del segnalante

- relazioni annuali, con le quali viene comunicato l'esito dell'attività svolta in relazione all'adeguatezza ed al funzionamento del Modello, alle variazioni intervenute nei processi e nelle procedure (avvalendosi, a tal fine della collaborazione delle funzioni Organizzazione e Process Development) nonché agli interventi correttivi e migliorativi pianificati (inclusi quelli formativi) ed al loro stato di realizzazione;
- Piano delle verifiche 231 annuale, derivante dall'integrazione in un unico documento dell'insieme delle attività di controllo sulle aree sensibili pianificate dalla stessa funzione Compliance e dalle funzioni Internal Auditing, Antiriciclaggio e Governance Amministrativo-Finanziaria; detto documento è finalizzato a consentire all'Organismo di Vigilanza una visione d'insieme sui controlli agiti di secondo e di terzo livello dalle strutture incaricate dei controlli nell'ambito di ciascuna area sensibile.

Per entrambi i documenti è previsto un aggiornamento semestrale.

Flussi informativi provenienti dalla funzione Internal Auditing

Il flusso di rendicontazione della funzione Internal Auditing verso l'Organismo di Vigilanza è incentrato su relazioni semestrali e annuali, con le quali quest'ultimo è informato sulle verifiche svolte e sugli ulteriori interventi di controllo in programma nel semestre successivo, in linea con il Piano Annuo di Audit. Nell'ambito di tale rendicontazione è data evidenza di sintesi delle segnalazioni i cui approfondimenti hanno evidenziato tematiche sensibili ai fini del D. Lgs. 231/2001. E' inoltre fornita evidenza dell'esito delle verifiche svolte sull'esternalizzazione al di fuori del Gruppo delle cd. FEI – Funzioni Essenziali o Importanti.

Laddove ne ravvisi la necessità, l'Organismo di Vigilanza richiede alla funzione Internal Auditing copia dei report di dettaglio per i punti specifici che ritiene di voler meglio approfondire.

Flussi informativi provenienti dalla funzione Antiriciclaggio

I flussi di rendicontazione periodici della funzione Antiriciclaggio verso l'Organismo di Vigilanza consistono nelle relazioni semestrali e annuali sulle attività di verifica svolte, sulle iniziative intraprese, sulle disfunzioni accertate e sulle relative azioni correttive da intraprendere nonché sull'attività formativa del personale. In tale contesto viene altresì fornita l'informativa in materia di presidio del rischio di corruzione.

Flussi informativi provenienti dalla funzione Risk Management

I flussi di rendicontazione periodici della funzione Risk Management verso l'Organismo di Vigilanza consistono nella relazione annuale del Chief Risk Officer che riepiloga le verifiche effettuate, i risultati emersi, i punti di debolezza rilevati e gli interventi da adottare per la loro rimozione e nel Tableau de Bord delle criticità del Chief Risk Officer presentato con cadenza semestrale.

Flussi informativi da parte del Datore di lavoro ai sensi del D. Lgs. 81/2008

Il flusso di rendicontazione del Datore di lavoro ai sensi del D. Lgs. 81/2008 verso l'Organismo di Vigilanza è incentrato su relazioni con cadenza almeno annuale con le quali viene comunicato l'esito della attività svolta in relazione alla organizzazione ed al controllo effettuato sul sistema di gestione aziendale della salute e sicurezza.

Flussi informativi da parte del Committente ai sensi del D. Lgs. 81/2008

Il flusso di rendicontazione del Committente ai sensi degli artt. 88 e segg. del D. Lgs. 81/2008 verso l'Organismo di Vigilanza è incentrato su relazioni con cadenza almeno annuale con le quali viene comunicato l'esito della attività svolta in relazione alla organizzazione ed al controllo effettuato sul sistema di gestione aziendale della salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili.

Flussi informativi da parte del Responsabile ambientale

Il flusso di rendicontazione del Responsabile in materia ambientale ai sensi del D. Lgs. 152/06 verso l'Organismo di Vigilanza è incentrato su relazioni con cadenza annuale sul rispetto delle disposizioni previste dalla normativa ambientale e il presidio dell'evoluzione normativa nonché l'esito della attività svolta in relazione alla organizzazione ed al controllo effettuato sul sistema di gestione ambientale.

Flussi informativi della funzione ESG Principles, Culture & Disclosure

Il flusso di rendicontazione annuale della funzione ESG Principles, Culture & Disclosure verso l'Organismo di Vigilanza consiste nella "Relazione sul Codice Etico e sui principi di responsabilità sociale e ambientale" del Gruppo Intesa Sanpaolo.

Flussi informativi da parte del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari ai sensi dell'art. 154 bis del D. Lgs. 58/98 (T.U.F.)

I flussi di rendicontazione del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari verso l'Organismo di Vigilanza consistono nelle relazioni periodiche previste nelle "Linee guida di governo amministrativo finanziario".

Flussi informativi da parte della funzione Fiscale

I flussi di rendicontazione del Responsabile della funzione Fiscale verso l'Organismo di Vigilanza consistono nella "Relazione annuale sulla gestione del rischio fiscale" prevista dalle "Linee guida per la gestione del rischio fiscale nell'ambito del regime di adempimento collaborativo con l'Agenzia delle Entrate".

Flussi informativi da parte della funzione Personale

Il flusso di rendicontazione della funzione Personale consiste in una informativa con cadenza semestrale concernente i provvedimenti disciplinari comminati al personale dipendente nel periodo di riferimento, con particolare evidenza degli eventi collegati direttamente o indirettamente a segnalazioni di condotte illecite previste dal Decreto ovvero violazioni del Modello. Laddove i provvedimenti riguardino fatti, atti, eventi e omissioni con profili di grave criticità rispetto all'osservanza delle norme del Decreto vi potrà essere un'informativa specifica al di fuori dell'ordinaria rendicontazione.

Flussi informativi da parte della funzione Organizzazione

Il flusso di rendicontazione della funzione Organizzazione consiste in una informativa con periodicità annuale concernente le principali variazioni intervenute nella struttura organizzativa, la loro rilevanza ex D. Lgs. 231/2001, nonché lo stato di allineamento del sistema dei poteri (facoltà, deleghe e poteri).

CAPITOLO 5 IL SISTEMA SANZIONATORIO**5.1 Principi generali**

L'efficacia del Modello è assicurata - oltre che dall'elaborazione di meccanismi di decisione e di controllo tali da eliminare o ridurre significativamente il rischio di commissione degli illeciti penali ed amministrativi per i quali è applicabile il D. Lgs. 231/2001 - dagli strumenti sanzionatori posti a presidio dell'osservanza delle condotte prescritte.

I comportamenti del personale di Intesa Sanpaolo S.p.A. (compreso quello assunto e/o operante all'estero) e dei soggetti esterni (intendendosi per tali i lavoratori autonomi o parasubordinati, i professionisti, i consulenti, gli agenti, i fornitori, i partner commerciali) non conformi ai principi e alle regole di condotta prescritti nel presente Modello - ivi ricomprendendo il Codice Etico, il Codice Interno di Comportamento di Gruppo, le Linee Guida Anticorruzione di Gruppo e le procedure e norme interne, che fanno parte integrante del Modello - costituiscono illecito contrattuale.

Su tale presupposto, la Banca adotterà nei confronti:

- del personale dipendente assunto con contratto regolato dal diritto italiano e dai contratti collettivi nazionali di settore, il sistema sanzionatorio stabilito dal Codice disciplinare della Banca e dalle leggi e norme contrattuali di riferimento;
- del personale dipendente assunto all'estero con contratto locale, il sistema sanzionatorio stabilito dalle leggi, dalle norme e dalle disposizioni contrattuali che disciplinano lo specifico rapporto di lavoro;
- dei soggetti esterni, il sistema sanzionatorio stabilito dalle disposizioni contrattuali e di legge che regolano la materia.

L'attivazione, sulla base delle segnalazioni pervenute dalle competenti strutture della Banca o dall'Organismo di Vigilanza, lo svolgimento e la definizione del procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti sono affidati, nell'ambito delle competenze alla stessa attribuite, alla funzione Personale.

Gli interventi sanzionatori nei confronti dei soggetti esterni sono affidati alla funzione che gestisce il contratto o presso cui opera il lavoratore autonomo ovvero il fornitore.

Il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni stabilite, saranno applicate, ai sensi della normativa richiamata, tenuto conto del grado di imprudenza, imperizia, negligenza, colpa o dell'intenzionalità del comportamento relativo all'azione/omissione, tenuto altresì conto di eventuale recidiva, nonché dell'attività lavorativa svolta dall'interessato e della relativa posizione funzionale, unitamente a tutte le altre particolari circostanze che possono aver caratterizzato il fatto.

Quanto precede verrà adottato indipendentemente dall'avvio e/o svolgimento e definizione dell'eventuale azione penale, in quanto i principi e le regole di condotta imposte dal Modello sono assunte dalla Banca in piena autonomia ed indipendentemente dai possibili reati che eventuali condotte possano determinare e che l'autorità giudiziaria ha il compito di accertare.

La verifica dell'adeguatezza del sistema sanzionatorio, il costante monitoraggio dei procedimenti di irrogazione delle sanzioni nei confronti dei dipendenti, nonché degli interventi nei confronti dei soggetti esterni sono affidati all'Organismo di Vigilanza, il quale riceve dalla funzione Personale

un'informativa con cadenza semestrale sui provvedimenti disciplinari comminati al personale dipendente nel periodo di riferimento.

Si riporta di seguito il sistema sanzionatorio previsto per i dipendenti (aree professionali, quadri direttivi e dirigenti) con contratto di lavoro regolato dal diritto italiano.

5.2 Personale appartenente alle aree professionali e ai quadri direttivi

1) il provvedimento del **rimprovero verbale** si applica in caso:

di lieve inosservanza dei principi e delle regole di comportamento previsti dal presente Modello ovvero di violazione delle procedure e norme interne previste e/o richiamate ovvero ancora di adozione, nell'ambito delle aree sensibili, di un comportamento non conforme o non adeguato alle prescrizioni del Modello, correlandosi detto comportamento ad una *“lieve inosservanza delle norme contrattuali, delle regole aziendali o delle direttive o istruzioni impartite dalla direzione o dai superiori”* ai sensi di quanto già previsto al **punto a)** del Codice disciplinare vigente;

2) il provvedimento del **rimprovero scritto** si applica in caso:

di inosservanza dei principi e delle regole di comportamento previste dal presente Modello ovvero di violazione delle procedure e norme interne previste e/o richiamate ovvero ancora di adozione, nell'ambito delle aree sensibili, di un comportamento non conforme o non adeguato alle prescrizioni del Modello in misura tale da poter essere considerata ancorché non lieve, comunque, non grave, correlandosi detto comportamento ad una *“inosservanza non grave delle norme contrattuali, delle regole aziendali o delle direttive o istruzioni impartite dalla direzione o dai superiori”* ai sensi di quanto previsto al **punto b)** del Codice disciplinare vigente;

3) il provvedimento della **sospensione dal servizio e dal trattamento economico fino ad un massimo di 10 giorni** si applica in caso:

di inosservanza dei principi e delle regole di comportamento previste dal presente Modello ovvero di violazione delle procedure e norme interne previste e/o richiamate ovvero ancora di adozione, nell'ambito delle aree sensibili, di un comportamento non conforme o non adeguato alle prescrizioni del Modello in misura tale da essere considerata di una certa gravità, anche se dipendente da recidiva, correlandosi detto comportamento ad una *“inosservanza - ripetuta o di una certa gravità - delle norme contrattuali o delle direttive e istruzioni impartite dalla direzione o dai superiori”* ai sensi di quanto previsto al **punto c)** del Codice disciplinare vigente;

4) il provvedimento del **licenziamento per giustificato motivo** si applica in caso:

di adozione, nell'espletamento delle attività ricomprese nelle aree sensibili, di un comportamento caratterizzato da notevole inadempimento delle prescrizioni e/o delle procedure e/o delle norme interne stabilite dal presente Modello, anche se sia solo suscettibile di configurare uno degli illeciti per i quali è applicabile il Decreto, correlandosi detto comportamento ad una *“violazione (. . .) tale da configurare (. . .) un inadempimento “notevole” degli obblighi relativi”* ai sensi di quanto previsto al **punto d)** del Codice disciplinare vigente;

5) il provvedimento del **licenziamento per giusta causa** si applica in caso:

di adozione, nell'espletamento delle attività ricomprese nelle aree sensibili, di un comportamento consapevole in contrasto con le prescrizioni e/o le procedure e/o le norme interne del presente Modello, che, ancorché sia solo suscettibile di configurare uno degli illeciti per i quali è applicabile il Decreto, leda l'elemento fiduciario che caratterizza il rapporto di lavoro ovvero risulti talmente grave da non consentirne la prosecuzione, neanche provvisoria, correlandosi detto comportamento ad una *“mancanza di gravità tale (o per la dolosità del fatto, o per i riflessi penali o pecuniari o per la recidività, o per la sua particolare natura) da far venir meno la fiducia sulla quale è basato il rapporto di lavoro e da non consentire comunque la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto stesso”* ai sensi di quanto previsto alla **lettera e)** del Codice disciplinare vigente.

5.3 Personale dirigente

In caso di violazione, da parte di dirigenti, dei principi, delle regole e delle procedure interne previste dal presente Modello o di adozione, nell'espletamento di attività ricomprese nelle aree sensibili di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, si provvederà ad applicare nei confronti dei responsabili i provvedimenti di seguito indicati, tenuto altresì conto della gravità della/e violazione/i e della eventuale reiterazione. Anche in considerazione del particolare vincolo fiduciario che caratterizza il rapporto tra la Banca e il lavoratore con la qualifica di dirigente, sempre in conformità a quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge e dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dei Dirigenti delle imprese creditizie, finanziarie e strumentali si procederà con il **licenziamento con preavviso** e il **licenziamento per giusta causa** che, comunque, andranno applicati nei casi di massima gravità della violazione commessa.

Considerato che detti provvedimenti comportano la risoluzione del rapporto di lavoro, l'Azienda, in attuazione del principio legale della gradualità della sanzione, si riserva la facoltà per le infrazioni meno gravi di applicare la misura del **rimprovero scritto** - in caso di semplice inosservanza dei principi e delle regole di comportamento previste dal presente Modello ovvero di violazione delle procedure e norme interne previste e/o richiamate ovvero ancora di adozione, nell'ambito delle aree sensibili, di un comportamento non conforme o non adeguato alle prescrizioni del Modello - ovvero l'altra della **sospensione dal servizio e dal trattamento economico fino ad un massimo di 10 giorni**, in caso di inadempimento colposo di una certa rilevanza (anche se dipendente da recidiva) ovvero di condotta colposa inadempiente ai principi e alle regole di comportamento previsti dal presente Modello.

5.4 Personale assunto con contratto estero

Per il personale assunto con contratto estero il sistema sanzionatorio è quello previsto dalle specifiche normative locali di riferimento.

5.5 Soggetti esterni

Ogni comportamento posto in essere da soggetti esterni alla Banca che, in contrasto con il presente Modello, sia suscettibile di comportare il rischio di commissione di uno degli illeciti per i quali è applicabile il Decreto, determinerà, secondo quanto previsto dalle specifiche clausole contrattuali inserite nelle lettere di incarico o negli accordi di convenzione, la risoluzione anticipata del rapporto contrattuale, fatta ovviamente salva l'ulteriore riserva di risarcimento qualora da tali comportamenti

derivino danni concreti alla Banca, come nel caso di applicazione da parte dell'Autorità Giudiziaria delle sanzioni previste dal Decreto.

5.6 Componenti del Consiglio di Amministrazione

In caso di violazione del Modello da parte di soggetti che ricoprono la funzione di componenti del Consiglio di Amministrazione della Banca, l'Organismo di Vigilanza informerà il Comitato per il Controllo sulla Gestione, il quale provvederà ad adottare le iniziative ritenute opportune in relazione alla fattispecie, nel rispetto della normativa vigente.

CAPITOLO 6 COMUNICAZIONE INTERNA E FORMAZIONE**6.1 Premessa**

Il regime della responsabilità amministrativa previsto dalla normativa di legge e l'adozione del Modello di organizzazione, gestione e controllo da parte della Banca formano un sistema che deve trovare nei comportamenti operativi del personale una coerente ed efficace risposta.

Al riguardo è fondamentale un'attività di comunicazione e di formazione finalizzata a favorire la diffusione di quanto stabilito dal Decreto e dal Modello adottato nelle sue diverse componenti (gli strumenti aziendali presupposto del Modello, le finalità del medesimo, la sua struttura e i suoi elementi fondamentali, il sistema dei poteri e delle deleghe, l'individuazione dell'Organismo di Vigilanza, i flussi informativi verso quest'ultimo, le tutele previste per chi segnala fatti illeciti, ecc.). Ciò affinché la conoscenza della materia e il rispetto delle regole che dalla stessa discendono costituiscano parte integrante della cultura professionale di ciascun collaboratore.

Con questa consapevolezza, le attività di formazione e comunicazione interna - rivolte a tutto il personale - hanno il costante obiettivo, anche in funzione degli specifici ruoli assegnati, di creare una conoscenza diffusa e una cultura aziendale adeguata alle tematiche in questione, mitigando così il rischio della commissione di illeciti.

6.2 Comunicazione interna

I neoassunti ricevono, all'atto dell'assunzione, unitamente alla prevista restante documentazione, copia del Modello, del Codice Etico, del Codice Interno di Comportamento di Gruppo e delle Linee Guida Anticorruzione di Gruppo. La sottoscrizione di un'apposita dichiarazione attesta la consegna dei documenti, l'integrale conoscenza dei medesimi e l'impegno ad osservare le relative prescrizioni. Sull'Intranet aziendale, nel sito Normativa, sono pubblicate e rese disponibili per la consultazione, oltre alle varie comunicazioni interne, il Modello e le normative collegate (in particolare, Codice Etico, Codice Interno di Comportamento di Gruppo e delle Linee Guida Anticorruzione di Gruppo).

I documenti pubblicati sono costantemente aggiornati in relazione alle modifiche che via via intervengono nell'ambito della normativa di legge e del Modello, i cui periodici aggiornamenti sono comunicati dal vertice aziendale a tutto il personale dipendente.

L'attività di comunicazione interna a supporto del Decreto e del Modello si avvale di una pluralità di strumenti.

Il sito Notizie Interne di Intranet e la Web Tv, quest'ultima nelle modalità Live e On Demand, sono gli strumenti in grado di informare in tempo reale il Personale delle novità intervenute; la Web Tv, in particolare, con apposite trasmissioni (*clip*), contenenti anche interviste ai vari Responsabili, è uno strumento in grado di proporre adeguati momenti di approfondimento sulla normativa in materia, sulle attività "sensibili", sugli interventi formativi, ecc.

L'house organ e la pubblicazione di materiale di comunicazione di tipo divulgativo (ad es. vademecum/quaderni monografici) sono gli strumenti destinati ad ospitare periodici articoli di approfondimento redatti anche con il contributo di esperti, nonché contributi sul Decreto il cui obiettivo è quello di favorire la diffusione ed il consolidamento della conoscenza in tema di responsabilità amministrativa degli enti.

In sintesi, l'insieme degli strumenti citati, unitamente alle circolari interne, garantisce a tutto il Personale una informazione completa e tempestiva.

6.3 Formazione

Le iniziative formative hanno l'obiettivo di far conoscere il Decreto, il nuovo Modello e, in particolare, di sostenere adeguatamente coloro che sono coinvolti nelle attività "sensibili".

Per garantirne l'efficacia esse sono erogate tenendo conto delle molteplici variabili presenti nel contesto di riferimento; in particolare:

- i target (i destinatari degli interventi, il loro livello e ruolo organizzativo);
- i contenuti (gli argomenti attinenti al ruolo delle persone);
- gli strumenti di erogazione (formazione live, digitali);
- i tempi di erogazione e di realizzazione (la preparazione e la durata degli interventi);
- l'impegno richiesto al target (i tempi di fruizione);
- le azioni necessarie per il corretto sostegno dell'intervento (promozione, supporto dei Capi).

Le attività prevedono:

- una formazione digitale destinata a tutto il personale;
- specifiche iniziative formative per le persone che lavorano nelle strutture in cui maggiore è il rischio di comportamenti illeciti (in particolare, quelle che operano a stretto contatto con la Pubblica Amministrazione, nell'ambito delle funzioni Acquisti, Finanza, eccetera);
- eventuali ulteriori iniziative formative di approfondimento da erogare in funzione di specifiche evidenze.

La piattaforma consente a ciascun partecipante di consultare i contenuti formativi di base sul Decreto 231/2001, oltre ad eventuali aggiornamenti legislativi, e verificare il proprio livello di apprendimento attraverso un test finale.

La formazione specifica interviene, laddove necessario, a completamento della fruizione dei contenuti digitali destinati a tutto il personale e ha l'obiettivo di diffondere la conoscenza dei reati, delle fattispecie configurabili, dei presidi specifici relativi alle aree di competenza degli operatori, e di richiamare alla corretta applicazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo. La metodologia didattica è fortemente interattiva e si avvale di case studies.

I contenuti formativi digitali e degli interventi specifici sono aggiornati in relazione all'evoluzione della normativa esterna e del Modello. Se intervengono modifiche rilevanti (ad es. estensione della responsabilità amministrativa dell'ente a nuove tipologie di reati), si procede ad una coerente integrazione dei contenuti medesimi, assicurandone altresì la fruizione.

La fruizione delle varie iniziative di formazione è obbligatoria per tutto il personale cui le iniziative stesse sono dirette ed è monitorata a cura della competente funzione Personale, con la collaborazione dei Responsabili ai vari livelli che devono farsi garanti, in particolare, della fruizione delle iniziative di formazione "a distanza" da parte dei loro collaboratori.

La funzione Formazione ha cura di raccogliere i dati relativi alla partecipazione ai vari programmi e di archivarli, rendendoli disponibili alle strutture interessate.

L'Organismo di Vigilanza verifica, anche attraverso i flussi informativi provenienti dalla funzione Compliance, lo stato di attuazione delle attività formative e ha facoltà di chiedere controlli periodici sul livello di conoscenza, da parte del Personale, del Decreto, del Modello e delle sue implicazioni operative.

CAPITOLO 7 GLI ILLECITI PRESUPPOSTO – AREE, ATTIVITA' E RELATIVI PRINCIPI DI COMPORTAMENTO E DI CONTROLLO**7.1 Individuazione delle aree sensibili**

L'art. 6, comma 2, del D. Lgs. 231/2001 prevede che il Modello debba "individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati".

Sono state pertanto analizzate, come illustrato al paragrafo 2.4, le fattispecie di illeciti presupposto per le quali si applica il Decreto; con riferimento a ciascuna categoria dei medesimi sono state identificate nella Banca le aree aziendali nell'ambito delle quali sussiste il rischio di commissione dei reati.

Per ciascuna di tali aree si sono quindi individuate le singole attività sensibili e qualificati i principi di controllo e di comportamento cui devono attenersi tutti coloro che vi operano.

Il Modello trova poi piena attuazione nella realtà dell'azienda attraverso il collegamento di ciascuna area e attività "sensibile" con le strutture aziendali coinvolte e con la gestione dinamica dei processi e della relativa normativa di riferimento.

Sulla base delle disposizioni di legge attualmente in vigore le aree sensibili identificate dal Modello riguardano in via generale:

- Area sensibile concernente i reati contro la Pubblica Amministrazione;
- Area sensibile concernente i reati di falsità in moneta (e valori);
- Area sensibile concernente i reati societari;
- Area sensibile concernente i reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, i reati di criminalità organizzata, i reati transnazionali, i reati contro la persona, i reati in materia di frodi sportive e di esercizio abusivo di gioco o di scommessa e i delitti contro gli animali;
- Area sensibile concernente i reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché di autoriciclaggio;
- Area sensibile concernente i reati in materia di violazione di misure restrittive dell'Unione europea;
- Area sensibile concernente i reati contro il patrimonio culturale;
- Area sensibile concernente i reati e illeciti amministrativi riconducibili ad abusi di mercato;
- Area sensibile concernente i reati in tema di salute e sicurezza sul lavoro;
- Area sensibile concernente i reati informatici e di indebito utilizzo di strumenti di pagamento diversi dai contanti;
- Area sensibile concernente i reati contro l'industria e il commercio e i reati in materia di violazione del diritto d'autore e doganali;
- Area sensibile concernente i reati ambientali;
- Area sensibile concernente i reati tributari.

7.2 Area sensibile concernente i reati contro la Pubblica Amministrazione

7.2.1 Fattispecie di reato

Premessa

Gli artt. 24 e 25 del Decreto contemplano una serie di reati previsti dal codice penale accomunati dall'identità del bene giuridico da essi tutelato, individuabile nell'imparzialità e nel buon andamento della Pubblica Amministrazione¹⁴.

La costante attenzione del legislatore al contrasto della corruzione ha portato a ripetuti interventi in detta materia e nel corso del tempo sono state inasprite le pene e introdotti o, modificati alcuni reati, tra i quali il reato di "*Induzione indebita a dare o promettere utilità*", la cui condotta in precedenza era ricompresa nel reato di "*Concussione*", e il reato di "*Traffico di influenze illecite*". Sono stati anche previsti i reati di "*Corruzione tra privati*" e di "*Istigazione alla corruzione tra privati*", descritti nel paragrafo 7.4, che, pur essendo reati societari, si collocano nel più ampio ambito delle misure di repressione dei fenomeni corruttivi che possono compromettere la leale concorrenza e il buon funzionamento del sistema economico in genere. Sono stati altresì aggiunti ulteriori reati posti a tutela delle pubbliche finanze, italiane e dell'Unione Europea, tra cui il reato di "*Peculato*".

Agli effetti della legge penale si considera Ente della Pubblica Amministrazione qualsiasi persona giuridica che persegua e/o realizzi e gestisca interessi pubblici e che svolga attività legislativa, giurisdizionale o amministrativa, disciplinata da norme di diritto pubblico e manifestantesi mediante atti autoritativi.

Tra le fattispecie penali qui considerate, i reati di concussione e di induzione indebita a dare o promettere utilità nonché i reati di "*Corruzione contro la Pubblica Amministrazione*", nelle loro varie tipologie, e il reato di "*Peculato*" e di "*Indebita destinazione di denaro o cose mobili*" presuppongono il coinvolgimento necessario di un pubblico agente, vale a dire di una persona fisica che assuma, ai fini della legge penale, la qualifica di "pubblico ufficiale" o di "incaricato di pubblico servizio", nell'accezione rispettivamente attribuita dagli artt. 357 e 358 c.p.

In sintesi, può dirsi che la distinzione tra le due figure è in molti casi controversa e labile e che la stessa è definita dalle predette norme secondo criteri basati sulla funzione oggettivamente svolta dai soggetti in questione.

La qualifica di pubblico ufficiale è attribuita a coloro che esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. L'esercizio di una pubblica funzione amministrativa solitamente è riconosciuto sussistere in capo a coloro che formano o concorrono a formare la volontà dell'ente

¹⁴ Per Pubblica Amministrazione si intende, in conformità alle norme anche sovranazionali vigenti e tenuto conto della giurisprudenza e della dottrina maggioritaria, l'insieme dei soggetti (persone giuridiche) di diritto pubblico (Organi dello Stato dotati di poteri legislativi, amministrativi, giudiziari, Enti pubblici in senso soggettivo e Organismi di diritto pubblico non economico) e di quelli di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse. Essi sono disciplinati dal diritto comunitario o nazionale, ed esercitano in tutto o in parte e in modo stabile – in virtù di un titolo costitutivo o di un controllo pubblici – funzioni di interesse generale, a livello statale regionale o locale. Tali funzioni sono caratterizzate da poteri autoritativi e/o certificativi, e si esercitano anche attraverso attività negoziali di tipo economico secondo i modelli privatistici di impresa commerciale o industriale, anche in forma associata, consortile o in regime di concessione o partenariato. I detti soggetti operano secondo norme, atti e provvedimenti di diritto pubblico oppure sotto l'influenza determinante, diretta o indiretta (anche sotto forma di sostegno finanziario), o sotto la direzione o il coordinamento, di poteri pubblici e allo scopo di realizzare interessi anche pubblici nel rispetto dei principi costituzionali e dell'ordinamento dell'Unione Europea.

pubblico o comunque lo rappresentano di fronte ai terzi, nonché a coloro che sono muniti di poteri autoritativi o certificativi¹⁵.

A titolo meramente esemplificativo si possono menzionare i seguenti soggetti, nei quali la giurisprudenza ha individuato la qualifica di pubblico ufficiale: ufficiale giudiziario, consulente tecnico del giudice, curatore fallimentare, esattore o dirigente di aziende municipalizzate anche se in forma di S.p.A., assistente universitario, portaflettere, funzionario degli uffici periferici dell'Automobil Club d'Italia, consigliere comunale, geometra tecnico comunale, insegnante delle scuole pubbliche, ufficiale sanitario, notaio, dipendente dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, medico convenzionato con l'Azienda Sanitaria Locale, tabaccaio che riscuote le tasse automobilistiche.

La qualifica di incaricato di pubblico servizio si determina per via di esclusione, spettando a coloro che svolgono quelle attività di interesse pubblico, non consistenti in semplici mansioni d'ordine o meramente materiali, disciplinate nelle stesse forme della pubblica funzione, ma alle quali non sono ricollegati i poteri tipici del pubblico ufficiale.

A titolo esemplificativo si elencano i seguenti soggetti nei quali la giurisprudenza ha individuato la qualifica di incaricato di pubblico servizio: esattori dell'Enel, letture dei contatori di gas, energia elettrica, dipendente postale addetto allo smistamento della corrispondenza, dipendenti del Poligrafico dello Stato, guardie giurate che conducono furgoni portavalori.

Va considerato che la legge non richiede necessariamente, ai fini del riconoscimento in capo ad un determinato soggetto delle qualifiche pubbliche predette, la sussistenza di un rapporto di impiego con un ente pubblico: la pubblica funzione od il pubblico servizio possono essere esercitati, in casi particolari, anche da un privato. Con riferimento all'operatività della Banca, determinate attività - in particolare quelle concernenti la distribuzione di titoli del debito pubblico, la riscossione delle imposte, i servizi di tesoreria per conto di un ente pubblico, i crediti di scopo legale, i crediti speciali o agevolati - possono assumere, secondo la giurisprudenza, una connotazione di rilevanza pubblicistica tale da far riconoscere anche in capo ai dipendenti ed esponenti bancari, nell'espletamento di dette attività, la qualifica di pubblico agente, quantomeno come incaricato di pubblico servizio. Pertanto, i dipendenti ed esponenti che, nell'esercizio delle predette attività di rilevanza pubblica, pongono in essere le condotte tipiche dei pubblici agenti descritte nei reati di "*Corruzione contro la Pubblica Amministrazione*", concussione e induzione indebita a dare o promettere utilità sono puniti come tali e può inoltre scattare la responsabilità della Banca ai sensi del D. Lgs. 231/2001.

La responsabilità degli esponenti e dei dipendenti, nonché dell'ente, può altresì conseguire qualora essi tengano nei confronti di pubblici agenti le condotte tipiche dei soggetti privati descritte nei predetti reati.

Deve porsi particolare attenzione al fatto che, ai sensi dell'art. 322 *bis* c.p., la condotta del soggetto privato - sia esso corruttore, istigatore o indotto a dare o promettere utilità - è penalmente sanzionata non solo allorché coinvolga i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio nell'ambito della Pubblica Amministrazione italiana, ma è pure considerata illecita ed allo stesso modo è punita anche quando riguarda: i) quei soggetti espletanti funzioni o attività corrispondenti nell'ambito delle Istituzioni o degli organi dell'UE, o degli Enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono l'UE, o,

¹⁵ Rientra nel concetto di poteri autoritativi non solo il potere di coercizione ma ogni attività discrezionale svolta nei confronti di soggetti che si trovano su un piano *non paritetico* rispetto all'autorità (cfr. Cass., S.U. 11 luglio 1992, n. 181). I poteri certificativi comprendono tutte quelle attività di documentazione cui l'ordinamento assegna efficacia probatoria, quale che ne sia il grado.

infine, nell'ambito degli altri Stati membri dell'UE; ii) quei soggetti espletanti funzioni o attività corrispondenti nell'ambito di altri Stati esteri, Organizzazioni pubbliche internazionali, o sovranazionali, Assemblee parlamentari internazionali, Corti internazionali.

Si illustrano sinteticamente qui di seguito le fattispecie delittuose previste dagli artt. 24 e 25 del Decreto¹⁶.

Peculato (art. 314, comma 1, e art. 316 c.p.)

Il reato è commesso dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio che si appropria di denaro o di beni mobili altrui di cui abbia per ragione di servizio il possesso o la disponibilità, oppure che riceve o trattiene indebitamente per sé o per terzi denaro o altra utilità, percepiti approfittando dell'errore altrui.

Tali condotte comportano la responsabilità amministrativa ai sensi del D. Lgs. 231/2001 solo se i fatti offendano gli interessi finanziari dell'UE.

Si tratta di illeciti contestabili in situazioni in cui non ricorrano gli elementi di altri reati, quali ad esempio quello di truffa ai danni dell'UE.

Nell'operatività bancaria il reato potrebbe essere integrato dal dipendente che si appropri, direttamente o in concorso con altri soggetti, anche a vantaggio della Banca, di somme riscosse da o destinate a clienti, in occasione dello svolgimento di attività di natura pubblicistica, ad esempio nel settore dei finanziamenti pubblici con fondi UE.

Indebita destinazione di denaro o cose mobili (art. 314 *bis* c.p.)

La norma punisce la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio che, fuori dei casi di peculato previsti dall'articolo 314 c.p., sia caratterizzata da:

- destinazione di denaro o altra cosa mobile altrui ad un uso diverso da quello previsto da specifiche disposizioni di legge o da atti aventi forza di legge dai quali non residuano margini di discrezionalità;
- intenzione di procurare a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale o ad altri un danno ingiusto;

Tali condotte comportano la responsabilità amministrativa ai sensi del D. Lgs. 231/2001 solo se i fatti offendano gli interessi finanziari dell'UE.

Nell'operatività bancaria il reato potrebbe essere integrato dalla condotta del dipendente che intenzionalmente, in occasione dello svolgimento di attività di natura pubblicistica - ad esempio nel settore dei finanziamenti pubblici con fondi UE - destina somme riscosse da o destinate a clienti per attività a vantaggio della Banca e con fini diversi da quelli previsti dalla legge

Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316 *bis* c.p.)

¹⁶ Gli articoli 24 e 25 del D. Lgs. 231/2001 sono stati modificati dall'articolo 5 del D. Lgs. 75/2020 che, a far tempo dal 30 luglio 2020, ha introdotto i nuovi reati presupposto di peculato, di frode nelle pubbliche forniture, di indebita percezione di erogazioni del FEA, di truffa e di frode informatica ai danni dell'UE. L'articolo 25 del D. Lgs. 231/2001 è stato successivamente modificato dalla Legge n.112/2024, che ha introdotto il nuovo reato presupposto di indebita destinazione di denaro o cose mobili (art. 314 *bis* c.p.).

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, dopo avere ricevuto in modo lecito finanziamenti, sovvenzioni, contributi, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, da parte dello Stato italiano di altro ente pubblico o dell'UE destinati alla realizzazione di una o più finalità, non si proceda all'utilizzo delle somme per le finalità per cui sono state concesse. Per gli operatori bancari il reato in oggetto potrà verificarsi sia nell'ipotesi in cui le sovvenzioni siano erogate a favore della Banca perché ne fruisca direttamente, sia nell'ipotesi in cui la Banca intervenga, in concorso con il cliente, nel processo di erogazione a favore dei privati destinatari poi autori dello sviamento dalle finalità prestabilite.

Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316 *ter* c.p.)

La fattispecie criminosa si realizza nei casi in cui – mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute – si ottengano, senza averne diritto, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dell'UE. A nulla rileva l'uso che venga fatto delle erogazioni, poiché il reato si perfeziona nel momento dell'ottenimento delle erogazioni. La condotta è punita più severamente se lede interessi finanziari dell'UE e il danno o il profitto superano € 100 mila. Anche tale reato può verificarsi sia per le erogazioni di cui benefici la Banca che per quelle in cui la Banca intervenga da tramite a favore di clienti autori delle false attestazioni o delle omissioni in concorso con i medesimi.

Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.)

Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353 bis c.p.)¹⁷

Il primo reato punisce chiunque, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private¹⁸ per conto di Pubbliche Amministrazioni, ovvero ne allontana gli offerenti. Il reato, seppur con un'attenuazione di pena, è integrato anche nel caso di licitazioni private per conto di privati dirette da un pubblico ufficiale o da persona legalmente autorizzata. Trattandosi di reato di pericolo si configura non solo nel caso di danno effettivo, ma anche nel caso di danno mediato e potenziale, non occorrendo l'effettivo conseguimento del risultato perseguito dagli autori dell'illecito, ma la semplice idoneità degli atti ad influenzare l'andamento della gara.

La seconda fattispecie punisce chiunque, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turba il procedimento

¹⁷ Tali reati presupposto sono stati introdotti dall'art. 6 *ter* c. 2 del D.L. 10 agosto 2023, n. 105 convertito nella L. 137/2023, pubblicata in G.U. il 9 ottobre 2023, mediante la modifica all'art. 24 c.1 del D. Lgs. 231/2001.

¹⁸ Il D. Lgs. 36/2023 "Codice dei Contratti Pubblici" non fa riferimenti alla "licitazione privata" avendo predisposto (artt.70-76) un più articolato sistema di procedure per la scelta del contraente nei contratti che prevedano la spesa di denaro pubblico. In passato, tale definizione indicava una procedura di gara nella quale erano ammessi a formulare un'offerta solamente i soggetti che, sulla base di una valutazione preliminare svolta con procedura di evidenza pubblica, erano ritenuti dall'amministrazione in possesso dei requisiti e considerati idonei a svolgere le prestazioni contrattuali (ad. es. D. Lgs. 358/1992 "Testo unico delle disposizioni in materia di appalti pubblici di forniture, in attuazione delle direttive 77/62/CEE, 80/767/CEE e 88/295/CEE"). Sulla base delle caratteristiche sopracitate, le procedure che corrispondono alla licitazione privata, nel D.Lgs. 36/2023, possono essere ricondotte alla "procedura aperta" (art. 71) nella quale qualsiasi operatore economico ha diritto di presentare un'offerta sulla base del bando e alla "procedura ristretta" (art.72), nella quale il diritto di presentare offerta è riconosciuto solo agli operatori economici ritenuti idonei dall'amministrazione a partecipare alla procedura a seguito di una preventiva fase di prequalifica comunque preceduta da un avviso pubblico.

amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente, al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della Pubblica Amministrazione. Tale reato riguarda la fase di indizione della gara e, precisamente, quella di approvazione del bando, e punisce il comportamento di coloro che, con la collusione dell'appaltante, cercano di far redigere bandi di gara che contengano requisiti talmente stringenti da predeterminare la platea dei potenziali concorrenti (c.d. "bandi-fotografia").

Indebita percezione di erogazioni del Fondo europeo agricolo (art. 2 L. 898/1986)

Tale disposizione punisce chiunque mediante l'esposizione di dati o notizie falsi ottiene per sé o per altri aiuti, premi, indennità, restituzioni o erogazioni in genere a carico, anche solo in parte, al Fondo europeo agricolo di garanzia o al Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale. A tali erogazioni sono assimilate le quote nazionali complementari rispetto a quelle erogate dai predetti Fondi nonché le erogazioni poste a totale carico della finanza nazionale sulla base della normativa UE in materia. Quando la condotta non consista nella sola falsità delle informazioni, ma sia caratterizzata da artifici o raggiri di effettiva portata decettiva ricorre il più grave reato di truffa ai danni dello Stato.

Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)

Commette il reato chiunque nell'esecuzione di contratti di fornitura con lo Stato, con un altro ente pubblico o con un'impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità non adempia ai propri obblighi, facendo ricorso ad artifici o raggiri tali da ingannare la controparte sul contenuto della propria prestazione, facendo mancare in tutto o in parte cose o opere necessarie a uno stabilimento pubblico o a un servizio pubblico.

La pena è aumentata se la fornitura concerne sostanze alimentari o medicinali, ovvero cose od opere destinate alle comunicazioni, all'armamento o equipaggiamento delle forze armate, o ad ovviare a un comune pericolo o a un pubblico infortunio.

Truffa ai danni dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui si ottenga un ingiusto profitto ponendo in essere degli artifici o raggiri tali da indurre in errore e da arrecare un danno allo Stato, ad altro ente pubblico, oppure all'UE.

Il reato può realizzarsi ad esempio nel caso in cui, nella predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a procedure di gara, si forniscano alla Pubblica Amministrazione informazioni supportate da documentazione artefatta, al fine di ottenere l'aggiudicazione della gara stessa.

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la truffa sia posta in essere per conseguire indebitamente erogazioni da parte dello Stato, di altro ente pubblico o dell'UE.

Gli elementi caratterizzanti il reato in esame sono: rispetto al reato di truffa generica (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.), l'oggetto materiale specifico, che per la presente fattispecie consiste nell'ottenimento di erogazioni pubbliche comunque denominate; rispetto al reato di indebita percezione di erogazioni

(art. 316 *ter* c.p.), la necessità dell'ulteriore elemento della attivazione di artifici o raggiri idonei ad indurre in errore l'ente erogante.

Frode informatica (art. 640 *ter* c.p.)

La fattispecie di frode informatica consiste nell'alterare il funzionamento di un sistema informatico o telematico o nell'intervenire senza diritto sui dati, informazioni o programmi in essi contenuti, ottenendo un ingiusto profitto. Essa assume rilievo ai fini del D. Lgs. 231/2001, soltanto nel caso in cui sia perpetrata ai danni dello Stato, di altro ente pubblico o dell'UE ovvero se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (sul punto cfr. par. 7.11.1).

In concreto, può integrarsi il reato ai danni della Pubblica Amministrazione o dell'UE qualora, ad esempio, una volta ottenuto un finanziamento, fosse violato un sistema informatico al fine di inserire un importo relativo ai finanziamenti superiore a quello ottenuto legittimamente, oppure anche nel caso di modificazione delle risultanze di un conto corrente intestato ad un ente pubblico, abusivamente accedendo a un sistema di *home banking*.

Concussione (art. 317 c.p.)

Parte attiva del reato di concussione può essere il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringa taluno a dare o a promettere a lui o a un terzo denaro o altre utilità non dovute.

La costrizione si attua mediante violenza o minaccia di un danno ingiusto (per esempio: rifiuto di compiere un atto dovuto se non contro compenso), con modalità tali da non lasciare libertà di scelta alla persona che la subisce, la quale è considerata vittima del reato e quindi esente da pena.

Pertanto, la responsabilità degli enti a titolo di concussione è configurabile, sempre che sussista l'interesse o vantaggio dell'ente, nel caso di reato commesso da un soggetto apicale o da un subordinato secondo una delle seguenti forme alternative:

- condotta estorsiva posta in essere in concorso con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio nei confronti di un terzo;
- condotta estorsiva tenuta nell'esercizio di talune attività di rilevanza pubblica che, come illustrato in "Premessa", possono comportare l'assunzione in capo all'operatore bancario della qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio.

Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 *quater* c.p.)

Il reato punisce la condotta dell'incaricato di pubblico servizio o del pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o promettere a lui o a un terzo denaro o altre utilità non dovute.

Si tratta di fattispecie diversa da quella di concussione: le pressioni e richieste del pubblico agente non sono tali da esercitare la violenza morale tipica dell'estorsione, ma assumono forme di mero condizionamento della volontà della controparte, quali prospettazioni di possibili conseguenze sfavorevoli o difficoltà, ostruzionismi, eccetera. È punita anche la condotta della persona che cede all'induzione, corrispondendo o promettendo l'indebita utilità per evitare un danno o conseguire un vantaggio illecito. Tale condotta è punita più severamente se lede interessi finanziari dell'UE e il danno o il profitto superano € 100 mila.

Pertanto, la responsabilità degli enti a titolo di induzione indebita è configurabile, sempre che sussista l'interesse o vantaggio dell'ente, nel caso di reato commesso da un soggetto apicale o da un subordinato secondo una delle seguenti forme alternative:

- condotta induttiva posta in essere in concorso con un pubblico ufficiale o con un incaricato di pubblico servizio nei confronti di un terzo;
- condotta induttiva tenuta nell'esercizio di talune attività di rilevanza pubblica che, come illustrato in "Premessa", possono comportare l'assunzione in capo all'operatore bancario della qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio;
- accettazione delle condotte induttive provenienti da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio.

Corruzione contro la Pubblica Amministrazione

L'elemento comune a tutte le varie fattispecie del reato di corruzione contro la Pubblica Amministrazione consiste nell'accordo fra un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio e un soggetto privato.

L'accordo corruttivo presuppone che le controparti agiscano in posizione paritaria fra di loro, e non ha rilevanza il fatto che l'iniziativa provenga dall'una o dall'altra parte, diversamente da quanto avviene nei reati di concussione e di induzione indebita a dare o promettere utilità, che invece richiedono che il soggetto rivestente la qualifica pubblica paventando l'abuso dei propri poteri, faccia valere la propria posizione di superiorità, alla quale corrisponde nel privato una situazione di soggezione. Peraltro, può risultare difficile distinguere nella pratica quando ricorra una fattispecie di corruzione piuttosto che un reato di induzione indebita; la distinzione rileva innanzitutto per la determinazione della pena con la quale è punito il soggetto privato, che è più lieve nel reato di induzione indebita.

Nel fatto della corruzione si ravvisano due distinti reati: l'uno commesso dal soggetto corrotto, rivestente la qualifica pubblica (c.d. corruzione passiva), l'altro commesso dal corruttore (c.d. corruzione attiva), che - in forza della disposizione di cui all'art. 321 c.p. - è punito con le stesse pene previste per il corrotto. La responsabilità della Banca per reato commesso dai soggetti apicali o dai subordinati anche nell'interesse o a vantaggio della medesima potrebbe conseguire a fronte di ipotesi sia di corruzione attiva che di corruzione passiva. Difatti, come precisato in "Premessa", talune attività connotate da riflessi pubblicistici potrebbero comportare l'assunzione in capo all'operatore bancario della qualifica di pubblico agente.

Le fattispecie di corruzione previste dall'art. 25 del Decreto sono le seguenti.

Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio riceva, per sé o per o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetti la promessa, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri. L'attività del pubblico agente può estrinsecarsi in un atto dovuto (per esempio: velocizzare una pratica la cui evasione è di propria competenza), ma il

reato sussiste anche se l'utilità indebita è:

- corrisposta o promessa a prescindere dall'individuazione della "compravendita" di un atto ben determinato, in quanto è sufficiente il solo fatto che sia posta in relazione col generico esercizio della funzione;
- corrisposta dopo il compimento di un atto d'ufficio, anche se precedentemente non promessa.

Rilevano quindi ipotesi di pericolo di asservimento della funzione ampie e sfumate e dazioni finalizzate a una generica aspettativa di trattamento favorevole¹⁹.

Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.)

Il reato, detto anche di "corruzione propria", consiste in un accordo per la promessa o dazione di un indebito compenso riferito ad un atto, da compiersi o già compiuto, contrario ai doveri del pubblico agente (per esempio: corresponsione di denaro per garantire l'aggiudicazione di una gara).

Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter, comma 1, c.p.)

In questa fattispecie di reato la condotta del corrotto e del corruttore è caratterizzata dal fine specifico di favorire o di danneggiare una parte in un processo penale, civile o amministrativo.

Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

Tale reato è commesso dal soggetto privato la cui offerta o promessa di denaro o di altra utilità per l'esercizio di funzioni pubbliche (art. 318 c.p.) o di un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.) non sia accettata. Per il medesimo titolo di reato risponde il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che solleciti, con esito negativo, tale offerta o promessa.

Traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.)²⁰

Commette il reato chi, utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio - o con i soggetti che esercitano corrispondenti funzioni nell'ambito dell'Unione Europea, di Paesi terzi, di Organizzazioni o di Corti internazionali - indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerarli in relazione all'esercizio delle loro funzioni ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita. Per quest'ultima si intende la mediazione per indurre i suindicati soggetti a compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio costituente reato dal quale possa derivare un vantaggio indebito.

È punito allo stesso modo dell'intermediario anche il soggetto che con lui si accorda per l'effettuazione delle illecite influenze.

Sono previste aggravanti di pena per i casi in cui il "venditore" di relazioni influenti rivesta la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio o una delle qualifiche di cui all'articolo 322

¹⁹ L'art. 318 c.p. previgente alla "legge anticorruzione" contemplava la sola ipotesi della cosiddetta "corruzione impropria", vale a dire l'indebito compenso per il compimento di uno specifico atto, dovuto o comunque conforme ai doveri d'ufficio, del pubblico agente. Il comma 2 prevedeva la condotta di "corruzione impropria susseguente", vale a dire l'indebito compenso non pattuito, ma corrisposto dopo il compimento di un atto d'ufficio, ipotesi in cui era punito il corrotto, ma non il corruttore. A seguito dell'abolizione di tale comma, anche la condotta predetta rientra nella formulazione del comma 1, con la conseguenza che ora sono puniti entrambi anche in tale caso (cfr. l'art. 321 c. p.). Infine, non ha più rilevanza la qualità di dipendente pubblico dell'incaricato di pubblico servizio, che era richiesta per la sussistenza del reato in questione.

²⁰ Il reato di traffico di influenze illecite è stato introdotto nel codice penale dalla L. 190/2012 e poi modificato dalla L. 3/2019, che lo ha aggiunto ai reati presupposto previsti dall'art. 25 del D. Lgs. 231/2001, con effetto dal 31.1.2019. Da ultimo, l'art. 346 bis c.p. è stato riscritto dall'art. 1 della c.d. legge Nordio (Legge n. 114/2024) recante "Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento militare".

bis, o per i casi in cui si prefiguri un'influenza sull'esercizio di attività giudiziarie, oppure il fine di remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio per il compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o per l'omissione o il ritardo di un atto d'ufficio.

Per integrare il reato non occorre che l'influenza illecita sia effettivamente esercitata; nel caso in cui ciò avvenisse e sussistessero gli estremi dei reati di corruzione di cui agli articoli 318, 319, 319 *ter* sopra illustrati, le parti dell'accordo illecito verrebbero punite non ai sensi dell'art. 346 *bis*, ma a titolo di concorso nella commissione di detti reati. Si tratta quindi di un reato che intende prevenire e punire anche il solo pericolo di eventuali accordi corruttivi.

La norma punisce anche la mediazione per l'esercizio della funzione pubblica - cioè per il compimento di atti non contrari ai doveri d'ufficio - che potrebbe preludere ad accordi corruttivi puniti dall'art. 318 c.p. Si può però ritenere che siano legittime le attività di rappresentazione dei propri interessi (cosiddette attività di lobbying) o delle proprie ragioni difensive alle competenti autorità mediante associazioni di categoria o professionisti abilitati, purché siano svolte in modo trasparente e corretto e non per ottenere indebiti favori.

7.2.2 Attività aziendali sensibili

Le attività sensibili identificate dal Modello nelle quali è maggiore il rischio che siano posti in essere comportamenti illeciti nei rapporti con la Pubblica Amministrazione sono le seguenti:

- Stipula dei rapporti contrattuali con la Pubblica Amministrazione;
- Gestione dei rapporti contrattuali con la Pubblica Amministrazione;
- Gestione delle attività inerenti la richiesta di autorizzazioni o l'esecuzione di adempimenti verso la Pubblica Amministrazione;
- Gestione e utilizzo dei sistemi informatici e del patrimonio informativo di Gruppo;
- Gestione degli interventi agevolativi;
- Gestione della formazione finanziata;
- Gestione dei contenziosi e degli accordi transattivi;
- Gestione dei rapporti con le Autorità di Vigilanza;
- Gestione delle procedure acquisitive dei beni e dei servizi e degli incarichi professionali;
- Gestione di omaggi, spese di rappresentanza per ospitalità, beneficenze e sponsorizzazioni;
- Gestione del processo di selezione e assunzione del personale;
- Gestione del patrimonio immobiliare e del patrimonio culturale;
- Gestione dei rapporti con i Regolatori;
- Gestione delle attività di rendicontazione ai fini dell'incasso di contributi/incentivi pubblici a favore della Banca.

Con riferimento all'attività sensibile concernente la "Gestione e utilizzo dei sistemi informatici e del patrimonio informativo di Gruppo" si rimanda al protocollo 7.11.2.1; si riportano qui di seguito, i protocolli che dettano i principi di controllo e i principi di comportamento applicabili alle altre sopraelencate attività sensibili e che si completano con la normativa aziendale di dettaglio che regola le attività medesime.

Detti protocolli si applicano anche a presidio delle attività eventualmente svolte, sulla base di appositi contratti di servizio, da società del Gruppo, e/o outsourcer esterni.

7.2.2.1. Stipula dei rapporti contrattuali con la Pubblica Amministrazione

Premessa

Il presente protocollo si applica a tutte le strutture della Banca coinvolte in qualsiasi tipologia di stipula di rapporti contrattuali con gli enti della Pubblica Amministrazione, aventi ad oggetto operazioni quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- contratti di tesoreria e servizi di gestione, di incasso e pagamento, contratti bancari;
- accordi per prestazione di servizi di investimento (negoziazione, esecuzione di ordini, ricezione e trasmissione di ordini, collocamento di strumenti finanziari, consulenza in materia di investimenti);
- contratti/convenzioni per la erogazione/gestione di operazioni di finanza agevolata e/o finanziamenti agevolati;
- finanziamenti diretti ad enti pubblici;
- stipula di contratti di locazione passiva con enti pubblici;
- stipula di convenzioni con enti pubblici per l'offerta a dipendenti pubblici di prodotti e servizi bancari, d'investimento e assicurativi;
- stipula di convenzioni con SACE e SIMEST;
- stipula di rapporti contrattuali societari e di patti parasociali con enti pubblici, funzionali all'instaurazione e alla gestione di rapporti partecipativi;
- supporto consulenziale propedeutico alla stipula dei rapporti contrattuali con la Pubblica Amministrazione;
- contratti di collocamento con e senza garanzia/sottoscrizione di strumenti finanziari emessi o detenuti dalla Pubblica Amministrazione;
- advisory e consulenza finanziaria, strategica e d'impresa;
- negoziazioni in derivati OTC svolte anche in nome e per conto di altre Società del Gruppo.

Ai sensi del D. Lgs. 231/2001, il relativo processo potrebbe presentare occasioni per la commissione dei reati di *“Corruzione contro la Pubblica Amministrazione”*, nelle loro varie tipologie, *“Induzione indebita a dare o promettere utilità”*, *“Traffico di influenze illecite”*²¹, *“Truffa ai danni dello Stato o di altro Ente pubblico”*, *“Frode nelle pubbliche forniture”*, *“Turbata libertà degli incanti”* e *“Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente”*.

Quanto definito dal presente protocollo è volto a garantire il rispetto, da parte della Banca, della normativa vigente e dei principi di trasparenza, correttezza, oggettività e tracciabilità nell'esecuzione delle attività in oggetto.

Ai sistemi informatici che supportano i processi indicati nel presente protocollo si applicano i principi di controllo e di comportamento previsti dal protocollo *“Gestione e utilizzo dei sistemi informatici e del patrimonio informativo di Gruppo”*.

²¹ Si ricorda che, ai sensi dell'art. 322 *bis* c.p., la condotta del corruttore, istigatore o del soggetto che cede all'induzione indebita è penalmente sanzionata non solo allorché coinvolga i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio nell'ambito della pubblica amministrazione italiana, ma è pure considerata illecita ed allo stesso modo è punita anche quando riguarda: i) quei soggetti espletanti funzioni o attività corrispondenti nell'ambito delle Istituzioni o degli organi dell'UE, degli Enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono l'UE, o, infine, nell'ambito degli altri Stati membri dell'UE; ii) quei soggetti espletanti funzioni o attività corrispondenti nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali o sovranazionali, assemblee parlamentari internazionali, Corti internazionali.

Descrizione del processo

Il processo di “*Stipula dei rapporti contrattuali con la Pubblica Amministrazione*” si articola nelle seguenti fasi:

- attività di sviluppo commerciale e individuazione delle opportunità di *business*;
- gestione dei rapporti pre-contrattuali con la Pubblica Amministrazione anche finalizzati alla stipula di apposite convenzioni fra la medesima e la Banca;
- partecipazione (laddove richiesta) a gare pubbliche o licitazioni private per l'aggiudicazione dei servizi attraverso la:
 - predisposizione e approvazione della documentazione e modulistica necessaria per la partecipazione ai bandi di gara;
 - presentazione delle domande di partecipazione ai bandi di gara all'ente pubblico di riferimento;
 - predisposizione e approvazione della documentazione e modulistica necessaria per l'offerta commerciale agli enti;
 - presentazione delle offerte tecniche ed economiche all'ente pubblico di riferimento;
- perfezionamento del contratto con l'ente (predisponendo tutte le informative necessarie alla successiva fase di gestione del contratto stesso).

Le modalità operative per la gestione del processo sono disciplinate nell'ambito della normativa interna, sviluppata ed aggiornata a cura delle strutture competenti, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente protocollo.

Principi di controllo

Il sistema di controllo a presidio del processo descritto si deve basare sui seguenti fattori:

- Livelli autorizzativi definiti. In particolare:
 - i soggetti che esercitano poteri autorizzativi e/o negoziali nei confronti della Pubblica Amministrazione:
 - sono individuati e autorizzati in base allo specifico ruolo attribuito loro dal funzionigramma aziendale ovvero dal responsabile della struttura di riferimento tramite delega interna, da conservare a cura della struttura medesima;
 - operano esclusivamente nell'ambito del perimetro/portafoglio di clientela loro assegnato dal responsabile della struttura di riferimento;
 - gli atti che impegnano contrattualmente la Banca devono essere sottoscritti soltanto da soggetti appositamente incaricati;
 - il sistema dei poteri e delle deleghe stabilisce le facoltà di autonomia gestionale per natura di spesa ed impegno, ivi incluse quelle nei confronti della Pubblica Amministrazione; la normativa interna illustra i predetti meccanismi autorizzativi, fornendo l'indicazione dei soggetti aziendali cui sono attribuiti i necessari poteri.
- Segregazione dei compiti tra i soggetti coinvolti nel processo di definizione dell'accordo contrattuale con gli enti pubblici. In particolare:

- le attività di sviluppo commerciale sono svolte da strutture diverse rispetto a quelle che gestiscono operativamente l'erogazione dei prodotti/servizi contrattualizzati;
 - la definizione dell'accordo è esclusivamente affidata al responsabile della struttura aziendale competente in virtù dell'oggetto del contratto o a soggetti a ciò facoltizzati; l'atto formale della stipula del contratto avviene in base al vigente sistema dei poteri e delle deleghe;
 - i soggetti deputati alla predisposizione della documentazione per la presentazione dell'offerta tecnica ed economica, ovvero per la partecipazione a bandi di gara pubblica, sono differenti da coloro che sottoscrivono la stessa.
- Attività di controllo:
 - la documentazione relativa alla stipula dei rapporti contrattuali è sottoposta per il controllo al responsabile della struttura aziendale competente in virtù dell'oggetto del contratto o a soggetti a ciò facoltizzati che si avvalgono, per la definizione delle nuove tipologie contrattuali, del contributo consulenziale della competente struttura per quanto concerne gli aspetti di natura legale;
 - tutta la documentazione predisposta dalla Banca per l'accesso a bandi di gara pubblici deve essere verificata, in termini di veridicità e congruità sostanziale e formale, dal responsabile della struttura aziendale competente in virtù dell'oggetto del contratto o da soggetti a ciò facoltizzati.
- Tracciabilità del processo sia a livello di sistema informativo sia in termini documentali:
 - ciascuna fase rilevante degli accordi con la Pubblica Amministrazione deve risultare da apposita documentazione scritta;
 - ogni accordo/convenzione/contratto con enti pubblici è formalizzato in un documento, debitamente firmato da soggetti muniti di idonei poteri in base al sistema dei poteri e delle deleghe in essere;
 - al fine di consentire la ricostruzione delle responsabilità e delle motivazioni delle scelte effettuate, ciascuna struttura è responsabile dell'archiviazione e della conservazione della documentazione di competenza, relativa anche alle singole operazioni, prodotta anche in via telematica o elettronica, nonché degli accordi/convenzioni/contratti definitivi, nell'ambito delle attività proprie del processo della stipula di rapporti con la Pubblica Amministrazione.
- Sistemi premianti o di incentivazione: i sistemi premianti e di incentivazione devono essere in grado di assicurare la coerenza con le disposizioni di legge, con i principi contenuti nel presente protocollo, nonché con le previsioni del Codice Etico, anche prevedendo idonei meccanismi correttivi a fronte di eventuali comportamenti devianti.

Principi di comportamento

Le Strutture della Banca, a qualsiasi titolo coinvolte nelle attività di stipula dei rapporti contrattuali con la Pubblica Amministrazione, sono tenute ad osservare le modalità esposte nel presente protocollo, le disposizioni di legge esistenti in materia, la normativa interna nonché le eventuali

previsioni del Codice Etico, del Codice Interno di Comportamento di Gruppo e delle Linee Guida Anticorruzione di Gruppo. In particolare:

- tutti i soggetti che, in fase di sviluppo commerciale e identificazione di nuove opportunità di business, intrattengono rapporti con la Pubblica Amministrazione per conto della Banca, devono essere individuati ed autorizzati in base allo specifico ruolo attribuito loro dal funzionigramma aziendale ovvero dal Responsabile della Struttura di riferimento tramite delega interna, da conservare a cura della Struttura medesima;
- i soggetti coinvolti nel processo che hanno la responsabilità di firmare atti o documenti con rilevanza all'esterno della Banca, quali i contratti per la vendita di servizi, devono essere appositamente incaricati;
- il personale non può dare seguito a qualunque richiesta di indebiti vantaggi o tentativo di concussione da parte di un funzionario della Pubblica Amministrazione di cui dovesse essere destinatario o semplicemente venire a conoscenza e deve immediatamente segnalarla al proprio Responsabile, il quale a sua volta ha l'obbligo di trasmettere la segnalazione ricevuta alla struttura avente funzione di Internal Auditing ed al Responsabile Aziendale Anticorruzione per le valutazioni del caso e gli eventuali adempimenti nei confronti dell'Organismo di Vigilanza secondo quanto previsto dal paragrafo 4.1;
- qualora sia previsto il coinvolgimento di soggetti terzi nella stipula dei rapporti contrattuali con la Pubblica Amministrazione, i contratti con tali soggetti devono contenere apposita dichiarazione di conoscenza della normativa di cui al D. Lgs. 231/2001, delle disposizioni di legge contro la corruzione e di impegno al loro rispetto;
- le procedure aziendali definiscono i criteri e le casistiche in cui il coinvolgimento di soggetti terzi deve essere preventivamente sottoposto al vaglio di una funzione indipendente;
- la corresponsione di onorari o compensi a collaboratori o consulenti esterni coinvolti è soggetta ad un preventivo visto rilasciato dall'unità organizzativa competente a valutare la qualità della prestazione e la conseguente congruità del corrispettivo richiesto; in ogni caso non è consentito riconoscere compensi in favore di collaboratori o consulenti esterni che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere o svolto.

In ogni caso è fatto divieto di porre in essere/collaborare/dare causa alla realizzazione di comportamenti che possano rientrare nelle fattispecie di reato considerate ai fini del D. Lgs. 231/2001, e più in particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, di:

- esibire documenti incompleti e/o comunicare dati falsi o alterati e/o omettere informazioni rilevanti sulle caratteristiche delle singole operazioni;
- tenere una condotta ingannevole che possa indurre gli Enti pubblici in errore in ordine alla scelta di attribuzione di incarichi alla Banca o alle caratteristiche di prodotti/servizi bancari o finanziari;
- chiedere o indurre – anche a mezzo di intermediari - i soggetti della Pubblica Amministrazione a trattamenti di favore ovvero ad omettere informazioni dovute o a compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio costituente reato dal quale possa derivare un vantaggio indebito al fine di influenzare impropriamente la decisione di stipulare accordi/convenzioni/contratti con la Banca ovvero turbare il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto di un bando di gara

o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della Pubblica Amministrazione;

- promettere o versare/offrire – anche a mezzo di intermediari - somme di denaro non dovute, doni o gratuite prestazioni (al di fuori delle prassi dei regali di cortesia di modico valore) e accordare vantaggi o altre utilità di qualsiasi natura – direttamente o indirettamente, per sé o per altri - a soggetti della Pubblica Amministrazione con la finalità di promuovere o favorire interessi della Banca. Tra i vantaggi che potrebbero essere accordati si citano, a titolo esemplificativo, la promessa di assunzione per parenti ed affini, la sponsorizzazione o la beneficenza a favore di soggetti collegati, l'erogazione di credito a condizioni non conformi ai principi di sana e prudente gestione previsti dalla normativa aziendale, la corresponsione di incentivi in violazione della disciplina di riferimento e della normativa aziendale e, più in generale, tutte le operazioni bancarie o finanziarie che comportino la generazione di una perdita per la Banca e la creazione di un utile per i soggetti predetti (es. stralcio ingiustificato di posizione debitoria e/o applicazioni di sconti o condizioni non in linea con i parametri di mercato);
- promettere versare/offrire somme di denaro non dovute, doni o gratuite prestazioni, vantaggi di qualsiasi natura, come descritti al punto precedente, a favore di esponenti apicali o di persone a loro subordinate appartenenti a società/enti partecipanti a gare pubbliche o licitazioni private al fine di dissuaderli dalla partecipazione o per conoscere le loro offerte e formulare le proprie in modo tale da ottenere l'aggiudicazione della gara, oppure minacciarli di un danno ingiusto per le medesime motivazioni;
- affidare incarichi a consulenti esterni eludendo criteri documentabili ed obiettivi quali professionalità e competenza, competitività, prezzo, integrità e capacità di garantire un'efficace assistenza. In particolare, le regole per la scelta del consulente devono ispirarsi ai criteri di chiarezza e documentabilità dettati dal Codice Etico, dal Codice Interno di Comportamento di Gruppo e dalle Linee Guida Anticorruzione di Gruppo; ciò al fine di prevenire il rischio di commissione di reati di *“Corruzione contro la Pubblica Amministrazione”*, nelle loro varie tipologie, di *“Induzione indebita a dare o promettere utilità”* e di *“Traffico di influenze illecite”* che potrebbe derivare dall'eventuale scelta di soggetti “vicini” a persone legate alla Pubblica Amministrazione e dalla conseguente possibilità di agevolare l'instaurazione/sviluppo di rapporti finalizzati alla stipula.

I Responsabili delle Strutture interessate sono tenuti a porre in essere tutti gli adempimenti necessari a garantire l'efficacia e la concreta attuazione dei principi di controllo e di comportamento descritti nel presente protocollo.

7.2.2.2. Gestione dei rapporti contrattuali con la Pubblica Amministrazione

Premessa

Il presente protocollo si applica a tutte le Strutture della Banca coinvolte nella gestione di rapporti contrattuali con gli Enti della Pubblica Amministrazione, aventi ad oggetto operazioni quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- gestione di convenzioni con Enti pubblici per l'offerta rivolta ai dipendenti pubblici di prodotti e servizi bancari, d'investimento e assicurativi;
- gestione di contratti di tesoreria e servizi di gestione, di incasso e pagamento, contratti bancari;
- gestione degli accordi per prestazione di servizi di investimento (negoziiazione, esecuzione di ordini, ricezione e trasmissione di ordini, collocamento di strumenti finanziari, consulenza in materia di investimenti);
- gestione delle imposte in qualità di sostituto di imposta e di delegato all'incasso e riversamento deleghe;
- gestione delle operazioni finanziarie con controparte la Banca d'Italia e/o il Tesoro;
- gestione dei contratti di collocamento con e senza garanzia/sottoscrizione di strumenti finanziari emessi o detenuti dalla Pubblica Amministrazione;
- gestione dei rapporti di advisory e consulenza finanziaria, strategica e d'impresa;
- gestione delle negoziazioni in derivati OTC svolte anche in nome e per conto di altre Società del Gruppo;
- gestione degli accordi e dei rapporti con SACE e SIMEST;
- gestione amministrativa delle obbligazioni emesse dagli enti locali e dallo Stato;
- pagamento delle pensioni in convenzione;
- gestione degli accordi connessi all'instaurazione e gestione di rapporti partecipativi con Enti pubblici;
- gestione richieste e successivo incasso di contributi/agevolazioni a supporto di finanziamenti agevolati.

Ai sensi del D. Lgs 231/2001, i relativi processi potrebbero presentare occasioni per la commissione dei reati di *“Corruzione contro la Pubblica Amministrazione”*, nelle loro varie tipologie, *“Induzione indebita a dare o promettere utilità”*, *“Traffico di influenze illecite”*²², *“Concussione”*, *“Truffa ai danni dello Stato o di altro Ente pubblico”*, *“Malversazione di erogazioni pubbliche”*, *“Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche”*, *“Indebita percezione di erogazioni pubbliche”*, *“Peculato”*, *“Indebita destinazione di denaro o cose mobili”*, *“Indebita percezione di erogazioni del Fondo europeo agricolo”* e *“Frode nelle pubbliche forniture”*.

²² Si ricorda che, ai sensi dell'art. 322 *bis* c.p., la condotta del corruttore, istigatore o del soggetto che cede all'induzione indebita è penalmente sanzionata non solo allorché coinvolga i Pubblici Ufficiali e gli Incaricati di Pubblico Servizio nell'ambito della Pubblica Amministrazione italiana, ma è pure considerata illecita ed allo stesso modo è punita anche quando riguarda: i) quei soggetti espletanti funzioni o attività corrispondenti nell'ambito delle Istituzioni o degli organi dell'UE, degli Enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono l'UE, o, infine, nell'ambito degli altri Stati membri dell'UE; ii) quei soggetti espletanti funzioni o attività corrispondenti nell'ambito di altri Stati esteri o Organizzazioni pubbliche internazionali o sovranazionali, assemblee parlamentari internazionali, Corti internazionali.

Quanto definito dal presente protocollo è volto a garantire il rispetto, da parte della Banca, della normativa vigente e dei principi di trasparenza, correttezza, oggettività e tracciabilità nell'esecuzione delle attività in oggetto.

Ai sistemi informatici che supportano i processi indicati nel presente protocollo si applicano i principi di controllo e di comportamento previsti dal protocollo *“Gestione e utilizzo dei sistemi informatici e del patrimonio informativo di Gruppo”*.

Descrizione dei processi

Il processo di gestione delle convenzioni con gli Enti pubblici si articola nelle seguenti fasi:

- gestione tassi e condizioni (autorizzazione delle condizioni di offerta, acquisizione e aggiornamento dati in procedura);
- mantenimento rapporti commerciali con la controparte.

Il processo di gestione degli incassi e pagamenti diversi per conto degli Enti per i quali la Banca svolge il servizio di tesoreria si articola nelle seguenti fasi:

- gestione amministrativa e contabile dei servizi di tesoreria;
- rendicontazione dei flussi agli Enti interessati.

Il processo di gestione dei contratti bancari si articola nelle seguenti fasi:

- gestione del contratto e degli adempimenti connessi
- mantenimento dei rapporti contrattuali con la controparte.

Il processo di gestione degli accordi per prestazione di servizi di investimento (negoziiazione, esecuzione di ordini, ricezione e trasmissione di ordini e collocamento di strumenti finanziari, consulenza in materia di investimenti) con gli Enti pubblici si articola nelle seguenti fasi:

- consulenza (eventuale);
- ricezione ordini;
- esecuzione dell'ordine;
- conferma al cliente dell'eseguito;
- liquidazione;
- compensazione;
- regolamento.

Il processo di gestione delle imposte in qualità di sostituto di imposta si articola nelle seguenti fasi:

- calcolo dell'imposta dovuta e addebito dell'importo alla clientela (o accredito dell'importo al netto dell'imposta);
- quadratura dei conti;
- predisposizione dell'informativa per il riversamento;
- riversamento all'erario.

Il processo di incasso e riversamento delle imposte per conto della clientela si articola nelle seguenti fasi:

- incasso delle deleghe da parte delle Filiali/Sportelli o canali a distanza (internet) e rilascio della quietanza ai clienti;
- elaborazione dei dati al fine di ottenere i totali da riversare;
- esecuzione degli accrediti (riversamento all' Erario);
- quadratura dei conti;
- inoltro dei flussi di rendicontazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze e ai Concessionari delle deleghe incassate.

Le operazioni finanziarie con controparte la Banca d'Italia e/o il Dipartimento del Tesoro ricomprendono le seguenti attività:

- operazioni di politica monetaria attraverso lo strumento "pronti contro termine";
- ottenimento liquidità infragiornaliera;
- sottoscrizione Titoli di Stato;
- operazioni di deposito e compravendita di valute;
- attivazione delle deposit facilities;
- operazioni per conto del Tesoro (ad es. riacquisti, cessioni, ecc.).

Il processo di gestione dei contratti di collocamento con e senza garanzia/sottoscrizione di strumenti finanziari emessi o detenuti dalla Pubblica Amministrazione si articola nelle seguenti fasi:

- valutazione fattibilità dell'operazione (due diligence);
- approvazione dell'operazione da parte dei Tavoli interni ove previsto dalla relativa disciplina;
- attività di marketing volta a contattare i potenziali investitori;
- attività di Syndication (formazione di un consorzio di collocamento con o senza garanzia), strutturazione dell'operazione con l'emittente (spread di prezzo, importo offerto, data di sottoscrizione, data di scadenza, ecc.), censimento del titolo, ecc.;
- stipula contratti con le controparti (società emittenti e con i membri del consorzio);
- collocamento presso gli investitori (distribution).

Il processo di gestione rapporti di advisory e consulenza finanziaria, strategica e d'impresa con gli Enti pubblici si articola nelle seguenti fasi:

- predisposizione e condivisione del piano di lavoro con l'Ente Pubblico (kick off);
- nomina di eventuali consulenti esterni (legali, auditor, ecc.);
- definizione dei deliverable da parte dei vari consulenti;
- analisi e studio di fattibilità dell'operazione (definizione della metodologia di valutazione, predisposizione del modello valutativo, due diligence, ecc.);
- strutturazione della transazione;
- negoziazione fra le controparti;
- firma del contratto fra le controparti;

- esecuzione del contratto (signing) di operazioni di fusione, acquisizione, dismissione e ristrutturazione;
- regolamentazione dell'operazione (closing).

Il processo di gestione delle attività di negoziazione in derivati OTC svolte anche in nome e per conto di altre entità del Gruppo si articola nelle seguenti fasi:

- consulenza e definizione degli elementi del contratto con il cliente o di Capogruppo/altra società del Gruppo o con l'operatore di Capogruppo/altra società del Gruppo;
- ricezione ordine;
- esecuzione dell'ordine;
- conferma al cliente dell'eseguito;
- liquidazione;
- compensazione;
- regolamento.

Il processo di gestione degli accordi e dei rapporti con SACE fa riferimento alla definizione e gestione degli adempimenti previsti dall'Accordo Quadro stipulato con SACE relativo alle connesse convenzioni assicurative.

Il processo di gestione degli accordi e dei rapporti con SIMEST fa riferimento alla gestione dell'accordo di collaborazione tra la Banca e SIMEST, che trova applicazione rispetto ad una pluralità di disposizioni legislative quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- agevolazioni all'export (D. Lgs. 143/98);
- partecipazione al capitale ed investimenti in società estere (L. 100/90);
- finanziamento di programmi di partecipazione commerciale (L. 394/81);
- partecipazione a gare internazionali (L. 304/90);
- studi di fattibilità e assistenza tecnica (D. Lgs. 143/98).

Il processo di gestione amministrativa delle obbligazioni emesse dagli Enti locali si articola nelle seguenti fasi:

- ricalcolo tassi sui titoli delle emissioni in gestione;
- pagamento cedole e rimborsi a capitale a scadenza o eventualmente anticipati;
- comunicazione pagamenti alla scadenza dei titoli.

Il processo di pagamento delle pensioni in convenzione prevede i seguenti adempimenti:

- gestione pagamenti disposti dagli Enti convenzionati;
- gestione riaccrediti pensioni;
- controlli, ove previsti dalle singole convenzioni, sull'esistenza in vita dei pensionati;
- gestione prestazioni temporanee.

Il processo di gestione degli accordi connessi all'instaurazione e gestione di rapporti partecipativi con Enti pubblici si articola nelle seguenti fasi:

- analisi preliminare dei presupposti per l'esecuzione del contratto;
- esecuzione del contratto;
- monitoraggio sull'esecuzione del contratto.

Il processo di gestione richieste e successivo incasso di contributi/agevolazioni a supporto di finanziamenti agevolati si articola nelle seguenti fasi:

- verifica preliminare della sussistenza dei presupposti normativi;
- elaborazione dei prospetti di rendicontazione/richiesta dei contributi ed invio all' Ente;
- incasso dei contributi provenienti dall'Ente nel caso di competenza della banca essendo già stati anticipati dalla stessa al beneficiario finale;
- riconoscimento dei contributi ai beneficiari in caso di loro competenza;
- quadrature contabili;
- riscontro di eventuali inadempienze da parte degli Enti;
- azione nei confronti degli Enti morosi.

Le modalità operative per la gestione del processo sono disciplinate nell'ambito della normativa interna, sviluppata ed aggiornata a cura delle Strutture competenti, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente protocollo.

Principi di controllo

Il sistema di controllo a presidio dei processi descritti si deve basare sui seguenti fattori:

- Livelli autorizzativi definiti. In particolare:
 - la gestione dei rapporti con i Funzionari pubblici in costanza di esecuzione degli obblighi di natura contrattuale con gli Enti stessi è organizzativamente demandata a specifiche strutture della Banca che si occupano della erogazione di prodotti / servizi oggetto del contratto. La stipula dei contratti per l'esecuzione di servizi nei confronti della Pubblica Amministrazione è effettuata nel rispetto dei principi di comportamento sanciti dal Protocollo per la "Stipula dei rapporti contrattuali con la Pubblica Amministrazione" e, in particolare, tutti gli atti che impegnano contrattualmente la Banca nei confronti di terzi devono essere sottoscritti soltanto da soggetti appositamente incaricati;
 - nell'ambito di ogni struttura, i soggetti che esercitano poteri autorizzativi e/o negoziali nella gestione dei rapporti contrattuali con la Pubblica Amministrazione:
 - sono individuati e autorizzati in base allo specifico ruolo attribuito loro dal funzionigramma aziendale ovvero dal Responsabile della Struttura di riferimento tramite delega interna, da conservare a cura della Struttura medesima;
 - operano esclusivamente nell'ambito del perimetro/portafoglio di clientela loro assegnato dal Responsabile della Struttura di riferimento;
 - sono definiti diversi profili di utenza per l'accesso a procedure informatiche ai quali corrispondono specifiche abilitazioni in ragione delle funzioni attribuite.

- Segregazione dei compiti tra i soggetti coinvolti nel processo di gestione degli accordi contrattuali con gli Enti pubblici. In particolare:
 - i soggetti deputati alla predisposizione della documentazione per la rendicontazione agli Enti sono differenti da coloro che sottoscrivono la stessa;
 - le Strutture incaricate della gestione operativa dei prodotti/servizi contrattualizzati, sono diverse da quelle incaricate dello sviluppo commerciale.
- Attività di controllo: la normativa interna di riferimento identifica i controlli di linea che devono essere svolti a cura di ciascuna Struttura interessata nello svolgimento delle attività di natura contabile/amministrativa inerenti all'esecuzione dei processi oggetto del presente protocollo. In particolare dovrà essere assicurata la verifica della regolarità delle operazioni nonché della completezza, della correttezza e della tempestività delle scritture contabili che devono essere costantemente supportate da meccanismi di maker e checker.
- Tracciabilità del processo sia a livello di sistema informativo sia in termini documentali:
 - la realizzazione delle operazioni nella esecuzione degli adempimenti contrattuali verso la Pubblica Amministrazione prevede l'utilizzo di sistemi informatici di supporto che garantiscono la tracciabilità delle informazioni elaborate. Le strutture provvedono alla archiviazione della documentazione cartacea inerente all'esecuzione degli adempimenti svolti;
 - ciascuna Struttura di volta in volta interessata, al fine di consentire la ricostruzione delle responsabilità, è responsabile dell'archiviazione e della conservazione di tutta la documentazione prodotta anche in via telematica o elettronica, inerente alla esecuzione degli adempimenti svolti nell'ambito delle attività proprie del processo della gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione.
- Sistemi premianti o di incentivazione: i sistemi premianti e di incentivazione devono essere in grado di assicurare la coerenza con le disposizioni di legge, con i principi contenuti nel presente protocollo, nonché con le previsioni del Codice Etico, anche prevedendo idonei meccanismi correttivi a fronte di eventuali comportamenti devianti.

Principi di comportamento

Le Strutture della Banca, a qualsiasi titolo coinvolte nella gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione derivanti da adempimenti di natura contrattuale con gli Enti stessi, sono tenute ad osservare le modalità esposte nel presente protocollo, le disposizioni di legge esistenti in materia, la normativa interna nonché le eventuali previsioni del Codice Etico, del Codice Interno di Comportamento di Gruppo e delle Linee Guida Anticorruzione di Gruppo.

In particolare:

- i soggetti coinvolti nel processo che hanno la responsabilità di firmare atti o documenti con rilevanza all'esterno della Banca devono essere appositamente incaricati;
- il personale non può dare seguito a qualunque richiesta di indebiti vantaggi o tentativo di concussione da parte di un funzionario della Pubblica Amministrazione di cui dovesse essere

destinatario o semplicemente venire a conoscenza e deve immediatamente segnalarla al proprio Responsabile, il quale a sua volta ha l'obbligo di trasmettere la segnalazione ricevuta alla Struttura avente funzione di Internal Auditing ed al Responsabile Aziendale Anticorruzione per le valutazioni del caso e gli eventuali adempimenti nei confronti dell'Organismo di Vigilanza secondo quanto previsto dal paragrafo 4.1.;

- qualora sia previsto il coinvolgimento di soggetti terzi nella gestione/esecuzione dei rapporti contrattuali con la Pubblica Amministrazione, i contratti con tali soggetti devono contenere apposita dichiarazione di conoscenza della normativa di cui al D. Lgs. 231/2001, delle disposizioni di legge contro la corruzione e di impegno al loro rispetto;
- la corresponsione di onorari o compensi a collaboratori o consulenti esterni coinvolti è soggetta ad un preventivo visto rilasciato dall'unità organizzativa competente a valutare la qualità della prestazione e la conseguente congruità del corrispettivo richiesto; in ogni caso non è consentito riconoscere compensi in favore di collaboratori o consulenti esterni che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere o svolto;
- in occasione di operazioni di Tesoreria verso Enti pubblici, ovvero di incassi effettuati agli sportelli di imposte, tasse e contributi a vario titolo, le operazioni dovranno essere svolte secondo le procedure stabilite internamente nel rispetto di quanto definito dagli accordi commerciali presi.

In ogni caso è fatto divieto di porre in essere/collaborare/dare causa alla realizzazione di comportamenti che possano rientrare nelle fattispecie di reato considerate ai fini del D. Lgs. 231/2001, e più in particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, di:

- esibire documenti incompleti e/o comunicare dati falsi o alterati e/o omettere informazioni rilevanti sulle caratteristiche delle singole operazioni;
- tenere una condotta ingannevole che possa indurre gli Enti pubblici in errore in ordine alla scelta di attribuzione di incarichi alla Banca o alle caratteristiche di prodotti/servizi bancari o finanziari;
- chiedere o indurre – anche a mezzo di intermediari - i soggetti della Pubblica Amministrazione a trattamenti di favore ovvero ad omettere informazioni dovute o a compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio costituente reato dal quale possa derivare un vantaggio indebito al fine di influenzare impropriamente la gestione del rapporto con la Banca;
- promettere o versare/offrire – anche a mezzo di intermediari - somme di denaro non dovute, doni o gratuite prestazioni (al di fuori delle prassi dei regali di cortesia di modico valore) e accordare vantaggi o altre utilità di qualsiasi natura – direttamente o indirettamente, per sé o per altri - a soggetti della Pubblica Amministrazione con la finalità di promuovere o favorire interessi della Banca. Tra i vantaggi che potrebbero essere accordati, si citano, a titolo esemplificativo, la promessa di assunzione per parenti ed affini, la sponsorizzazione o la beneficenza a favore di soggetti collegati, l'erogazione di credito a condizioni non conformi ai principi di sana e prudente gestione previsti dalla normativa aziendale, la corresponsione di incentivi in violazione della disciplina di riferimento e della normativa aziendale e, più in generale, tutte le operazioni bancarie o finanziarie che comportino la generazione di una perdita per la Banca e la creazione di un utile per i soggetti predetti (es. stralcio ingiustificato di posizione debitoria e/o applicazioni di sconti o condizioni non in linea con i parametri di mercato);

- ricevere danaro, doni o qualsiasi altra utilità ovvero accettarne la promessa, da chiunque voglia conseguire indebitamente un trattamento in violazione della normativa o delle disposizioni impartite dalla Banca o, comunque, un trattamento più favorevole di quello dovuto;
- affidare incarichi a consulenti esterni eludendo criteri documentabili ed obiettivi quali professionalità e competenza, competitività, prezzo, integrità e capacità di garantire un'efficace assistenza. In particolare, le regole per la scelta del consulente devono ispirarsi ai criteri di chiarezza e documentabilità dettati dal Codice Etico, dal Codice Interno di Comportamento di Gruppo e dalle Linee Guida Anticorruzione di Gruppo; ciò al fine di prevenire il rischio di commissione di reati di *"Corruzione contro la Pubblica Amministrazione"*, nelle loro varie tipologie, di *"Induzione indebita a dare o promettere utilità"* e di *"Traffico di influenze illecite"* che potrebbe derivare dall'eventuale scelta di soggetti "vicini" a persone legate alla Pubblica Amministrazione e dalla conseguente possibilità di agevolare/condizionare la gestione del rapporto negoziale con la Banca.

I Responsabili delle Strutture interessate sono tenuti a porre in essere tutti gli adempimenti necessari a garantire l'efficacia e la concreta attuazione dei principi di controllo e di comportamento descritti nel presente protocollo.

7.2.2.3. Gestione delle attività inerenti la richiesta di autorizzazioni o l'esecuzione di adempimenti verso la Pubblica Amministrazione

Premessa

Il presente protocollo si applica a tutte le Strutture della Banca coinvolte nella gestione delle attività inerenti alla richiesta di autorizzazioni o l'esecuzione di adempimenti verso la Pubblica Amministrazione quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- gestione dei rapporti con gli Enti assistenziali e previdenziali e realizzazione, nei tempi e nei modi previsti, degli adempimenti di legge in materia di lavoro e previdenza (INPS, INAIL, INPDAP, Direzione Provinciale del Lavoro, Medicina del Lavoro, Agenzia delle Entrate, Enti pubblici locali, ecc.) anche ai fini della gestione delle categorie protette;
- gestione dei rapporti con le Camere di Commercio per l'esecuzione delle attività inerenti al registro delle imprese;
- gestione dei rapporti con gli Enti Locali territorialmente competenti in materia di smaltimento rifiuti;
- gestione dei rapporti con Amministrazioni Statali, Regionali, Comunali o Enti locali (A.S.L., Vigili del Fuoco, Arpa, ecc.) per l'esecuzione di adempimenti in materia di igiene e sicurezza e/o di autorizzazioni (ad esempio pratiche edilizie), permessi, concessioni;
- gestione dei rapporti con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con l'Agenzia Dogane e Monopoli, con le Agenzie Fiscali e con gli Enti pubblici locali per l'esecuzione di adempimenti in materia di imposte;
- gestione dei rapporti con Banca d'Italia per l'esecuzione degli adempimenti in materia di mantenimento della riserva obbligatoria;
- gestione dei rapporti con la Prefettura, la Procura della Repubblica e le Camere di Commercio competenti per la richiesta di certificati e autorizzazioni;
- gestione dei rapporti con il Ministero dello Sviluppo Economico e con le Camere di Commercio per l'esecuzione di adempimenti connessi alla realizzazione di manifestazioni a premio (legge 449/97 art.19 – DPR 430/2001);
- gestione degli accertamenti bancari.

Ai sensi del D. Lgs. 231/2001, le predette attività potrebbero presentare occasioni per la commissione dei reati di *“Corruzione contro la Pubblica Amministrazione”*, nelle loro varie tipologie, *“Induzione indebita a dare o promettere utilità”*, *“Traffico di influenze illecite”*²³, *“Truffa ai danni dello Stato o di altro Ente pubblico”*, *“Favoreggiamento personale”*, dei *“Reati di contrabbando”* e di *“Trasferimento fraudolento di valori”*.

Sussiste altresì il rischio della commissione del reato di *“Impedimento del controllo”* in materia ambientale.

²³ Si ricorda che, ai sensi dell'art. 322 *bis* c.p., la condotta del corruttore, istigatore o del soggetto che cede all'induzione indebita è penalmente sanzionata non solo allorché coinvolga i Pubblici Ufficiali e gli Incaricati di Pubblico Servizio nell'ambito della Pubblica Amministrazione italiana, ma è pure considerata illecita ed allo stesso modo è punita anche quando riguarda: i) quei soggetti espletanti funzioni o attività corrispondenti nell'ambito delle Istituzioni o degli organi dell'UE, degli Enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono l'UE, o, infine, nell'ambito degli altri Stati membri dell'UE; ii) quei soggetti espletanti funzioni o attività corrispondenti nell'ambito di altri Stati esteri o Organizzazioni pubbliche internazionali o sovranazionali, assemblee parlamentari internazionali, Corti internazionali.

Quanto definito dal presente protocollo è volto a garantire il rispetto, da parte della Banca, della normativa vigente e dei principi di trasparenza, correttezza, oggettività e tracciabilità nell'esecuzione delle attività in oggetto.

Ai sistemi informatici che supportano i processi indicati nel presente protocollo si applicano i principi di controllo e di comportamento previsti dal protocollo "*Gestione e utilizzo dei sistemi informatici e del patrimonio informativo di Gruppo*".

Descrizione del Processo

Il processo di gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione in occasione di richieste di autorizzazioni o esecuzione di adempimenti si articola nelle seguenti fasi:

- predisposizione della documentazione;
- invio della documentazione richiesta e archiviazione della pratica;
- gestione dei rapporti con gli Enti pubblici;
- assistenza in occasione di sopralluoghi ed accertamenti da parte degli Enti;
- gestione dei rapporti con gli Enti pubblici per il ritiro dell'autorizzazione e l'esecuzione degli adempimenti.

Le modalità operative per la gestione del processo sono disciplinate nell'ambito della normativa interna, sviluppata ed aggiornata a cura delle Strutture competenti, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente protocollo.

Principi di controllo

Il sistema di controllo a presidio dei processi descritti si deve basare sui seguenti fattori:

- Livelli autorizzativi definiti. In particolare:
 - nell'ambito di ogni Struttura, i soggetti che esercitano poteri autorizzativi e/o negoziali nella gestione delle attività inerenti alla richiesta di autorizzazioni alla Pubblica Amministrazione:
 - sono individuati ed autorizzati in base allo specifico ruolo attribuito loro dal funzionigramma aziendale ovvero dal Responsabile della Struttura di riferimento tramite delega interna, da conservare a cura della Struttura medesima; nel caso in cui i rapporti con gli Enti pubblici vengano intrattenuti da soggetti terzi, questi ultimi vengono individuati con lettera di incarico/nomina ovvero nelle clausole contrattuali;
 - operano esclusivamente nell'ambito del perimetro/portafoglio di clientela loro assegnato dal Responsabile della Struttura di riferimento;
 - la gestione dei rapporti con i Funzionari pubblici in caso di accertamenti/sopralluoghi, effettuati anche allo scopo di verificare l'ottemperanza alle disposizioni di legge che regolamentano l'operatività dell'area di propria competenza, è attribuita al Responsabile della struttura e/o ai soggetti da quest'ultimo appositamente individuati.
- Segregazione dei compiti tra i soggetti coinvolti nel processo di gestione delle attività inerenti alla richiesta di autorizzazioni o all'esecuzione di adempimenti verso la Pubblica Amministrazione al fine di garantire, per tutte le fasi del processo un meccanismo di maker e checker.

- Attività di controllo: le attività devono essere svolte in modo tale da garantire la veridicità, la completezza, la congruità e la tempestività nella predisposizione dei dati e delle informazioni a supporto dell'istanza di autorizzazione o forniti in esecuzione degli adempimenti o su richiesta (ad esempio accertamenti bancari e richieste su operazioni finanziarie da parte della Guardia di Finanza), prevedendo, ove opportuno, specifici controlli in contraddittorio. In particolare, laddove l'autorizzazione/adempimento preveda l'elaborazione di dati ai fini della predisposizione dei documenti richiesti dall'Ente pubblico, è effettuato un controllo sulla correttezza delle elaborazioni da parte di soggetti diversi da quelli deputati alla esecuzione delle attività.
- Tracciabilità del processo sia a livello di sistema informativo sia in termini documentali:
 - copia della documentazione consegnata all'Ente pubblico per la richiesta di autorizzazione o per l'esecuzione di adempimenti o su richiesta (ad esempio accertamenti bancari e richieste su operazioni finanziarie da parte della Guardia di Finanza) è conservata presso l'archivio della struttura di competenza;
 - il Responsabile della Struttura, ovvero il soggetto aziendale all'uopo incaricato ha l'obbligo di firmare per accettazione il verbale redatto dai Funzionari pubblici in occasione degli accertamenti/sopralluoghi condotti presso la Banca e di mantenerne copia nei propri uffici, unitamente ai relativi allegati;
 - al fine di consentire la ricostruzione delle responsabilità e delle motivazioni delle scelte effettuate, la Struttura di volta in volta interessata è responsabile dell'archiviazione e della conservazione della documentazione di competenza prodotta anche in via telematica o elettronica, inerente alla esecuzione degli adempimenti svolti nell'ambito delle attività relative alla richiesta di autorizzazioni alla Pubblica Amministrazione.

Principi di comportamento

Le Strutture della Banca, a qualsiasi titolo coinvolte nella gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione in occasione di richiesta di autorizzazioni o esecuzione di adempimenti, sono tenute ad osservare le modalità esposte nel presente protocollo, le disposizioni di legge esistenti in materia, la normativa interna nonché le eventuali previsioni del Codice Etico, del Codice Interno di Comportamento di Gruppo e delle Linee Guida Anticorruzione di Gruppo.

In particolare:

- i soggetti coinvolti nel processo che hanno la responsabilità di firmare atti o documenti con rilevanza all'esterno della Banca devono essere appositamente incaricati;
- il personale non può dare seguito a qualunque richiesta di indebiti vantaggi o tentativo di concussione da parte di un funzionario della Pubblica Amministrazione di cui dovesse essere destinatario o semplicemente venire a conoscenza e deve immediatamente segnalarla al proprio Responsabile, il quale a sua volta ha l'obbligo di trasmettere la segnalazione ricevuta alla Struttura avente funzione di Internal Auditing ed al Responsabile Aziendale Anticorruzione per le valutazioni del caso e gli eventuali adempimenti nei confronti dell'Organismo di Vigilanza secondo quanto previsto dal paragrafo 4.1.;

- qualora sia previsto il coinvolgimento di soggetti terzi (professionisti, ditte, ecc.) nell'espletamento delle attività inerenti alla richiesta di autorizzazioni ovvero nell'esecuzione di adempimenti verso la Pubblica Amministrazione, i contratti con tali soggetti devono contenere apposita dichiarazione di conoscenza della normativa di cui al D. Lgs. 231/2001, delle disposizioni di legge contro la corruzione e di impegno al loro rispetto;
- la corresponsione di onorari o compensi a collaboratori o consulenti esterni coinvolti è soggetta ad un preventivo visto rilasciato dall'unità organizzativa competente a valutare la qualità della prestazione e la conseguente congruità del corrispettivo richiesto; in ogni caso non è consentito riconoscere compensi in favore di collaboratori o consulenti esterni che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere o svolto;
- nell'ambito delle ispezioni effettuate da parte dei Funzionari della Pubblica Amministrazione presso la sede della Banca, fatte salve le situazioni in cui i Funzionari richiedano colloqui diretti con personale della Banca specificamente individuato, partecipano agli incontri con i Funzionari stessi almeno due soggetti, se appartenenti alla Struttura interessata dall'ispezione; diversamente, laddove l'ispezione sia seguita da strutture diverse da quella coinvolta dalla verifica (quali, ad esempio, quelle competenti in materia di personale, organizzazione, legale, auditing e compliance) è prevista la partecipazione di un unico soggetto agli incontri con i Funzionari.

In ogni caso è fatto divieto di porre in essere/collaborare/dare causa alla realizzazione di comportamenti che possano rientrare nelle fattispecie di reato considerate ai fini del D. Lgs. 231/2001, e più in particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, di:

- ritardare senza giusto motivo o omettere l'esibizione di documenti/la comunicazione di dati richiesti;
- esibire documenti incompleti e/o comunicare dati falsi o alterati;
- tenere una condotta ingannevole che possa indurre gli Enti pubblici in errore;
- alterare artificiosamente lo stato dei luoghi al fine di impedire, intralciare, eludere l'attività di vigilanza e controllo ambientali o alterare gli esiti dell'ispezione;
- chiedere o indurre – anche a mezzo di intermediari - i soggetti della Pubblica Amministrazione a trattamenti di favore ovvero ad omettere informazioni dovute o a compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio costituente reato dal quale possa derivare un vantaggio indebito al fine di influenzare impropriamente il riscontro da parte della Pubblica Amministrazione;
- attribuire fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di prevenzione patrimoniale;
- promettere o versare/offrire – anche a mezzo di intermediari - somme di denaro non dovute, doni o gratuite prestazioni (al di fuori delle prassi dei regali di cortesia di modico valore) e accordare vantaggi o altre utilità di qualsiasi natura – direttamente o indirettamente, per sé o per altri - a soggetti della Pubblica Amministrazione con la finalità di promuovere o favorire interessi della Banca. Tra i vantaggi che potrebbero essere accordati, si citano, a titolo esemplificativo, la promessa di assunzione per parenti ed affini, la sponsorizzazione o la beneficenza a favore di soggetti collegati, l'erogazione di credito a condizioni non conformi ai principi di sana e prudente gestione previsti dalla normativa aziendale, la corresponsione di incentivi in violazione della disciplina di riferimento e della normativa aziendale e, più in generale, tutte le operazioni bancarie

o finanziarie che comportino la generazione di una perdita per la Banca e la creazione di un utile per i soggetti predetti (es. stralcio ingiustificato di posizione debitoria e/o applicazioni di sconti o condizioni non in linea con i parametri di mercato);

- affidare incarichi a consulenti esterni eludendo criteri documentabili ed obiettivi quali professionalità e competenza, competitività, prezzo, integrità e capacità di garantire un'efficace assistenza. In particolare, le regole per la scelta del consulente devono ispirarsi ai criteri di chiarezza e documentabilità dettati dal Codice Etico, dal Codice Interno di Comportamento di Gruppo e dalle Linee Guida Anticorruzione di Gruppo; ciò al fine di prevenire il rischio di commissione di reati di *"Corruzione contro la Pubblica Amministrazione"*, nelle loro varie tipologie, di *"Induzione indebita a dare o promettere utilità"* e di *"Traffico di influenze illecite"* che potrebbe derivare dall'eventuale scelta di soggetti "vicini" a persone legate alla Pubblica Amministrazione e dalla conseguente possibilità di agevolare/condizionare la gestione del rapporto con la Banca.

I Responsabili delle Strutture interessate sono tenuti a porre in essere tutti gli adempimenti necessari a garantire l'efficacia e la concreta attuazione dei principi di controllo e di comportamento descritti nel presente protocollo.

7.2.2.4. Gestione degli interventi agevolativi

Premessa

Il presente protocollo si applica a tutte le Strutture della Banca coinvolte nella gestione del processo di erogazione di agevolazioni pubbliche alle imprese e/o privati, a valere su fondi regionali, nazionali e comunitari.

Il processo di gestione degli interventi agevolativi comprende le attività di istruttoria, gestione ed erogazione di tali interventi, che, a titolo esemplificativo e non esaustivo, possono riguardare:

- finanziamenti agevolati e contributi in conto capitale concessi dai Ministeri per agevolazioni a progetti di investimento e/o di ricerca e sviluppo (ad es.: Fondo Crescita Sostenibile);
- finanziamenti garantiti dal Fondo di Garanzia per le PMI ex lege 662/96 L. o da altri Enti nazionali (SACE S.p.A., ISMEA S.p.A.) o sovranazionali (es. Fondo Europeo Investimenti - FEI o Banca Europea per gli Investimenti - BEI);
- finanziamenti con contributi in conto interessi, finanziamenti con fondi di terzi (ad es.: BEI, CEB, CDP, Finanziarie Regionali, ecc.), finanziamenti ordinari correlati ad erogazione di contributi in conto capitale o in conto interessi anche figurativi e mutui con ammortamento a carico dello Stato o con garanzia dello Stato;
- contributi in conto capitale su investimenti e/o di ricerca e sviluppo a valere su strumenti quali quelli ex lege 488/92, di Programmazione Negoziata, strumenti regionali, ecc.;
- acquisto a sconto di crediti fiscali ceduti dal Cliente privato o azienda avente diritto (es.: bonus fiscali edilizi).

Il processo comprende anche le attività di consulenza/assistenza alle imprese esclusivamente nell'accesso ai programmi di finanziamento europei in ambito di Ricerca & Innovazione (R&I).

Ai sensi del D. Lgs. 231/2001, il relativo processo potrebbe presentare occasioni per la commissione del reato dei reati di *“Corruzione contro la Pubblica Amministrazione”* nelle loro varie tipologie, *“Concussione”*, *“Induzione indebita a dare o promettere utilità”*, *“Traffico di influenze illecite”*²⁴, *“Truffa ai danni dello Stato o di altro Ente pubblico”*, *“Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche”*, *“Malversazione di erogazioni pubbliche”*, *“Indebita percezione di erogazioni pubbliche”*, *“Peculato”*, *“Indebita destinazione di denaro o cose mobili”* e *“Indebita percezione di erogazioni del Fondo europeo agricolo”*.

Quanto definito dal presente protocollo è volto a garantire il rispetto, da parte della Banca, della normativa vigente e dei principi di trasparenza, correttezza, oggettività e tracciabilità nell'esecuzione delle attività in oggetto.

²⁴ Si ricorda che, ai sensi dell'art. 322 *bis* c.p., la condotta del corruttore, istigatore o del soggetto che cede all'induzione indebita è penalmente sanzionata non solo allorché coinvolga i Pubblici Ufficiali e gli Incaricati di Pubblico Servizio nell'ambito della Pubblica Amministrazione italiana, ma è pure considerata illecita ed allo stesso modo è punita anche quando riguarda: i) quei soggetti espletanti funzioni o attività corrispondenti nell'ambito delle Istituzioni o degli organi dell'UE, degli Enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono l'UE, o, infine, nell'ambito degli altri Stati membri dell'UE; ii) quei soggetti espletanti funzioni o attività corrispondenti nell'ambito di altri Stati esteri o Organizzazioni pubbliche internazionali o sovranazionali, assemblee parlamentari internazionali, Corti internazionali.

Ai sistemi informatici che supportano i processi indicati nel presente protocollo si applicano i principi di controllo e di comportamento previsti dal protocollo “*Gestione e utilizzo dei sistemi informatici e del patrimonio informativo di Gruppo*”.

Descrizione del processo

Il processo di gestione degli interventi agevolativi si articola nelle seguenti fasi:

- attività di consulenza in tema di Ricerca & Innovazione sui Finanziamenti Europei;
- ricezione delle domande di agevolazione e/o di finanziamento (con eventuale predisposizione di graduatoria, laddove prevista dalla singola Misura agevolativa);
- istruttoria delle domande di agevolazione e/o di finanziamento ed acquisizione della documentazione necessaria per l'istruttoria;
- effettuazione degli accertamenti, ove previsti, connessi all'istruttoria delle domande di agevolazione e/o di finanziamento;
- acquisizione della documentazione, prevista dalla Amministrazione Pubblica e/o Enti garanti competenti, attestante i requisiti per l'ottenimento del documento di ammissione all'intervento agevolativo/al rilascio della garanzia;
- acquisizione della documentazione necessaria per le erogazioni o per la formalizzazione della cessione dei crediti fiscali;
- effettuazione degli accertamenti, ove previsti, connessi all'erogazione delle agevolazioni;
- stipula di contratti, ove prevista;
- richiesta dei fondi, ove previsto, ed erogazione delle agevolazioni e/o del finanziamento;
- richiesta periodica dei contributi in conto interessi;
- riversamento agli Enti della provvista (fondi di Terzi), a seguito incasso rate;
- comunicazione periodica delle informazioni all'Ente;
- gestione degli eventi modificativi per il mantenimento dell'agevolazione tra cui gli eventi societari straordinari successivi alla concessione delle agevolazioni (quali variazioni societarie del richiedente, fusioni, scissioni, procedure concorsuali, trasferimenti di sede, ecc.);
- eventuale gestione, ove previsto, delle fasi di ammortamento e recupero crediti.

Le modalità operative per la gestione del processo sono disciplinate nell'ambito della normativa interna, sviluppata ed aggiornata a cura delle Strutture competenti, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente protocollo.

Principi di controllo

Il sistema di controllo a presidio del processo descritto si deve basare sui seguenti fattori:

- Livelli autorizzativi definiti. In particolare:
 - i soggetti che esercitano poteri autorizzativi e/o negoziali nella gestione degli interventi agevolativi:
 - sono individuati ed autorizzati in base allo specifico ruolo attribuito loro dal funzionigramma aziendale ovvero dal Responsabile della Struttura di riferimento tramite delega interna, da conservare a cura della Struttura medesima;

- operano esclusivamente nell'ambito del perimetro/portafoglio di clientela loro assegnato dal Responsabile della Struttura di riferimento;
- tutte le approvazioni per gli atti impegnativi e le autorizzazioni alle erogazioni dei fondi devono essere rilasciate da soggetti appositamente incaricati; la normativa interna illustra tali meccanismi autorizzativi, fornendo l'indicazione dei soggetti aziendali cui sono attribuiti i necessari poteri di approvazione.
- Segregazione dei compiti tra i soggetti coinvolti, volto a garantire, per tutte le fasi del processo, un meccanismo di maker e checker. In particolare, nel caso in cui il finanziamento venga deliberato dalla Banca, la responsabilità dell'istruttoria compete ad un soggetto diverso da quello responsabile della delibera stessa, fatte salve le eccezioni espressamente previste dalla normativa interna tempo per tempo vigente. Inoltre, ai soggetti deliberanti sono attribuite competenze deliberative differenziate in funzione della classe di merito creditizio (probabilità di default) del cliente.
- Attività di controllo: i controlli di linea che devono essere svolti a cura della Struttura competente per i finanziamenti a valere su fondi ministeriali per agevolazioni a progetti di investimento e/o di ricerca e sviluppo, riguardano:
 - la valutazione e approvazione, da parte dei responsabili degli uffici/team operativi, delle relazioni istruttorie e di quelle di controllo sugli stati d'avanzamento degli investimenti, compreso quello finale;
 - l'utilizzo di sistemi informatici dedicati all'operatività, su cui sono implementati, ove possibile, idonei presidi di controllo automatizzato.

Per quanto riguarda invece le Strutture competenti nella gestione delle altre agevolazioni, l'attività di controllo di linea riguarda in particolare:

- verifica, effettuata da parte degli istruttori degli uffici operativi, sulle capacità economico-patrimoniali dei soggetti richiedenti, sulla validità tecnica, economica e finanziaria dei progetti e delle modalità di copertura dei piani finanziari oggetto di valutazione;
- utilizzo di sistemi informatici dedicati all'operatività, su cui sono implementate attività di controllo automatico (check dei dati, warning su errori, ecc.);
- esistenza di procedure di sign off sui documenti principali di progetto;
- verifica, da parte dell'organo proponente, dei requisiti di ammissibilità, congruità della spesa e sostenibilità del piano finanziario;
- verifica tecnica, anche da parte di organi terzi, riguardo la congruità della spesa documentata ed erogabilità del contributo;
- esistenza di verifiche/accertamenti finali sulla correttezza della documentazione allegata alla singola pratica, ad opera del nucleo/ufficio operativo di competenza;
- accertamenti periodici eventualmente derivanti da specifici obblighi di controllo e monitoraggio contenuti nel testo di convenzione con gli Enti.

Inoltre ciascuna Struttura interessata nello svolgimento delle attività di natura contabile/amministrativa inerenti all'esecuzione dei processi oggetto del presente protocollo deve assicurare il corretto espletamento dei controlli di linea, la verifica della regolarità delle operazioni nonché la completezza, la correttezza, e la tempestività delle scritture contabili che devono essere costantemente supportate da meccanismi di maker e checker.

- Tracciabilità del processo sia a livello di sistema informativo sia in termini documentali: al fine di consentire la ricostruzione delle responsabilità e delle motivazioni delle scelte effettuate, la Struttura di volta in volta interessata è responsabile dell'archiviazione e della conservazione di tutta la documentazione prodotta anche in via telematica o elettronica, inerente alla esecuzione degli adempimenti svolti nell'ambito delle attività proprie del processo di gestione degli interventi agevolativi.
- Sistemi premianti o di incentivazione: i sistemi premianti e di incentivazione devono essere in grado di assicurare la coerenza con le disposizioni di legge, con i principi contenuti nel presente protocollo, nonché con le previsioni del Codice Etico, anche prevedendo idonei meccanismi correttivi a fronte di eventuali comportamenti devianti.

Principi di comportamento

Le Strutture della Banca, a qualsiasi titolo coinvolte nella gestione degli interventi agevolativi sono tenute ad osservare le modalità esposte nel presente protocollo, le disposizioni di legge esistenti in materia, la normativa interna nonché le eventuali previsioni del Codice Etico, del Codice Interno di Comportamento di Gruppo e delle Linee Guida Anticorruzione di Gruppo.

In particolare:

- tutti i soggetti che, in fase di richiesta e gestione di finanziamenti agevolati o contributi, intrattengono rapporti con la Pubblica Amministrazione per conto della Banca nonché coloro che hanno la responsabilità di firmare atti o documenti con rilevanza esterna alla Banca (es. pratiche di istruttoria, richieste fondi, ecc.) devono essere individuati ed autorizzati in base allo specifico ruolo attribuito loro dal funzionigramma ovvero devono essere espressamente autorizzati;
- il personale non può dare seguito a qualunque richiesta di indebiti vantaggi o tentativo di concussione da parte di un funzionario della Pubblica Amministrazione di cui dovesse essere destinatario o semplicemente venire a conoscenza e deve immediatamente segnalarla al proprio Responsabile, il quale a sua volta ha l'obbligo di trasmettere la segnalazione ricevuta alla struttura avente funzione di Internal Auditing ed al Responsabile Aziendale Anticorruzione per le valutazioni del caso e gli eventuali adempimenti nei confronti dell'Organismo di Vigilanza secondo quanto previsto dal paragrafo 4.1.;
- qualora sia previsto il coinvolgimento di soggetti terzi nella predisposizione delle pratiche di richiesta/gestione del finanziamento o nella successiva esecuzione di attività connesse con progetti/programmi finanziati, i contratti/lettere di incarico con tali soggetti devono contenere apposita dichiarazione di conoscenza della normativa di cui al D. Lgs. 231/2001, delle disposizioni di legge contro la corruzione e di impegno al loro rispetto;

- la corresponsione di onorari o compensi a collaboratori o consulenti esterni eventualmente coinvolti è soggetta ad un preventivo visto rilasciato dall'unità organizzativa competente a valutare la qualità della prestazione e la conseguente congruità del corrispettivo richiesto; in ogni caso non è consentito riconoscere compensi in favore di collaboratori o consulenti esterni che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere o svolto;
- per ragioni di incompatibilità con il ruolo pubblicistico svolto dalla Banca, i finanziamenti agevolati/contributi in conto capitale e/o in conto interessi concessi alle imprese beneficiarie delle agevolazioni non possono essere oggetto di anticipazione ovvero di cessione alla Banca incaricata dell'istruttoria. Pertanto è tassativamente esclusa la possibilità di deliberare affidamenti/anticipazioni assistiti da mandato irrevocabile all'incasso o cessione di contributi spettanti alle imprese per le quali la Banca esegue l'istruttoria;
- i Responsabili delle Strutture interessate devono garantire, nell'ambito delle attività di propria competenza, il costante aggiornamento e sensibilizzazione del personale sulla normativa esterna di riferimento ed attivarsi affinché il personale fruisca delle attività formative messe a disposizione dalle Strutture centrali della Banca;
- i rapporti e gli adempimenti nei confronti della Pubblica Amministrazione, ovvero nei confronti di suoi rappresentanti/esponenti, devono essere adempiuti con la massima trasparenza, diligenza e professionalità in modo da fornire informazioni chiare, accurate, complete, fedeli e veritiere evitando e comunque segnalando nella forma e nei modi idonei, situazioni di conflitto di interesse.

In ogni caso è fatto divieto di porre in essere/collaborare/dare causa alla realizzazione di comportamenti che possano rientrare nelle fattispecie di reato considerate ai fini del D. Lgs. 231/2001, e più in particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, di:

- accettare e/o esibire consapevolmente documenti incompleti e/o comunicare dati falsi o alterati;
- tenere una condotta ingannevole che possa indurre gli Enti pubblici in errore;
- chiedere o indurre – anche a mezzo di intermediari - i soggetti della Pubblica Amministrazione a trattamenti di favore ovvero ad omettere informazioni dovute o a compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio costituente reato dal quale possa derivare un vantaggio indebito al fine di influenzare impropriamente la gestione del rapporto con la Banca;
- utilizzare contributi, sovvenzioni, finanziamenti pubblici riconosciuti alla clientela per finalità diverse da quelle per le quali sono stati concessi al fine di procurare un vantaggio alla Banca, anche mediante compensazioni di crediti o mancato riconoscimento degli stessi;
- promettere o versare/offrire – anche a mezzo di intermediari - somme di denaro non dovute, doni o gratuite prestazioni (al di fuori delle prassi dei regali di cortesia di modico valore) e accordare vantaggi o altre utilità di qualsiasi natura – direttamente o indirettamente, per sé o per altri – a soggetti della Pubblica Amministrazione con la finalità di promuovere o favorire interessi della Banca. Tra i vantaggi che potrebbero essere accordati, si citano, a titolo esemplificativo, la promessa di assunzione per parenti ed affini, la sponsorizzazione o la beneficenza a favore di soggetti collegati l'erogazione di credito a condizioni non conformi ai principi di sana e prudente gestione previsti dalla normativa aziendale, la corresponsione di incentivi in violazione della disciplina di riferimento e della normativa aziendale e, più in generale, tutte le operazioni bancarie o finanziarie che comportino la generazione di una perdita per la Banca e la creazione di un utile

per i soggetti predetti (es. stralcio ingiustificato di posizione debitoria e/o applicazioni di sconti o condizioni non in linea con i parametri di mercato);

- accettare omaggi, vantaggi di qualsiasi natura o somme di denaro da imprese, ovvero cedere a raccomandazioni e pressioni da parte delle stesse, al fine di facilitare l'espletamento della pratica e/o garantire il buon esito dell'intervento agevolato richiesto;
- affidare incarichi a consulenti esterni eludendo criteri documentabili ed obiettivi quali professionalità e competenza, competitività, prezzo, integrità e capacità di garantire un'efficace assistenza. In particolare, le regole per la scelta del consulente devono ispirarsi ai criteri di chiarezza e documentabilità dettati dal Codice Etico, dal Codice Interno di Comportamento di Gruppo e dalle Linee Guida Anticorruzione di Gruppo; ciò al fine di prevenire il rischio di commissione di reati di *"Corruzione contro la Pubblica Amministrazione"*, nelle loro varie tipologie, di *"induzione indebita a dare o promettere utilità"* e di *"traffico di influenze illecite"* che potrebbe derivare dall'eventuale scelta di soggetti "vicini" a persone legate alla Pubblica Amministrazione e dalla conseguente possibilità di agevolare/condizionare il rapporto con la Banca.

I Responsabili delle Strutture interessate sono tenuti a porre in essere tutti gli adempimenti necessari a garantire l'efficacia e la concreta attuazione dei principi di controllo e di comportamento descritti nel presente protocollo.

7.2.2.5. Gestione della formazione finanziata

Premessa

Il presente protocollo si applica a tutte le Strutture della Banca e dell'outsourcer coinvolte nella gestione della formazione finanziata.

Attraverso la gestione della formazione finanziata la Banca, laddove sussistano i presupposti, ricorre ai finanziamenti, sovvenzioni e contributi per la formazione concessi da soggetti pubblici nazionali ed esteri tra i quali si citano a titolo esemplificativo e non esaustivo quelli concessi a valere su:

- Fondo Sociale Europeo (Finanziamenti alla formazione di occupati/disoccupati – Contributi comunitari Regionali e Provinciali);
- Fon. Dir. (Fondo paritetico interprofessionale nazionale per la formazione continua dei dirigenti del terziario);
- F.B.A. (Fondo Banche e Assicurazioni);
- Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del credito;
- Fondo nuove competenze.

Ai sensi del D. Lgs. 231/2001, il relativo processo potrebbe presentare occasioni per la commissione dei reati di *“Corruzione contro la Pubblica Amministrazione”* nelle loro varie tipologie, *“Induzione indebita a dare o promettere utilità”*, *“Traffico di influenze illecite”*²⁵, *“Truffa ai danni dello Stato o di altro Ente pubblico”*, *“Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche”*, *“Malversazione di erogazioni pubbliche”*, *“Indebita percezione di erogazioni pubbliche”*, *“Peculato”*, *“Indebita destinazione di denaro o cose mobili”*, *“Turbata libertà degli incanti”* e *“Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente”*.

Quanto definito dal presente protocollo è volto a garantire il rispetto, da parte della Banca, della normativa vigente e dei principi di trasparenza, correttezza, oggettività e tracciabilità nell'esecuzione delle attività in oggetto.

Ai sistemi informatici che supportano i processi indicati nel presente protocollo si applicano i principi di controllo e di comportamento previsti dal protocollo *“Gestione e utilizzo dei sistemi informatici e del patrimonio informativo di Gruppo”*.

Descrizione del processo

Il processo si articola nelle seguenti fasi:

- individuazione iniziative finanziabili;
- predisposizione e presentazione della richiesta di finanziamento/contributo all'Ente pubblico, corredata, laddove previsto, dal verbale di accordo sottoscritto con le competenti OO.SS.LL;

²⁵ Si ricorda che, ai sensi dell'art. 322 *bis* c.p., la condotta del corruttore, istigatore o del soggetto che cede all'induzione indebita è penalmente sanzionata non solo allorché coinvolga i Pubblici Ufficiali e gli Incaricati di Pubblico Servizio nell'ambito della Pubblica Amministrazione italiana, ma è pure considerata illecita ed allo stesso modo è punita anche quando riguarda: i) quei soggetti espletanti funzioni o attività corrispondenti nell'ambito delle Istituzioni o degli organi dell'UE, degli Enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono l'UE, o, infine, nell'ambito degli altri Stati membri dell'UE; ii) quei soggetti espletanti funzioni o attività corrispondenti nell'ambito di altri Stati esteri o Organizzazioni pubbliche internazionali o sovranazionali, assemblee parlamentari internazionali, Corti internazionali.

- attuazione dei progetti finanziati;
 - gestione dell'operatività delle iniziative finanziate;
 - gestione delle risorse previste dai progetti/iniziative (economiche e tecniche, interne ed esterne);
- rendicontazione dei costi;
- raccolta della documentazione tempo per tempo richiesta dai Fondi per l'attestazione dei costi sostenuti;
- gestione dei rapporti con Enti in occasione di verifiche e ispezioni da parte dell'Ente finanziatore;
- gestione dell'introito del contributo.

Le modalità operative per la gestione del processo sono disciplinate, in coerenza con le prescrizioni dei Fondi stessi, nell'ambito della normativa interna, sviluppata ed aggiornata a cura delle Strutture competenti, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente protocollo.

Principi di controllo

Il sistema di controllo a presidio del processo descritto si deve basare sui seguenti fattori:

- Livelli autorizzativi definiti. In particolare:
 - i soggetti che, nell'ambito della “gestione della formazione finanziata”, esercitano poteri autorizzativi e/o negoziali nei rapporti con gli Enti finanziatori:
 - sono individuati ed autorizzati, ferme eventuali specifiche disposizioni dei Fondi, in base allo specifico ruolo attribuito loro dal funzionigramma aziendale ovvero dal Responsabile della Struttura di riferimento tramite delega interna, da conservare a cura della Struttura medesima;
 - operano esclusivamente nell'ambito del perimetro loro assegnato dal Responsabile della Struttura di riferimento;
 - le richieste di finanziamento/contributo sono sottoscritte dalla figura aziendale specificamente e formalmente facoltizzata in coerenza con le disposizioni dei Fondi, in virtù del vigente sistema dei poteri e delle deleghe; la normativa interna illustra tali meccanismi autorizzativi, fornendo le indicazioni dei soggetti aziendali cui sono attribuiti i necessari poteri.
 - in caso di eventuale ricorso a consulenti esterni, il processo di attribuzione dell'incarico avviene uniformemente a quanto previsto dalle disposizioni contenute nella specifica sezione dedicata nel presente Modello (protocollo per “la gestione delle procedure acquisitive dei beni e dei servizi e degli incarichi professionali”). Fermo quanto previsto dal contatto di outsourcing l'eventuale selezione di ulteriori consulenti avviene in ogni caso prevedendo l'acquisizione di una pluralità di offerte e la scelta mediante criteri oggettivi e codificati.
- Segregazione dei compiti tra i soggetti coinvolti, volta a garantire, per tutte le fasi del processo, un meccanismo di maker e checker. In particolare, le Strutture competenti attribuiscono in funzione dei ruoli ricoperti da ciascun addetto, le attività operative e le attività di controllo da effettuare al fine di garantire la contrapposizione di ruoli tra i soggetti che gestiscono le fasi istruttorie del processo della formazione finanziata ed i soggetti deputati alle attività di verifica.

- Attività di controllo da parte di ciascuna Struttura competente ed in particolare:
 - verifica della coerenza dei contenuti del progetto di formazione rispetto a quanto disposto dalle direttive dei Fondi;
 - verifica della regolarità formale della documentazione da consegnare all'Ente per l'accesso al bando di finanziamento;
 - puntuale attività di controllo sul processo di rendicontazione delle attività formative inserite nei Piani formativi finanziati e delle spese connesse, attraverso:
 - raccolta e verifica dei registri di presenza in coerenza con le disposizioni dei Fondi;
 - raccolta della documentazione degli oneri aziendali dei dipendenti partecipanti / docenti, sulla base del corrispettivo orario calcolato a cura dell'ufficio competente in considerazione delle matricole che hanno partecipato all'iniziativa;
 - raccolta e verifica delle parcelle/fatture relative ai costi sostenuti per l'iniziativa;
 - verifica sulla puntuale e corretta contabilizzazione degli introiti.
- Tracciabilità del processo sia a livello di sistema informativo sia in termini documentali: tutte le fasi di processo sono documentate, così come previsto dagli stessi bandi o atti equipollenti per l'ottenimento dei finanziamenti. In particolare, ciascuna Struttura coinvolta nell'ambito del processo della formazione finanziata, è responsabile dell'archiviazione e della conservazione della documentazione di propria competenza, ivi inclusa quella trasmessa all'Ente finanziatore pubblico anche in via telematica o elettronica.

Principi di comportamento

Le Strutture, a qualsiasi titolo coinvolte nella attività di gestione della formazione finanziata, sono tenute ad osservare le modalità espone nel presente protocollo, le disposizioni di legge esistenti in materia, la normativa interna nonché le eventuali previsioni del Codice Etico, del Codice Interno di Comportamento di Gruppo e delle Linee Guida Anticorruzione di Gruppo.

In particolare:

- tutti i soggetti che, in fase di richiesta e gestione dei finanziamenti agevolati o contributi, intrattengono rapporti con la Pubblica Amministrazione per conto della Banca devono essere espressamente autorizzati;
- i soggetti coinvolti nel processo e che hanno la responsabilità di firmare atti o documenti con rilevanza all'esterno della Banca (es.: pratiche di richiesta, studi di fattibilità, piani di progetto, ecc.) devono essere appositamente incaricati;
- il personale non può dare seguito a qualunque richiesta di indebiti vantaggi o tentativo di concussione da parte di un funzionario della Pubblica Amministrazione di cui dovesse essere destinatario o semplicemente venire a conoscenza e deve immediatamente segnalarla al proprio Responsabile, il quale a sua volta ha l'obbligo di trasmettere la segnalazione ricevuta alla struttura avente funzione di Internal Auditing ed al Responsabile Aziendale Anticorruzione per le valutazioni del caso e gli eventuali adempimenti nei confronti dell'Organismo di Vigilanza secondo quanto previsto dal paragrafo 4.1.;
- qualora sia previsto il coinvolgimento di soggetti terzi nella predisposizione delle pratiche di richiesta / gestione del finanziamento o nella successiva esecuzione di attività connesse con i

programmi finanziati, i contratti con tali soggetti devono contenere apposita dichiarazione di conoscenza della normativa di cui al D. Lgs. 231/2001, delle disposizioni di legge contro la corruzione e di impegno al loro rispetto;

- la corresponsione di onorari o compensi a collaboratori o consulenti esterni coinvolti è soggetta ad un preventivo visto rilasciato dall'unità organizzativa competente a valutare la qualità della prestazione e la conseguente congruità del corrispettivo richiesto; in ogni caso non è consentito riconoscere compensi in favore di collaboratori o consulenti esterni che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere o svolto.

In ogni caso è fatto divieto di porre in essere/collaborare/dare causa alla realizzazione di comportamenti che possano rientrare nelle fattispecie di reato considerate ai fini del D. Lgs. 231/2001, e più in particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, di:

- esibire documenti incompleti e/o comunicare dati falsi e alterati;
- tenere una condotta ingannevole che possa indurre gli Enti finanziatori/erogatori in errore di valutazione tecnico-economica della documentazione presentata;
- chiedere o indurre – anche a mezzo di intermediari - i soggetti della Pubblica Amministrazione a trattamenti di favore ovvero ad omettere informazioni dovute o compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio costituente reato dal quale possa derivare un vantaggio indebito al fine di influenzare impropriamente la decisione di accoglimento delle domande di ammissione al contributo ovvero turbare il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto di un bando di gara o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della Pubblica Amministrazione;
- destinare contributi, sovvenzioni, finanziamenti pubblici a finalità diverse da quelle per le quali sono stati ottenuti;
- promettere o versare/offrire – anche a mezzo di intermediari - somme di denaro non dovute, doni o gratuite prestazioni (al di fuori delle prassi dei regali di cortesia di modico valore) e accordare vantaggi o altre utilità di qualsiasi natura – direttamente o indirettamente, per sé o per altri - a soggetti della Pubblica Amministrazione con la finalità di promuovere o favorire interessi della Banca nell'ottenimento di contributi. Tra i vantaggi che potrebbero essere accordati, si citano, a titolo esemplificativo, la promessa di assunzione per parenti ed affini, la sponsorizzazione o la beneficenza a favore di soggetti collegati, l'erogazione di credito a condizioni non conformi ai principi di sana e prudente gestione previsti dalla normativa aziendale, la corresponsione di incentivi in violazione della disciplina di riferimento e della normativa aziendale e, più in generale, e tutte le operazioni bancarie o finanziarie che comportino la generazione di una perdita per la Banca e la creazione di un utile per i soggetti predetti (es. stralcio ingiustificato di posizione debitoria e/o applicazioni di sconti o condizioni non in linea con i parametri di mercato);
- affidare incarichi a consulenti esterni eludendo criteri documentabili ed obiettivi quali professionalità e competenza, competitività, prezzo, integrità, e capacità di garantire un'efficace assistenza. In particolare, le regole per la scelta del consulente devono ispirarsi ai criteri di chiarezza e documentabilità dettati dal Codice Etico, dal Codice Interno di Comportamento di Gruppo e dalle Linee Guida Anticorruzione di Gruppo; ciò al fine di prevenire il rischio di commissione di reati di *“corruzione contro la Pubblica Amministrazione”*, nelle loro varie tipologie,

di “*induzione indebita a dare o promettere utilità*” e di “*Traffico di influenze illecite*” che potrebbe derivare dall’eventuale scelta di soggetti “vicini” a persone legate alla Pubblica Amministrazione e dalla conseguente possibilità di facilitare/velocizzare l’iter istruttorio delle pratiche.

I Responsabili delle Strutture interessate sono tenuti a porre in essere tutti gli adempimenti necessari a garantire l’efficacia e la concreta attuazione dei principi di controllo e di comportamento descritti nel presente protocollo.

I principi di comportamento illustrati nel presente protocollo devono intendersi altresì estesi, per quanto compatibili, ad ogni eventuale ulteriore processo aziendale concernente la richiesta e la gestione di contributi/incentivi pubblici a favore della Banca concessi a qualsiasi altro titolo.

7.2.2.6. Gestione dei contenziosi e degli accordi transattivi

Premessa

Il presente protocollo si applica a tutte le strutture della Banca coinvolte nella gestione dei contenziosi giudiziali e stragiudiziali (amministrativo, civile, penale, fiscale, giuslavoristico e previdenziale) e degli accordi transattivi con enti pubblici o con soggetti privati.

Ai sensi del D. Lgs. 231/2001, il relativo processo potrebbe presentare occasioni per la commissione dei reati di *“Corruzione contro la Pubblica Amministrazione”* nelle loro varie tipologie²⁶, *“Induzione indebita a dare o promettere utilità”*, *“Traffico di influenze illecite”*²⁷, e *“Truffa ai danni dello Stato o di altro Ente pubblico”* nonché del reato di *“Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’Autorità Giudiziaria”*²⁸.

Sussiste altresì il rischio della commissione dei reati di *“Corruzione tra privati”* e *“Istigazione alla corruzione tra privati”*, descritti nel paragrafo 7.4.

Quanto definito dal presente protocollo è volto a garantire il rispetto, da parte della Banca, della normativa vigente e dei principi di trasparenza, correttezza, oggettività e tracciabilità nell’esecuzione delle attività in oggetto.

Ai sistemi informatici che supportano i processi indicati nel presente protocollo si applicano i principi di controllo e di comportamento previsti dal protocollo *“Gestione e utilizzo dei sistemi informatici e del patrimonio informativo di Gruppo”*.

Descrizione del Processo

Il processo di gestione del contenzioso si articola nelle seguenti fasi, effettuate sotto la responsabilità delle Strutture competenti per materia, in coordinamento con la Struttura interessata dalla controversia e con gli eventuali professionisti esterni incaricati:

- apertura del contenzioso giudiziale o stragiudiziale;
 - raccolta delle informazioni e della documentazione relative alla vertenza;
 - analisi, valutazione e produzione degli elementi probatori;
 - predisposizione degli scritti difensivi e successive integrazioni, direttamente o in collaborazione con i professionisti esterni;
- gestione della vertenza;
- ricezione, analisi e valutazione degli atti relativi alla vertenza;

²⁶ Ivi compresa la “corruzione in atti giudiziari” (art. 319 *ter* comma 1, c.p.).

²⁷ Si ricorda che, ai sensi dell’art. 322 *bis* c.p., la condotta del corruttore, istigatore o del soggetto che cede all’induzione indebita è penalmente sanzionata non solo allorché coinvolga i Pubblici Ufficiali e gli Incaricati di Pubblico Servizio nell’ambito della Pubblica Amministrazione italiana, ma è pure considerata illecita ed allo stesso modo è punita anche quando riguarda: i) quei soggetti espletanti funzioni o attività corrispondenti nell’ambito delle Istituzioni o degli organi dell’UE, degli Enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono l’UE, o, infine, nell’ambito degli altri Stati membri dell’UE; ii) quei soggetti espletanti funzioni o attività corrispondenti nell’ambito di altri Stati esteri o Organizzazioni pubbliche internazionali o sovranazionali, assemblee parlamentari internazionali, Corti internazionali.

²⁸ Tale reato, punito dall’art. 377 *bis* c.p., costituisce reato presupposto della responsabilità degli enti ai sensi dell’art. 25-*decies* del Decreto. Inoltre, ai sensi dell’art. 10 della L. 146/2006 può dar luogo alla medesima responsabilità anche se commesso in forma transnazionale. Si considera reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:

- sia commesso in più di uno Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato”.

- predisposizione dei fascicoli documentali;
- partecipazione, ove utile o necessario, alla causa, in caso di contenzioso giudiziale;
- intrattenimento di rapporti costanti con gli eventuali professionisti incaricati, individuati nell'ambito dell'apposito albo;
- assunzione delle delibere per:
 - determinazione degli stanziamenti al Fondo Rischi e Oneri in relazione alle vertenze passive e segnalazione dell'evento quale rischio operativo;
 - esborsi e transazioni;
- chiusura della vertenza.

Il processo di gestione degli accordi transattivi riguarda tutte le attività necessarie per prevenire o dirimere una controversia attraverso accordi o reciproche rinunce e concessioni, al fine di evitare l'instaurarsi o il proseguire di procedimenti giudiziari.

Il processo si articola nelle seguenti fasi:

- analisi dell'evento da cui deriva la controversia e verifica dell'esistenza di presupposti per addivenire alla transazione;
- gestione delle trattative finalizzate alla definizione e alla formalizzazione della transazione;
- redazione, stipula ed esecuzione dell'accordo transattivo.

Le modalità operative per la gestione del processo sono disciplinate nell'ambito della normativa interna, sviluppata ed aggiornata a cura delle Strutture competenti, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente protocollo.

Principi di controllo

Il sistema di controllo a presidio del processo descritto si deve basare sui seguenti fattori:

- Livelli autorizzativi definiti: la gestione dei contenziosi e degli accordi transattivi, inclusi quelli con la Pubblica Amministrazione prevede l'accentramento delle responsabilità di indirizzo e/o gestione e monitoraggio delle singole fasi del processo in capo a diverse Strutture della Banca a seconda che si tratti di profili giuridici di natura amministrativa, civile, penale, fiscale, giuslavoristica e previdenziale. È inoltre previsto nell'ambito di ciascuna fase operativa caratteristica del processo:
 - il sistema dei poteri e delle deleghe stabilisce la chiara attribuzione dei poteri relativi alla definizione delle transazioni, nonché le facoltà di autonomia per la gestione del contenzioso ivi incluso quello nei confronti della Pubblica Amministrazione; la normativa interna illustra i predetti meccanismi autorizzativi, fornendo l'indicazione dei soggetti aziendali cui sono attribuiti i necessari poteri;
 - il conferimento degli incarichi a legali esterni diversi da quelli individuati nell'ambito dell'albo predisposto e approvato dalla Struttura competente è autorizzato dal Responsabile della Struttura medesima o da un suo delegato.
- Segregazione dei compiti: attraverso il chiaro e formalizzato conferimento di compiti e responsabilità nell'esercizio delle facoltà assegnate nello svolgimento delle attività di cui alla

gestione dei contenziosi e degli accordi transattivi, ivi inclusi quelli con la Pubblica Amministrazione. In particolare, le procedure aziendali prevedono adeguati livelli quantitativi oltre ai quali le singole transazioni devono essere autorizzate da funzioni diverse da quelle di business che hanno gestito la relazione.

- Attività di controllo:
 - rilevazione e monitoraggio periodico delle vertenze pendenti;
 - verifica periodica della regolarità, della completezza e correttezza di tutti gli adempimenti connessi a vertenze / transazioni che devono essere supportati da meccanismi di maker e checker.
- Tracciabilità del processo sia a livello di sistema informativo sia in termini documentali:
 - ciascuna fase rilevante del processo deve risultare da apposita documentazione scritta;
 - al fine di consentire la ricostruzione delle responsabilità e delle motivazioni delle scelte effettuate, la Struttura di volta in volta interessata è altresì responsabile dell'archiviazione e della conservazione della documentazione di competenza anche in via telematica o elettronica, inerente alla esecuzione degli adempimenti svolti nell'ambito delle attività proprie del processo di gestione dei contenziosi e degli accordi transattivi ivi inclusi quelli con la Pubblica Amministrazione.

Principi di comportamento

Le Strutture della Banca, a qualsiasi titolo coinvolte nella gestione dei contenziosi e degli accordi transattivi ivi inclusi quelli con la Pubblica Amministrazione sono tenute ad osservare le modalità esposte nel presente protocollo, le disposizioni di legge esistenti in materia, la normativa interna nonché le eventuali previsioni del Codice Etico, del Codice Interno di Comportamento di Gruppo e delle Linee Guida Anticorruzione di Gruppo.

In particolare:

- i soggetti coinvolti nel processo e che hanno la responsabilità di firmare atti o documenti con rilevanza esterna alla Banca devono essere appositamente incaricati;
- qualora sia previsto il coinvolgimento di soggetti terzi nella gestione del contenzioso e degli accordi transattivi, i contratti / lettere di incarico con tali soggetti devono contenere apposita dichiarazione di conoscenza della normativa di cui al D. Lgs. 231/2001, delle disposizioni di legge contro la corruzione e di impegno al loro rispetto;
- la corresponsione di onorari o compensi a collaboratori o consulenti esterni eventualmente coinvolti è soggetta ad un preventivo visto rilasciato dall'unità organizzativa competente a valutare la qualità della prestazione e la conseguente congruità del corrispettivo richiesto; in ogni caso non è consentito riconoscere compensi che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere e/o nel valore della controversia rapportato alle tariffe professionali applicabili;
- il personale non può dare seguito a qualunque richiesta di indebiti vantaggi o tentativi di concussione da parte di un funzionario della Pubblica Amministrazione di cui dovesse essere

destinatario o semplicemente venire a conoscenza e deve immediatamente segnalarla al proprio Responsabile, il quale a sua volta ha l'obbligo di trasmettere la segnalazione ricevuta alla struttura avente funzione di Internal Auditing ed al Responsabile Aziendale Anticorruzione per le valutazioni del caso e gli eventuali adempimenti nei confronti dell'Organismo di Vigilanza secondo quanto previsto dal paragrafo 4.1.

In ogni caso è fatto divieto di porre in essere/collaborare/dare causa alla realizzazione di comportamenti che possano rientrare nelle fattispecie di reato considerate ai fini del D. Lgs. 231/2001, e più in particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo è vietato, al fine di favorire indebitamente interessi della Banca, ed anche a mezzo di professionisti esterni o soggetti terzi:

- in sede di contatti formali od informali, o nel corso di tutte le fasi del procedimento:
 - avanzare indebite richieste o esercitare pressioni su Giudici o Membri di Collegi Arbitrali (compresi gli ausiliari e i periti d'ufficio);
 - indurre chiunque al superamento di vincoli o criticità ai fini della tutela degli interessi della Banca;
 - indurre - con violenza o minaccia o, alternativamente, con offerta o promessa di denaro o di altra utilità - a tacere o a mentire la persona chiamata a rendere davanti all'Autorità Giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale;
 - influenzare indebitamente le decisioni dell'Organo giudicante o le posizioni della Pubblica Amministrazione, quando questa sia controparte del contenzioso/arbitrato;
- in occasione di ispezioni/controlli/verifiche influenzare il giudizio, il parere, il rapporto o il referto degli Organismi pubblici o nominati dall'Organo giudicante o della Polizia giudiziaria;
- chiedere o indurre – anche a mezzo di intermediari - i soggetti della Pubblica Amministrazione a trattamenti di favore ovvero ad omettere informazioni dovute o a compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio costituente reato dal quale possa derivare un vantaggio indebito al fine di influenzare impropriamente la gestione del rapporto con la Banca;
- promettere versare/offrire – anche a mezzo di intermediari - somme di denaro non dovute, doni o gratuite prestazioni (al di fuori dalle prassi dei regali di cortesia di modico valore), o accordare vantaggi o altre utilità di qualsiasi natura - direttamente o indirettamente, per sé o per altri - a favore di soggetti della Pubblica Amministrazione, di esponenti apicali o persone a loro subordinate appartenenti a società controparti o in relazione con la Banca, al fine di favorire indebitamente gli interessi della Banca, oppure minacciarli di un danno ingiusto per le medesime motivazioni. Tra i vantaggi che potrebbero essere accordati si citano, a titolo esemplificativo, la promessa di assunzione per parenti ed affini, la sponsorizzazione o la beneficenza a favore di soggetti collegati, l'erogazione di credito a condizioni non conformi ai principi di sana e prudente gestione previsti dalla normativa aziendale, la corresponsione di incentivi in violazione della disciplina di riferimento e della normativa aziendale e, più in generale, tutte le operazioni bancarie o finanziarie che comportino la generazione di una perdita per la Banca e la creazione di un utile per i soggetti predetti (es. stralcio ingiustificato di posizione debitoria e/o applicazione di sconti o condizioni non in linea con i parametri di mercato);
- affidare incarichi a professionisti esterni eludendo criteri documentabili ed obiettivi quali professionalità e competenza, competitività, prezzo, integrità e capacità di garantire un'efficace

assistenza. In particolare, le regole per la scelta del professionista devono ispirarsi ai criteri di chiarezza e documentabilità dettati dal Codice Etico, dal Codice Interno di Comportamento di Gruppo e dalle Linee Guida Anticorruzione di Gruppo; ciò al fine di prevenire il rischio di commissione del reato di corruzione nelle loro varie tipologie, di *“induzione indebita a dare o promettere utilità”* e di *“Traffico di influenze illecite”* che potrebbe derivare dall’eventuale scelta di soggetti “vicini” a persone legate alla Pubblica Amministrazione e dalla conseguente possibilità di agevolare/condizionare il rapporto con la Banca.

I Responsabili delle Strutture interessate sono tenuti a porre in essere tutti gli adempimenti necessari a garantire l’efficacia e la concreta attuazione dei principi di controllo e comportamento descritti nel presente protocollo.

7.2.2.7. Gestione dei rapporti con le Autorità di Vigilanza

Premessa

Il presente protocollo si applica a tutte le Strutture della Banca coinvolte nella gestione dei rapporti con le Autorità di Vigilanza e riguarda qualsiasi tipologia di attività posta in essere in occasione di segnalazioni, adempimenti, comunicazioni, richieste e visite ispettive.

Con l'Istituzione del S.E.V.I.F. (Sistema Europeo di Vigilanza Finanziaria, Regolamenti nn. 1092, 1093, 1094, 1095 del 2010) il trasferimento delle funzioni di supervisione a livello europeo è stato operato attraverso:

- il Meccanismo Unico di Vigilanza (c.d. Single Supervisory Mechanism – SSM che attribuisce alla BCE compiti (task) e poteri (power) di vigilanza diretta ed esclusiva sugli enti creditizi c.d. significativi;
- il Meccanismo Unico di Risoluzione delle crisi bancarie (c.d. Single Resolution Mechanism – SRM).

Ai sensi del D. Lgs. 231/2001, il relativo processo potrebbe presentare occasioni per la commissione dei reati di *“Corruzione contro la Pubblica Amministrazione”* nelle loro varie tipologie, *“Induzione indebita a dare o promettere utilità”*, *“Traffico di influenze illecite”*²⁹ e *“Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità Pubbliche di Vigilanza”* (art. 2638 del codice civile).

Quanto definito dal presente protocollo è volto a garantire il rispetto, da parte della Banca, della normativa vigente e dei principi di trasparenza, correttezza, oggettività e tracciabilità nella gestione dei rapporti con le Autorità di Vigilanza, tra le quali si citano a livello esemplificativo e non esaustivo:

- Banca Centrale Europea;
- Banca d'Italia;
- Consob;
- IVASS;
- Garante per la protezione dei dati personali;
- Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato (AGCM);
- COVIP;
- OAM;
- Autorità di Supervisione in materia fiscale (Agenzia delle Entrate).

I principi di comportamento contenuti nel presente protocollo si applicano, a livello d'indirizzo comportamentale, anche nei confronti delle Autorità di Vigilanza estere.

²⁹ Si ricorda che, ai sensi dell'art. 322 *bis* c.p., la condotta del corruttore, istigatore o del soggetto che cede all'induzione indebita è penalmente sanzionata non solo allorché coinvolga i Pubblici Ufficiali e gli Incaricati di Pubblico Servizio nell'ambito della Pubblica Amministrazione italiana, ma è pure considerata illecita ed allo stesso modo è punita anche quando riguarda: i) quei soggetti espletanti funzioni o attività corrispondenti nell'ambito delle Istituzioni o degli organi dell'UE, o degli Enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono l'UE, o, infine, nell'ambito degli altri Stati membri dell'UE; ii) quei soggetti espletanti funzioni o attività corrispondenti nell'ambito di altri Stati esteri o Organizzazioni pubbliche internazionali o sovranazionali, assemblee parlamentari internazionali, Corti internazionali.

Ai sistemi informatici che supportano i processi indicati nel presente protocollo si applicano i principi di controllo e di comportamento previsti dal protocollo *“Gestione e utilizzo dei sistemi informatici e del patrimonio informativo di Gruppo”*.

Descrizione del Processo

Le attività inerenti la gestione dei rapporti con le Autorità di Vigilanza sono riconducibili alle seguenti tipologie:

- elaborazione/trasmissione delle segnalazioni occasionali o periodiche alle Autorità di Vigilanza;
- richieste/istanze di abilitazioni e/o autorizzazioni;
- riscontri ed adempimenti connessi a richieste/istanze delle Autorità di Vigilanza;
- gestione dei rapporti con i Funzionari delle Autorità di Vigilanza in occasione di visite ispettive;
- monitoraggio delle azioni di remediation e rendicontazione / informativa all'Autorità di Vigilanza attraverso la predisposizione periodica di report sintetici.

Le “Regole di Gruppo per la gestione dei rapporti con i Supervisor e le Autorità di Regolamentazione” individuano le strutture della Banca tenute ad assicurare il coordinamento delle comunicazioni con le Autorità e la coerenza trasversale delle stesse a livello di Gruppo (c.d. Struttura Pivot).

In ragione dell'oggetto/ambito del singolo contatto o della singola tematica, la Struttura Pivot ingaggia le Strutture responsabili (c.d. Owner Funzionali") per aspetti e contributi specifici per gli ambiti di competenza di volta in volta individuati.

Coerentemente con quanto previsto dai funzionigrammi aziendali, nei rispettivi ambiti, sono attribuite:

- alla funzione Organi Collegiali e Affari Societari le responsabilità in ambito di gestione della corrispondenza ufficiale con le Autorità di Supervisione e di Risoluzione e di gestione dei rapporti e delle procedure autorizzative di Vigilanza con le competenti Autorità di Supervisione e di Risoluzione connessi allo svolgimento degli adempimenti societari, assicurando alle strutture e agli Organi sociali consulenza ed assistenza legale nelle materie presidiate;
- alla funzione Group Shareholdings le responsabilità connesse alle procedure autorizzative e/o alle comunicazioni di Vigilanza riferite alla funzione;
- alla funzione Legale e Contenzioso le responsabilità di gestire i procedimenti amministrativi (ad es. istruttori o sanzionatori) e di fornire consulenza e assistenza legale, anche nella redazione formale degli atti e delle risposte, in relazione ad ogni questione giuridicamente rilevante di tali procedimenti, nonché nell'ambito delle consultazioni avviate dalle Autorità di Regolamentazione, concorrere con gli Owner Funzionali alla valutazione sotto il profilo giuridico dell'impatto delle nuove regole.

Le modalità operative per la gestione del processo sono disciplinate nell'ambito della normativa interna, sviluppata ed aggiornata a cura delle Strutture competenti, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente protocollo.

Principi di controllo

Il sistema di controllo a presidio del processo descritto si deve basare sui seguenti fattori:

- Livelli autorizzativi definiti. In particolare:
 - ad eccezione delle visite ispettive, i rapporti con le Autorità di Vigilanza sono intrattenuti dal Responsabile della Struttura di riferimento o da soggetti dallo stesso appositamente incaricati tramite delega interna, da conservare a cura della Struttura medesima;
 - gli atti che impegnano la Banca devono essere sottoscritti soltanto da soggetti incaricati;
 - il riscontro ai rilievi delle Autorità è sottoposto, laddove previsto, all'approvazione e/o esame dei Comitati endoconsiliari competenti ed al Consiglio di Amministrazione.
- Segregazione dei compiti tra i differenti soggetti coinvolti nel processo di gestione dei rapporti con le Autorità di Vigilanza. In particolare:
 - con riferimento alla gestione dei rapporti non riconducibili alla ordinaria operatività delle Strutture della Banca, tutta la corrispondenza inerente a rilievi o eccezioni relative alla sfera dell'operatività aziendale indirizzata alle Autorità di Vigilanza è redatta dalla Struttura Pivot con il supporto dell'Owner funzionale;
 - con riferimento alle visite ispettive, la Struttura Pivot avuta notizia dell'ispezione avvisa la funzione Internal Auditing ed i Responsabili della Strutture interessate dalla visita ispettiva che, dopo aver accertato l'oggetto dell'ispezione, individuano le risorse deputate a gestire i rapporti con i Funzionari pubblici durante la loro permanenza presso la Banca. Nei casi particolarmente rilevanti l'Organismo di Vigilanza deve essere tempestivamente informato della visita ispettiva in atto e di eventuali prescrizioni o eccezioni rilevate dall'Autorità.
- Attività di controllo:
 - controlli di completezza, correttezza ed accuratezza delle informazioni trasmesse alle Autorità di Vigilanza da parte della Struttura interessata per le attività di competenza che devono essere supportate da meccanismi di maker e checker;
 - controlli di carattere giuridico sulla conformità alla normativa di riferimento della segnalazione/comunicazione richiesta;
 - controlli automatici di sistema, con riferimento alle segnalazioni periodiche.
- Tracciabilità del processo sia a livello di sistema informativo sia in termini documentali:
 - è fatto obbligo a tutte le Strutture della Banca, a vario titolo coinvolte nella predisposizione e trasmissione di comunicazioni ed adempimenti alle Autorità di Vigilanza, di archiviare e conservare la documentazione di competenza prodotta nell'ambito della gestione dei rapporti con le Autorità, ivi inclusa quella trasmessa alle Autorità anche attraverso supporto elettronico. Tale documentazione deve essere resa disponibile a richiesta alle strutture aventi funzione Legale, di Internal Auditing, Segreteria societaria e alla Struttura Pivot;

- ogni comunicazione nei confronti delle Autorità avente ad oggetto notizie e/o informazioni rilevanti sull'operatività della Banca è documentata/registrata in via informatica ed archiviata presso la Struttura di competenza;
- fatte salve le situazioni in cui non sia previsto l'immediato rilascio di un verbale da parte dell'Autorità di Vigilanza, il personale della Struttura interessata che ha presenziato alla visita ispettiva assiste il Funzionario pubblico nella stesura del verbale di accertamento ed eventuale prescrizione, riservandosi le eventuali controdeduzioni, firmando, per presa visione il verbale, comprensivo degli allegati, prodotto dal Funzionario stesso;
- ad ogni visita ispettiva da parte di Funzionari rappresentanti delle Autorità di Vigilanza il Responsabile della Struttura interessata provvede a trasmettere alle strutture aziendali competenti copia del verbale rilasciato dal Funzionario pubblico e degli annessi allegati. Qualora non sia previsto l'immediato rilascio di un verbale da parte dell'Autorità di Vigilanza, il Responsabile della Struttura interessata dall'ispezione o un suo delegato provvede alla redazione di una nota di sintesi dell'accertamento effettuato e alla trasmissione della stessa alle strutture aziendali competenti. La suddetta documentazione è archiviata dal Responsabile della Struttura interessata dall'ispezione.

Principi di comportamento

Le Strutture della Banca, a qualsiasi titolo coinvolte nel processo di gestione dei rapporti con le Autorità di Vigilanza, sono tenute ad osservare le modalità esposte nel presente protocollo, le disposizioni di legge esistenti in materia, la normativa interna nonché le eventuali previsioni del Codice Etico, del Codice Interno di Comportamento di Gruppo e delle Linee Guida Anticorruzione di Gruppo.

In particolare:

- i soggetti coinvolti nel processo che hanno la responsabilità di firmare atti o documenti con rilevanza all'esterno della Banca devono essere appositamente incaricati;
- il personale non può dare seguito a qualunque richiesta di indebiti vantaggi o tentativo di concussione da parte di un soggetto dell'Autorità di Vigilanza di cui dovesse essere destinatario o semplicemente venire a conoscenza e deve immediatamente segnalarla al proprio responsabile, il quale a sua volta ha l'obbligo di trasmettere la segnalazione ricevuta alla struttura avente funzione di Internal Auditing ed al Responsabile Aziendale Anticorruzione per le valutazioni del caso e gli eventuali adempimenti nei confronti dell'Organismo di Vigilanza secondo quanto previsto dal paragrafo 4.1.;
- devono essere puntualmente trasmesse le segnalazioni periodiche alle Autorità di Vigilanza e tempestivamente riscontrate le richieste/istanze pervenute dalle stesse Autorità;
- nell'ambito delle ispezioni effettuate da parte dei Funzionari delle Autorità di Vigilanza presso la sede della Banca, fatte salve le situazioni in cui i Funzionari richiedano colloqui diretti con personale della Banca specificamente individuato, partecipano agli incontri con i Funzionari stessi almeno due soggetti laddove l'ispezione sia seguita da strutture diverse da quella coinvolta dalla verifica (quali, ad esempio: Struttura Pivot e quelle competenti in materia di personale, organizzazione, legale e auditing) è sufficiente la presenza di una sola persona della Struttura interessata, unitamente ad un'altra persona di una di dette Strutture.

In ogni caso è fatto divieto di porre in essere/collaborare/dare causa alla realizzazione di comportamenti che possano rientrare nelle fattispecie di reato considerate ai fini del D. Lgs. 231/2001, e più in particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, di:

- ritardare senza giusto motivo o omettere l'esibizione di documenti/la comunicazione di dati richiesti;
- esibire documenti e dati incompleti e/o comunicare dati falsi o alterati;
- tenere una condotta ingannevole che possa indurre le Autorità di Vigilanza in errore;
- chiedere o indurre – anche a mezzo di intermediari - i rappresentanti dell'Autorità di Vigilanza a trattamenti di favore ovvero ad omettere informazioni dovute o a compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio costituente reato dal quale possa derivare un vantaggio indebito al fine ostacolare l'esercizio delle funzioni di Vigilanza;
- promettere o versare/offrire – anche a mezzo di intermediari - somme di denaro non dovute, doni o gratuite prestazioni (al di fuori delle prassi dei regali di cortesia di modico valore) e accordare vantaggi o altre utilità di qualsiasi natura – direttamente o indirettamente, per sé o per altri - a rappresentanti dell'Autorità di Vigilanza con la finalità di promuovere o favorire interessi della Banca. Tra i vantaggi che potrebbero essere accordati, si citano, a titolo esemplificativo, la promessa di assunzione per parenti ed affini, la sponsorizzazione o la beneficenza a favore di soggetti collegati, l'erogazione di credito a condizioni non conformi ai principi di sana e prudente gestione previsti dalla normativa aziendale, la corresponsione di incentivi in violazione della disciplina di riferimento e della normativa aziendale e, più in generale, tutte le operazioni bancarie o finanziarie che comportino la generazione di una perdita per la Banca e la creazione di un utile per i soggetti predetti (es. stralcio ingiustificato di posizione debitoria e/o applicazioni di sconti o condizioni non in linea con i parametri di mercato).

I Responsabili delle Strutture interessate sono tenuti a porre in essere tutti gli adempimenti necessari a garantire l'efficacia e la concreta attuazione dei principi di controllo e comportamento descritti nel presente protocollo.

7.2.2.8. Gestione delle procedure acquisitive dei beni e dei servizi e degli incarichi professionali

Premessa

Il presente protocollo si applica a tutte le strutture della Banca coinvolte nella gestione delle procedure acquisitive dei beni e dei servizi.

Tra i beni vanno considerate anche le opere dell'ingegno di carattere creativo³⁰, mentre tra le prestazioni vanno ricomprese anche quelle a contenuto intellettuale di qualsiasi natura (es. legale, fiscale, tecnica, giuslavoristica, amministrativa, organizzativa, incarichi di mediazione, d'agenzia o di intermediazioni varie, ecc.), ivi incluso il conferimento di incarichi professionali, di consulenze e incarichi a soggetti terzi che, mettendo in contatto la Banca con clientela potenziale o esistente, promuovono lo sviluppo delle attività della stessa nell'ambito di servizi bancari, finanziari e assicurativi o qualunque eventuale altra attività (c.d. Business Introducers³¹).

Ai sensi del D. Lgs. 231/2001, il relativo processo potrebbe costituire una delle modalità strumentali attraverso cui commettere i reati di "*Corruzione contro la Pubblica Amministrazione*" nelle loro varie tipologie, "*Induzione indebita a dare o promettere utilità*" e "*Traffico di influenze illecite*"³².

Una gestione non trasparente del processo, infatti, potrebbe consentire la commissione di tali reati, ad esempio attraverso la creazione di fondi "neri" a seguito del pagamento di prezzi superiori all'effettivo valore del bene/servizio ottenuto.

Sussiste altresì il rischio della commissione dei reati di "*Corruzione tra privati*" e "*Istigazione alla corruzione tra privati*", descritti nel paragrafo 7.4.

Si intende inoltre prevenire il rischio di acquisire beni o servizi di provenienza illecita, ed in particolare il coinvolgimento in altri reati al cui rischio potrebbe essere esposta l'attività della controparte (reati contro l'industria ed il commercio; reati in materia di violazione del diritto d'autore; reati di contrabbando, reati di impiego di clandestini e di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro,³³ ecc.).

Quanto definito dal presente protocollo è volto a garantire il rispetto, da parte della Banca, della normativa vigente e dei principi di trasparenza, correttezza, oggettività e tracciabilità nell'esecuzione delle attività in oggetto.

³⁰ Ai sensi dell'art. 2575 del codice civile, le opere dell'ingegno di carattere creativo tutelate dal diritto d'autore sono quelle che appartengono alle scienze, alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma d'espressione. Sono altresì considerate e protette come opere letterarie i programmi per elaboratore nonché le banche di dati che per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una creazione intellettuale dell'autore (art. 1, L. 22 aprile 1941, n. 633).

³¹ Non si considerano Business Introducers i soggetti che svolgono attività di sviluppo commerciale o collocamento di prodotti/servizi del Gruppo e che sono soggetti a specifiche discipline o forme di vigilanza nelle proprie giurisdizioni (ad esempio le Banche e gli altri intermediari collocatori di prodotti d'investimento, i Consulenti Finanziari, gli Agenti in Attività Finanziaria, i Mediatori Creditizi, gli Intermediari Assicurativi).

³² Si ricorda che, ai sensi dell'art. 322 bis c.p., la condotta del corruttore, istigatore o del soggetto che cede all'induzione indebita è penalmente sanzionata non solo allorché coinvolga i Pubblici Ufficiali e gli Incaricati di Pubblico Servizio nell'ambito della Pubblica Amministrazione italiana, ma è pure considerata illecita ed allo stesso modo è punita anche quando riguardi: i) quei soggetti espletanti funzioni o attività corrispondenti nell'ambito delle Istituzioni o degli organi dell'UE, o degli Enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono l'UE, o, infine, nell'ambito degli altri Stati membri dell'UE; ii) quei soggetti espletanti funzioni o attività corrispondenti nell'ambito di altri Stati esteri o Organizzazioni pubbliche internazionali o sovranazionali, assemblee parlamentari internazionali, Corti internazionali.

³³ Si vedano al riguardo il paragrafo 7.5 e il paragrafo 7.12.

Ai sistemi informatici che supportano i processi indicati nel presente protocollo si applicano i principi di controllo e di comportamento previsti dal protocollo “*Gestione e utilizzo dei sistemi informatici e del patrimonio informativo di Gruppo*”.

Descrizione del Processo

L’attività di gestione delle procedure acquisitive dei beni e dei servizi si articola nei seguenti processi:

- definizione e gestione del budget;
- gestione degli approvvigionamenti;
- gestione del ciclo passivo;
- gestione dei fornitori.

Le modalità operative per la gestione dei processi sono disciplinate nell’ambito della normativa interna, sviluppata ed aggiornata a cura delle Strutture competenti, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente protocollo.

Principi di controllo

Il sistema di controllo a presidio dei processi descritti si deve basare sui seguenti fattori:

- Livelli autorizzativi definiti:
 - ai sensi dello Statuto, il budget della Banca è predisposto e approvato dal Consiglio di Amministrazione;
 - l’approvazione della richiesta di acquisto, il conferimento dell’incarico, il perfezionamento del contratto e l’emissione dell’ordine spettano esclusivamente a soggetti muniti di idonee facoltà in base al sistema di poteri e deleghe in essere che stabilisce le facoltà di autonomia gestionale per natura di spesa e impegno. La normativa interna illustra i predetti meccanismi autorizzativi, fornendo l’indicazione dei soggetti aziendali cui sono attribuiti i necessari poteri. La stipula, rinnovo o modificazione dei contratti con Business Introduttori deve essere approvata da un dirigente apicale o da uno specifico comitato;
 - la scelta dei fornitori di beni e servizi e dei professionisti avviene tra i nominativi selezionati in base a criteri individuati nell’ambito della normativa interna, fatte salve esigenze/forniture occasionali. Tali soggetti devono garantire e su richiesta poter documentare anche con riferimento ai subappaltatori da loro incaricati:
 - in relazione all’utilizzo di marchi o segni distintivi e alla commercializzazione di beni o servizi il rispetto della disciplina in tema di protezione dei titoli di proprietà industriale e del diritto d’autore e, comunque, la legittima provenienza dei beni forniti ed il corretto espletamento delle pratiche doganali (ivi compreso il pagamento dei relativi diritti);
 - in relazione ai lavoratori impiegati, il rispetto della disciplina in tema di immigrazione e la regolarità retributiva, contributiva, previdenziale, assicurativa e fiscale;
 - l’eventuale affidamento a terzi – da parte dei fornitori della Banca – di attività in sub-appalto, è contrattualmente subordinato ad un preventivo assenso da parte della struttura della Banca che ha stipulato il contratto;

- l'autorizzazione al pagamento della fattura spetta ai Responsabili delle Strutture per le quali è prevista l'assegnazione di un budget e delle relative facoltà di spesa (Centri di Responsabilità) o ai soggetti all'uopo incaricati; può essere negata a seguito di formale contestazione delle inadempienze/carenze della fornitura adeguatamente documentata e dettagliata a cura delle predette Strutture. Le remunerazioni dei Business Introduttori possono essere corrisposte nei tempi, misure e condizioni previsti dai contratti, senza possibilità di deroga; qualora sia contrattualizzato il rimborso delle spese sostenute dai Business Introduttori, questo può avvenire solo dietro presentazione di completa e chiara documentazione giustificativa delle spese ragionevolmente sostenute;
- il pagamento delle fatture è effettuato da una specifica Struttura aziendale dedicata.
- Segregazione dei compiti tra i differenti soggetti coinvolti nel processo di gestione delle procedure acquisitive. In particolare:
 - le attività di cui alle diverse fasi del processo devono essere svolte da soggetti differenti chiaramente identificabili e devono essere supportate da un meccanismo di maker e checker.
- Attività di controllo: la normativa interna di riferimento identifica i controlli che devono essere svolti a cura di ciascuna Struttura interessata in ogni singola fase del processo:
 - verifica dei limiti di spesa e della pertinenza della stessa;
 - verifica della regolarità, completezza, correttezza e tempestività delle scritture contabili;
 - verifica del rispetto dei criteri individuati dalla normativa aziendale per la scelta dei fornitori e dei professionisti (l'avvio della relazione deve essere preceduta da un'adeguata due diligence con particolare riguardo a quanto stabilito dalle Linee Guida Anticorruzione), ivi compreso il controllo a campione del rispetto delle sopra menzionate garanzie circa l'autenticità e la legittima provenienza dei beni forniti e la regolarità dei lavoratori da loro impiegati;
 - verifica del rispetto delle norme di legge che vietano o subordinano a determinate condizioni il conferimento di incarichi di qualunque tipologia a dipendenti pubblici o ex dipendenti pubblici.

Per quanto concerne il conferimento di incarichi professionali e consulenze il cui svolgimento comporta un rapporto diretto con la Pubblica Amministrazione (quali ad esempio spese legali per contenzioso, onorari a professionisti per pratiche edilizie, spese per consulenze propedeutiche all'acquisizione di contributi pubblici, ecc.) i Responsabili delle Strutture interessate dovranno:

- disporre che venga regolarmente tenuto in evidenza l'elenco dei professionisti/consulenti, l'oggetto dell'incarico ed il relativo corrispettivo;
- verificare periodicamente il suddetto elenco al fine di individuare eventuali situazioni anomale.

I rapporti con i Business Introduttori devono essere regolati da contratti in forma scritta e prevedere la facoltà per la Banca di risolvere anticipatamente secondo quanto previsto dalle Linee Guida Anticorruzione di Gruppo. Il dirigente apicale o uno specifico comitato deve tenere una ordinata traccia dei Business Introduttori, con indicazione dei volumi di affari procurati e delle remunerazioni corrisposte.

- Tracciabilità del processo sia a livello di sistema informativo sia in termini documentali:
 - utilizzo di sistemi informatici a supporto dell'operatività, che garantiscono la registrazione e l'archiviazione dei dati e delle informazioni inerenti al processo acquisitivo;
 - documentabilità di ogni attività del processo con particolare riferimento alla fase di individuazione del fornitore di beni e/o servizi, o professionista anche attraverso gare, in termini di motivazione della scelta nonché pertinenza e congruità della spesa. La normativa interna individua in quali casi l'individuazione del fornitore di beni e/o servizi o professionista deve avvenire attraverso una gara o comunque tramite l'acquisizione di più offerte;
 - al fine di consentire la ricostruzione delle responsabilità e delle motivazioni delle scelte effettuate, la Struttura di volta in volta interessata è responsabile dell'archiviazione e della conservazione della documentazione di competenza prodotta anche in via telematica o elettronica, inerente alla esecuzione degli adempimenti svolti nell'ambito della gestione delle procedure acquisitive di beni e servizi.

Principi di comportamento

Le Strutture della Banca, a qualsiasi titolo coinvolte nel processo di gestione delle procedure acquisitive dei beni e dei servizi e degli incarichi professionali, sono tenute ad osservare le modalità esposte nel presente protocollo, le disposizioni di legge esistenti in materia, la normativa interna nonché le eventuali previsioni del Codice Etico, del Codice Interno di Comportamento di Gruppo e delle Linee Guida Anticorruzione di Gruppo.

In particolare:

- la documentazione contrattuale che regola il conferimento di incarichi di fornitura/incarichi professionali deve contenere un'apposita dichiarazione di conoscenza della normativa di cui al D. Lgs. 231/2001, delle disposizioni di legge contro la corruzione e di impegno al loro rispetto;
- la corresponsione di onorari o compensi a collaboratori o consulenti esterni eventualmente coinvolti è soggetta ad un preventivo visto rilasciato dall'unità organizzativa competente a valutare la qualità della prestazione e la conseguente congruità del corrispettivo richiesto; in ogni caso non è consentito riconoscere compensi in favore di collaboratori o consulenti esterni che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere o svolto;
- i pagamenti devono essere effettuati esclusivamente su un conto corrente intestato al fornitore/consulente titolare della relazione;
- non è consentito effettuare pagamenti in contanti, né pagamenti in un Paese diverso da quello in cui è insediata la controparte o a un soggetto diverso dalla stessa.

In ogni caso è fatto divieto di porre in essere, collaborare, dare causa alla realizzazione di comportamenti che possano risultare strumentali alla commissione di fattispecie di reato considerate ai fini del D. Lgs. 231/2001, e più in particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, di:

- assegnare incarichi di fornitura ed incarichi professionali in assenza di autorizzazioni alla spesa e dei necessari requisiti di professionalità, qualità e convenienza del bene o servizio fornito;
- procedere all'attestazione di regolarità in fase di ricezione di beni/servizi in assenza di un'attenta valutazione di merito e di congruità in relazione al bene/servizio ricevuto;

- procedere all'autorizzazione al pagamento di beni/servizi in assenza di una verifica circa la congruità della fornitura/prestazione rispetto ai termini contrattuali;
- procedere all'autorizzazione del pagamento di parcelle in assenza di un'attenta valutazione del corrispettivo in relazione alla qualità del servizio ricevuto;
- effettuare pagamenti in favore di fornitori della Banca che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale in essere con gli stessi;
- minacciare i fornitori di ritorsioni qualora effettuino prestazioni a favore o utilizzino i servizi di concorrenti della Banca;
- introdurre merci che violino prescrizioni, divieti e limitazioni di cui al Testo Unico delle disposizioni legislative in materia doganale;
- promettere versare/offrire – anche a mezzo di intermediari - somme di denaro non dovute, doni, gratuite prestazioni (al di fuori dalle prassi dei regali di cortesia di modico valore), e accordare vantaggi o altre utilità di qualsiasi natura – direttamente o indirettamente, per sé o per altri - a favore di esponenti/rappresentanti della Pubblica Amministrazione e/o esponenti apicali o di persone a loro subordinate appartenenti a società controparti o in relazione con la Banca, al fine di favorire indebitamente gli interessi della Banca, oppure minacciarli di un danno ingiusto per le medesime motivazioni. Tra i vantaggi che potrebbero essere accordati si citano, a titolo esemplificativo, la promessa di assunzione per parenti ed affini, la sponsorizzazione o la beneficenza a favore di soggetti collegati, l'erogazione del credito a condizioni non conformi ai principi di sana e prudente gestione previsti dalla normativa aziendale, la corresponsione di incentivi in violazione della disciplina di riferimento e della normativa aziendale e, più in generale, tutte le operazioni bancarie o finanziarie che comportino la generazione di una perdita per la Banca e la creazione di un utile per i soggetti predetti (es. stralcio ingiustificato di posizione debitoria e/o applicazione di sconti o condizioni non in linea con i parametri di mercato).

I Responsabili delle Strutture interessate sono tenuti a porre in essere tutti gli adempimenti necessari a garantire l'efficacia e la concreta attuazione dei principi di controllo e comportamento descritti nel presente protocollo.

I principi di controllo e di comportamento illustrati nel presente protocollo devono intendersi altresì estesi, per quanto compatibili, all'attività di concessione a terzi (partner commerciali) di spazi in locazione per la promozione e vendita di prodotti

7.2.2.9. Gestione di omaggi, spese di rappresentanza per ospitalità, beneficenze e sponsorizzazioni

Premessa

Il presente protocollo si applica a tutte le Strutture della Banca coinvolte nella gestione di omaggi, spese di rappresentanza per ospitalità, beneficenze e sponsorizzazioni.

Si precisa che, ai fini del presente protocollo, valgono le seguenti definizioni:

- per omaggi si intendono le elargizioni di beni mobili o prestazioni (ad esempio inviti ad eventi sportivi, spettacoli e intrattenimenti, biglietti omaggio) di modico valore nell'ambito delle ordinarie relazioni di affari, al fine di promuovere l'immagine della Banca;
- per spese di rappresentanza per ospitalità si intendono le spese per colazioni, rinfreschi, e forme di accoglienza nell'espletamento delle relazioni commerciali, al fine di promuovere l'immagine della Banca;
- per iniziative di beneficenza si intendono le elargizioni in denaro e le donazioni in natura³⁴ che la Banca destina esclusivamente ad Enti senza fini di lucro e a favore di dipendenti, ex dipendenti e pensionati del Gruppo, nonché dei loro nuclei familiari che necessitino di speciale sostegno in situazioni di fragilità;
- per sponsorizzazioni si intendono la promozione, la valorizzazione ed il potenziamento dell'immagine della Banca attraverso la stipula di contratti atipici (in forma libera, di natura patrimoniale, a prestazioni corrispettive) con Enti esterni (ad es.: società o gruppi sportivi che svolgono attività anche dilettantistica, Enti senza fini di lucro, Enti territoriali ed organismi locali, ecc.).

Ai sensi del D. Lgs. 231/2001, i relativi processi potrebbero costituire una delle modalità strumentali attraverso cui commettere i reati di "*Corruzione contro la Pubblica Amministrazione*" nelle loro varie tipologie, "*Induzione indebita a dare o promettere utilità*" e "*Traffico di influenze illecite*"³⁵.

Sussiste altresì il rischio della commissione dei reati di "*Corruzione tra privati*" e "*Istigazione alla corruzione tra privati*", descritti nel paragrafo 7.4.

Una gestione non trasparente dei processi relativi a omaggi, spese di rappresentanza per ospitalità, beneficenze e sponsorizzazioni potrebbe, infatti, consentire la commissione di tali reati, ad esempio attraverso il riconoscimento/concessione di vantaggi ad esponenti della Pubblica Amministrazione e/o ad esponenti apicali, e/o a persone loro subordinate, di società o enti controparti o in relazione con la Banca, al fine di favorire interessi della Banca ovvero la creazione di disponibilità utilizzabili per la realizzazione dei reati in questione.

³⁴ Erogazione in natura di servizi o beni a titolo gratuito ed a fini di solidarietà sociale e di utilità diretta per enti senza finalità di lucro, in quanto rispondono a esigenze specifiche del beneficiario.

³⁵ Si ricorda che, ai sensi dell'art. 322 *bis* c.p., la condotta del corruttore, istigatore e del soggetto che cede all'induzione è penalmente sanzionata non solo allorché coinvolga i Pubblici Ufficiali e gli Incaricati di Pubblico Servizio nell'ambito della Pubblica Amministrazione italiana, ma è pure considerata illecita ed allo stesso modo è punita anche quando riguarda: i) quei soggetti espletanti funzioni o attività corrispondenti nell'ambito delle Istituzioni o degli organi dell'UE, degli Enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono l'UE, o, infine, nell'ambito degli altri Stati membri dell'UE; ii) quei soggetti espletanti funzioni o attività corrispondenti nell'ambito di altri Stati esteri o Organizzazioni pubbliche internazionali o sovranazionali, assemblee parlamentari internazionali, Corti internazionali.

Quanto definito dal presente protocollo è volto a garantire il rispetto, da parte della Banca, della normativa vigente e dei principi di trasparenza, correttezza, oggettività e tracciabilità nell'esecuzione delle attività in oggetto.

Ai sistemi informatici che supportano i processi indicati nel presente protocollo si applicano i principi di controllo e di comportamento previsti dal protocollo *“Gestione e utilizzo dei sistemi informatici e del patrimonio informativo di Gruppo”*.

Descrizione del Processo

I processi di gestione degli omaggi e delle spese di rappresentanza per ospitalità hanno ad oggetto beni o prestazioni di modico valore provenienti da o destinati a soggetti terzi a titolo di cortesia commerciale e/o istituzionale.

Si considerano atti di cortesia commerciale e/o istituzionale di modico valore gli omaggi e spese di rappresentanza per ospitalità provenienti o destinati al medesimo soggetto, che non superino, in un anno solare, il valore di 150 euro.

Per acquistare beni da destinare ad omaggio o sostenere spese di rappresentanza per ospitalità, le unità organizzative del Gruppo dotate di facoltà di spesa operano sulla base delle regole operative sancite dalla normativa interna in materia di spesa e dal protocollo *“Gestione delle procedure acquisitive dei beni e dei servizi e degli incarichi professionali”*.

Nel caso di utilità ricevute, meno rilevante ai fini della responsabilità amministrativa degli enti, il processo è disciplinato dalle *“Regole per la gestione degli omaggi e delle spese di rappresentanza per ospitalità”*.

I processi di gestione delle spese per beneficenze e per sponsorizzazioni si articolano nelle seguenti fasi:

- ricezione della richiesta di elargizioni e di beneficenze o sponsorizzazioni per progetti, iniziative, manifestazioni;
- individuazione dei soggetti cui destinare le elargizioni;
- effettuazione delle attività di due diligence³⁶;
- esame/valutazione dell'iniziativa/progetto proposto;
- autorizzazione alla spesa e, qualora previsto, stipula dell'accordo/ contratto;
- erogazione delle elargizioni
- attestazione dell'avvenuta realizzazione dell'iniziativa sostenuta e coerente utilizzo dei fondi rispetto alle finalità dichiarate.

Le modalità operative per la gestione dei processi sono disciplinate nell'ambito della normativa interna, sviluppata ed aggiornata a cura delle Strutture competenti che costituisce parte integrante e sostanziale del presente protocollo.

³⁶ Ricerca di informazioni rilevanti sui soggetti richiedenti. In particolare in caso di Enti, a titolo esemplificativo e non esaustivo denominazione, natura giuridica e data di costituzione, sede legale e operativa (se diversa da quella legale) ed eventuale sito web, legali rappresentanti e titolari effettivi ed eventuali notizie sulla loro reputazione, notizie sull'ente e sulle sue linee strategiche, sulla dimensione (numero dipendenti e/o collaboratori, numero di soci), sui principali progetti realizzati negli ultimi due anni nel settore di riferimento dell'iniziativa proposta, sintesi delle informazioni finanziarie relative ai bilanci approvati negli ultimi due anni, ecc.

Principi di controllo

Il sistema di controllo a presidio dei processi descritti si deve basare sui seguenti fattori:

- Livelli autorizzativi definiti:
 - per quanto attiene ai beni destinati ad omaggi ed alle spese di rappresentanza per ospitalità, l'approvazione della richiesta di acquisto, il conferimento dell'incarico, il perfezionamento del contratto e l'emissione dell'ordine spettano esclusivamente a soggetti muniti di idonee facoltà in base al sistema di poteri e deleghe in essere che stabilisce le facoltà di autonomia gestionale per natura di spesa e impegno; la normativa interna illustra i predetti meccanismi autorizzativi, fornendo l'indicazione dei soggetti aziendali cui sono attribuiti i necessari poteri;
 - tutte le erogazioni di fondi devono essere approvate dai soggetti facoltizzati in base al vigente sistema dei poteri e delle deleghe;
 - gli omaggi e le spese di rappresentanza per ospitalità di valore superiore a 150 euro possono essere ammissibili in via eccezionale, in considerazione del profilo del donante e/o del beneficiario nonché della natura dell'omaggio stesso³⁷, e comunque nei limiti della ragionevolezza, esclusivamente previa autorizzazione del Responsabile di livello gerarchico almeno pari a Responsabile di Direzione Centrale o Regionale o struttura aziendale equivalente.
 - sono definiti diversi profili di utenza per l'accesso a procedure informatiche ai quali corrispondono specifiche abilitazioni in ragione delle funzioni attribuite;
- Segregazione dei compiti tra i differenti soggetti coinvolti nei processi. In particolare:
 - le attività di cui alle diverse fasi dei processi devono essere svolte da attori/soggetti differenti chiaramente identificabili e devono essere supportate da un meccanismo di maker e checker.
- Attività di controllo:
 - la normativa interna definisce le modalità con le quali le erogazioni relative a beneficenze (ivi compresi i casi di adesione, effettuata con intento di liberalità, a fondazioni, associazioni e altri enti non aventi scopo di lucro, che comporti l'erogazione di fondi o impegni futuri in tal senso) e sponsorizzazioni devono essere precedute, da parte della Struttura interessata, da un'attività di valutazione dell'iniziativa/richiesta e da una due diligence con particolare riguardo a quanto stabilito dalle Linee Guida Anticorruzione; in particolare, in caso di Enti è prevista l'analisi e la verifica del tipo di organizzazione e della finalità per la quale è costituita;
 - verifica ed approvazione di tutte le erogazioni da parte del Responsabile della Struttura interessata;
 - verifica che le erogazioni complessive siano stabilite annualmente e trovino capienza in apposito budget deliberato dagli Organi competenti;
 - per le sponsorizzazioni è necessaria una puntuale verifica del corretto adempimento della controprestazione acquisendo idonea documentazione comprovante l'avvenuta esecuzione della stessa.

³⁷ Si fa riferimento, a titolo esemplificativo, a situazioni in cui gli omaggi siano componenti di offerte a prevalente contenuto professionale, quali inviti a conferenze e seminari.

Inoltre i Responsabili delle Strutture interessate dovranno:

- disporre che vengano regolarmente compilati i “Registri degli omaggi e delle spese di rappresentanza per ospitalità”. Tale obbligo non si applica per gli omaggi distribuiti dal Gruppo rientranti negli “standard aziendali”, in quanto già oggetto di tracciatura centralizzata;
 - verificare periodicamente i succitati registri al fine di individuare eventuali situazioni anomale.
- Tracciabilità del processo sia a livello di sistema informativo sia in termini documentali:
 - completa tracciabilità a livello documentale e di sistema dei processi di gestione degli omaggi, delle spese di rappresentanza per ospitalità, delle beneficenze e sponsorizzazioni anche attraverso la redazione, da parte di tutte le Strutture interessate, di istruttorie sulla singola iniziativa sostenuta tramite beneficenza/sponsorizzazione e di una reportistica sulle erogazioni effettuate/contratti stipulati;
 - al fine di consentire la ricostruzione delle responsabilità e delle motivazioni delle scelte effettuate, la Struttura di volta in volta interessata è responsabile dell’archiviazione e della conservazione di tutta la documentazione prodotta anche in via telematica o elettronica, inerente alla esecuzione degli adempimenti svolti nell’ambito della gestione degli omaggi, delle spese di rappresentanza per ospitalità, delle beneficenze e sponsorizzazioni.

Principi di comportamento

Premesso che le spese per omaggi sono consentite purché di modico valore e, comunque, tali da non compromettere l’integrità e la reputazione di una delle parti e da non influenzare l’autonomia di giudizio del beneficiario, le strutture della Banca, a qualsiasi titolo coinvolte nella gestione di omaggi, delle spese di rappresentanza per ospitalità, delle beneficenze e delle sponsorizzazioni sono tenute ad osservare le modalità esposte nel presente protocollo, le disposizioni di legge esistenti in materia, la normativa interna nonché le eventuali previsioni del Codice Etico, del Codice Interno di Comportamento di Gruppo, delle Linee Guida Anticorruzione di Gruppo e delle Linee Guida di Gruppo per il Governo delle Attività Sociali. In particolare:

- la Banca può effettuare beneficenze o sponsorizzazioni per sostenere iniziative di enti regolarmente costituiti ai sensi di legge e che non contrastino con i principi etici della Banca e nel caso di beneficenze, tali enti non devono avere finalità di lucro;
- eventuali iniziative la cui classificazione rientri nei casi previsti per le “sponsorizzazioni” non possono essere oggetto contemporaneo di erogazione per beneficenza;
- gli interventi di natura straordinaria a favore di dipendenti, ex dipendenti e pensionati del Gruppo, nonché dei loro nuclei familiari, che necessitino di speciale sostegno in situazioni di fragilità sono effettuati nel rispetto dei principi di economicità, trasparenza, correttezza, imparzialità, dando comunque la preferenza a strumenti di assistenza indiretta quali ad es. contratti assicurativi;

- i pagamenti devono essere riconosciuti esclusivamente su un conto corrente intestato al beneficiario³⁸; non è consentito effettuare pagamenti in contanti, né pagamenti in un Paese diverso da quello del beneficiario o a un soggetto diverso dallo stesso³⁹.

In ogni caso è fatto divieto di porre in essere/collaborare/dare causa alla realizzazione di comportamenti che possano rientrare nelle fattispecie di reato considerate ai fini del D. Lgs. 231/2001, e più in particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, di:

- effettuare erogazioni, per iniziative sostenute tramite beneficenze o di sponsorizzazioni, a favore di soggetti coinvolti vicende giudiziarie note, pratiche non rispettose dei diritti umani, o contrarie alle norme in tema di vivisezione e di tutela dell'ambiente. Non possono essere destinatari di erogazioni partiti e movimenti politici e le loro articolazioni organizzative, organizzazioni sindacali e di patronato, club (ad esempio Lions, Rotary, ecc.), associazioni ricreative e gruppi ricreativi, scuole private, parificate e/o legalmente riconosciute, salvo specifiche iniziative connotate da particolare rilievo sociale, culturale o scientifico che devono essere approvate dal Responsabile Aziendale Anticorruzione;
- effettuare elargizioni/omaggi a favore di enti/esponenti/rappresentanti della Pubblica Amministrazione, Autorità di Vigilanza o altre istituzioni pubbliche ovvero ad altre organizzazioni/persone collegate contravvenendo a quanto previsto nel presente protocollo e dalle Linee Guida Anticorruzione;
- promettere o versare/offrire – anche a mezzo di intermediari - somme di denaro non dovute, doni, gratuite prestazioni (al di fuori dalle prassi di regali di cortesia di modico valore) e accordare vantaggi o altre utilità di qualsiasi natura – direttamente o indirettamente, per sé o per altri – a esponenti/rappresentanti della Pubblica Amministrazione, Autorità di Vigilanza o altre istituzioni pubbliche ovvero altre organizzazioni con la finalità di promuovere o favorire interessi della Banca, anche a seguito di illecite pressioni. Il personale non può dare seguito a qualunque richiesta di indebiti vantaggi o tentativi di concussione da parte di un funzionario della Pubblica Amministrazione di cui dovesse essere destinatario o semplicemente venire a conoscenza e deve immediatamente segnalarla al proprio Responsabile, il quale a sua volta ha l'obbligo di trasmettere la segnalazione ricevuta alla struttura avente funzione di Internal Auditing ed al Responsabile Aziendale Anticorruzione per le valutazioni del caso e gli eventuali adempimenti nei confronti dell'Organismo di Vigilanza secondo quanto previsto dal paragrafo 4.1.;
- promettere o versare/offrire somme di denaro non dovute, doni, gratuite prestazioni (al di fuori dalle prassi di regali di cortesia di modico valore) e accordare vantaggi o altre utilità di qualsiasi natura - direttamente o indirettamente, per sé o per altri - a favore di esponenti apicali o di persone a loro subordinate appartenenti a società controparte o in relazione con la Banca, al fine di favorire indebitamente gli interessi della Banca;
- dare in omaggio beni per i quali non sia stata accertata la legittima provenienza ed il rispetto delle disposizioni che tutelano le opere dell'ingegno, i marchi e i diritti di proprietà industriale in genere nonché le indicazioni geografiche e le denominazioni di origine protette

³⁸ Nel caso di beneficenze in natura, il pagamento può essere eseguito a favore di un soggetto terzo (il fornitore/prestatore del servizio) ferma restando la due diligence anche su quest'ultimo.

³⁹ In materia di sponsorizzazioni, i pagamenti possono essere eseguiti a favore dell'eventuale Beneficiario Amministrativo indicato contrattualmente dallo Sponsor, ferma restando la due diligence anche su quest'ultimo.

- dare in omaggio somme di denaro o strumenti assimilabili (quali carte regalo e buoni acquisto).

I Responsabili delle Strutture interessate sono tenuti a porre in essere tutti gli adempimenti necessari a garantire l'efficacia e la concreta attuazione dei principi di controllo e comportamento descritti nel presente protocollo.

7.2.2.10. Gestione del processo di selezione e assunzione del personale

Premessa

Il presente protocollo si applica a tutte le Strutture della Banca coinvolte nella gestione del processo di selezione e assunzione del personale.

Il processo potrebbe costituire una delle modalità strumentali attraverso cui commettere i reati di *“Corruzione contro la Pubblica Amministrazione”* nelle loro varie tipologie, *“Induzione indebita a dare o promettere utilità”*, *“Traffico di influenze illecite”*⁴⁰, nonché dei reati di *“Corruzione tra privati”* e *“Istigazione alla corruzione tra privati”*, (descritti nel paragrafo 7.4.).

Una gestione non trasparente del processo di selezione e assunzione del personale, potrebbe, infatti, consentire la commissione di tali reati attraverso la promessa di assunzione verso rappresentanti della Pubblica Amministrazione, e/o esponenti apicali, e/o persone loro subordinate di società o enti controparti o in relazione con la Banca, o soggetti da questi indicati, concessa al fine di influenzarne l'indipendenza di giudizio o di assicurare un qualsivoglia vantaggio per la Banca.

Sussiste altresì il rischio della commissione del reato di *“Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare”*.

Quanto definito dal presente protocollo è volto a garantire il rispetto, da parte della Banca, della normativa vigente e dei principi di trasparenza, correttezza, oggettività e tracciabilità nell'esecuzione delle attività in oggetto.

Ai sistemi informatici che supportano i processi indicati nel presente protocollo si applicano i principi di controllo e di comportamento previsti dal protocollo *“Gestione e utilizzo dei sistemi informatici e del patrimonio informativo di Gruppo”*.

Descrizione del Processo

Il processo di selezione e assunzione si articola nelle seguenti fasi:

- Selezione del personale:
 - analisi e richiesta di nuove assunzioni;
 - definizione del profilo del candidato;
 - reclutamento dei candidati;
 - effettuazione del processo selettivo;
 - individuazione dei candidati.
- Formalizzazione dell'assunzione.

⁴⁰ Si ricorda che, ai sensi dell'art. 322 bis c.p., la condotta del corruttore, istigatore e del soggetto che cede all'induzione è penalmente sanzionata non solo allorché coinvolga i Pubblici Ufficiali e gli Incaricati di Pubblico Servizio nell'ambito della Pubblica Amministrazione italiana, ma è pure considerata illecita ed allo stesso modo è punita anche quando riguarda: i) quei soggetti espletanti funzioni o attività corrispondenti nell'ambito delle Istituzioni o degli organi dell'UE, degli Enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono l'UE, o, infine, nell'ambito degli altri Stati membri dell'UE; ii) quei soggetti espletanti funzioni o attività corrispondenti nell'ambito di altri Stati esteri o Organizzazioni pubbliche internazionali o sovranazionali, assemblee parlamentari internazionali, Corti internazionali.

Resta nelle competenze delle Strutture aziendali specificatamente facoltizzate l'istruttoria relativa alla selezione ed assunzione di personale specialistico altamente qualificato ovvero di figure destinate a posizioni di vertice (cosiddetta "assunzione a chiamata").

Le modalità operative per la gestione del processo sono disciplinate nell'ambito della normativa interna, sviluppata ed aggiornata a cura delle Strutture competenti, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente protocollo.

Principi di controllo

Il sistema di controllo a presidio dei processi descritti si deve basare sui seguenti fattori:

- Livelli autorizzativi definiti:
 - accentramento del processo di selezione e assunzione del personale in capo alla Struttura competente che riceve le richieste formali di nuovo personale da parte delle Strutture interessate e le valuta in coerenza con il budget ed i piani interni di sviluppo;
 - autorizzazione all'assunzione concessa soltanto dal personale espressamente facoltizzato secondo il vigente sistema dei poteri e delle deleghe;
 - l'assunzione dei candidati individuati come idonei e per i quali è stata fornita autorizzazione all'inserimento viene effettuata dalle Unità Organizzative competenti per Struttura.
- Segregazione dei compiti tra i diversi soggetti coinvolti nel processo. In particolare, l'approvazione finale dell'assunzione è demandata a strutture diverse, commisurate all'importanza della posizione ricercata all'interno dell'organizzazione aziendale.
- Attività di controllo:
 - compilazione da parte del candidato, al momento dello svolgimento della selezione, di un'apposita modulistica per garantire la raccolta omogenea delle informazioni sui candidati;
 - l'assunzione deve essere preceduta da un'adeguata due diligence con particolare riguardo a quanto stabilito dalle Linee Guida Anticorruzione.
- Tracciabilità del processo sia a livello di sistema informativo sia in termini documentali:
 - al fine di consentire la ricostruzione delle responsabilità e delle motivazioni delle scelte effettuate, la Struttura di volta in volta interessata è responsabile dell'archiviazione e della conservazione di tutta la documentazione prodotta (tra cui quella standard ad esempio testi, application form, contratto di lavoro, ecc.) anche in via telematica o elettronica, inerente alla esecuzione degli adempimenti svolti nell'ambito del processo di selezione e assunzione del personale.

Principi di comportamento

Le Strutture della Banca, a qualsiasi titolo coinvolte nella gestione del processo di selezione e assunzione del personale, sono tenute ad osservare le modalità esposte nel presente protocollo, le disposizioni di legge esistenti in materia, la normativa interna nonché eventualmente le eventuali previsioni del Codice Etico, del Codice Interno di Comportamento di Gruppo e delle Linee Guida Anticorruzione di Gruppo.

In particolare:

- il personale non può dare seguito a qualunque richiesta di indebiti vantaggi o tentativo di concussione da parte di un funzionario della Pubblica Amministrazione di cui dovesse essere destinatario o semplicemente a conoscenza e deve immediatamente segnalarla al proprio Responsabile, il quale a sua volta ha l'obbligo di trasmettere la segnalazione ricevuta alla Struttura avente funzione di Internal Auditing ed al Responsabile Aziendale Anticorruzione per le valutazioni del caso e gli eventuali adempimenti nei confronti dell'Organismo di Vigilanza secondo quanto previsto dal paragrafo 4.1.;
- la selezione deve essere effettuata tra una rosa di candidati, salvo il caso di personale specialistico qualificato, di categorie protette ovvero di figure destinate a posizioni manageriali;
- la valutazione comparativa dei candidati deve essere effettuata sulla base di criteri di competenza, professionalità ed esperienza in relazione al ruolo per il quale avviene l'assunzione.
- qualora il processo di assunzione riguardi:
 - personale diversamente abile, il reclutamento dei candidati avverrà nell'ambito delle liste di soggetti appartenenti alle categorie protette, da richiedere al competente Ufficio del Lavoro;
 - lavoratori stranieri, il processo dovrà garantire il rispetto delle leggi sull'immigrazione del Paese ove è sita l'unità organizzativa di destinazione e la verifica del possesso, per tutta la durata del rapporto di lavoro, dei permessi di soggiorno, ove prescritti;
 - ex dipendenti pubblici, il processo dovrà garantire il rispetto dei divieti di legge.
- qualora sia previsto il coinvolgimento di soggetti terzi nella gestione del processo di selezione e assunzione del personale, i contratti con tali soggetti devono contenere apposita dichiarazione di conoscenza della normativa di cui al D. Lgs. 231/2001, delle disposizioni di legge contro la corruzione e di impegno al loro rispetto;
- la corresponsione di onorari o compensi a collaboratori o consulenti esterni eventualmente coinvolti è soggetta ad un preventivo visto rilasciato dall'unità organizzativa competente a valutare la qualità della prestazione e la conseguente congruità del corrispettivo richiesto; in ogni caso non è consentito riconoscere compensi in favore di collaboratori o consulenti esterni che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere o svolto.

In ogni caso è fatto divieto di porre in essere/collaborare/dare causa alla realizzazione comportamenti che possano rientrare nelle fattispecie di reato considerate ai fini del D. Lgs. 231/2001, e più in particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, di:

- promettere o dare seguito – anche a mezzo di intermediari - a richieste di assunzione in favore di rappresentanti/esponenti della Pubblica Amministrazione ovvero di soggetti da questi indicati, al fine di influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare qualsiasi vantaggio alla Banca;
- promettere o dare seguito a richieste di assunzioni di esponenti apicali o di persone a loro subordinate appartenenti a società controparti o in relazione con la Banca ovvero di soggetti da questi indicati, al fine di favorire indebitamente il perseguimento di interessi della Banca.

I Responsabili delle Strutture interessate sono tenuti a porre in essere tutti gli adempimenti necessari a garantire l'efficacia e la concreta attuazione dei principi di controllo e comportamento descritti nel presente protocollo.

7.2.2.11. Gestione del patrimonio immobiliare e del patrimonio culturale

Premessa

La gestione del patrimonio immobiliare e del patrimonio culturale - intendendosi per tale l'insieme di beni mobili e immobili ai sensi del D. Lgs. 42/2004⁴¹ riguarda qualunque tipologia di attività svolta dalle strutture della Banca finalizzata alla valorizzazione e ottimizzazione del patrimonio immobiliare - di proprietà ed in locazione - nonché alla valorizzazione, valutazione degli interventi e gestione del patrimonio culturale della Banca. E' incluso l'eventuale impiego per finalità sociali e/o culturali dei beni appartenenti al patrimonio immobiliare e culturale della Banca così come regolamentato dalla specifica normativa interna.

Ai sensi del D. Lgs. 231/2001, il processo in oggetto potrebbe costituire una delle modalità strumentali attraverso cui commettere i reati di *"Corruzione contro la Pubblica Amministrazione"* nelle loro varie tipologie, *"Induzione indebita a dare o promettere utilità"*, *"Traffico di influenze illecite"*⁴², nonché dei reati di *"Corruzione tra privati"* e *"Istigazione alla corruzione tra privati"*, descritti nel paragrafo 7.4. nonché dei reati di *"Riciclaggio"*, *"Ricettazione"*, *"Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita"* e *"Autoriciclaggio"* descritti nel paragrafo 7.6.

Una gestione non trasparente del processo relativo alla gestione del patrimonio immobiliare e del patrimonio culturale della Banca potrebbe, infatti, consentire la commissione di tali reati, attraverso il riconoscimento/concessione di vantaggi ad esponenti della Pubblica Amministrazione e/o esponenti apicali, e/o persone loro subordinate, di società o enti controparti o in relazione con la Banca, al fine di favorire interessi della stessa.

Sussiste altresì il rischio di commissione dei reati contro il patrimonio culturale e paesaggistico che prevedono la responsabilità amministrativa dell'ente in relazione alla commissione dei reati di *"Furto di beni culturali"*, *"Appropriazione indebita di beni culturali"*, *"Importazione illecita di beni culturali"*, *"Uscita o esportazione illecite di beni culturali"*, *"Violazioni in materia di alienazione di beni culturali"*, *"Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali e paesaggistici"*, *"Contraffazione di opere d'arte"*, *"Ricettazione di beni culturali"*, *"Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali"*, *"Riciclaggio di beni culturali"* e *"Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici"* descritti nel paragrafo 7.8.

Le Strutture aziendali incaricate della gestione della documentazione ai fini dell'ottenimento di autorizzazioni/certificazioni/nullaosta rilasciati dalla Pubblica Amministrazione, sono tenute al rispetto dei principi di comportamento stabiliti e descritti nel protocollo *"Gestione delle attività inerenti la richiesta di autorizzazioni o l'esecuzione di adempimenti verso la Pubblica Amministrazione"*.

⁴¹ Ai sensi dell'art. 2 del Codice dei beni culturali e del paesaggio il patrimonio culturale è costituito dai beni culturali (le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico e le altre cose individuate dalla legge o in base alla legge quali testimonianze aventi valore di civiltà (ex artt. 10 e 11) e paesaggistici (immobili e le aree indicati all'articolo 134, costituenti espressione dei valori storici culturali, naturali, morfologici ed estetici del territorio, e gli altri beni individuati dalla legge o in base alla legge).

⁴² Si ricorda che, ai sensi dell'art. 322 bis c.p., la condotta del corruttore, istigatore o del soggetto che cede all'induzione indebita è penalmente sanzionata non solo allorché coinvolga i Pubblici Ufficiali e gli Incaricati di Pubblico Servizio nell'ambito della Pubblica Amministrazione italiana, ma è pure considerata illecita ed allo stesso modo è punita anche quando riguarda: i) quei soggetti espletanti funzioni o attività corrispondenti nell'ambito delle Istituzioni o degli organi dell'UE, degli Enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono l'UE, o, infine, nell'ambito degli altri Stati membri dell'UE; ii) quei soggetti espletanti funzioni o attività corrispondenti nell'ambito di altri Stati esteri o Organizzazioni pubbliche internazionali o sovranazionali, assemblee parlamentari internazionali, Corti internazionali.

Quanto definito dal presente protocollo è volto a garantire il rispetto da parte della Banca della normativa vigente e dei principi di trasparenza, correttezza, oggettività e tracciabilità nell'esecuzione delle attività in oggetto.

Ai sistemi informatici che supportano i processi indicati nel presente protocollo si applicano i principi di controllo e di comportamento previsti dal protocollo "*Gestione e utilizzo dei sistemi informatici e del patrimonio informativo di Gruppo*".

Descrizione del Processo

L'attività di gestione del patrimonio immobiliare e del patrimonio culturale della Banca si articola nei seguenti processi:

Gestione del patrimonio immobiliare:

- gestione amministrativa e contabile degli immobili;
- gestione dei contratti di locazione / comodato;
- gestione delle spese di proprietà e degli oneri fiscali;
- individuazione e selezione delle opportunità di investimento / disinvestimento;
- acquisizione e vendita degli immobili;
- ottimizzazione del patrimonio immobiliare corrente;
- pianificazione immobiliare di lungo periodo
- progettazione, manutenzione ed esecuzione lavori.

Gestione del patrimonio culturale (Beni mobili e beni immobili e apparati decorativi soggetti a tutela⁴³):

- acquisizione dei beni rivenienti da operazioni societarie (fusioni, incorporazioni), donazioni, acquisto sul mercato;
- gestione contratti di prestito/locazione/comodato;
- cessione anche a titolo non oneroso;
- gestione delle attività inerenti alla ricognizione, al censimento, alla conservazione, alla manutenzione e dei connessi adempimenti nei confronti della Pubblica Amministrazione;
- gestione degli incidenti (smarrimento, sottrazione, deterioramento, danneggiamento, distruzione, uso improprio).

Le modalità operative per la gestione dei processi sono disciplinate nell'ambito della normativa interna, sviluppata ed aggiornata a cura delle Strutture competenti, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente protocollo.

Principi di controllo

Il sistema di controllo a presidio dei processi descritti si deve basare sui seguenti fattori:

⁴³ Per quanto attiene ai beni immobili e apparati decorativi appartenenti al patrimonio culturale si richiamano altresì i processi sopraindicati relativi alla gestione del patrimonio immobiliare

- Livelli autorizzativi definiti. In particolare:
 - i soggetti che esercitano poteri autorizzativi e/o negoziali nella gestione del patrimonio immobiliare e del patrimonio culturale:
 - sono individuati e autorizzati in base allo specifico ruolo loro attribuito dal funzionigramma aziendale ovvero dal Responsabile della Struttura di riferimento tramite delega interna, da conservare a cura della Struttura medesima;
 - operano esclusivamente nell'ambito del perimetro/portafoglio di clientela loro assegnato dal Responsabile della Struttura di riferimento.
 - tutte le deliberazioni relative alle compravendite, alle donazioni, alle cessioni a titolo non oneroso, alle locazioni e alle concessioni in comodato, ai prestiti e cessione del diritto di superficie anche a titolo non oneroso spettano esclusivamente a soggetti muniti di idonei poteri in base al vigente sistema dei poteri e delle deleghe che stabilisce le facoltà di autonomia gestionale per natura di spesa e impegno. La normativa interna illustra i predetti meccanismi autorizzativi, fornendo l'indicazione dei soggetti aziendali cui sono attribuiti i necessari poteri.
- Segregazione dei compiti tra i differenti soggetti coinvolti nel processo. In particolare:
 - le attività di cui alle diverse fasi del processo devono essere svolte da attori/soggetti differenti chiaramente identificabili e devono essere supportate da un meccanismo di maker e checker.
- Attività di controllo:
 - verifica della congruità del canone di locazione passiva e attiva per tutte le nuove locazioni e le rinegoziazioni di locazioni con riferimento alle condizioni espresse dal mercato o in conformità a quanto stabilito all'interno di una gara pubblica;
 - verifica della congruità del prezzo di compravendita rispetto al valore di mercato, anche attraverso l'acquisizione di perizie redatte da esperti indipendenti ogni qualvolta la controparte sia una Pubblica Amministrazione o un esponente della medesima e/o esponenti apicali, e/o persone loro subordinate, di società controparti o in relazione con la Banca;
 - effettuazione delle attività di due diligence sulla controparte con particolare riguardo a quanto stabilito dalle Linee Guida Anticorruzione;
 - verifica puntuale di tutti i dati contenuti nei contratti di compravendita e, in particolare, verifica di coerenza tra compromesso / preliminare e contratto definitivo;
 - redazione e aggiornamento dell'anagrafe delle locazioni e dei comodati in essere, con indicazione di dettaglio dei nuovi rapporti e di quelli oggetto di rinnovo nel periodo di riferimento;
 - redazione e aggiornamento dell'anagrafe dei beni mobili appartenenti al patrimonio culturale e della documentazione classificata negli archivi storici;
 - per i beni destinati a iniziative con finalità sociali e/o culturali oggetto di donazione, comodato, prestito, cessione a titolo non oneroso, locazione, vendita e cessione del diritto di superficie anche a titolo non oneroso:
 - effettuazione della due diligence del beneficiario finalizzata a:
 - analizzare il tipo di ente e la finalità per la quale è costituito;

- verificare l'affidabilità e la reputazione dell'ente, con particolare attenzione ai precedenti e/o alle imputazioni penali;
- verificare la sussistenza degli eventuali requisiti necessari per operare nel rispetto di quanto previsto dalla normativa applicabile all'ente;
- identificare eventuali rischi associabili al beneficiario;
- verifica che l'atto contenga idonee cautele contrattuali affinché il bene permanga per un congruo periodo di tempo nelle disponibilità del beneficiario e non se ne possa variare la destinazione d'uso e/o la finalità sociale e/o culturale;
- non necessità della verifica di congruità del canone o del prezzo rispetto alle condizioni di mercato;
- verifica per tutti i beni del patrimonio culturale oggetto di acquisizione dell'esistenza di:
 - una perizia redatta da un esperto indipendente attestante la legittima provenienza e l'autenticità dei beni mobili culturali o della dichiarazione della Soprintendenza archivistica e bibliografica attestante l'interesse storico particolarmente importante dei beni archivistici;
 - una perizia per i beni immobili tutelati con l'indicazione dei vincoli diretti;
- verifica al momento della cessione, anche a titolo non oneroso, ovvero della donazione dei beni del patrimonio culturale della Banca, dell'esistenza della perizia o della dichiarazione della Soprintendenza archivistica e bibliografica di cui al punto precedente, dell'ottenimento delle autorizzazioni previste, del corretto espletamento delle denunce alle Autorità competenti e del rispetto dei termini di prelazione a favore del Ministero o, nel caso della Regione o di altro ente pubblico territoriale interessato;
- verifica, in caso di trasferimento all'estero di beni mobili appartenenti al patrimonio culturale della Banca, dell'esistenza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione;
- verifica dell'ottenimento delle autorizzazioni previste dalle Autorità competenti prima di procedere ad interventi sui beni soggetti a vincoli culturali o paesaggistici.
- Tracciabilità del processo sia a livello di sistema informativo sia in termini documentali:
 - ciascuna fase rilevante inerente agli atti dispositivi (compravendite, locazioni, prestiti, cessioni anche a titolo non oneroso, donazioni e comodati) deve risultare da apposita documentazione scritta;
 - ogni atto dispositivo (compravendite, locazioni, prestiti, cessioni anche a titolo non oneroso, donazioni e comodati) è formalizzato in un documento, debitamente firmato da soggetti muniti di idonei poteri in base al sistema dei poteri e delle deleghe in essere;
 - al fine di consentire la ricostruzione delle responsabilità e delle motivazioni delle scelte effettuate, la Struttura di volta in volta interessata è responsabile dell'archiviazione e della conservazione della documentazione di competenza prodotta anche in via telematica o elettronica, inerente alla esecuzione degli adempimenti svolti nell'ambito del processo di gestione del patrimonio immobiliare e del patrimonio culturale.
- Sistemi premianti o di incentivazione: i sistemi premianti e di incentivazione devono essere in grado di assicurare la coerenza con le disposizioni di legge, con i principi contenuti nel presente

protocollo, nonché con le previsioni del Codice Etico, anche prevedendo idonei meccanismi correttivi a fronte di eventuali comportamenti devianti.

Principi di comportamento

Le Strutture a qualsiasi titolo coinvolte nella gestione del patrimonio immobiliare e del patrimonio culturale della Banca sono tenute ad osservare le modalità esposte nel presente documento, le previsioni di legge esistenti in materia, la normativa interna nonché le eventuali previsioni del Codice Etico, del Codice Interno di Comportamento di Gruppo e delle Linee Guida Anticorruzione di Gruppo. In particolare:

- i soggetti che esercitano poteri autorizzativi e/o negoziali devono essere individuati e autorizzati in base allo specifico ruolo attribuito loro dal funzionigramma aziendale ovvero dal Responsabile della Struttura di riferimento tramite delega interna, da conservare a cura della Struttura medesima;
- la concessione di beni destinati a iniziative con finalità sociali e/o culturali deve essere effettuata per sostenere iniziative di enti regolarmente costituiti ai sensi di legge senza finalità di lucro e che non contrastino con i principi etici della Banca;
- il personale non può dare seguito a qualunque richiesta di indebiti vantaggi o tentativo di concussione da parte di un funzionario della Pubblica Amministrazione di cui dovesse essere destinatario o semplicemente a conoscenza e deve immediatamente segnalarla al proprio responsabile, il quale a sua volta ha l'obbligo di trasmettere la segnalazione ricevuta alla struttura avente funzione di Internal Auditing ed al Responsabile Aziendale Anticorruzione per le valutazioni del caso e gli eventuali adempimenti nei confronti dell'Organismo di Vigilanza secondo quanto previsto dal paragrafo 4.1.;
- qualora sia previsto il coinvolgimento di soggetti terzi nel processo di gestione del patrimonio immobiliare e del patrimonio culturale, i contratti con tali soggetti devono contenere apposita dichiarazione di conoscenza della normativa di cui al D. Lgs. 231/2001, delle disposizioni di legge contro la corruzione e di impegno al loro rispetto;
- la corresponsione di onorari o compensi a collaboratori o consulenti esterni eventualmente coinvolti è soggetta ad un preventivo visto rilasciato dall'unità organizzativa competente a valutare la qualità della prestazione e la conseguente congruità del corrispettivo richiesto; in ogni caso non è consentito riconoscere compensi in favore di collaboratori o consulenti esterni che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere o svolto;
- la sottrazione, lo smarrimento, il deterioramento, il danneggiamento, la distruzione e l'uso improprio - oppure tale da recare pregiudizio alla loro conservazione - dei beni del patrimonio culturale della Banca devono essere immediatamente comunicati secondo quanto previsto dalla normativa interna.

In ogni caso è fatto divieto di porre in essere/collaborare/dare causa alla realizzazione di comportamenti che possano risultare strumentali alla commissione di fattispecie di reato considerate ai fini del D. Lgs. 231/2001, e più in particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, di:

- esibire documenti incompleti e/o comunicare dati falsi o alterati;
- tenere una condotta ingannevole che possa indurre gli Enti pubblici in errore;

- creare, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa o, alterare, distruggere, sopprimere od occultare una scrittura privata vera, in relazione a beni culturali al fine di farne apparire lecita la provenienza;
- promettere o concedere beni immobili e beni culturali - anche a mezzo di intermediari - a Enti della Pubblica Amministrazione, istituzioni pubbliche o a soggetti da questi ultimi indicati a condizioni diverse da quelle di mercato, fatti salvi i casi di concessione di beni destinati a iniziative con finalità sociali e/o culturali così come regolamentati dalla specifica normativa interna;
- promettere o concedere beni immobili e beni culturali a esponenti apicali, e/o persone a loro subordinate, di società controparti o in relazione con la Banca ovvero a soggetti da questi indicati, al fine di favorire indebitamente il perseguimento di interessi della Banca;
- concedere, nell'ambito di iniziative con finalità sociali e/o culturali, beni immobili e beni culturali a favore di enti coinvolti in vicende giudiziarie note, pratiche non rispettose dei diritti umani, o contrarie alle norme in tema di vivisezione e di tutela dell'ambiente. Non possono essere destinatari di concessione di detti beni partiti e movimenti politici e le loro articolazioni organizzative, organizzazioni sindacali e di patronato, club (ad esempio Lions, Rotary, ecc.), associazioni e gruppi ricreativi, scuole private, parificate e/o legalmente riconosciute, salvo specifiche iniziative connotate da particolare rilievo sociale, culturale o scientifico che devono essere approvate dal Responsabile Aziendale Anticorruzione;
- procedere all'autorizzazione al pagamento di fatture passive in assenza di un'attenta e puntuale verifica dell'importo da liquidare;
- affidare incarichi a consulenti esterni eludendo criteri documentabili e obiettivi quali professionalità e competenza, competitività, prezzo, integrità e capacità di garantire un'efficace assistenza. In particolare, le regole per la scelta del consulente devono ispirarsi ai criteri di chiarezza e documentabilità dettati dal Codice Etico, dal Codice Interno di Comportamento di Gruppo e dalle Linee Guida Anticorruzione di Gruppo; ciò al fine di prevenire il rischio di commissione di reati di corruzione, nelle loro varie tipologie, di *"Induzione indebita a dare o promettere utilità"* e di *"Traffico di influenze illecite"* che potrebbe derivare dall'eventuale scelta di soggetti "vicini" a persone legate alla Pubblica Amministrazione e dalla conseguente possibilità di agevolare/condizionare la gestione del rapporto negoziale con la Banca;
- trasferire all'estero beni mobili appartenenti al patrimonio culturale della Banca senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione;
- porre in circolazione, come autentici, esemplari contraffatti, alterati o riprodotti di beni mobili appartenenti al patrimonio culturale della Banca.

I Responsabili delle Strutture interessate sono tenuti a porre in essere tutti gli adempimenti necessari a garantire l'efficacia e la concreta attuazione dei principi di controllo e comportamento descritti nel presente protocollo.

7.2.2.12. Gestione dei rapporti con i Regolatori

Premessa

Il presente protocollo si applica a tutte le Strutture della Banca coinvolte nella gestione dei rapporti con i Regolatori con potere di produzione normativa rilevante per la Banca ed il Gruppo e riguarda qualsiasi tipologia di attività posta in essere in occasione di segnalazioni, adempimenti, comunicazioni, richieste, istanze. Rientrano altresì le attività di advocacy ovvero pareri/proposte/risposte a consultazioni su normative in corso di elaborazione o in essere. Per quanto riguarda i rapporti con le Autorità di Vigilanza, in quanto Supervisors, si rinvia al protocollo 7.2.2.7.

Ai sensi del D. Lgs. 231/2001, il relativo processo potrebbe presentare occasioni per la commissione dei reati di *“Corruzione contro la Pubblica Amministrazione”* nelle loro varie tipologie, *“Induzione indebita a dare o promettere utilità”* e *“Traffico di influenze illecite”*⁴⁴.

Quanto definito dal presente protocollo è volto a garantire il rispetto, da parte della Banca, della normativa vigente e dei principi di trasparenza, correttezza, oggettività e tracciabilità nella gestione dei rapporti con:

- tutte le Istituzioni italiane ed estere, inclusi a mero titolo esemplificativo e non esaustivo il Parlamento Italiano e gli enti locali, il Governo, la Banca d'Italia, l'AGCM, l'OAM, l'OCF, la Consob e il Garante per la protezione dei dati personali, Governi/Parlamenti esteri, Autorità di regolamentazione in Paesi rilevanti per le attività della Banca ed il Gruppo;
- tutte le Istituzioni internazionali e multilaterali, inclusi a mero titolo esemplificativo e non esaustivo le Istituzioni comunitarie (Commissione Europea, Consiglio dell'Unione Europea, Parlamento Europeo), le European Supervisory Authorities (“ESAs”), la Banca Centrale Europea, l'European Data Protection Board (“EDPB”), il Comitato di Basilea per la Vigilanza Bancaria (“BCBS”), il Financial Stability Board (“FSB”), la Banca Mondiale (“WB”) e il Fondo Monetario Internazionale (“FMI”);
- le associazioni di categoria, i “think tank”, i Gruppi di interesse, a cui la Banca ed il Gruppo partecipa, con o senza rappresentanti permanenti, al fine di instaurare – in coerenza coi principi a tutela della concorrenza – tavoli di confronto con gli altri player di mercato o gli stakeholder della Banca e del Gruppo stesso per l'elaborazione di pareri/proposte/risposte a consultazioni, su normative in corso di elaborazione o in essere.

Ai sistemi informatici che supportano i processi indicati nel presente protocollo si applicano i principi di controllo e di comportamento previsti dal protocollo *“Gestione e utilizzo dei sistemi informatici e del patrimonio informativo di Gruppo”*.

⁴⁴ Si ricorda che, ai sensi dell'art. 322 bis c.p., la condotta del corruttore, dell'istigatore o del soggetto che cede all'induzione indebita è penalmente sanzionata non solo allorché coinvolga i Pubblici Ufficiali e gli Incaricati di Pubblico Servizio nell'ambito della Pubblica amministrazione italiana, ma è pure considerata illecita ed allo stesso modo è punita anche quando riguarda: i) quei soggetti espletanti funzioni o attività corrispondenti nell'ambito delle Istituzioni o degli organi dell'UE, degli Enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono l'UE, o, infine, nell'ambito degli altri Stati membri dell'UE; ii) quei soggetti espletanti funzioni o attività corrispondenti nell'ambito di altri Stati esteri o Organizzazioni pubbliche internazionali o sovranazionali, assemblee parlamentari internazionali, Corti internazionali.

Descrizione del Processo

Le attività inerenti la gestione dei rapporti con i Regolatori sia direttamente che mediante terzi (consulenti, associazioni di categoria, i “think tank”, i Gruppi di interesse) sono riconducibili alle seguenti tipologie:

- contatto con l’Ente;
- evasione di specifiche richieste / documenti di consultazione;
- produzione di specifiche istanze/position paper;

Le “Regole di Gruppo per la gestione dei rapporti con i Supervisor e le Autorità di Regolamentazione” individuano le strutture della Banca tenute ad assicurare il coordinamento delle comunicazioni con le Autorità e la coerenza trasversale delle stesse a livello di Gruppo (c.d. Struttura Pivot).

In ragione dell’oggetto/ambito del singolo contatto o della singola tematica, la Struttura Pivot ingaggia le Strutture responsabili (c.d. Owner Funzionali”) per aspetti e contributi specifici per gli ambiti di competenza di volta in volta individuati.

Le modalità operative per la gestione del processo sono disciplinate nell’ambito della normativa interna, sviluppata ed aggiornata a cura delle Strutture competenti, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente protocollo.

Principi di controllo

Il sistema di controllo a presidio del processo descritto si deve basare sui seguenti fattori:

- Livelli autorizzativi definiti. In particolare:
 - i rapporti con i Regolatori sono intrattenuti dal Responsabile della Struttura di riferimento, da soggetti individuati o autorizzati in base allo specifico ruolo attribuito dal funzionigramma ovvero da soggetti individuati dal Responsabile della Struttura di riferimento tramite delega interna, da conservare a cura della Struttura medesima;
 - gli atti che impegnano contrattualmente la Banca devono essere sottoscritti soltanto da soggetti incaricati.
- Segregazione dei compiti tra i differenti soggetti coinvolti nel processo. In particolare le attività advocacy sono svolte da strutture diverse rispetto a quelle direttamente interessate dalla normativa oggetto di analisi.
- Attività di controllo:
 - controlli di completezza, correttezza ed accuratezza della documentazione trasmessa ai Regolatori da parte della Struttura interessata per le attività di competenza che devono essere supportate da meccanismi di maker e checker;

- verifica del rispetto dei criteri individuati dalla normativa aziendale per la scelta dei fornitori e dei professionisti (l'avvio della relazione deve essere preceduta da un'adeguata due diligence con particolare riguardo a quanto stabilito dalle Linee Guida Anticorruzione).
- Tracciabilità del processo sia a livello di sistema informativo sia in termini documentali:
 - le fasi principali del processo devono risultare da apposita documentazione scritta;
 - al fine di consentire la ricostruzione delle responsabilità e delle motivazioni delle scelte effettuate, la Struttura di volta in volta interessata è altresì responsabile dell'archiviazione e della conservazione della documentazione di competenza anche in via telematica o elettronica, inerente alla gestione dei rapporti con i Regolatori.

Principi di comportamento

Le Strutture della Banca, a qualsiasi titolo coinvolte nel processo di gestione dei rapporti con i Regolatori, sono tenute ad osservare le modalità esposte nel presente protocollo, le disposizioni di legge esistenti in materia, la normativa interna nonché le eventuali previsioni del Codice Etico, del Codice Interno di Comportamento di Gruppo e delle Linee Guida Anticorruzione di Gruppo.

In particolare:

- i soggetti coinvolti nel processo che hanno la responsabilità di firmare atti o documenti con rilevanza all'esterno della Banca devono essere appositamente incaricati;
- il personale non può dare seguito a qualunque richiesta di indebiti vantaggi o tentativo di concussione da parte di un soggetto appartenente ai Regolatori e, più in generale alla Pubblica Amministrazione, di cui dovesse essere destinatario o semplicemente venire a conoscenza e deve immediatamente segnalarla al proprio responsabile, il quale a sua volta ha l'obbligo di trasmettere la segnalazione ricevuta alla struttura avente funzione di Internal Auditing ed al Responsabile Aziendale Anticorruzione per le valutazioni del caso e gli eventuali adempimenti nei confronti dell'Organismo di Vigilanza secondo quanto previsto dal paragrafo 4.1.;
- il personale deve fornire ai Regolatori informazioni veritiere, corrette, accurate, aggiornate e non fallaci, avendo cura di differenziare i fatti dalle eventuali opinioni ed evitando di rappresentare le informazioni in modo tale da dare luogo, anche in via potenziale, a confusioni, fraintendimenti o errori da parte degli stessi;
- il personale deve manifestare in modo non equivoco e preliminarmente ogni conflitto di interessi – attuale o anche solo potenziale – con i Regolatori;
- qualora sia previsto il coinvolgimento di soggetti terzi nella gestione dei rapporti con i Regolatori e, più in generale, con la Pubblica Amministrazione, i contratti con tali soggetti devono contenere apposita dichiarazione di conoscenza della normativa di cui al D. Lgs. 231/2001 e di impegno al suo rispetto;
- la corresponsione di onorari o compensi a fornitori di servizi eventualmente coinvolti è soggetta ad un preventivo visto rilasciato dall'unità organizzativa competente a valutare la qualità della prestazione e la conseguente congruità del corrispettivo richiesto; in ogni caso non è consentito riconoscere compensi in favore di fornitori di servizi che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere o svolto.

In ogni caso è fatto divieto di porre in essere/collaborare/dare causa alla realizzazione di comportamenti che possano rientrare nelle fattispecie di reato considerate ai fini del D. Lgs. 231/2001, e più in particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, di:

- chiedere o indurre – anche a mezzo di intermediari - i rappresentanti dei Regolatori e, più in generale, della Pubblica Amministrazione a trattamenti di favore ovvero ad omettere informazioni dovute o a compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio costituente reato dal quale possa derivare un vantaggio indebito al fine di influenzare impropriamente la decisione;
- promettere o versare/offrire – anche a mezzo di intermediari - somme di denaro non dovute, doni o gratuite prestazioni (al di fuori delle prassi dei regali di cortesia di modico valore) e accordare vantaggi o altre utilità di qualsiasi natura – direttamente o indirettamente, per sé o per altri – ai rappresentanti dei Regolatori e, più in generale, ai soggetti della Pubblica Amministrazione con la finalità di promuovere o favorire interessi della Banca. Tra i vantaggi che potrebbero essere accordati, si citano, a titolo esemplificativo, la promessa di assunzione per parenti ed affini, la sponsorizzazione o la beneficenza a favore di soggetti collegati, l'erogazione di credito a condizioni non conformi ai principi di sana e prudente gestione previsti dalla normativa aziendale e, più in generale, tutte le operazioni bancarie o finanziarie che comportino la generazione di una perdita per la Banca e la creazione di un utile per i soggetti predetti (es. stralcio ingiustificato di posizione debitoria e/o applicazioni di sconti o condizioni non in linea con i parametri di mercato);
- affidare incarichi a consulenti esterni eludendo criteri documentabili ed obiettivi quali professionalità e competenza, competitività, prezzo, integrità e capacità di garantire un'efficace assistenza. In particolare, le regole per la scelta del consulente devono ispirarsi ai criteri di chiarezza e documentabilità dettati dal Codice Etico, dal Codice Interno di Comportamento di Gruppo e dalle Linee Guida Anticorruzione di Gruppo; ciò al fine di prevenire il rischio di commissione di reati di *“Corruzione contro la Pubblica Amministrazione”*, nelle loro varie tipologie, di *“Induzione indebita a dare o promettere utilità”* e di *“Traffico di influenze illecite”* che potrebbe derivare dall'eventuale scelta di soggetti “vicini” a persone legate ai Regolatori e, più in generale, alla Pubblica Amministrazione e dalla conseguente possibilità di agevolare/condizionare la gestione del rapporto negoziale con la Banca.

I Responsabili delle Strutture interessate sono tenuti a porre in essere tutti gli adempimenti necessari a garantire l'efficacia e la concreta attuazione dei principi di controllo e comportamento descritti nel presente protocollo.

7.2.2.13. Gestione delle attività di rendicontazione ai fini dell'incasso di contributi/incentivi pubblici a favore della Banca

Premessa

Il presente protocollo si applica a tutte le Strutture della Banca coinvolte nelle attività di rendicontazione ai fini dell'incasso di contributi/incentivi pubblici a favore della Banca aventi ad oggetto operazioni quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- Partenariati estesi;
- Centri Nazionali;
- European Digital Innovation Hub (EDIH);
- Progetti Europei.

Ai sensi del D. Lgs. 231/2001, il relativo processo potrebbe presentare occasioni per la commissione dei reati di *“Corruzione contro la Pubblica Amministrazione”* nelle loro varie tipologie, *“Induzione indebita a dare o promettere utilità”*, *“Traffico di influenze illecite”*⁴⁵, *“Truffa ai danni dello Stato o di altro Ente pubblico”*, *“Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche”*, *“Malversazione di erogazioni pubbliche”*, *“Indebita percezione di erogazioni pubbliche”*, *“Peculato”* e *“Indebita destinazione di denaro o cose mobili”*.

Quanto definito dal presente protocollo è volto a garantire il rispetto, da parte della Banca, della normativa vigente e dei principi di trasparenza, correttezza, oggettività e tracciabilità nell'esecuzione delle attività in oggetto.

Ai sistemi informatici che supportano i processi indicati nel presente protocollo si applicano i principi di controllo e di comportamento previsti dal protocollo *“Gestione e utilizzo dei sistemi informatici e del patrimonio informativo di Gruppo”*.

Descrizione del processo

Il processo si articola nelle seguenti fasi:

- abilitazione alla rendicontazione e gestione del personale coinvolto nei progetti;
- raccolta e caricamento della documentazione ai fini della rendicontazione;
- monitoraggio e gestione dei fondi accreditati.

Le modalità operative per la gestione del processo sono disciplinate nell'ambito della normativa interna, sviluppata ed aggiornata a cura delle Strutture competenti, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente protocollo.

Principi di controllo

Il sistema di controllo a presidio del processo descritto si deve basare sui seguenti fattori:

⁴⁵ Si ricorda che, ai sensi dell'art. 322 *bis* c.p., la condotta del corruttore, istigatore o del soggetto che cede all'induzione indebita è penalmente sanzionata non solo allorché coinvolga i Pubblici Ufficiali e gli Incaricati di Pubblico Servizio nell'ambito della Pubblica Amministrazione italiana, ma è pure considerata illecita ed allo stesso modo è punita anche quando riguarda: i) quei soggetti espletanti funzioni o attività corrispondenti nell'ambito delle Istituzioni o degli organi dell'UE, degli Enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono l'UE, o, infine, nell'ambito degli altri Stati membri dell'UE; ii) quei soggetti espletanti funzioni o attività corrispondenti nell'ambito di altri Stati esteri o Organizzazioni pubbliche internazionali o sovranazionali, assemblee parlamentari internazionali, Corti internazionali.

- Livelli autorizzativi definiti. In particolare:
 - i soggetti che, nell'ambito delle attività di rendicontazione ai fini dell'incasso di contributi/incentivi pubblici a favore della Banca", esercitano poteri autorizzativi e/o negoziali nei rapporti con gli Enti finanziatori:
 - sono individuati ed autorizzati in base allo specifico ruolo attribuito loro dal funzionigramma aziendale ovvero dal Responsabile della Struttura di riferimento, tramite delega interna, da conservare a cura della Struttura medesima;
 - operano esclusivamente nell'ambito del perimetro loro assegnato dal Responsabile della Struttura di riferimento;
 - le richieste di contributo sono sottoscritte dalla figura aziendale specificamente e formalmente facoltizzata in virtù del vigente sistema dei poteri e delle deleghe; la normativa interna illustra tali meccanismi autorizzativi, fornendo le indicazioni dei soggetti aziendali cui sono attribuiti i necessari poteri.
- Segregazione dei compiti tra i soggetti coinvolti, volta a garantire, per tutte le fasi del processo, un meccanismo di maker e checker. In particolare, le Strutture competenti attribuiscono in funzione dei ruoli ricoperti da ciascun addetto, le attività operative e le attività di controllo da effettuare al fine di garantire la contrapposizione di ruoli tra i soggetti che gestiscono le fasi istruttorie del processo ed i soggetti deputati alle attività di verifica.
- Attività di controllo da parte di ciascuna Struttura competente ed in particolare:
 - verifica della presenza delle lettere di incarico del personale coinvolto nei progetti ed abilitato alla rendicontazione, e del loro corretto caricamento laddove previsto;
 - verifica della documentazione ricevuta dalle Strutture coinvolte nel progetto oggetto di rendicontazione;
 - verifica del corretto caricamento e trasmissione della documentazione nella piattaforma ministeriale di riferimento o nel portale della Commissione Europea;
 - verifica sulla puntuale e corretta contabilizzazione delle agevolazioni.
- Tracciabilità del processo sia a livello di sistema informativo sia in termini documentali: tutte le fasi di processo sono documentate. In particolare, ciascuna Struttura coinvolta nell'ambito della gestione delle attività di rendicontazione ai fini dell'incasso di contributi/incentivi pubblici a favore della Banca, è responsabile dell'archiviazione e della conservazione della documentazione di propria competenza, ivi inclusa quella trasmessa all'Ente finanziatore pubblico anche in via telematica o elettronica.

Principi di comportamento

Le Strutture, a qualsiasi titolo coinvolte nella attività di gestione delle attività di rendicontazione ai fini dell'incasso di contributi/incentivi pubblici a favore della Banca, sono tenute ad osservare le modalità espresse nel presente protocollo, le disposizioni di legge esistenti in materia, la normativa interna nonché le eventuali previsioni del Codice Etico, del Codice Interno di Comportamento di Gruppo e delle Linee Guida Anticorruzione di Gruppo.

In particolare:

- tutti i soggetti che intrattengono rapporti con la Pubblica Amministrazione per conto della Banca devono essere espressamente autorizzati;
- i soggetti coinvolti nel processo e che hanno la responsabilità di firmare atti o documenti con rilevanza all'esterno della Banca devono essere appositamente incaricati;
- il personale non può dare seguito a qualunque richiesta di indebiti vantaggi o tentativo di concussione da parte di un funzionario della Pubblica Amministrazione di cui dovesse essere destinatario o semplicemente venire a conoscenza e deve immediatamente segnalarla al proprio Responsabile, il quale a sua volta ha l'obbligo di trasmettere la segnalazione ricevuta alla struttura avente funzione di Internal Auditing ed al Responsabile Aziendale Anticorruzione per le valutazioni del caso e gli eventuali adempimenti nei confronti dell'Organismo di Vigilanza secondo quanto previsto dal paragrafo 4.1.;
- qualora sia previsto il coinvolgimento di soggetti terzi nella predisposizione delle pratiche di richiesta / gestione del finanziamento o nella successiva esecuzione di attività connesse con i programmi finanziati, i contratti con tali soggetti devono contenere apposita dichiarazione di conoscenza della normativa di cui al D. Lgs. 231/2001, delle disposizioni di legge contro la corruzione e di impegno al loro rispetto;
- la corresponsione di onorari o compensi a collaboratori o consulenti esterni coinvolti è soggetta ad un preventivo visto rilasciato dall'unità organizzativa competente a valutare la qualità della prestazione e la conseguente congruità del corrispettivo richiesto; in ogni caso non è consentito riconoscere compensi in favore di collaboratori o consulenti esterni che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere o svolto.

In ogni caso è fatto divieto di porre in essere/collaborare/dare causa alla realizzazione di comportamenti che possano rientrare nelle fattispecie di reato considerate ai fini del D. Lgs. 231/2001, e più in particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, di:

- esibire documenti incompleti e/o comunicare dati falsi e alterati;
- tenere una condotta ingannevole che possa indurre gli Enti finanziatori/erogatori in errore di valutazione tecnico-economica della documentazione presentata;
- chiedere o indurre – anche a mezzo di intermediari - i soggetti della Pubblica Amministrazione a trattamenti di favore ovvero omettere informazioni dovute o compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio costituente reato dal quale possa derivare un vantaggio indebito al fine di influenzare impropriamente la decisione di accoglimento delle domande di ammissione al contributo ovvero turbare il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto di un bando di gara o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della Pubblica Amministrazione;
- promettere o versare/offrire – anche a mezzo di intermediari - somme di denaro non dovute, doni o gratuite prestazioni (al di fuori delle prassi dei regali di cortesia di modico valore) e accordare vantaggi o altre utilità di qualsiasi natura – direttamente o indirettamente, per sé o per altri - a soggetti della Pubblica Amministrazione con la finalità di promuovere o favorire interessi della Banca nell'ottenimento di contributi. Tra i vantaggi che potrebbero essere accordati, si citano, a

titolo esemplificativo, la promessa di assunzione per parenti ed affini, la sponsorizzazione o la beneficenza a favore di soggetti collegati, l'erogazione di credito a condizioni non conformi ai principi di sana e prudente gestione previsti dalla normativa aziendale, la corresponsione di incentivi in violazione della disciplina di riferimento e della normativa aziendale e, più in generale, e tutte le operazioni bancarie o finanziarie che comportino la generazione di una perdita per la Banca e la creazione di un utile per i soggetti predetti (es. stralcio ingiustificato di posizione debitoria e/o applicazioni di sconti o condizioni non in linea con i parametri di mercato);

- affidare incarichi a consulenti esterni eludendo criteri documentabili ed obiettivi quali professionalità e competenza, competitività, prezzo, integrità, e capacità di garantire un'efficace assistenza. In particolare, le regole per la scelta del consulente devono ispirarsi ai criteri di chiarezza e documentabilità dettati dal Codice Etico, dal Codice Interno di Comportamento di Gruppo e dalle Linee Guida Anticorruzione di Gruppo; ciò al fine di prevenire il rischio di commissione di reati di *"Corruzione contro la Pubblica Amministrazione"*, nelle loro varie tipologie, di *"induzione indebita a dare o promettere utilità"* e di *"Traffico di influenze illecite"* che potrebbe derivare dall'eventuale scelta di soggetti "vicini" a persone legate alla Pubblica Amministrazione e dalla conseguente possibilità di facilitare/velocizzare l'iter istruttorio delle pratiche.

I Responsabili delle Strutture interessate sono tenuti a porre in essere tutti gli adempimenti necessari a garantire l'efficacia e la concreta attuazione dei principi di controllo e di comportamento descritti nel presente protocollo.

7.3 Area sensibile concernente i reati di falsità in monete (e valori)

7.3.1 Fattispecie di reato

Premessa

L'art. 25 *bis* del Decreto contempla una serie di reati previsti dal codice penale a tutela della fede pubblica, ossia dell'affidamento sociale nella genuinità ed integrità di alcuni specifici simboli, essenziale ai fini di un rapido e certo svolgimento del traffico economico. Le condotte punite hanno ad oggetto monete – a cui sono equiparate le carte di pubblico credito, vale a dire le banconote e le carte e cedole al portatore emesse da Governi o da Istituti a ciò autorizzati – valori di bollo, carte filigranate e strumenti od oggetti destinati al falso nummario⁴⁶.

In particolare, sono contemplate le fattispecie delittuose qui di seguito elencate.

Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.)

Alterazione di monete (art. 454 c.p.)

Si ha contraffazione di monete nell'ipotesi in cui un soggetto fabbrichi *ex novo* una moneta falsa, mentre sussiste la diversa fattispecie dell'alterazione nel caso di monete vere cui sia stata data l'apparenza di un valore superiore a quello reale.

In entrambe le fattispecie, è punito sia il soggetto che ponga in essere la contraffazione o l'alterazione, sia colui che, in concerto con chi abbia proceduto alla contraffazione o alterazione, o con un suo intermediario, introduca nel territorio dello Stato, detenga o metta in circolazione in qualsiasi modo le monete così contraffatte o alterate, sia, infine, colui che, al fine di metterle in circolazione, se le procuri presso il soggetto che le ha contraffatte o alterate, o presso un suo intermediario.

Remota appare la possibilità che soggetti interni ad una banca pongano in essere, autonomamente o in concorso di terzi, nell'interesse della banca stessa, fatti di alterazione o contraffazione; i maggiori rischi sono individuabili nelle ipotesi di messa in circolazione delle monete falsificate e di ricezione delle stesse al fine della messa in circolazione.

Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.)

Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.)

L'ipotesi contemplata dall'art. 455 c.p., residuale rispetto a quelle disciplinate dalle due disposizioni precedenti, presuppone comunque la consapevolezza o il sospetto *ab origine*, nel soggetto che pone in essere la condotta, della non autenticità delle monete, pur in assenza di qualunque accordo con il soggetto che abbia proceduto alla loro falsificazione.

Nella fattispecie di cui all'art. 457 c.p., al contrario, l'elemento essenziale e distintivo è la buona fede iniziale del soggetto che pone in essere la condotta criminosa; buona fede che viene meno soltanto al momento della spendita o, più in generale, della messa in circolazione della moneta contraffatta o alterata.

⁴⁶ La L. 99/2009 ha modificato l'art. 25 *bis*, aggiungendo ai reati in tema di falso nummario i reati in tema di contraffazione di marchi, segni distintivi, brevetti e modelli (artt. 473 e 474 c.p.), per i quali si rimanda al paragrafo 7.12.

Potrebbe quindi essere chiamato a rispondere del reato in oggetto l'operatore bancario che utilizzi per operazioni di sportello banconote contraffatte, anche se ricevute in buona fede, nell'intento di evitare alla banca i pregiudizi o, semplicemente, i fastidi derivanti dal rilevare e denunciare la falsità.

Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.)

Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.)

Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.)

Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.)

Dato il carattere peculiare dell'oggetto materiale dei reati in esame, si ritiene invero assai remota la sussistenza di profili di rischio per gli operatori bancari in ordine a tali fattispecie.

7.3.2 Attività aziendali sensibili

L'attività sensibile identificata dal Modello nella quale è maggiore il rischio che siano posti in essere i reati di falsità in monete è la:

- Gestione dei valori.

Si riporta di seguito il protocollo che detta i principi di controllo ed i principi di comportamento applicabili a detta attività e che si completa con la normativa aziendale di dettaglio che regola l'attività medesima.

Detto protocollo si applica anche a presidio delle attività eventualmente svolte, sulla base di appositi contratti di servizio, dalle altre società del Gruppo, e/o outsourcer esterni.

7.3.2.1. Gestione dei valori

Premessa

La gestione dei valori riguarda qualsiasi attività inerente alla trattazione di valori di qualsiasi natura con particolare riferimento a banconote, monete, valori di bollo aventi corso legale nello Stato e all'estero.

Ai sensi del D. Lgs. 231/2001, il relativo processo potrebbe presentare occasioni per la commissione dei reati di *“Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto di monete falsificate”* (art. 453 c.p.), *“Alterazione di monete”* (art. 454 c.p.), *“Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate”* (art. 455 c.p.), *“Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede”* (art. 457 c.p.).

Ancorché l'attività tradizionale della Banca sia propriamente incentrata sulla gestione dei valori appare remota la possibilità che operatori interni della Banca pongano in essere, autonomamente ovvero in concorso con terzi, nell'interesse della stessa, fatti di alterazione o contraffazione di valori. Maggiori rischi si possono, invece, rinvenire in relazione alla messa in circolazione di valori falsificati e/o contraffatti posto che potrebbe sussistere la responsabilità amministrativa della Banca nel caso in cui, anche in assenza di concerto con gli autori della falsificazione, un operatore bancario, dubitando della autenticità di taluni valori al momento della ricezione, pur senza avere conoscenza certa della loro falsità, li mettesse in circolazione nell'intento di evitare alla Banca pregiudizi od anche solo gli inconvenienti derivanti dalla rilevazione e dalla denuncia della falsità dei valori alle Autorità competenti.

Quanto definito dal presente protocollo è volto a garantire il rispetto, da parte della Banca, della normativa vigente e dei principi di trasparenza, correttezza, oggettività e tracciabilità nell'esecuzione delle attività in oggetto.

Ai sistemi informatici che supportano i processi indicati nel presente protocollo si applicano i principi di controllo e di comportamento previsti dal protocollo *“Gestione e utilizzo dei sistemi informatici e del patrimonio informativo di Gruppo”*.

Descrizione del processo

Il processo si articola nelle seguenti attività:

- movimentazione dei valori (operazioni di sportello, cassa continua, gestione ATM/MTA, rimessa valori alle Filiali e versamenti in Banca d'Italia, contazione esterna);
- monitoraggio ed esame degli stessi;
- gestione dei valori ed in particolare delle banconote sospette di falsità (ritiro delle banconote, compilazione verbale, trasmissione del verbale e della banconota alle Autorità competenti ed archiviazione della documentazione).

Le modalità operative per la gestione del processo sono disciplinate nell'ambito della normativa interna, sviluppata ed aggiornata a cura delle Strutture competenti che costituisce parte integrante e sostanziale del presente protocollo.

Principi di controllo

Il sistema di controllo a presidio del processo descritto si deve basare sui seguenti fattori:

- Livelli autorizzativi definiti. In particolare:
 - i soggetti che intervengono nel processo di movimentazione di valori devono essere individuati e autorizzati dal Responsabile della Struttura di riferimento mediante assegnazione individuale dei dispositivi atti alla movimentazione e/o alla custodia dei valori stessi, con evidenza di tali assegnazioni nelle specifiche procedure gestionali;
 - la stipula di rapporti contrattuali con intermediari addetti alla lavorazione dei valori deve essere autorizzata da soggetti a ciò facoltizzati in base al vigente sistema dei poteri e delle deleghe.
- Segregazione dei compiti tra i differenti soggetti coinvolti nel processo.
- Attività di controllo: la normativa interna di riferimento identifica i controlli di linea che devono essere svolti a cura di ciascuna Struttura/Punto Operativo interessato nello svolgimento delle attività di trattazione dei valori inerenti all'esecuzione del processo oggetto del presente protocollo. In particolare:
 - la Struttura preposta verifica, con periodicità annuale:
 - i valori in carico agli operatori di Filiale (contanti, valori in bianco, altri valori) al fine di accertare la quadratura contabile e la giacenza reale dei valori in cassa;
 - le pratiche istruite dalla Filiale successivamente al rinvenimento di banconote e monete metalliche sospette di falsità, al fine di accertare la corretta esecuzione delle norme operative previste dalla normativa interna tempo per tempo;
 - con riferimento alla cassa continua/raccolta valori tramite intermediari, l'apertura del mezzo corazzato, il riscontro dei contenitori e dei valori deve avvenire con il concorso di due addetti senza soluzione di continuità;
 - con riferimento alle attività di gestione delle apparecchiature ATM/MTA, l'apertura del mezzo corazzato, il caricamento delle banconote, il riscontro dei valori, il recupero delle carte catturate e la quadratura. devono avvenire con il concorso di due addetti senza soluzione di continuità. In caso di situazioni eccezionali e non differibili, il sistema garantisce l'effettuazione dell'operatività da parte di un solo operatore con previsione di verifica in contraddittorio differita come regolamentato nella normativa interna;
 - il Responsabile della Struttura/Direttore del Punto Operativo, o addetto designato, procede almeno una volta ogni trimestre alla verifica a campione del contenuto quali/quantitativo delle mazzette oggetto di rimessa, annotando i controlli effettuati e le relative risultanze.
- Tracciabilità del processo sia a livello di sistema informativo sia in termini documentali:
 - la realizzazione delle operazioni nella esecuzione degli adempimenti di cui alla messa in circolazione di valori prevede l'utilizzo di sistemi informatici di supporto che garantiscono la tracciabilità delle operazioni effettuate;
 - al fine di consentire la ricostruzione delle responsabilità, la Struttura di volta in volta interessata è responsabile dell'archiviazione e della conservazione di tutta la documentazione prodotta anche in via telematica o elettronica, inerente alla esecuzione degli adempimenti svolti

nell'ambito delle attività proprie del processo di gestione dei valori, inclusa quella rimessa alla Banca d'Italia con riferimento alla trasmissione di banconote sospette di falsità.

Principi di comportamento

Le Strutture della Banca, a qualsiasi titolo coinvolte nella gestione dei valori, sono tenute ad osservare le modalità esposte nel presente protocollo, le disposizioni di legge esistenti in materia, la normativa interna nonché le eventuali previsioni del Codice Etico e del Codice Interno di Comportamento di Gruppo.

In particolare tutti i soggetti che, nell'espletamento delle attività di propria competenza, a qualunque titolo si trovino a dover trattare valori:

- devono essere appositamente incaricati nelle specifiche procedure gestionali;
- sono tenuti ad operare con onestà, integrità, correttezza e buona fede;
- sono tenuti a prestare particolare attenzione in relazione alle negoziazioni con clientela non sufficientemente conosciuta ovvero avente ad oggetto importi di rilevante entità;
- sono tenuti ad effettuare uno scrupoloso controllo sui valori ricevuti, al fine di individuare, ove presente, quelli sospetti di falsità. L'attività di identificazione può avvenire anche attraverso l'utilizzo di apparecchiature di selezione e accettazione delle banconote, atte a verificare sia l'autenticità sia l'idoneità alla circolazione delle banconote oppure a verificarne esclusivamente l'autenticità, oppure mediante controlli di autenticità da parte di personale addestrato, attraverso accertamenti manuali e senza l'ausilio di dispositivi di selezione e accettazione;
- sono tenuti, in presenza di banconote sospette di falsità, a
 - predisporre tempestivamente un verbale di ritiro delle banconote sospette di falsità ed a farne segnalazione alle competenti Autorità (Ufficio Centrale Antifrode dei Mezzi di Pagamento - UCAMP, Banca d'Italia) con le modalità ed entro i termini prescritti dalla normativa interna;
 - custodire le banconote sospette di falsità per le quali è stato redatto il verbale in idonei mezziforti nel periodo intercorrente tra la data di accertamento/ritiro del valore a quella di inoltro alla Banca d'Italia;
 - segnalare immediatamente al proprio Responsabile qualunque tentativo di messa in circolazione di banconote o valori sospetti di falsità da parte della clientela o di terzi del quale il personale risulti destinatario o semplicemente a conoscenza. Il Responsabile a sua volta ha l'obbligo di trasmettere la segnalazione ricevuta alla struttura avente funzione di Internal Auditing per le valutazioni del caso e gli eventuali adempimenti nei confronti dell'Organismo di Vigilanza secondo quanto previsto dal paragrafo 4.1.

Inoltre:

- qualora sia previsto il coinvolgimento di soggetti terzi nella gestione dei valori, i contratti con tali soggetti devono contenere apposita dichiarazione di conoscenza della normativa di cui al D. Lgs. 231/2001 e di impegno al suo rispetto;
- la corresponsione di onorari o compensi a fornitori di servizi eventualmente coinvolti è soggetta ad un preventivo visto rilasciato dall'unità organizzativa competente a valutare la qualità della prestazione e la conseguente congruità del corrispettivo richiesto; in ogni caso non è consentito

riconoscere compensi in favore di fornitori di servizi che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere o svolto.

In ogni caso è fatto divieto di porre in essere/collaborare/dare causa alla realizzazione di comportamenti che possano rientrare nelle fattispecie di reato considerate ai fini del D. Lgs. 231/2001, e più in particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, di:

- mettere in circolazione, in concorso o meno con terzi, valori falsi. L'addetto che riceva in buona fede una banconota ed abbia, successivamente, dei dubbi sulla sua legittimità non deve tentare a sua volta di metterla nuovamente in circolazione ovvero restituire la banconota sospetta di falsità all'esibitore, tagliarla a metà o distruggerla;
- contravvenire a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di ritiro dalla circolazione e trasmissione alla Banca d'Italia delle banconote denominate in euro sospette di falsità.

I Responsabili delle Strutture interessate sono tenuti a porre in essere tutti gli adempimenti necessari a garantire l'efficacia e la concreta attuazione dei principi di controllo e comportamento descritti nel presente protocollo.

7.4 Area sensibile concernente i reati societari

7.4.1 Fattispecie di reato

Premessa

L'art. 25 *ter* del Decreto contempla quasi tutti i reati societari previsti dal Titolo XI del codice civile o da altre leggi speciali, che sono qualificabili come reati generali, in quanto non specificamente riferibili all'esercizio dell'attività bancaria⁴⁷.

I reati societari considerati hanno ad oggetto differenti ambiti, tra i quali assumono particolare rilevanza la formazione del bilancio, le comunicazioni esterne, talune operazioni sul capitale o societarie, l'impedito controllo e l'ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza, fattispecie accomunate dalla finalità di tutelare la trasparenza dei documenti contabili e della gestione societaria e la corretta informazione ai soci, ai terzi ed al mercato in generale.

Per quanto concerne le fattispecie criminose che si riferiscono ai documenti contabili ed ai controlli delle Autorità di Vigilanza, si rileva che la Banca – anche in quanto società quotata - si pone in una posizione privilegiata dal punto di vista della prevenzione e della corretta attuazione dei precetti normativi, in quanto risulta destinataria di una disciplina speciale che impone la procedimentalizzazione dell'intera fase di elaborazione di detta documentazione nonché una serie di obblighi ed adempimenti in relazione ai rapporti con le Autorità, con la conseguenza che le modalità di gestione del rischio dei reati qui considerati risultano replicare comportamenti già consolidati nella prassi bancaria o, comunque, derivanti dall'applicazione delle norme primarie e regolamentari vigenti.

Si elencano qui di seguito le fattispecie richiamate dall'art. 25 *ter* del Decreto.

False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)

False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.)

Questi reati si realizzano tramite condotte che, con riferimento alla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo, consistono nella consapevole:

- esposizione di fatti materiali non rispondenti al vero nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico;
- omissione di fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge.

In ogni caso la condotta è sanzionata penalmente quando risulta rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto e idonea a concretamente indurre i destinatari in errore. Inoltre, l'illecito sussiste anche se si riferisce a beni posseduti o amministrati dalla società per conto terzi.

Quando il falso attiene a società diverse da quelle quotate o da quelle ad esse equiparate⁴⁸:

⁴⁷ L'art. 25 *ter* è stato modificato da:

- L. 190/12, che ha aggiunto il riferimento al nuovo reato di "Corruzione tra privati", di cui all'art. 2635, comma 3, del codice civile, con decorrenza dal 28 novembre 2012;
- L. 69/15, che ha eliminato per i reati societari i riferimenti a condizioni di responsabilità degli enti in parte diverse da quelle ordinarie e ha riformato i reati di false comunicazioni sociali, con decorrenza dal 14 giugno 2015.

⁴⁸ Alle società quotate in un mercato regolamentato nazionale o dell'Unione europea sono equiparate le società che le controllano, le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata chiesta l'ammissione alla negoziazione in detti mercati o che sono negoziati in un sistema multilaterale di negoziazione italiano, nonché le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.

- l'esposizione di fatti materiali falsi costituisce il reato in questione solo se contenuta in comunicazioni sociali previste dalla legge e i fatti sono rilevanti;
- si applicano pene attenuate e la causa di esclusione della punibilità per l'ipotesi di particolare tenuità del fatto⁴⁹.

Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (art. 27 D. Lgs. 39/2010)

Il reato consiste in false attestazioni od occultamento di informazioni, da parte dei responsabili della revisione, circa la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società sottoposta a revisione, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni.

L'illecito è più severamente sanzionato se: ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari delle comunicazioni; concerne la revisione di determinati enti qualificati dal predetto Decreto "di interesse pubblico" (tra cui le società quotate, gli emittenti di strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in maniera rilevante, le banche, alcune imprese di assicurazione, le SIM, le SGR, le SICAV, gli intermediari finanziari di cui all'art. 107 T.U.B.); è commesso per denaro o altra utilità; è commesso in concorso con gli esponenti della società sottoposta a revisione.

Soggetti attivi sono in primis i responsabili della società di revisione (reato proprio). È altresì prevista la punibilità di chi dà o promette il denaro o l'utilità e dei direttori generali, dei componenti l'organo amministrativo e dell'organo di controllo degli enti di interesse pubblico, che abbiano concorso a commettere il fatto.

Tale fattispecie attualmente non costituisce reato presupposto della responsabilità degli enti⁵⁰.

Impedito controllo (art. 2625, comma 2 c.c.)

Il reato di cui all'art. 2625, comma 2 del codice civile si verifica nell'ipotesi in cui gli amministratori impediscano od ostacolano, mediante occultamento di documenti od altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri Organi societari, procurando un danno ai soci. Il reato è punito a querela della persona offesa e la pena è aggravata se il reato è commesso in relazione a società quotate ovvero in relazione ad emittenti con strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante.

⁴⁹ Si veda l'art. 2621 *bis* del codice civile che prevede pene inferiori se i fatti sono di lieve entità, in considerazione della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta, oppure se i fatti riguardano le piccole società non sottoponibili a procedura fallimentare. In quest'ultimo caso il reato è procedibile solo a querela. Inoltre, l'art. 2621 *ter* del codice civile richiama l'applicabilità dell'art. 131 *bis* del codice penale che esclude la punibilità quando, per le modalità della condotta e per l'esiguità del danno o del pericolo, l'offesa è di particolare tenuità e il comportamento non risulti abituale.

⁵⁰ L'art. 25 *ter* del D. Lgs. 231/2001 continua tuttora a richiamare l'art. 2624 c.c., che in origine prevedeva questo reato, nonostante l'evoluzione normativa nel frattempo intervenuta. Difatti:

- la L. 262/2005 introdusse l'art. 174 *bis* del T.U.F. che puniva con una autonoma fattispecie le falsità nella revisione delle società quotate, delle società da queste controllate e delle società che emettono strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante;
- sia l'art. 2624 c.c., sia l'art. 174 *bis* del T.U.F. a seguito della riforma della disciplina della revisione legale dei conti, sono stati abrogati e, a decorrere dal 7.4.2010, le falsità nella revisione sono punite dalla nuova fattispecie prevista dall'art. 27 del D. Lgs. 39/2010.

Tale evoluzione ha fatto sorgere seri dubbi sulla permanente configurabilità della responsabilità degli enti per le condotte in questione. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 34476/2011 delle Sezioni Unite penali, ha ritenuto che il reato di falso in revisione legale quale ora previsto dall'art. 27 del D. Lgs. 39/2010 non rientri più nell'ambito di applicazione della responsabilità amministrativa degli enti, in quanto tale norma non è richiamata dall'art. 25 *ter* del D. Lgs. 231/2001. Va altresì considerato che determinate condotte corruttive nei confronti dei revisori dei conti sono previste e punite ai sensi degli artt. 28 e 30 del D. Lgs. 39/2010, ma non costituiscono reato presupposto della responsabilità degli enti.

La fattispecie di impedito controllo nei confronti della società di revisione, in origine pure prevista dall'art. 2625 c.c.⁵¹, attualmente non costituisce reato presupposto della responsabilità degli enti.

Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)

La condotta tipica prevede, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, la restituzione, anche mediante il compimento di operazioni simulate, dei conferimenti ai soci o la liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli.

Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)

Tale condotta criminosa consiste nel ripartire utili o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero ripartire riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.

Si fa presente che la restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)

Il reato in questione si perfeziona con l'acquisto o la sottoscrizione, fuori dai casi consentiti dalla legge, di azioni o quote sociali proprie o della società controllante, che cagioni una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Si fa presente che se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio, relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)

La fattispecie si realizza con l'effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, che cagionino danno ai creditori.

Si fa presente che il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629 *bis* c.c.)

Questo reato si perfeziona quando l'amministratore o il componente del consiglio di gestione (nel caso in cui sia adottato il sistema dualistico) di una società con titoli quotati in un mercato regolamentato italiano o dell'Unione europea o diffusi in misura rilevante tra il pubblico, ovvero soggetta a vigilanza ai sensi del Testo Unico Bancario, del Testo Unico dell'Intermediazione Finanziaria o delle norme disciplinanti le attività assicurative o le forme pensionistiche complementari, non comunica, nelle forme e nei termini previsti dall'art. 2391 c.c., all'organo al quale partecipa ovvero alla società e comunque al collegio sindacale, l'interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società in questione, ovvero se si tratta di

⁵¹ L'art. 2625 c.c. contemplava anche il reato di impedito controllo degli amministratori nei confronti della società di revisione. Con la riforma della disciplina della revisione legale dei conti il reato è stato espunto dall'art. 2625 c.c. e riformulato dall'art. 29 del D. Lgs. 39/10 e poi depenalizzato dal D. Lgs. 8/16; poiché l'art. 25 *ter* del D. Lgs. 231/2001 non è stato conseguentemente modificato con l'inserimento di un richiamo anche al citato art. 29, sembra potersi affermare che l'illecito di impedito controllo nei confronti della società di revisione non rientri più nella disciplina della responsabilità amministrativa degli enti. Al riguardo sembra valere il medesimo principio di cui alla sentenza della Corte di Cassazione citata nella nota precedente.

amministratore delegato non si astiene dal compiere l'operazione, cagionando in tal modo un danno alla società o a terzi.

Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)

Tale reato si perfeziona nel caso in cui gli amministratori e i soci conferenti formino o aumentino fittiziamente il capitale della società mediante attribuzione di azioni o quote sociali in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti dei beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.

Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)

Il reato si perfeziona con la ripartizione da parte dei liquidatori di beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, che cagioni un danno ai creditori.

Si fa presente che il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Corruzione tra privati (art. 2635, commi 1 e 3, c.c.)

Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis comma 1, c.c.).

Integra il reato di "*Corruzione tra privati*" la condotta di amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili, sindaci, liquidatori e degli altri soggetti investiti di funzioni direttive nell'ambito di una società o di un altro ente privato, nonché dei soggetti sottoposti alla loro direzione o vigilanza che - anche per interposta persona, per sé o per altri - sollecitano o ricevono denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, al fine di compiere od omettere un atto contrario agli obblighi inerenti al loro ufficio o agli obblighi di fedeltà, nei confronti della società o ente privato di appartenenza.

È punito anche il corruttore, vale a dire chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà il denaro o altra utilità non dovuta alle predette persone.

Rispondono invece del reato di "*Istigazione alla corruzione tra privati*" chi fa una offerta o promessa che non venga accettata, o gli esponenti di società o enti privati che sollecitano la dazione o promessa, qualora la sollecitazione non sia accettata⁵².

Solo le condotte del corruttore (di offerta, dazione o promessa, che siano accettate o no), e non anche quelle dei corrotti, (di accettazione o di sollecitazione), costituiscono reato presupposto della responsabilità amministrativa degli enti, se commesse nell'interesse della società/ente al quale il corruttore appartiene⁵³.

Entrambi i reati sono perseguibili d'ufficio.

Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)

⁵² Il reato di istigazione sussiste solo se l'offerta o la promessa sono rivolte a o la sollecitazione è formulata da amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili, sindaci, liquidatori o soggetti che svolgono funzioni direttive in una società o in un ente. Non integrano l'istigazione le medesime condotte commesse da/ dirette a dipendenti che non svolgono funzioni direttive.

⁵³ La riforma del reato di "*Corruzione tra privati*" e l'introduzione del reato di "*Istigazione alla corruzione tra privati*" sono state disposte dal D. Lgs. 38/2017 in vigore dal 14 aprile 2017. I fatti commessi prima di tale data costituivano corruzione tra privati solo se alla condotta conseguiva effettivamente un atto contrario ai doveri e un danno per la società di appartenenza dei corrotti, e non rilevavano se colpivano enti privati diversi da società. L'inserimento anche degli enti privati parrebbe onnicomprensivo e non limitato alle sole associazioni e fondazioni dotate di personalità giuridica.

È punito con la reclusione chiunque determini, con atti simulati o con frode, la maggioranza in assemblea allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto.

Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)

La fattispecie di reato si riferisce alla condotta di chiunque diffonda notizie false ovvero ponga in essere operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a cagionare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari.

Per l'ipotesi di condotte riferite a emittenti strumenti quotati o per i quali sia stata chiesta l'ammissione alla negoziazione su un mercato regolamentato restano applicabili le sanzioni in materia di abusi di mercato e la connessa responsabilità amministrativa.

La pena si aggrava se il fatto è commesso mediante l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale.

Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)

Il reato in questione si realizza nel caso in cui, col fine specifico di ostacolare l'attività delle autorità pubbliche di vigilanza, si espongano in occasione di comunicazioni ad esse dovute in forza di legge, fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazione, ovvero si occultino, totalmente o parzialmente, con mezzi fraudolenti, fatti che si era tenuti a comunicare, circa la situazione patrimoniale, economica o finanziaria della società, anche qualora le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto terzi.

Il reato si perfeziona altresì mediante qualsiasi condotta attiva od omissiva che in concreto determini un ostacolo allo svolgimento delle funzioni demandate alle Autorità di Vigilanza.

La pena è aggravata se il reato è commesso in relazione a società quotate ovvero in relazione ad emittenti con strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante.

Falso in prospetto (art. 173 bis D. Lgs. 58/1998)

L'art. 173 bis del D. Lgs. 58/98 punisce la condotta di chi espone false informazioni od occulta dati o notizie nei prospetti richiesti ai fini della sollecitazione al pubblico risparmio o dell'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio.

Affinché tale condotta integri gli estremi del reato, è indispensabile che il soggetto che la pone in essere agisca con l'intenzione di ingannare i destinatari dei prospetti, al fine di conseguire un ingiusto profitto, per sé o per altri. Occorre altresì che le informazioni false od omesse siano idonee ad indurre in errore i loro destinatari.

Tale fattispecie attualmente non costituisce reato presupposto della responsabilità degli enti⁵⁴.

False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (art. 54 D. Lgs. 19/2023)

⁵⁴ L'art. 25 ter del D. Lgs. 231/2001 continua tuttora a richiamare l'art. 2623 c.c., che in origine prevedeva questo reato. La L. 262/2005 abrogò la norma e introdusse l'attuale fattispecie di falso in prospetto di cui all'art. 173 bis del D. Lgs. 58/1998. Poiché l'art. 25 ter non è stato conseguentemente modificato, sembra potersi affermare che il reato di falso in prospetto non configuri più reato presupposto ai fini della responsabilità amministrativa degli enti. Al riguardo sembra valere il medesimo principio di cui alla sentenza della Corte di Cassazione citata nelle note che precedono.

L'art. 54 del D. Lgs. 19/2023 punisce la condotta di chi, nell'ambito di un'operazione di fusione transfrontaliera, al fine di fare apparire adempiute le condizioni per il rilascio del certificato preliminare, forma documenti in tutto o in parte falsi, altera documenti veri, rende dichiarazioni false oppure omette informazioni rilevanti.

Il certificato preliminare è rilasciato dal notaio che vi provvede su richiesta della società italiana partecipante alla fusione dopo aver verificato il regolare adempimento degli atti e delle formalità preliminari alla realizzazione dell'operazione societaria.

7.4.2 Attività aziendali sensibili

Le attività sensibili identificate dal Modello nelle quali è maggiore il rischio che siano posti in essere i reati societari sono le seguenti:

- Gestione dei rapporti con il Comitato per il Controllo sulla Gestione e con la Società di Revisione;
- Gestione dell'informativa periodica;
- Predisposizione dei prospetti informativi;
- Acquisto, gestione e cessione di partecipazioni e di altri asset;
- Gestione dei rapporti con le Autorità di Vigilanza.

Nei successivi paragrafi si riportano, per le prime quattro sopraelencate attività sensibili, i protocolli che dettano i principi di controllo e di comportamento applicabili a dette attività che si completano con la normativa aziendale di dettaglio che regola le attività medesime, precisando che, con particolare riferimento al reato di corruzione tra privati, trattandosi di fattispecie a potenziale impatto trasversale su tutte le attività della Banca, si rimanda altresì alle attività sensibili già oggetto dei seguenti protocolli in quanto contenenti principi che esplicano la loro efficacia preventiva anche in relazione al reato suddetto:

- Gestione dei contenziosi e degli accordi transattivi (paragrafo 7.2.2.6);
- Gestione delle procedure acquisitive dei beni e dei servizi e degli incarichi professionali (paragrafo 7.2.2.8);
- Gestione di omaggi, spese di rappresentanza per ospitalità, beneficenze e sponsorizzazioni (paragrafo 7.2.2.9);
- Gestione del processo di selezione e assunzione di personale (paragrafo 7.2.2.10);
- Gestione del patrimonio immobiliare e del patrimonio culturale (paragrafo 7.2.2.11).

Relativamente all'attività sensibile indicata all'ultimo punto (Gestione dei rapporti con le Autorità di Vigilanza) si rimanda al protocollo di cui al paragrafo 7.2.2.7, avente la specifica finalità di prevenire, oltre ai reati di "*Corruzione contro la Pubblica Amministrazione*", nelle loro varie tipologie, anche il reato societario di cui all'art. 2638 c.c.

Detti protocolli si applicano anche a presidio delle attività eventualmente svolte, sulla base di appositi contratti di servizio dalle altre società del Gruppo, e/o outsourcer esterni.

7.4.2.1. Gestione dei rapporti con il Comitato per il Controllo sulla Gestione e con la Società di Revisione

Premessa

Il presente protocollo si applica ai membri del Consiglio di Amministrazione e a tutti gli Organi e le Strutture della Banca coinvolti nella gestione dei rapporti con il Comitato per il Controllo sulla Gestione e con la Società di Revisione in occasione di verifiche e di controlli svolti in ottemperanza alle prescrizioni di legge.

Ai sensi del D. Lgs. 231/2001, il processo in oggetto potrebbe presentare occasioni per la commissione del reato di “*Impedito controllo*”, ai sensi dell’art. 2625 del codice civile nonché dei reati di cui all’art. 27 del D. Lgs. 39/2010 (per quanto concerne la fattispecie di false relazioni o comunicazioni da parte dei responsabili della revisione, commessa in concorso con gli organi della società sottoposta a revisione) e all’art. 29 del medesimo Decreto (concernente la fattispecie di impedimento od ostacolo alle attività di revisione legale), che – nonostante il principio affermato dalla Corte di Cassazione e di cui si è dato conto nel precedente paragrafo 7.4.1. – vengono comunque tenuti in considerazione ai fini del presente protocollo.

Limitatamente alla gestione dei rapporti con la Società di Revisione, sussiste altresì il rischio della commissione del reato di “*Corruzione tra privati*” e “*Istigazione alla corruzione tra privati*”, introdotti dalla L. 190/2012 tra i reati societari e descritto nel paragrafo 7.4.

Quanto definito dal presente protocollo è volto a garantire il rispetto, da parte della Banca, della normativa vigente e dei principi di trasparenza, correttezza, oggettività e tracciabilità nella gestione dei rapporti in oggetto.

Ai sistemi informatici che supportano i processi indicati nel presente protocollo si applicano i principi di controllo e di comportamento previsti dal protocollo “*Gestione e utilizzo dei sistemi informatici e del patrimonio informativo di Gruppo*”.

Descrizione del Processo

Nell’ambito dell’attività di verifica propria del Comitato per il Controllo sulla Gestione e della Società di Revisione, la gestione dei rapporti con tali soggetti si articola nelle seguenti attività:

- comunicazione delle informazioni periodiche previste;
- comunicazione di informazioni e di dati societari e messa a disposizione della documentazione, sulla base delle richieste ricevute.

Le modalità operative per la gestione del processo sono disciplinate nell’ambito della normativa interna, sviluppata ed aggiornata a cura delle Strutture competenti, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente protocollo.

Principi di controllo

Il sistema di controllo a presidio del processo si deve basare sui seguenti fattori:

- Livelli autorizzativi definiti nell’ambito di ciascuna fase operativa caratteristica del processo. In particolare, i rapporti con il Comitato per il Controllo sulla Gestione, con i Comitati e la Società di

Revisione, sono intrattenuti dal Responsabile della struttura di riferimento o dai soggetti dal medesimo appositamente incaricati.

- Segregazione dei compiti tra i differenti soggetti coinvolti nel processo di gestione dei rapporti con il Comitato per il Controllo sulla Gestione, con i Comitati e la Società di Revisione al fine di garantire, per tutte le fasi del processo, un meccanismo di maker e checker.
- Partecipazione regolare e continua del Comitato per il Controllo sulla Gestione alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, a garanzia della effettiva conoscenza da parte del Comitato per il Controllo sulla Gestione in merito alle scelte di gestione della Banca e del Gruppo.
- Tempestiva e completa evasione, a cura delle strutture competenti, delle richieste di documentazione specifica avanzate dal Comitato per il Controllo sulla Gestione e dai Comitati – per il tramite della struttura a supporto dei Comitati - nell'espletamento della propria attività di vigilanza e controllo.
- Tempestiva e completa evasione, a cura delle strutture competenti, delle richieste di documentazione specifica avanzate dalla Società di Revisione nell'espletamento delle proprie attività di verifica e controllo e valutazione dei processi amministrativo-contabili: ciascuna Struttura ha la responsabilità di raccogliere e predisporre le informazioni richieste e provvedere alla consegna delle stesse, sulla base degli obblighi contrattuali presenti nel contratto di incarico di revisione, mantenendo chiara evidenza della documentazione consegnata a risposta di specifiche richieste informative formalmente avanzate dai revisori.
- Tempestiva e completa messa a disposizione della Società di Revisione, da parte delle strutture interessate, della documentazione disponibile relativa alle attività di controllo ed ai processi operativi seguiti, sui quali i revisori effettuano le proprie attività di verifica.
- Tracciabilità del processo sia a livello di sistema informativo sia in termini documentali:
 - sistematica formalizzazione e verbalizzazione delle attività di verifica e controllo del Comitato per il Controllo sulla Gestione e dei Comitati;
 - verifica e conservazione delle dichiarazioni di supporto per la predisposizione delle Representation Letter, con firma delle stesse da parte del Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari e del Consigliere Delegato e C.E.O, rilasciate alla Società di Revisione;
 - al fine di consentire la ricostruzione delle responsabilità e delle motivazioni delle scelte effettuate, la Struttura di volta in volta interessata è responsabile dell'archiviazione e della conservazione della documentazione di competenza prodotta anche in via telematica o elettronica, inerente alla esecuzione degli adempimenti svolti nell'ambito delle attività relative alla gestione dei rapporti con il Comitato per il Controllo sulla Gestione, i Comitati e la Società di Revisione.

Principi di comportamento

Le Strutture e gli Organi della Banca, a qualsiasi titolo coinvolti nella gestione dei rapporti con il Comitato per il Controllo sulla Gestione, i Comitati e la Società di Revisione, sono tenute alla massima diligenza, professionalità, trasparenza, collaborazione, disponibilità e al pieno rispetto del ruolo istituzionale degli stessi, dando puntuale e sollecita esecuzione alle prescrizioni ed agli eventuali adempimenti richiesti nel presente protocollo, in conformità alle disposizioni di legge

esistenti in materia nonché alle eventuali previsioni del Codice Etico e del Codice Interno di Comportamento di Gruppo.

In particolare:

- devono essere puntualmente trasmesse le comunicazioni periodiche al Comitato per il Controllo sulla Gestione, ai Comitati – per il tramite della struttura a supporto dei Comitati e alla Società di Revisione, e tempestivamente riscontrate le richieste/istanze pervenute dagli stessi;
- i membri del Consiglio di Amministrazione e i dipendenti che, a qualunque titolo, siano coinvolti in una richiesta di produzione di documenti o di informazioni da parte del Comitato per il Controllo sulla Gestione o da qualunque dei suoi membri e dai Comitati – per il tramite della funzione Organi Collegiali e Affari Societari– nonché della Società di Revisione pongono in essere comportamenti improntati alla massima correttezza e trasparenza e non ostacolano in alcun modo le attività di controllo e/o di revisione;
- i dati ed i documenti devono essere resi disponibili in modo puntuale ed in un linguaggio chiaro, oggettivo ed esaustivo in modo da fornire informazioni accurate, complete, fedeli e veritiere;
- ciascuna Struttura aziendale è responsabile dell'archiviazione e della conservazione di tutta la documentazione formalmente prodotta e/o consegnata ai membri del Comitato per il Controllo sulla Gestione e dei Comitati nonché ai Revisori, nell'ambito della propria attività, ivi inclusa quella trasmessa in via elettronica.

In ogni caso è fatto divieto di porre in essere/collaborare/dare causa alla realizzazione di comportamenti che possano rientrare nelle fattispecie di reato considerate ai fini del D. Lgs. 231/2001, e più in particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, di:

- ritardare senza giusto motivo o omettere l'esibizione di documenti/la comunicazione di dati richiesti;
- esibire documenti e dati incompleti e/o comunicare dati falsi o alterati;
- tenere una condotta ingannevole che possa indurre il Comitato per il Controllo sulla Gestione, i Comitati e la Società di Revisione in errore di valutazione tecnico-economica della documentazione presentata;
- promettere o dare somme di denaro o altre utilità a membri della Società di Revisione, con la finalità di promuovere o favorire interessi della Banca.

I Responsabili delle Strutture interessate sono tenuti a porre in essere tutti gli adempimenti necessari a garantire l'efficacia e la concreta attuazione dei principi di controllo e comportamento descritti nel presente protocollo.

7.4.2.2. Gestione dell'informativa periodica

Premessa

Il presente protocollo si applica a tutte le Strutture della Banca coinvolte nella predisposizione dei documenti che contengono comunicazioni ai soci e/o al mercato relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Banca.

Ai sensi del D. Lgs. 231/2001, il processo di predisposizione dei documenti in oggetto potrebbe presentare occasioni per la commissione del reato di *“false comunicazioni sociali”*, così come disciplinato agli artt. 2621 e 2622 del Codice Civile nonché i reati tributari, definiti nel paragrafo 7.14 (Area sensibile concernente i reati tributari).

Inoltre, le regole aziendali e i controlli di completezza e di veridicità previsti nel presente protocollo sono predisposti anche al fine di una più ampia azione preventiva dei reati che potrebbero conseguire a una scorretta gestione delle risorse finanziarie, quali i reati di *“Corruzione contro la Pubblica Amministrazione”* nelle loro varie tipologie, *“Induzione indebita”*, *“Corruzione tra privati”*, *“Istigazione alla corruzione tra privati”*, nonché i reati di *“Riciclaggio”* e *“Autoriciclaggio”*.

Il processo di predisposizione dei documenti in oggetto è governato secondo linee guida declinate dal Regolamento aziendale approvato dall'organo di gestione, con parere favorevole dell'organo di controllo, in risposta alle sollecitazioni provenienti dalla Legge 262/2005 ed in particolare dall'art. 154 *bis* del T.U.F., che ha qualificato normativamente la figura del “Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari” prevedendo specifiche responsabilità funzionali a garantire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria del Gruppo.

Le “Linee guida di governo amministrativo finanziario” e le “Regole di Governo Amministrativo Finanziario”, definiscono i principi di riferimento, i ruoli e le responsabilità attribuite alle strutture della Banca in relazione al processo afferente il presente Protocollo, di cui deve intendersi parte integrante. Le citate Linee Guida e le Regole prevedono, in particolare, che le procedure sensibili ai fini dell'informativa finanziaria siano oggetto di formalizzazione e di verifica, al fine di pervenire alla valutazione della loro adeguatezza richiesta dal citato art. 154 *bis* del T.U.F.; tali procedure rappresentano pertanto le regole operative di dettaglio del presente protocollo.

Oltre alle citate Linee Guida e le Regole, concorrono e completano il governo e il processo di predisposizione dei documenti che contengono comunicazioni ai soci e/o al mercato relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Banca, specifici documenti di governance e regole, tempo per tempo aggiornati, tra i quali si segnalano:

- le “Linee guida per il governo dell'informativa di carattere finanziario al mercato (Bilancio e Pillar III);
- le “Regole in materia di predisposizione dell'informativa al pubblico Pillar III”;
- le “Linee guida per la valutazione delle poste patrimoniali di bilancio”;
- le “Regole contabili di gruppo”;
- la normativa in materia di Fair Value;

Quanto definito dal presente protocollo è volto a garantire il rispetto, da parte della Banca, della normativa vigente e dei principi di trasparenza, correttezza, oggettività e tracciabilità nell'esecuzione delle attività in oggetto.

Ai sistemi informatici che supportano i processi indicati nel presente protocollo si applicano i principi di controllo e di comportamento previsti dal protocollo *“Gestione e utilizzo dei sistemi informatici e del patrimonio informativo di Gruppo”*.

Descrizione del Processo

Nell'ambito dei processi sensibili ai fini dell'informativa finanziaria, particolare rilievo assumono le attività strettamente funzionali alla produzione del bilancio d'esercizio, del bilancio consolidato e delle situazioni contabili infrannuali. Tali attività attengono ai seguenti processi aziendali:

- Gestione della contabilità e delle segnalazioni di vigilanza;
- Gestione del bilancio d'impresa e del bilancio consolidato.

Le modalità operative per la gestione del processo sono disciplinate nell'ambito della normativa interna, sviluppata ed aggiornata a cura delle Strutture competenti, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente protocollo.

Principi di controllo

I documenti che contengono comunicazioni ai soci e/o al mercato relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Banca devono essere redatti in base alle specifiche procedure, prassi e logiche aziendali in essere che:

- identificano con chiarezza e completezza le funzioni interessate nonché i dati e le notizie che le stesse devono fornire;
- identificano i criteri per le rilevazioni contabili dei fatti aziendali, inclusa la valutazione delle singole poste;
- determinano le scadenze, gli argomenti oggetto di comunicazione e informativa, l'organizzazione dei relativi flussi e l'eventuale richiesta di rilascio di apposite attestazioni;
- prevedono la trasmissione di dati ed informazioni alla Struttura responsabile della raccolta attraverso un sistema che consente la tracciabilità delle singole operazioni e l'identificazione dei soggetti che inseriscono i dati nel sistema;
- prevedono criteri e modalità per l'elaborazione dei dati del bilancio consolidato e la trasmissione degli stessi da parte delle società rientranti nel perimetro di consolidamento.

Il sistema di controllo a presidio del processo descritto si deve basare sui seguenti fattori:

- Ruoli e responsabilità definiti:
 - ogni singola Struttura è responsabile dei processi che contribuiscono alla produzione delle voci contabili e/o delle attività valutative ad essa demandate e degli eventuali commenti in bilancio di propria competenza;
 - il sistema dei poteri e delle deleghe stabilisce le facoltà di autonomia gestionale in relazione alle attività in oggetto, in particolare per quanto riguarda il passaggio a perdite;

- sono definiti diversi profili di utenza per l'accesso alle procedure informatiche ai quali corrispondono specifiche abilitazioni in ragione delle funzioni attribuite;
 - la verifica dell'adeguatezza dei processi sensibili ai fini dell'informativa finanziaria nonché dei relativi controlli è affidata ad una specifica struttura a supporto del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili e societari ed alla funzione di Internal Auditing nell'ambito dello svolgimento della sua attività.
- Segregazione delle funzioni
 - Il processo di predisposizione dei documenti che contengono comunicazioni ai soci e/o al mercato relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Banca prevede il coinvolgimento di distinte Strutture, operanti nelle diverse fasi del processo.
- Attività di controllo
 - Le attività di predisposizione dei documenti che contengono comunicazioni ai soci e/o al mercato relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Banca sono soggette a puntuali controlli di completezza e veridicità sia di sistema sia manuali. Si riportano nel seguito i principali controlli svolti dalle singole Strutture:
 - verifiche, con cadenza periodica, dei saldi dei conti di contabilità generale, al fine di garantirne la quadratura con i rispettivi partitari;
 - verifica, con periodicità prestabilita, di tutti i saldi dei conti lavorazione, transitori e similari, per assicurare che le Strutture interessate che hanno alimentato la contabilità eseguano le necessarie scritture nei conti appropriati;
 - esistenza di controlli maker e checker attraverso i quali la persona che esegue l'operazione è differente da quella che la autorizza, previo controllo di adeguatezza;
 - produzione, per tutte le operazioni registrate in contabilità, di prima nota contabile, debitamente validata, e della relativa documentazione giustificativa;
 - analisi degli scostamenti, attraverso il confronto tra i dati contabili esposti nel periodo corrente e quelli relativi a periodi precedenti;
 - controllo di merito in sede di accensione di nuovi conti ed aggiornamento del piano dei conti;
 - quadratura della versione definitiva del bilancio con i dati contabili.
 - La verifica dell'adeguatezza dei processi sensibili ai fini dell'informativa contabile e finanziaria e dell'effettiva applicazione dei relativi controlli è articolata nelle seguenti fasi:
 - verifica del disegno dei controlli;
 - test dell'effettiva applicazione dei controlli;
 - identificazione delle criticità e dei piani di azione correttivi;
 - monitoraggio sull'avanzamento e sull'efficacia delle azioni correttive intraprese.
 - tracciabilità del processo sia a livello di sistema informativo sia in termini documentali:
 - Il processo decisionale, con riferimento alle attività di predisposizione dei documenti che contengono comunicazioni ai soci e/o al mercato relative alla situazione economica,

patrimoniale e finanziaria della Banca è garantito dalla completa tracciabilità di ogni operazione contabile sia tramite sistema informatico sia tramite supporto cartaceo;

- tutte le scritture di rettifica effettuate dalle singole Strutture responsabili dei conti di propria competenza o dalla Struttura deputata alla gestione del Bilancio, sono supportate da adeguata documentazione dalla quale sia possibile desumere i criteri adottati e, analiticamente, lo sviluppo dei relativi calcoli;
- tutta la documentazione relativa ai controlli periodici effettuati viene archiviata presso ciascuna Struttura coinvolta per le voci contabili di propria competenza;
- tutta la documentazione di supporto alla stesura del bilancio è archiviata presso la Struttura deputata alla gestione del Bilancio e/o presso le strutture coinvolte nel processo di redazione delle disclosures.

Principi di comportamento

Le Strutture della Banca, a qualsiasi titolo coinvolte nelle attività di tenuta della contabilità e della successiva predisposizione/deposito delle comunicazioni sociali in merito alla situazione economico e patrimoniale della Banca (bilancio di esercizio, bilancio consolidato, relazione sulla gestione, relazioni trimestrali e semestrali, ecc.) sono tenute ad osservare le modalità esposte nel presente documento, le previsioni di legge esistenti in materia, nonché le norme contenute nelle “Linee Guida di governo amministrativo finanziario” e nelle procedure che disciplinano le attività in questione, norme tutte improntate a principi di trasparenza, accuratezza e completezza delle informazioni contabili al fine di produrre situazioni economiche, patrimoniali e finanziarie veritiere e tempestive anche ai sensi ed ai fini di cui agli artt. 2621 e 2622 del Codice Civile. In particolare, le Strutture della Banca sono tenute a:

- rappresentare i fatti di gestione in modo corretto, completo e tempestivo nella contabilità e nei dati aziendali allo scopo di garantire la corretta e veritiera rappresentazione dei risultati economici, patrimoniali e finanziari della Banca;
- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed ai terzi una informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Banca.

In ogni caso è fatto divieto di porre in essere/collaborare/dare causa alla realizzazione di comportamenti che possano rientrare nelle fattispecie di reato considerate ai fini del D. Lgs. 231/2001, e più in particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, di:

- rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci, relazioni e prospetti o altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Banca e del Gruppo;
- omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Banca e del Gruppo.

I Responsabili delle Strutture interessate sono tenuti a porre in essere tutti gli adempimenti necessari a garantire l'efficacia e la concreta attuazione dei principi di controllo e comportamento descritti nel presente protocollo.

7.4.2.3. Predisposizione dei prospetti informativi

Premessa

Il presente protocollo si applica a tutte le Strutture della Banca coinvolte nella predisposizione dei Prospetti Informativi⁵⁵ richiesti ai fini della sollecitazione al pubblico risparmio o dell'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati ovvero dei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio. Il relativo processo potrebbe presentare occasioni per la commissione del reato di "falso in prospetto", così come disciplinato all'art. 173 *bis* del T.U.F., ed implica evidenti connessioni con le procedure predisposte per la prevenzione delle condotte in tema di abusi di mercato; nonostante sussistano seri dubbi sulla rilevanza del reato di "falso in prospetto" ai fini della responsabilità amministrativa degli Enti, come si è detto nell'illustrazione della fattispecie (paragrafo 7.4.1), si ritiene comunque opportuno prevedere specifici principi di controllo e di comportamento a presidio di tale processo. Il Prospetto contiene le informazioni che *"a seconda delle caratteristiche dei prodotti finanziari e degli Emittenti, sono necessarie affinché gli investitori possano pervenire a un fondato giudizio sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria, sull'evoluzione dell'attività dell'Emittente, nonché sui prodotti finanziari e sui relativi diritti"*. Nel caso di offerte pubbliche di acquisto o di scambio il Documento contiene *"le informazioni necessarie per consentire ai destinatari di pervenire a un fondato giudizio sull'offerta"*.

Quanto definito dal presente protocollo è volto a garantire il rispetto, da parte della Banca, della normativa vigente e dei principi di trasparenza, correttezza, oggettività e tracciabilità nell'esecuzione delle attività in oggetto.

Ai sistemi informatici che supportano i processi indicati nel presente protocollo si applicano i principi di controllo e di comportamento previsti dal protocollo *"Gestione e utilizzo dei sistemi informatici e del patrimonio informativo di Gruppo"*.

Descrizione del Processo

Il processo di predisposizione dei prospetti informativi, in conformità alla normativa vigente, prevede lo svolgimento delle seguenti fasi:

- raccolta e analisi delle informazioni necessarie alla predisposizione dei prospetti;
- sottoscrizione delle dichiarazioni di responsabilità sul contenuto dei prospetti informativi;
- attestazione da parte del Dirigente Preposto, ai sensi dell'art.154 *bis* del T.U.F. (solo per le emissioni proprie);
- inoltro dei prospetti informativi e gestione dei rapporti con le Autorità competenti.

Le modalità operative per la gestione del processo sono disciplinate nell'ambito della normativa interna, sviluppata ed aggiornata a cura delle Strutture competenti, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente protocollo.

⁵⁵ Ai sensi delle disposizioni previste dal D. Lgs. 58 del 24/2/1998 e successive modifiche (tra cui la L. 262 del 28/12/2005) e dalla Direttiva 2003/71/CE del 4/11/2003 come recepita nel Regolamento (CE) n. 809/2004 della Commissione del 29 aprile 2004. I Prospetti Informativi in argomento sono sia quelli relativi alle emissioni sul mercato domestico, sia quelli relativi alle emissioni di titoli sui mercati internazionali

Principi di controllo

Il sistema di controllo a presidio del processo descritto si basa sui seguenti fattori:

- Livelli autorizzativi definiti:
 - la Banca, tenendo conto del disposto di cui all'art. 154 *bis*, comma 3 del T.U.F., identifica le Strutture deputate alla predisposizione e redazione delle Sezioni che compongono i Prospetti Informativi, individuando, nell'ambito delle rispettive mission ovvero tramite delega formale, le Strutture competenti alla compilazione, sottoscrizione e inoltro alle Autorità (solo per le emissioni proprie);
 - i rapporti con le Autorità competenti sono intrattenuti da soggetti dotati di specifiche deleghe in tal senso, nel rispetto dei principi di comportamento sanciti nel protocollo "*Gestione dei rapporti con le Autorità di Vigilanza*";
 - le operazioni di emissione o quotazione titoli sono deliberate da parte degli organi statuari della Banca.
- Segregazione dei compiti:
 - il processo di predisposizione dei Prospetti Informativi prevede il coinvolgimento di diverse Strutture della Banca e, ove previsto, di un supporto qualificato da parte di studi legali esterni, responsabili, relativamente alle specifiche competenze, dell'elaborazione delle informazioni e della redazione dei documenti necessari alla compilazione dei Prospetti medesimi.
- Attività di controllo da parte di ciascuna Struttura competente ed in particolare:
 - controlli di completezza, correttezza ed accuratezza delle informazioni riportate sui documenti di specifica competenza che devono essere supportati da meccanismi di maker e checker;
 - controlli di carattere giuridico sulla conformità alla normativa di riferimento.
- Tracciabilità del processo sia a livello di sistema informativo sia in termini documentali:
 - ciascuna fase rilevante del processo di predisposizione dei Prospetti Informativi deve risultare da apposita documentazione scritta;
 - al fine di consentire la ricostruzione delle responsabilità e delle motivazioni delle scelte effettuate, la Struttura di volta in volta interessata è responsabile dell'archiviazione e della conservazione di tutta la documentazione prodotta anche in via telematica o elettronica, inerente alla esecuzione degli adempimenti svolti per predisporre i Prospetti Informativi.

Principi di comportamento

Le Strutture della Banca, a qualsiasi titolo coinvolte nelle attività di predisposizione dei Prospetti Informativi, sono tenute ad osservare le modalità espone nel presente protocollo, le disposizioni di legge esistenti in materia, la normativa interna nonché le eventuali previsioni del Codice Etico e del Codice Interno di Comportamento di Gruppo.

In particolare tutte le Strutture della Banca coinvolte sono tenute a:

- mantenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo al fine di garantire la tutela del risparmio degli investitori;
- porre la massima attenzione ed accuratezza in ogni attività finalizzata all'acquisizione, elaborazione ed illustrazione di dati e di informazioni relative a prodotti finanziari necessari per permettere agli investitori di formare un fondato giudizio sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Banca e del Gruppo;
- qualora sia previsto il coinvolgimento di soggetti terzi nella predisposizione dei Prospetti Informativi, i contratti / lettere di incarico con tali soggetti devono contenere apposita dichiarazione di conoscenza della normativa di cui al D. Lgs. 231/2001 e di impegno al suo rispetto.

Per la corretta gestione delle informazioni sottese alla emanazione dei Prospetti Informativi, si rimanda altresì ai principi di comportamento sanciti dal protocollo di cui al paragrafo 7.9.2.1, per la *“gestione e divulgazione delle informazioni e delle comunicazioni esterne ai fini della prevenzione degli illeciti penali e amministrativi in tema di abusi di mercato”*.

In ogni caso è fatto divieto di porre in essere/collaborare/dare causa alla realizzazione di comportamenti che possano rientrare nelle fattispecie di reato considerate ai fini del D. Lgs. 231/2001, e più in particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, di:

- redigere Prospetti Informativi o documenti di offerta incompleti e/o contenenti dati falsi o alterati.

I Responsabili delle Strutture interessate sono tenuti a porre in essere tutti gli adempimenti necessari a garantire l'efficacia e la concreta attuazione dei principi di controllo e comportamento descritti nel presente protocollo.

7.4.2.4. Acquisto, gestione e cessione di partecipazioni e di altri asset

Premessa

Il presente protocollo si applica a tutte le strutture della Banca coinvolte nell'acquisto, nella gestione e nella cessione di partecipazioni – dirette o indirette, qualificate o non qualificate – al capitale di altre società, incluse la partecipazioni in Special Purpose Acquisition Company (di seguito SPAC) in cui la Banca ricopre il ruolo di Co-Promotore, o in e ad altre forme di investimento/disinvestimento assimilabili all'assunzione/cessione di una partecipazione (quali, ad esempio, prestiti obbligazionari convertibili o strumenti finanziari partecipativi) nonché di altri asset (ad esempio, non performing loans, rami d'azienda, beni e rapporti giuridici individuati in blocco).

In caso di ricorso a procacciatori d'affari si rinvia al paragrafo "7.2.2.8. Gestione delle procedure acquisitive dei beni e dei servizi e degli incarichi professionali" in merito ai Principi di Controllo applicabili ai Business Introducers.

Ai sensi del D. Lgs. 231/2001, il relativo processo potrebbe presentare occasioni per la commissione dei reati di *"Corruzione tra privati"*, *"Istigazione alla corruzione tra privati"*, *"Omessa comunicazione del conflitto di interessi"*, *"False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare"*.

Quanto definito dal presente protocollo è volto a garantire il rispetto, da parte della Banca, della normativa vigente e dei principi di trasparenza, correttezza, oggettività e tracciabilità nell'esecuzione delle attività in oggetto.

Ai sistemi informatici che supportano i processi indicati nel presente protocollo si applicano i principi di controllo e di comportamento previsti dal protocollo *"Gestione e utilizzo dei sistemi informatici e del patrimonio informativo di Gruppo"*.

Descrizione del processo

Il processo si articola nelle seguenti fasi:

- esame di fattibilità dell'operazione e/o individuazione delle opportunità di investimento e/o di funding;
- gestione dei rapporti pre-contrattuali e svolgimento delle attività propedeutiche alla stipula del contratto (verifica adempimenti normativi, *due diligence*, ecc.);
- perfezionamento del contratto;
- gestione degli adempimenti connessi all'acquisto, gestione e cessione di partecipazioni (compresa la designazione di esponenti presso la società partecipata e le operazioni di fusione transfrontaliere) e altri asset.

Con specifico riferimento alle attività svolte dalla Banca in relazione alla promozione di SPAC il processo si articola in diverse fasi quali l'individuazione nuove opportunità di SPAC e nuovo partner, la costituzione del veicolo pre – Initial Public Offering (IPO), l'IPO, lo scouting e la business combination o liquidazione.

Le modalità operative per la gestione del processo sono disciplinate nell'ambito della normativa interna, sviluppata ed aggiornata a cura delle Strutture competenti, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente protocollo.

Principi di controllo

Il sistema di controllo a presidio del processo descritto si basa sui seguenti fattori:

- Livelli autorizzativi definiti. In particolare:
 - i soggetti che esercitano poteri autorizzativi e/o negoziali in ogni fase del processo sono individuati e autorizzati in base allo specifico ruolo attribuito loro dal funzionigramma aziendale ovvero dal Responsabile della Struttura di riferimento tramite delega interna, da conservare a cura della Struttura medesima;
 - gli atti e documenti che impegnano la Banca devono essere sottoscritti da soggetti muniti dei necessari poteri;
 - il sistema dei poteri e delle deleghe stabilisce le facoltà di autonomia gestionale in tema di partecipazioni; la normativa interna illustra i predetti meccanismi autorizzativi, fornendo l'indicazione dei soggetti aziendali cui sono attribuiti i necessari poteri.

Con specifico riferimento alle attività svolte dalla Banca in relazione alla promozione di SPAC la costituzione della SPAC e la successiva business combination sono autorizzate dagli organi facoltizzati previo parere vincolante dello specifico Tavolo previsto dalla normativa interna.

- Segregazione dei compiti tra i soggetti coinvolti nel processo al fine di garantire tra le fasi del processo un meccanismo di maker e checker.

Con specifico riferimento alle attività svolte dalla Banca in relazione alla promozione di SPAC la Banca non può assumere l'incarico di NoMad e di Specialist e deve avvalersi sempre almeno di un Joint Global Coordinator, oltre alla Banca stessa. Lo scouting, e cioè l'attività di ricerca di società target operative potenzialmente oggetto di business combination con la SPAC promossa dalla Banca, deve essere effettuata da enti terzi differenti dalla Banca stessa.

- Attività di controllo:
 - verifica dell'istruttoria effettuata secondo quanto previsto dalla normativa interna mediante l'eventuale esecuzione di specifiche attività di due diligence (ad es. economico/finanziaria, contabile, legale, fiscale, ecc) sull'impresa oggetto d'investimento ("target") e sulla controparte con particolare riguardo a quanto stabilito dalle Linee Guida Anticorruzione;
 - verifica che la delibera contenga i criteri di valutazione del prezzo dell'operazione secondo le prassi di mercato;
 - verifica del rispetto degli adempimenti legislativi e regolamentari (ad es. in tema di antiriciclaggio);
 - verifica della tenuta ed aggiornamento dell'anagrafe delle partecipazioni in essere;
 - verifica del processo di valutazione periodica delle partecipazioni in essere nell'ambito della predisposizione del Bilancio d'impresa e del Bilancio Consolidato;

- verifica in caso di fusioni transfrontaliere della correttezza e della completezza della documentazione da sottoporre al notaio per il rilascio del certificato preliminare.

Con specifico riferimento alle attività svolte dalla Banca in relazione alla promozione di SPAC sono previsti:

- in fase di costituzione e collocamento della SPAC, controlli sull'investimento complessivo in SPAC istituzionali e sull'ammontare per singolo investimento;
 - in fase di business combination, controlli sul rispetto del divieto di effettuare scouting di società target, sulle attività di due diligence e la verifica dei requisiti inerenti a rapporti creditizi e/o di partecipazione eventualmente in essere tra il Gruppo Intesa Sanpaolo e la società target (unitamente al gruppo che fa capo alla target), sia in questa fase sia successivamente al perfezionamento dell'operazione.
- Tracciabilità del processo sia a livello di sistema informativo sia in termini documentali:
 - ciascuna fase rilevante dell'attività regolata dal presente protocollo deve risultare da apposita documentazione scritta;
 - ogni accordo/convenzione/contratto/altro adempimento funzionali all'acquisto, gestione e cessione di partecipazioni ed altri asset è formalizzato in un documento, debitamente firmato da soggetti muniti di idonei poteri in base al sistema dei poteri e delle deleghe in essere;
 - al fine di consentire la ricostruzione delle responsabilità e delle motivazioni sottostanti all'istruttoria svolta per l'assunzione della partecipazione e alle scelte effettuate nell'attività di gestione e cessione di partecipazioni ed altri asset, ciascuna Struttura è responsabile dell'archiviazione e della conservazione della documentazione di competenza prodotta anche in via telematica o elettronica oggetto del presente protocollo.

Con specifico riferimento alle attività svolte dalla Banca in relazione alla promozione di SPAC è prevista una rendicontazione periodica delle operazioni realizzate anche allo scopo di consentire il monitoraggio della progettualità al Comitato Rischi e Sostenibilità di Gruppo.

- Sistemi premianti o di incentivazione: i sistemi premianti e di incentivazione devono essere in grado di assicurare la coerenza con le disposizioni di legge, con i principi contenuti nel presente protocollo, nonché con le previsioni del Codice Etico, anche prevedendo idonei meccanismi correttivi a fronte di eventuali comportamenti devianti.

Principi di comportamento

Le Strutture della Banca, a qualsiasi titolo coinvolte nel processo di acquisto, gestione e cessione di partecipazioni e altri asset sono tenute ad osservare le modalità esposte nel presente protocollo, le disposizioni di legge esistenti in materia, la normativa interna nonché le eventuali previsioni del Codice Etico, del Codice Interno di Comportamento di Gruppo e delle Linee Guida Anticorruzione di Gruppo. In particolare:

- i soggetti che esercitano poteri autorizzativi e/o negoziali in sede pre-contrattuale, contrattuale e di gestione di rapporti partecipativi devono essere individuati e autorizzati in base allo specifico ruolo attribuito loro dal funzionigramma aziendale ovvero dal Responsabile della Struttura di riferimento tramite delega interna, da conservare a cura della Struttura medesima;
- la documentazione relativa ai contratti funzionali all'acquisto, gestione e cessione di partecipazioni ed altri asset deve essere conforme alla normativa generale e speciale vigente per il settore di riferimento, anche mediante il ricorso al contributo consulenziale delle competenti funzioni aziendali e/o di professionisti esterni;
- il personale non può dare seguito a qualunque richiesta di denaro o altra utilità di cui dovesse essere destinatario o venire a conoscenza formulata da esponenti apicali, o da persone loro subordinate, appartenenti a società controparti o in relazione con la Banca, finalizzata al compimento o all'omissione da parte di questi di un atto contrario agli obblighi inerenti al proprio ufficio o agli obblighi di fedeltà e deve immediatamente segnalarla al proprio Responsabile; questi a sua volta ha l'obbligo di trasmettere la segnalazione ricevuta alla struttura avente funzione di Internal Auditing ed al Responsabile Aziendale Anticorruzione per le valutazioni del caso e gli eventuali adempimenti nei confronti dell'Organismo di Vigilanza secondo quanto previsto dal paragrafo 4.1.;
- qualora sia previsto il coinvolgimento di soggetti terzi nella stipula e/o nella gestione dei contratti funzionali all'acquisto, gestione e cessione di partecipazioni ed altri asset, i contratti con tali soggetti devono contenere apposita dichiarazione di conoscenza della normativa di cui al D. Lgs. 231/2001, delle disposizioni di legge contro la corruzione e di impegno al loro rispetto;
- la corresponsione di onorari o compensi a collaboratori o consulenti esterni coinvolti è soggetta ad un preventivo visto rilasciato dall'unità organizzativa competente a valutare la qualità della prestazione e la conseguente congruità del corrispettivo richiesto; in ogni caso non è consentito riconoscere compensi in favore di collaboratori o consulenti esterni che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere o svolto;
- il personale designato dalla Banca in qualità di componente dell'organo amministrativo di una società partecipata è tenuto a comunicare a quest'ultima – nelle forme e nei termini previsti dall'art. 2391 c.c. – l'interesse che, per conto della Banca ovvero per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società in questione, astenendosi dall'effettuare l'operazione se si tratta di amministratore delegato.

In ogni caso è fatto divieto di porre in essere/collaborare/dare causa alla realizzazione di comportamenti che possano rientrare nelle fattispecie di reato considerate ai fini del D. Lgs. 231/2001, e più in particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, di:

- comunicare dati falsi o alterati e, in caso di fusioni transfrontaliere, rendere anche dichiarazioni false ovvero omettere informazioni rilevanti ai fini dell'ottenimento del certificato preliminare;
- promettere o versare/offrire somme di denaro non dovute, doni o gratuite prestazioni (al di fuori delle prassi dei regali di cortesia di modico valore) e accordare vantaggi o altre utilità di qualsiasi natura – direttamente o indirettamente, per sé o per altri - ad amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori di società, o a soggetti sottoposti alla direzione o vigilanza dei medesimi al fine di ottenere da parte di questi

il compimento o l'omissione di un atto contrario agli obblighi inerenti il loro ufficio o agli obblighi di fedeltà con la finalità di promuovere o favorire interessi della Banca. Tra i vantaggi che potrebbero essere accordati si citano, a titolo esemplificativo, la promessa di assunzione per parenti ed affini, la sponsorizzazione o la beneficenza a favore di soggetti collegati, l'erogazione di credito a condizioni non conformi ai principi di sana e prudente gestione previsti dalla normativa aziendale e, più in generale, tutte le operazioni bancarie o finanziarie che comportino la generazione di una perdita per la Banca e la creazione di un utile per i soggetti predetti (es. stralcio ingiustificato di posizione debitoria e/o applicazioni di sconti o condizioni non in linea con i parametri di mercato);

- affidare incarichi a consulenti esterni eludendo criteri documentabili ed obiettivi quali professionalità e competenza, competitività, prezzo, integrità e capacità di garantire un'efficace assistenza. In particolare, le regole per la scelta del consulente devono ispirarsi ai criteri di chiarezza e documentabilità dettati dal Codice Etico, dal Codice Interno di Comportamento di Gruppo e dalle Linee Guida Anticorruzione di Gruppo.

I Responsabili delle Strutture interessate sono tenuti a porre in essere tutti gli adempimenti necessari a garantire l'efficacia e la concreta attuazione dei principi di controllo e di comportamento descritti nel presente protocollo.

I principi di controllo e di comportamento illustrati nel presente protocollo devono intendersi altresì estesi, per quanto compatibili, in caso di fusioni transfrontaliere che dovessero interessare la Banca.

7.5 Area sensibile concernente i reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, i reati di criminalità organizzata, i reati transnazionali, i reati contro la persona, i reati in materia di frodi sportive e di esercizio abusivo di gioco o di scommessa e i delitti contro gli animali

7.5.1 Fattispecie di reato

Premessa

Attraverso ripetuti interventi legislativi sono state introdotte nel sistema della responsabilità amministrativa degli Enti varie categorie di illeciti, con la comune finalità di contrastare fenomeni di criminalità che destano particolare allarme a livello internazionale, specie in relazione a reati di matrice politico-terroristica, oppure commessi nei settori e con le forme tipiche della delinquenza organizzata, anche transnazionale, o particolarmente lesivi di fondamentali diritti umani.

Il settore bancario - e con esso la politica della Banca - ha da sempre dedicato particolare attenzione ed impegno nella collaborazione alla prevenzione di fenomeni criminali nel mercato finanziario ed al contrasto al terrorismo, impegno questo che la Banca assume anche ai fini della tutela della sana e prudente gestione, della trasparenza e correttezza dei comportamenti e del buon funzionamento del sistema nel suo complesso. Inoltre, nell'esercizio dell'attività bancaria e finanziaria è di particolare evidenza il rischio di mettere a disposizione di clientela operante in settori inibiti dalla legge (ad esempio fabbricazione e commercio di mine anti-uomo e cluster bomb) e/o appartenente o comunque contigua alla malavita organizzata servizi, risorse finanziarie o disponibilità economiche che risultino strumentali al perseguimento di attività illecite.

Si fornisce qui di seguito una sintetica esposizione delle categorie di fattispecie in questione.

* * *

Sezione I - Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico

L'art. 25 quater del Decreto dispone la punibilità dell'ente, ove ne sussistano i presupposti, nel caso in cui siano commessi, nell'interesse o a vantaggio dell'ente stesso, delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale, dalle leggi speciali o dalla Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo, firmata a New York il 9 dicembre 1999.

La norma non prevede un elenco di reati chiuso e tassativo ma si riferisce ad un qualsivoglia illecito penale caratterizzato dalla particolare finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico perseguita dal soggetto agente⁵⁶.

Si menzionano qui di seguito le principali fattispecie che possono venire in considerazione

⁵⁶ L'art. 270 sexies c.p. considera connotate da finalità di terrorismo le condotte che possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o ad astenersi dal compiere un qualsiasi atto, o di destabilizzare le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali, nonché le altre condotte previste da convenzioni o da norme internazionali. Secondo la giurisprudenza (Cassazione. penale. n. 39504/2008) l'espressione "eversione dell'ordine democratico" non può essere limitata al solo concetto di azione politica violenta, ma deve intendersi riferita all'ordinamento costituzionale, e quindi ad ogni mezzo di lotta politica che tenda al sovvertimento del sistema democratico e costituzionale esistente o alla deviazione dai principi fondamentali che lo governano.

A) Delitti con finalità di terrorismo o eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale o da leggi penali speciali.

Si tratta dei delitti politici, cioè contro la personalità interna ed internazionale dello Stato, contro i diritti politici del cittadino, nonché contro gli Stati esteri, i loro Capi e i loro rappresentanti.

Le fattispecie di maggior rischio, in quanto potrebbero astrattamente presentarsi nello svolgimento dell'attività bancaria, sono quelle concernenti il **“Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo”** (art. 270 *quinquies*.1 c.p.), la **“Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro”** (art. 270 *quinquies*.2 c.p.), la **“Detenzione di materiale con finalità di terrorismo”** (art. 270 *quinquies*.3 c.p.), la **“Partecipazione a prestiti a favore del nemico”** (art. 249 c.p.), il **“Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione”** (art. 289 *bis* c.p.) e il reato di cui all'art. 270 *bis* c.p., denominato **“Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico”**. In particolare, tale ultima fattispecie punisce anche qualsiasi forma di finanziamento a favore di associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione.

Si richiama inoltre l'attenzione sui reati a danno del patrimonio, ed in particolare sulle fattispecie di riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, beninteso qualora commessi strumentalmente al perseguimento di finalità di terrorismo o eversione dell'ordine democratico.

Accanto alle disposizioni del codice penale, vengono in considerazione i reati previsti in leggi speciali attinenti alle più varie materie (ad. es. in materia di armi, di stupefacenti, di tutela ambientale, ecc.) nonché in tutta quella parte della legislazione italiana, emanata negli anni '70 e '80, volta a combattere il terrorismo (ad es. in tema di sicurezza della navigazione aerea e marittima, ecc.).

B) Delitti con finalità di terrorismo previsti dalla Convenzione di New York del 1999.

Il richiamo a tale Convenzione operato dall'art. 25 *quater*, comma 4, del Decreto tende chiaramente ad evitare possibili lacune in quanto con essa si intende promuovere la cooperazione internazionale per la repressione delle condotte di raccolta fondi e di finanziamenti in qualunque forma, destinati ad atti di terrorismo in genere o relativi a settori e modalità a maggior rischio, oggetto di trattati internazionali (trasporti aerei e marittimi, rappresentanze diplomatiche, nucleare, ecc.).

* * *

Sezione II - Delitti di criminalità organizzata

L'art. 24 *ter* del Decreto, inserito dalla L. 94/2009, prevede innanzitutto un gruppo di reati inerenti alle varie forme di associazioni criminose, e cioè:

- Associazione per delinquere generica (art. 416 c.p., primi cinque commi);
- Associazione di tipo mafioso, anche straniera e scambio elettorale politico-mafioso (artt. 416 *bis* e 416 *ter*);
- Associazione per delinquere finalizzata alla commissione di delitti in tema di schiavitù, di tratta di persone e di immigrazione clandestina (art. 416 c.p., commi 6 e 7);
- Associazione per delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. n. 309/1990).

Con riferimento alle fattispecie di associazioni per delinquere sopra considerate, la sanzione penale è ricollegata al solo fatto della promozione, costituzione, partecipazione ad una associazione criminosa formata da tre o più persone, indipendentemente dall'effettiva commissione (e distinta punizione) dei reati che costituiscono il fine dell'associazione. Ciò significa che la sola cosciente partecipazione ad una associazione criminosa da parte di un esponente o di un dipendente dell'ente potrebbe determinare la responsabilità amministrativa dell'ente stesso, sempre che la partecipazione o il concorso all'associazione risultasse strumentale al perseguimento anche dell'interesse o del vantaggio dell'ente medesimo. È inoltre richiesto che il vincolo associativo si espliciti attraverso un minimo di organizzazione a carattere stabile nel tempo e la condivisione di un programma di realizzazione di una serie indeterminata di delitti. Non basta cioè l'occasionale accordo per la commissione di uno o più delitti determinati. La giurisprudenza ritiene altresì possibile il concorso nel reato di associazione criminosa da parte di colui che, pur non partecipando all'associazione stessa, fornisca un apporto sostanziale, anche se episodico, alla sua sussistenza od al perseguimento dei suoi scopi.

L'associazione di tipo mafioso (art. 416 *bis* c.p.) si distingue dalla associazione per delinquere generica per il fatto che coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, oppure - anche non mediante la commissione di delitti, ma pur sempre con l'uso del metodo mafioso - per acquisire in modo diretto od indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

La norma si applica anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque denominate, anche straniere, che presentino i connotati mafiosi predetti. Lo scambio elettorale politico-mafioso invece è commesso da chi propone o accetta la promessa di procurare voti con l'uso del metodo mafioso in cambio dell'erogazione o della promessa di denaro o di altra utilità.

Gli altri due tipi di associazioni criminali (art. 416, commi 6 e 7, c.p. e art. 74 D.P.R. n. 309/1990) sono invece caratterizzate dall'essere preordinate al fine della commissione degli specifici reati in esse considerati, vale a dire: dei reati in tema di schiavitù, di tratta di persone, di immigrazione clandestina, di traffico di organi, di reati sessuali contro i minori nonché dei reati di illecita produzione, traffico o detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope. Alcuni di questi specifici reati-fine costituiscono di per sé autonomi reati presupposto della responsabilità dell'ente, come meglio si dirà nel prosieguo a proposito dei reati contro la persona e dei reati transnazionali.

L'art. 24 *ter* prevede inoltre la generica categoria dei delitti di qualsivoglia tipo, commessi avvalendosi del metodo mafioso od al fine di favorire l'attività di una associazione mafiosa, fermo restando, per la responsabilità dell'ente, il requisito dell'interesse o del vantaggio del medesimo.

La prima circostanza si ritiene ricorra allorché il soggetto agente, pur senza appartenere al sodalizio criminale o concorrere con esso, pone in essere una condotta idonea ad esercitare una particolare intimidazione, quale ad esempio la minaccia avvalendosi dello sfruttamento della "fama" di organizzazioni criminali operanti nell'ambito di un determinato territorio. L'ipotesi della commissione di un reato di qualsiasi tipo atto ad agevolare l'attività di una associazione mafiosa si

verifica quando il soggetto abbia agito con tale scopo specifico e la sua condotta sia concretamente idonea a realizzare tale risultato, come ad esempio nel caso del reato di riciclaggio compiuto essendo a conoscenza della riferibilità dell'operazione ad una associazione mafiosa.

Infine, ai sensi del medesimo art. 24 *ter*, rilevano i seguenti reati, solitamente, anche se non necessariamente, realizzati nell'ambito di organizzazioni criminali.

Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (art. 630 c.p.).

Il reato consiste nel sequestro di una persona con lo scopo di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto in cambio della liberazione. Il profitto potrebbe anche consistere in un vantaggio di natura non patrimoniale. In casi particolari potrebbero essere ritenuti corresponsabili del reato anche coloro che, pur non avendo partecipato al sequestro, si attivino per far sì che gli autori possano conseguire il riscatto, contribuendo al protrarsi delle trattative e conseguentemente, della privazione della libertà personale del sequestrato, o al conseguimento del profitto da parte dei sequestratori. Potrebbe invece integrare il reato di riciclaggio l'attività di chi interviene nel trasferimento, nella circolazione o nell'impiego di somme di denaro o di altri beni, essendo a conoscenza della provenienza dal reato in questione.

Delitti in tema di armi e di esplosivi (art. 407 comma 2, lettera a), n. 5 c.p.p.).

Si tratta di fattispecie previste dalle leggi speciali vigenti in materia (in particolare dalla L. 110/1975 e dalla L. 895/1967), che puniscono le condotte di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, vendita, cessione, detenzione e porto abusivo di esplosivi, di armi da guerra e di armi comuni da sparo, con esclusione di quelle da bersaglio da sala, o ad emissione di gas, o ad aria compressa. Anche in questo caso, come per il reato precedente, eventuali collusioni in qualsiasi forma degli operatori bancari con gli autori dei reati in questione o l'espletamento di attività, quali ad esempio la concessione di finanziamenti, con la consapevolezza di anche solo indirettamente favorirli, potrebbe comportare il concorso nei reati stessi o l'imputabilità per altri reati, quali ad esempio il riciclaggio.

Per completezza, si fa presente che la Legge 220/2021 "Misure per contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo" ha espressamente previsto il divieto del finanziamento di società aventi sede in Italia o all'estero, che, direttamente o tramite società controllate o collegate svolgano attività di costruzione, produzione, sviluppo, assemblaggio, riparazione, conservazione, impiego, utilizzo, immagazzinaggio, stoccaggio, detenzione, promozione, vendita, distribuzione, importazione, esportazione, trasferimento o trasporto delle mine antipersona, delle munizioni e submunizioni cluster, di qualunque natura o composizione, o di parti di esse. La Legge vieta altresì di svolgere ricerca tecnologica, fabbricazione, vendita e cessione, a qualsiasi titolo, esportazione, importazione e detenzione di munizioni e submunizioni cluster, di qualunque natura o composizione, o di parti di esse.

La Legge prevede in particolare che gli intermediari abilitati che non osservino detto divieto nonché le istruzioni emanate dagli organismi di vigilanza⁵⁷ sono puniti con la sanzione amministrativa

⁵⁷ Banca d'Italia, Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS), Commissione di vigilanza sui fondi pensione (Covip) ed eventuali altri soggetti cui sia attribuita in forza della normativa vigente la vigilanza sull'operato degli intermediari abilitati.

pecuniaria da euro 150.000 a euro 1.500.000, per i casi di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (ovvero per le violazioni commesse nel loro interesse o vantaggio)⁵⁸.

* * *

Sezione III - Delitti transnazionali

La responsabilità degli Enti per tale categoria di reati è sancita dalla L. 146/2006, al fine di più efficacemente contrastare le organizzazioni criminali che agiscono a livello internazionale.

Si considera transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato e:

- sia commesso in più di uno Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

Si descrivono di seguito le fattispecie penali che, se integrate dagli elementi costitutivi dell'interesse o del vantaggio dell'ente e della transnazionalità (sui quali pure si ritiene debba sussistere la consapevolezza da parte del soggetto agente), possono dar luogo alla responsabilità dell'ente.

Associazioni per delinquere previste dagli artt. 416 e 416 *bis* c.p. ovvero finalizzate al contrabbando di tabacchi lavorati (art. 86 D. Lgs. 141/2024) o al traffico di stupefacenti (art. 74 D.P.R. n. 309/1990)

Per la definizione delle condotte di base dei reati associativi in questione si rimanda a quanto sopra osservato a proposito dei delitti di criminalità organizzata. Si ritiene che, ricorrendo le caratteristiche della transnazionalità, siano applicabili all'ente unicamente le sanzioni previste dalla L. 146/2006 e non anche quelle di cui all'art. 24 *ter* del Decreto.

Reati in tema di immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3 *bis*, 3 *ter* e 5 del D. Lgs. 286/1998)⁵⁹

La norma punisce le condotte consistenti nel trasportare illegalmente stranieri nel territorio dello Stato, nel promuovere, dirigere, organizzare o finanziare tale trasporto, oppure in altri atti diretti a procurare illegalmente l'ingresso di stranieri nel territorio italiano o di uno Stato diverso da quello di

⁵⁸ In coerenza con i valori e i principi espressi nel Codice Etico, Intesa Sanpaolo S.p.A. vieta di porre in essere ogni tipo di attività bancaria e/o di finanziamento connessa con la produzione e/o la commercializzazione di armi controverse e/o bandite da trattati internazionali, quali: (i) armi nucleari, biologiche e chimiche; (ii) bombe a grappolo e a frammentazione; (iii) armi contenenti uranio impoverito; (iv) mine terrestri anti-persona.

⁵⁹ I reati in tema di immigrazioni clandestine, anche se privi delle caratteristiche della transnazionalità, comportano la responsabilità ai sensi del D. Lgs. 231/2001, a decorrere dal 19 novembre 2017, data di entrata in vigore dell'art. 25 *duodecies*, comma 1 *bis*, del Decreto, introdotto dalla L. 161/2017.

loro appartenenza o residenza permanente. È però richiesto che ricorra almeno una delle cinque condizioni elencate dalla norma stessa⁶⁰.

Le medesime condotte sono punite più severamente se si verifichi la contemporanea presenza di almeno due delle cinque condizioni predette oppure se siano commesse con determinate finalità, quali: il reclutamento di persone destinate alla prostituzione; lo sfruttamento sessuale o lavorativo, lo sfruttamento di minori, o in genere, la finalità di trarre un profitto anche indiretto.

Infine, il comma 5 punisce il favoreggiamento della permanenza dello straniero al fine di trarre un ingiusto profitto dalla sua condizione di illegalità. Si deve ritenere che l'ingiusto profitto sussista quando l'equilibrio delle prestazioni sia fortemente alterato, quale conseguenza dello sfruttamento da parte del soggetto agente dello stato di clandestinità, da lui conosciuto.

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 *bis* c.p.)

Il reato è commesso da chi, con violenza o minaccia o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci coloro che siano chiamati a rendere dichiarazioni davanti all'autorità giudiziaria, utilizzabili in un procedimento penale, ed abbiano la facoltà di non rispondere.

Si precisa che tale reato può dar luogo alla responsabilità dell'ente anche se commesso senza le caratteristiche della transnazionalità, essendo richiamato, oltre che dalla L.146/2006, anche dall'art. 25 *decies* del Decreto.

Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.)

La condotta criminosa consiste nel prestare aiuto a taluno - dopo l'avvenuta commissione di un delitto per il quale la legge stabilisce l'ergastolo o la reclusione e fuori dei casi di concorso nel medesimo - ad eludere le investigazioni dell'Autorità, o a sottrarsi alle ricerche di questa. Il reato sussiste anche quando la persona aiutata non è imputabile o risulta che non ha commesso il delitto. La pena è aggravata quando il delitto commesso è quello di associazione mafiosa.

Si precisa che, per giurisprudenza maggioritaria, integrano il reato anche le false risposte, tese ai fini di cui sopra, alle richieste dell'Autorità Giudiziaria.

* * *

Sezione IV - Delitti contro la persona

L'art. 25 *quiquies* del Decreto elenca talune fattispecie di reato poste a presidio della personalità individuale previste dal codice penale col fine di contrastare aspramente il fenomeno delle "nuove schiavitù" quali prostituzione, tratta degli esseri umani, sfruttamento dei minori, accattonaggio, attività strettamente collegate al proliferare della criminalità organizzata e delle "nuove mafie".

In particolare, sono contemplate le fattispecie delittuose qui di seguito elencate: **“Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù” (art. 600 c.p.)**, **“Prostituzione minorile” (art. 600 *bis* c.p.)**, **“Pornografia minorile” (art. 600 *ter* c.p.)**, **“Detenzione o accesso a materiale pornografico**

⁶⁰ In sintesi: a) procurato ingresso o permanenza illegale di cinque o più persone; b) pericolo per l'incolumità delle persone trasportate; c) loro trattamento degradante; d) fatti commessi da tre o più persone concorrenti o con utilizzo di servizi di trasporto internazionali o di documenti falsi o illegalmente ottenuti; e) fatti commessi da chi è nella disponibilità di armi o di esplosivi.

minorile” (art. 600 *quater* c.p.), “Pornografia virtuale (art. 600 - *quater.1* c.p.), “Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile” (art. 600 *quinquies* c.p.), “Adescamento di minorenni” (art. 609 *undecies* c.p.), “Tratta di persone” (art. 601 c.p.), “Acquisto e alienazione e di schiavi” (art. 602 c.p.).

Infine, si ricorda che l’art. 25 *quater* comma 1 dispone la punibilità dell’ente nel caso di commissione del reato contro la persona di cui all’art. 583 *bis* c.p. (Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili).

Il rischio di responsabilità per i delitti in questione si può ritenere rilevante solo con riferimento all’ipotesi in cui un esponente o un dipendente della Banca agiscano in concorso con l’autore materiale del reato. La forma di concorso che presenta maggiori profili di rischio è quella connessa al finanziamento da parte della Banca in favore di organizzazioni o di soggetti che pongano in essere reati dei tipi sopra menzionati.

Tra i reati di questa Sezione possono collocarsi anche i delitti di:

- “*Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare*” (art. 22, comma 12 *bis*, del D. Lgs. 286/1998 - Testo Unico sull’immigrazione, richiamato dall’art. 25 *duodecies* del Decreto⁶¹), che punisce i datori di lavoro che assumano o si avvalgano di dipendenti extracomunitari privi di permesso di soggiorno, ovvero scaduto senza che sia richiesto il rinnovo, revocato, o annullato. La responsabilità dell’ente per tale reato, attiguo al reato di sfruttamento di lavoratori clandestini è prevista solo al ricorrere di determinate circostanze aggravanti⁶²;
- “*Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro*” (art. 603 *bis* c.p., richiamato dall’art. 25 *quinquies* del Decreto⁶³), che punisce chi, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori, intermedia, utilizza, assume o impiega manodopera in condizioni di sfruttamento. Tra gli indici di sfruttamento sono considerate situazioni quali la corresponsione di retribuzioni difformi dai contratti collettivi, la reiterata violazione della normativa sull’orario di lavoro e i riposi, la violazione delle norme sulla sicurezza e igiene dei luoghi di lavoro;
- “*Razzismo e xenofobia*” (art. 604 *bis*, comma 3, c.p., richiamato dall’art. 25 *terdecies* del Decreto), che punisce l’incitazione, l’istigazione o la propaganda della discriminazione o della violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, che si basino sulla negazione o minimizzazione della Shoah o di altri crimini di genocidio, di guerra o contro l’umanità.

* * *

Sezione V - Reati in materia di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa

L’art. 25 *quaterdecies* del Decreto richiama i reati di frode in competizioni sportive e di esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa e giochi d’azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati. In particolare, con il delitto di frode sportiva è punito chiunque al fine di falsare il risultato di

⁶¹ L’art. 25 *duodecies* è stato inserito nel D. Lgs. 231/2001 dall’art. 2 del D. Lgs. 109/2012, in vigore dal 9.8.2012.

⁶² Deve sussistere una delle seguenti circostanze: a) impiego di più di tre lavoratori irregolari; b) impiego di lavoratori irregolari minori in età non lavorativa; c) esposizione a situazioni di grave pericolo.

⁶³ Il richiamo dell’art. 603 *bis* è stato aggiunto all’art. 25 *quinquies* del Decreto dall’art. 6 della L.199/2016, in vigore dal 4.11.2016.

una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute offre o promette denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti, o compie altri atti fraudolenti al medesimo scopo. Sono inoltre richiamati i delitti e le contravvenzioni in tema di esercizio, organizzazione, vendita di lotterie, di giochi e scommesse e di utilizzo di apparecchi per il gioco d'azzardo in assenza o violazione delle prescritte autorizzazioni o concessioni.

* * *

Sezione VI – Delitti contro gli animali

L'art. 25 *undecies* del D. Lgs. 231/2001⁶⁴, in ambito di tutela degli animali, prevede la responsabilità degli enti qualora siano commessi reati quali maltrattamento, spettacoli vietati, combattimenti tra animali e uccisione o danneggiamento di animali altrui. Le fattispecie sono le seguenti.

Uccisione di animali (art. 544 *bis* c.p.)

La norma punisce chi cagiona la morte per crudeltà o senza necessità di un animale. E' prevista un'aggravante se il fatto è commesso adoperando sevizie o prolungando volutamente le sofferenze dell'animale.

Maltrattamento di animali (art. 544 *ter* c.p.)

La norma punisce chi per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche. La norma sanziona anche chi somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi. La pena è aumentata se dalle condotte deriva la morte dell'animale.

Spettacoli o manifestazioni vietati (art. 544 *quater* c.p.)

La norma punisce chi organizza o promuove spettacoli o manifestazioni che comportino sevizie o strazio per gli animali. La pena è aumentata se le violazioni sono commesse in relazione all'esercizio di scommesse clandestine o al fine di trarne profitto per sé od altri ovvero se dalle predette violazioni deriva la morte dell'animale.

Divieto di combattimenti tra animali (art. 544 *quinquies* c.p.)

La norma punisce chi promuove, organizza o dirige combattimenti o competizioni non autorizzate tra animali che possono metterne in pericolo l'integrità fisica. La pena è aumentata se le predette attività sono compiute in concorso con minorenni o da persone armate, se sono promosse utilizzando videoriproduzioni o materiale di qualsiasi tipo contenente scene o immagini dei

⁶⁴ La Legge 6 giugno 2025 n. 82 ha (i) introdotto il nuovo art. 25 *undecies* del D. Lgs. 231/2001 intitolato "Delitti contro gli animali" ampliando così il catalogo dei reati presupposto e (ii) inasprito le pene dell'art. 727 *bis* c.p. (Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione e commercio di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette) e dell'art. 733 *bis* c.p. (Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto) facenti parte dell'art. 25 *undecies* del D. Lgs 231/01 (Reati ambientali).

combattimenti o delle competizioni e se il colpevole cura la ripresa o la registrazione in qualsiasi forma dei combattimenti o delle competizioni.

La norma punisce altresì chi, allevando o addestrando animali, li destina sotto qualsiasi forma e anche per il tramite di terzi, alla loro partecipazione ai combattimenti. Sono perseguiti anche i proprietari o i detentori degli animali impiegati nei combattimenti e nelle competizioni, se consenzienti, e chiunque partecipa a qualsiasi titolo ai predetti combattimenti o competizioni.

La norma punisce anche chi, pur se non presente sul luogo del reato e fuori dei casi di concorso nel medesimo, organizza o effettua scommesse sui combattimenti e sulle competizioni.

Uccisione o danneggiamento di animali altrui (art. 638 c.p.)

La norma punisce chi, senza necessità, uccide o rende inservibili o comunque deteriora tre o più animali raccolti in gregge o in mandria, ovvero compie il fatto su animali bovini o equini, anche non raccolti in mandria.

7.5.2 Attività aziendali sensibili

Il rischio che siano posti in essere i reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, i reati di criminalità organizzata, i reati transnazionali, i reati contro la persona, i reati in materia di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e i delitti contro gli animali riguarda principalmente, nell'ambito dell'attività bancaria, le attività di instaurazione dei rapporti con la clientela, di trasferimento di fondi, l'operatività di "sportello" ed, in particolare, il processo di erogazione del credito, attività che, ai fini della prevenzione dei reati in questione, si devono basare sul fondamentale principio dell'adeguata conoscenza della clientela. Tale principio rappresenta uno dei fondamentali requisiti stabiliti dal D. Lgs. 231/2007 concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminosi e di finanziamento del terrorismo.

Le attività sopra individuate sono le medesime nelle quali è più alto il rischio che si verifichino anche reati di riciclaggio. Pertanto, ai fini della prevenzione dei reati sopra illustrati, sono ritenuti idonei i principi di controllo e di comportamento individuati nel protocollo inerente al contrasto finanziario al terrorismo ed al riciclaggio dei proventi di attività criminosi.

Inoltre, per quanto concerne i reati di:

- *"Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria"*, si individua quale attività aziendale sensibile quella inerente alla gestione dei contenziosi e degli accordi transattivi;
- *"Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare"*, e *"Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro"*, si individuano quali attività aziendali sensibili, per il primo quella inerente alla gestione del processo di selezione e assunzione del personale e per entrambi quella delle procedure acquisitive dei beni e dei servizi e degli incarichi professionali.

Si rimanda pertanto ai protocolli previsti rispettivamente al paragrafo 7.6.2.1, per il *"Contrasto finanziario al terrorismo ed al riciclaggio dei proventi di attività criminosi"*, al paragrafo 7.2.2.6 per la *"Gestione dei contenziosi e degli accordi transattivi"*, ed al paragrafo 7.2.2.10. per la *"Gestione del processo di selezione e assunzione del personale"* e 7.2.2.8. *"Gestione delle procedure acquisitive dei beni e dei servizi e degli incarichi professionali"*.

Detti protocolli si applicano anche a presidio delle attività eventualmente svolte, sulla base di appositi contratti di servizio, dalle altre società del Gruppo, e/o da outsourcer esterni.

7.6 Area sensibile concernente i reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché di autoriciclaggio.

7.6.1 Fattispecie di reato

Premessa

Il D. Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 (di seguito “Decreto antiriciclaggio”) e il D. Lgs. 22.6.2007 n. 109, in attuazione di disposizioni comunitarie hanno rafforzato la normativa in tema di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di contrasto al finanziamento del terrorismo.

L'art. 25 *octies* del D. Lgs. 231/2001, introdotto dal Decreto antiriciclaggio, ha esteso la responsabilità dell'ente ai reati di ricettazione, riciclaggio e impiego illecito anche per le ipotesi in cui non siano commessi con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico – trattate al paragrafo 7.5 - o non presentino le caratteristiche di transnazionalità in precedenza previste⁶⁵. Da ultimo, l'art. 25 *octies* è stato modificato aggiungendovi il reato di autoriciclaggio⁶⁶.

Il rafforzamento della disciplina della responsabilità amministrativa degli Enti intende prevenire e reprimere più efficacemente il fenomeno dell'immissione nel circuito economico lecito di denaro, beni od utilità provenienti dalla commissione di delitti, in quanto di ostacolo all'amministrazione della giustizia nelle attività di accertamento dei reati e di persecuzione dei colpevoli, oltre che, più in generale, lesiva dell'ordine economico, dell'integrità dei mercati e della libera concorrenza, in ragione degli indebiti vantaggi competitivi di cui godono gli operatori che dispongono di capitali di origine illecita.

Su un piano diverso, ma pur sempre finalizzate al contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, si collocano le previsioni contenute nel Decreto antiriciclaggio di specifici adempimenti posti a carico delle banche, degli intermediari finanziari e di altri determinati soggetti obbligati (adeguata verifica della clientela; registrazione e conservazione della documentazione delle operazioni; segnalazione di operazioni sospette; comunicazioni delle violazioni dei divieti in tema di denaro contante e dei titoli al portatore; comunicazione da parte degli Organi di controllo dell'Ente delle infrazioni riscontrate). La violazione di detti obblighi di per sé non comporta la responsabilità amministrativa dell'Ente ai sensi del D. Lgs. 231/2001, non essendo detti illeciti ricompresi nell'elencazione dei cosiddetti reati presupposto, ma è sanzionata ai sensi del Decreto antiriciclaggio, secondo una politica di tutela preventiva che prescinde dal ricorrere nelle concrete fattispecie di ipotesi di riciclaggio, ma che mira comunque ad assicurare il rispetto dei fondamentali principi della approfondita conoscenza della clientela e della tracciabilità delle transazioni, al fine di scongiurare anche il mero pericolo di inconsapevole coinvolgimento in attività illecite.

⁶⁵ Si ricorda che ai sensi dei commi 5 e 6 dell'art. 10 L. 146/2006, abrogati dal Decreto antiriciclaggio, il riciclaggio e l'impiego illecito costituivano reati presupposto della responsabilità degli Enti solo se ricorrevano le caratteristiche di transnazionalità previste dall'art. 3 della medesima legge.

⁶⁶ Il reato di autoriciclaggio è stato inserito nel codice penale e aggiunto ai reati presupposto del D. Lgs. 231/2001 dalla L. 186/2014, entrata in vigore il 1.1.2015.

È importante sottolineare che qualora l'operatore bancario contravvenisse a detti adempimenti nella consapevolezza della provenienza illecita dei beni oggetto delle operazioni, potrebbe essere chiamato a rispondere per i predetti reati, e potrebbe quindi conseguire anche la responsabilità amministrativa della Banca ai sensi del D. Lgs. 231/2001.

Il Decreto 195/2021 di attuazione della direttiva (UE) 2018/1673 sulla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale ha previsto l'ampliamento delle condotte illecite riconducibili ai reati presupposto di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni e utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio che ora, in particolare, ricomprendono anche: *i*) i delitti colposi e *ii*) i reati "contravvenzionali", quest'ultimi a condizione che siano punibili con l'arresto superiore nel massimo a 1 anno o nel minimo a 6 mesi.

La riforma dei reati comporta un ampliamento delle ipotesi in cui l'ente potrà essere ritenuto responsabile, dal momento che aumentano le condotte riconducibili alla commissione dei reati presupposto di cui all'art. 25 *octies*, ad esempio, un ambito in cui possono valutarsi ampliati i rischi per l'ente è quello della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (Decreto Lgs. 81/2008).

Si fornisce qui di seguito una sintetica descrizione degli elementi costitutivi dei reati in oggetto.

Ricettazione (art. 648 c.p.)

Commette il reato di ricettazione chiunque, allo scopo di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi reato, alla cui commissione non ha partecipato, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare. Per tale reato è richiesta la presenza di dolo specifico da parte di chi agisce, e cioè la coscienza e la volontà di trarre profitto, per sé stessi o per altri, dall'acquisto, ricezione od occultamento di beni provenienti da reato. E' inoltre richiesta la conoscenza della provenienza da reato del denaro o del bene; la sussistenza di tale elemento psicologico potrebbe essere riconosciuta in presenza di circostanze gravi ed univoche - quali ad esempio la qualità e le caratteristiche del bene, le condizioni economiche e contrattuali inusuali dell'operazione, la condizione o la professione del possessore dei beni - da cui possa desumersi che nel soggetto che ha agito poteva formarsi la certezza della provenienza illecita del denaro o del bene.

La pena è aggravata qualora la ricettazione abbia ad oggetto beni provento del delitto di rapina aggravata, commessa ai danni di istituti di credito, uffici postali, sportelli automatici, veicoli adibiti al trasporto di valori ovvero locali destinati al deposito e alla custodia degli stessi. L'aggravante ricorre, in particolare, quando il reato presupposto è perpetrato da un gruppo organizzato che percorre armato le campagne o le pubbliche vie, ovvero fa uso di dispositivi esplosivi o comunque micidiali, armi, sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, o impiega altre tecniche o modalità idonee al compimento di atti di violenza o sabotaggio.

Riciclaggio (art. 648 *bis* c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui il soggetto agente, che non abbia concorso alla commissione del delitto sottostante, sostituisca o trasferisca denaro, beni od altre utilità provenienti

da reato, ovvero compia in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

La norma va interpretata come volta a punire coloro che - consapevoli della provenienza da reato di denaro, beni o altre utilità - compiano le operazioni descritte, in maniera tale da creare in concreto difficoltà alla scoperta dell'origine illecita dei beni considerati.

Non è richiesto, ai fini del perfezionamento del reato, l'aver agito per conseguire un profitto o con lo scopo di favorire gli autori del reato sottostante ad assicurarsene il provento. Costituiscono riciclaggio le condotte dinamiche, atte a mettere in circolazione il bene, mentre la mera ricezione od occultamento potrebbero integrare il reato di ricettazione. Con riferimento ai rapporti bancari, ad esempio, la semplice accettazione di un deposito potrebbe integrare la condotta di sostituzione tipica del riciclaggio (sostituzione del denaro contante con moneta scritturale, quale è il saldo di un rapporto di deposito).

Come per il reato di ricettazione, la consapevolezza dell'agente in ordine alla provenienza illecita può essere desunta da qualsiasi circostanza oggettiva grave ed univoca.

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 *ter* c.p.)

La condotta criminosa si realizza attraverso l'impiego in attività economiche o finanziarie di denaro, beni o altre utilità provenienti da reato, fuori dei casi di concorso nel reato d'origine e dei casi previsti dagli articoli 648 (ricettazione) e 648 *bis* (riciclaggio) c.p..

Rispetto al reato di riciclaggio, pur essendo richiesto il medesimo elemento soggettivo della conoscenza della provenienza illecita dei beni, l'art. 648 *ter* circoscrive la condotta all'impiego di tali risorse in attività economiche o finanziarie. Peraltro, in considerazione dell'ampiezza della formulazione della fattispecie del reato di riciclaggio, risulta difficile immaginare condotte di impiego di proventi illeciti che già non integrino di per sé il reato di cui all'art. 648 *bis* c.p..

Autoriciclaggio (art. 648 *ter*.1 c.p.)

Risponde del reato di autoriciclaggio chi, avendo commesso o concorso a commettere un qualsiasi reato dal quale provengono denaro, beni, o altre utilità, su tali proventi compie operazioni di impiego, sostituzione o trasferimento in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, con modalità tali da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza da reato.

È esclusa la punibilità delle condotte consistenti nella destinazione dei proventi illeciti alla mera utilizzazione o godimento personale. È prevista un'aggravante di pena se il fatto è commesso nell'esercizio di attività professionale, bancaria o finanziaria e un'attenuante per il caso di ravvedimento operoso del reo.

Considerazioni comuni ai reati.

Oggetto materiale.

L'oggetto materiale dei reati può essere costituito da qualsiasi entità economicamente apprezzabile e possibile oggetto di scambio, quale il denaro, i titoli di credito, i mezzi di pagamento, i diritti di credito, i preziosi, i beni materiali ed immateriali in genere. Deve però trattarsi di bene o utilità proveniente da reato, vale a dire esso ne deve costituire il prodotto (risultato, frutto ottenuto dal colpevole con la commissione del reato), il profitto (lucro o vantaggio economico ricavato dal reato)

o il prezzo (compenso dato per indurre, istigare, determinare taluno alla commissione del reato). Oltre che i delitti tipicamente orientati alla creazione di capitali illeciti (ad es.: concussione, corruzione, appropriazione indebita, truffa, reati fallimentari, traffico di armi o di stupefacenti, usura, frodi comunitarie, ecc.), anche i reati in materia fiscale potrebbero generare proventi oggetto di riciclaggio o di autoriciclaggio, non solo nel caso di frodi (ad es. utilizzo di fatture per operazioni inesistenti che determinino un fittizio credito Iva da detrarre), ma anche nel caso in cui l'utilità economica conseguente al reato consista in un mero risparmio di imposta per mancato esborso di denaro proveniente da attività lecite (ad es., omessa o infedele dichiarazione di redditi, per importi oltre le soglie di rilevanza penale). Anche i numerosi reati contravvenzionali⁶⁷ previsti dal nostro Ordinamento (ad. es. nel codice penale, nel TUB, nel TUF, nelle normative su igiene e sicurezza sul lavoro e su ambiente e rifiuti) potrebbero costituire l'antefatto per la commissione di detti reati.

Condotta ed elemento soggettivo.

Risponde dei reati di ricettazione, riciclaggio o reimpiego illecito, a seconda dei casi, il terzo estraneo al reato che genera i proventi illeciti e che li riceve dal reo (o da altri, comunque conoscendone la provenienza illecita), per compiere su di essi le condotte previste dai reati medesimi.

Potrebbe invece rispondere a titolo di concorso nel reato d'origine dei proventi illeciti e, di conseguenza, anche nel successivo reato di autoriciclaggio, qualora ne realizzi la condotta, il soggetto che avesse fornito un contributo causale di qualsiasi tipo, morale o materiale, alla commissione del reato d'origine, ad es. determinando o rafforzando il proposito criminoso del reo con la promessa, ancor prima della commissione del reato, del suo aiuto nel riciclare/impiegare i proventi.

Il reato di autoriciclaggio, diversamente da quanto previsto per i reati di riciclaggio e di impiego illecito, richiede che la condotta sia caratterizzata da modalità idonee a concretamente mascherare la vera provenienza da reato dei beni; l'interpretazione degli aspetti più innovativi della norma - vale a dire il requisito del concreto ostacolo e la condizione di non punibilità dell'autoriciclatore ad uso personale (che sembrerebbe sempre da escludersi allorché il reato d'origine e il reimpiego avvengano nell'esercizio di un'attività d'impresa) – sarà necessariamente demandata alle applicazioni giurisprudenziali del reato.

Circa l'elemento soggettivo, come già accennato, i reati in esame devono essere caratterizzati dalla consapevolezza della provenienza da reato del bene. Secondo un'interpretazione particolarmente rigorosa, sarebbe sufficiente anche l'aver agito nel dubbio della provenienza illecita, accettandone il rischio (cosiddetto dolo indiretto od eventuale). Con riferimento all'operatività bancaria, va osservato che la presenza in determinate situazioni concrete di indici di anomalia o di comportamenti anomali descritti nei provvedimenti e negli schemi emanati dalle competenti Autorità (per quanto concerne gli intermediari finanziari, dalla Banca d'Italia e dall'UIF) potrebbe essere ritenuta, accedendo alla particolarmente rigorosa interpretazione di cui sopra, come una circostanza oggettiva grave ed univoca atto a far sorgere il dubbio dell'illecita provenienza del bene.

⁶⁷ Inclusi, come detto nelle premesse, tra le condotte che possono costituire il presupposto per la commissione dei reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio.

Correlazioni col reato d'origine dei proventi illeciti.

I reati della presente Area sensibile sussistono nelle ipotesi in cui le relative condotte siano successive al perfezionamento del reato che ha dato origine ai proventi illeciti, anche se compiute dopo la sua estinzione (ad es. per prescrizione o morte del reo), o anche se l'autore del medesimo non sia imputabile o punibile, oppure manchi una condizione di procedibilità (ad es., per difetto di querela, oppure di richiesta del Ministro della Giustizia, necessaria per perseguire i reati comuni commessi all'estero, ai sensi degli artt. 9 e 10 c.p.)⁶⁸.

7.6.2 Attività aziendali sensibili

Il rischio che si verifichino nel contesto bancario i reati di riciclaggio, intesi in senso lato (ivi compreso, quindi, l'autoriciclaggio), appare, più marcato, quale rischio tipico del circuito bancario e finanziario, essenzialmente con riferimento ai rapporti con la clientela, e ad ipotesi di coinvolgimento/concorso in attività criminose della stessa in particolare concernenti:

- l'instaurazione e la gestione dei rapporti continuativi con la clientela;
- il trasferimento di fondi;
- l'operatività di sportello;
- la negoziazione di strumenti finanziari.

L'attività di prevenzione si basa sull'approfondita conoscenza della clientela e delle controparti e sull'osservanza degli adempimenti previsti dalla normativa in tema di contrasto al riciclaggio dei proventi di attività criminose ed al finanziamento del terrorismo.

La centralità del rispetto rigoroso delle disposizioni dettate dal Decreto antiriciclaggio ai fini della prevenzione dei reati presupposto in questione discende anche dalle considerazioni che seguono. Va innanzitutto ricordato che il Decreto - ai fini dell'individuazione della tipologia delle condotte con le quali può concretarsi il riciclaggio, sottoposte all'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette – all'art. 1 definisce “operazione” la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento” e all'art. 2 contiene un'elencazione di condotte, qualificate come di riciclaggio, di amplissima estensione, tale da comprendere comportamenti che, ai fini penali, potrebbero integrare la commissione del reato di autoriciclaggio, oppure la commissione degli altri reati presupposto in esame e che, se posti in essere da dipendenti o da soggetti apicali, potrebbero far sorgere la responsabilità amministrativa dell'ente stesso. Infine, l'elencazione in discorso è atta a ricomprendere anche condotte tipiche di altri reati, quali il favoreggiamento personale (art. 378 c.p.) che, se connotato dai requisiti della transnazionalità (al riguardo si rimanda al paragrafo 7.5), può costituire anch'esso reato presupposto della responsabilità amministrativa degli Enti.

Il rischio assume connotati diversi e appare meno rilevante laddove si abbia riguardo all'impresa bancaria come “società”, con riferimento a quelle aree in cui la banca, anche a prescindere dallo svolgimento delle attività tipiche, compie operazioni strumentali, acquista partecipazioni o movimenta il proprio patrimonio, assolve gli adempimenti contabili e fiscali o previsti dalle specifiche

⁶⁸ In ordine all'irrelevanza dell'estinzione del reato che costituisce presupposto di un altro reato si veda l'art. 170, comma 1, c.p.; per l'irrelevanza del difetto di una condizione di punibilità o procedibilità si veda l'art. 648, comma 3, c.p., richiamato anche dagli artt. 648 bis, 648 ter e 648 ter.1 c.p..

normative di settore. In tali ambiti difatti, sussiste una sviluppata articolazione dei presidi di controllo e delle procedure, già imposti dalla normativa di settore (ad esempio D. Lgs. 81/2008, D. Lgs. 152/2006, eccetera) e da quella concernente le società quotate, al fine di assicurare il rispetto di principi di trasparenza, correttezza, oggettività e tracciabilità della gestione.

Si riporta qui di seguito il protocollo che detta i principi di controllo e i principi di comportamento applicabili alla gestione dei rischi in materia di contrasto finanziario al terrorismo ed al riciclaggio dei proventi di attività criminose (paragrafo 7.6.2.1).

Inoltre ai fini dell'individuazione di operazioni sospette di riciclaggio o di contrasto finanziario al terrorismo occorre tenere in considerazione la gestione dei rischi e degli adempimenti relativi alle misure restrittive dell'Unione europea (paragrafo 7.7.2.1).

Si evidenzia altresì che nell'ambito di protocolli che regolano altre attività sensibili - quali la Gestione dei contenziosi e degli accordi transattivi (paragrafo 7.2.2.6), la Gestione delle procedure acquisitive dei beni e dei servizi e degli incarichi professionali (paragrafo 7.2.2.8); la Gestione di omaggi, spese di rappresentanza per ospitalità, beneficenze e sponsorizzazioni (paragrafo 7.2.2.9); la Gestione del patrimonio immobiliare e del patrimonio culturale (paragrafo 7.2.2.11) e la Gestione dei valori (paragrafo 7.3.2.1) - sono previsti alcuni principi di controllo e di comportamento ispirati al medesimo criterio dell'attenta valutazione di fornitori, consulenti e controparti contrattuali in genere, principi che esplicano la loro efficacia preventiva anche in relazione ai reati sopra illustrati.

Più in generale, tutti i protocolli del presente Modello, laddove tesi a prevenire la commissione di reati che possono generare proventi illeciti, si devono intendere predisposti anche al fine della prevenzione dei reati di riciclaggio in senso lato. Si richiamano soprattutto i protocolli relativi alle Aree sensibili concernenti i reati societari - in particolare il protocollo sulla Gestione dell'informativa periodica (paragrafo 7.4.2.2) - i reati e illeciti amministrativi riconducibili ad abusi di mercato, i reati informatici.

Tutti i sopra menzionati protocolli si completano con la normativa aziendale di dettaglio che regola le attività medesime e si applicano anche a presidio delle attività eventualmente svolte, sulla base di appositi contratti di servizio, dalle altre società del Gruppo, e/o da outsourcer esterni.

7.6.2.1. Contrasto finanziario al terrorismo ed al riciclaggio dei proventi di attività criminose

Premessa

Il presente protocollo ha l'obiettivo di definire i ruoli, le responsabilità operative, i principi di controllo e di comportamento per il contrasto finanziario al terrorismo e al riciclaggio dei proventi di attività criminose. Si intendono qui richiamate le vigenti disposizioni aziendali, e in particolare le "Linee Guida per il contrasto ai fenomeni di riciclaggio, di finanziamento del terrorismo e per la gestione degli embarghi" e la normativa interna in materia tempo per tempo vigente.

Il presente protocollo si applica a tutte le strutture della Banca coinvolte nelle attività sensibili sopra individuate nonché nelle attività di presidio dei rischi connessi alla normativa antiriciclaggio. Rileva, inoltre il protocollo "*Gestione dei rischi e degli adempimenti relativi alle misure restrittive dell'Unione europea*"⁶⁹ che descrive analiticamente i processi per mitigare il possibile coinvolgimento in operazioni o rapporti con soggetti colpiti da misure restrittive dell'Unione europea o imposte da disposizioni di legge nazionale che attuano tali misure. Tali processi sono applicabili anche al contrasto finanziario al terrorismo.

Quanto definito dal presente protocollo è volto a garantire il rispetto, da parte della Banca, della normativa vigente e dei principi di trasparenza, correttezza, oggettività, tracciabilità e riservatezza nell'esecuzione delle attività in oggetto.

Ai sistemi informatici che supportano i processi indicati nel presente protocollo si applicano i principi di controllo e di comportamento previsti dal protocollo "*Gestione e utilizzo dei sistemi informatici e del patrimonio informativo di Gruppo*".

Descrizione del Processo

Ai fini del contrasto al finanziamento del terrorismo, e al riciclaggio dei proventi di attività criminose si rimanda ai seguenti ambiti di operatività:

- identificazione e conoscenza della clientela, dei soggetti per conto dei quali i clienti operano e, qualora ritenuto necessario, in funzione dei rischi delle controparti⁷⁰, valutandone il profilo di rischio e cioè la probabilità di esposizione ai fenomeni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo tramite una apposita procedura di profilatura. La valutazione della sussistenza di tale rischio si basa sulla stessa conoscenza dei clienti e tiene conto, in particolare, di aspetti oggettivi (attività svolte dai clienti, le operazioni da essi compiute e degli strumenti utilizzati⁷¹) e di aspetti soggettivi (soggetti sottoposti ad obblighi rafforzati di adeguata verifica; soggetti collegati con Paesi che presentano carenze nei presidi di prevenzione del riciclaggio o criticità sotto il profilo della cooperazione in ambito fiscale, ecc.). Particolare attenzione deve essere posta nel rilevare

⁶⁹ Protocollo introdotto a seguito del D.Lgs. 211/2025, di attuazione della Direttiva (UE) 2024/1226, che ha ampliato il catalogo dei reati presupposto.

⁷⁰ Ivi compresi i Crypto Asset Service Providers ("CASP") che operano con la Banca quali controparti nell'operatività di trading proprietario in cripto-attività.

⁷¹ Ad esempio interposizione di soggetti terzi, impiego di strumenti societari, associativi o fiduciari suscettibili di limitare la trasparenza della proprietà e della gestione; utilizzo di denaro contante o di strumenti al portatore.

il possibile coinvolgimento in operazioni o rapporti con soggetti (persone fisiche e giuridiche) censiti in liste pubbliche emanate in ambito nazionale e internazionale (liste UN, UE, OFAC, ecc., di seguito tutte denominate per brevità “Black List”);

- apertura di nuovi rapporti continuativi e aggiornamento/revisione delle informazioni sui clienti esistenti, finalizzati al rispetto del principio della “know your customer rule”;
- concessione e gestione delle linee di credito alla clientela (processo del credito);
- monitoraggio dell’operatività e costante valutazione dei rischi di riciclaggio di denaro proveniente da attività illecite o di finanziamento del terrorismo secondo tempistiche e modalità stabilite con riferimento al profilo di rischio assegnato⁷²;
- valutazione dell’operatività disposta dalla clientela riguardante soggetti/Paesi/merci oggetto di restrizioni di natura finanziaria (congelamento di beni e risorse, divieti riguardanti transazioni finanziarie, restrizioni relative ai crediti all’esportazione o agli investimenti) e/o commerciale (sanzioni commerciali generali o specifiche, divieti di importazione e di esportazione - ad esempio embargo sulle armi);
- assolvimento degli obblighi normativi in materia di conservazione e messa a disposizione dei documenti, dei dati e delle informazioni per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;
- reporting esterno indirizzato alle Autorità di Vigilanza e reporting interno ad esso finalizzate.

Le modalità operative per la gestione dei suddetti processi sono disciplinate nell’ambito della normativa interna, sviluppata ed aggiornata a cura delle Strutture competenti. Tale normativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente protocollo.

Principi di controllo

Il sistema di controllo a presidio dei processi sopra descritti si basa sui seguenti fattori:

- Responsabilità definite:
 - la normativa interna individua i soggetti e le Strutture responsabili dell’attivazione/gestione/controllo dei processi sopra descritti.
- Segregazione dei compiti:
 - relativamente ai rapporti continuativi inerenti alla erogazione del credito, esistenza di una segregazione tra i soggetti incaricati della fase istruttoria rispetto ai soggetti facoltizzati alla delibera del finanziamento, fatte salve le eccezioni espressamente previste dalla normativa interna tempo per tempo vigente;
 - nelle situazioni individuate dalle disposizioni di legge e dalla normativa interna che impongono obblighi rafforzati di adeguata verifica della clientela, subordinazione dell’apertura di nuovi rapporti, del mantenimento di rapporti preesistenti e dell’esecuzione delle operazioni al rilascio di una autorizzazione da parte di una Struttura diversa da quella operativa;

⁷² Principi che trovano applicazione anche con riferimento al trading proprietario in crypto-attività al fine di un costante monitoraggio dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo collegati a tale operatività.

- in relazione alle attività di monitoraggio dell'operatività volte ad individuare operazioni potenzialmente sospette, esistenza di una segregazione in base alla quale:
 - gli operatori di Filiale o delle altre Strutture operative monitorano le operazioni relative alla loro area di competenza, segnalando i movimenti anomali al rispettivo Responsabile di Struttura per gli opportuni approfondimenti e/o segnalazioni;
 - il Responsabile della Struttura operativa, sulla scorta delle informazioni in proprio possesso, ovvero di segnalazioni pervenute dai propri collaboratori, dai Responsabili di altre Strutture non operative o dal secondo livello del Competence Center di Transaction Monitoring, provvede, se l'operazione risulta sospetta, alla segnalazione della stessa al Responsabile per la segnalazione delle operazioni sospette;
 - il Responsabile per la segnalazione delle operazioni sospette effettua l'analisi della segnalazione e svolge autonomamente le necessarie indagini sull'operazione sospetta, disponendo l'inoltro o meno delle segnalazioni alla competente Autorità.
- Attività di controllo: il sistema di controllo a presidio dei processi descritti si basa sui seguenti fattori:
 - nell'ambito di una puntuale profilatura della clientela, verifica secondo un approccio risk based, all'atto dell'accensione del rapporto, da parte del Responsabile di ogni Struttura operativa e, dei Competence Center di Know Your Customer della correttezza e completezza dei dati censiti in anagrafe, nonché in merito alle informazioni acquisite in relazione alla attività economica svolta e delle ulteriori informazioni rilevanti ai fini dell'adeguata verifica; tali informazioni devono essere aggiornate⁷³, di volta in volta, in relazione alle motivazioni economiche sottostanti alle operazioni richieste o eseguite;
 - verifica, in occasione del censimento del cliente e periodicamente, dell'eventuale presenza del nominativo nelle versioni aggiornate delle specifiche "Black List";
 - verifica, nell'ambito della concessione e gestione delle linee di credito alla clientela, della coerenza tra il finanziamento richiesto ed il profilo economico-finanziario del cliente, per una valutazione circa la (potenziale) esposizione a fenomeni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo;
 - monitoraggio nel medio-lungo periodo da parte delle Strutture operative volto a intercettare possibili elementi non già rilevati dalle procedure automatiche di profilatura che possano evidenziare un aggravamento del rischio tenuto conto delle caratteristiche soggettive ed oggettive del cliente;
 - monitoraggio e presidio da parte delle Strutture preposte al controllo interno della puntuale esecuzione delle attività delle Strutture operative o non operative in merito alla:
 - acquisizione delle informazioni per l'identificazione e la profilatura della clientela;
 - valutazione delle operazioni rilevate dalla procedura di intercettamento di operazioni anomale tramite alert automatici;
 - rilevazione e valutazione degli indici di anomalia eventualmente presenti nella concreta operatività;

⁷³ Le attività di verifica nel continuo prevedono il ricorso anche a modelli di intelligenza artificiale.

- rilevazione delle infrazioni delle disposizioni in tema di limitazioni nell'utilizzo del contante e dei titoli al portatore;
 - registrazione dei rapporti e delle operazioni in AUI e conservazione dei documenti e delle informazioni;
 - tutti i rapporti continuativi e le operazioni che comportano la trasmissione di mezzi di pagamento devono essere processati con modalità che consentano la registrazione procedurale nell'Archivio Unico Informatico con dati corretti e completi, anche avvalendosi di controlli automatici sulla qualità dei dati. A tale fine è indispensabile procedere alle attività di "integrazione" e "sistemazione" delle operazioni o dei rapporti in stato di "sospeso" entro i termini consentiti dalle procedure e comunque nei termini previsti dalla norma;
 - presidio sulla corretta esecuzione degli adempimenti prescritti anche con riferimento alle attività svolte dalle filiali estere;
 - adozione di sistemi di controllo informatici atti ad impedire l'operatività riguardanti soggetti/Paesi/merci oggetto di restrizioni di natura finanziaria (congelamento di beni e risorse, divieti riguardanti transazioni finanziarie, restrizioni relative ai crediti all'esportazione o agli investimenti) e/o commerciale (sanzioni commerciali generali o specifiche, divieti di importazione e di esportazione - ad esempio embargo sulle armi).
- Tracciabilità del processo sia a livello di sistema informativo sia in termini documentali:
 - al fine di consentire la ricostruzione delle responsabilità e delle motivazioni delle scelte effettuate, la Struttura di volta in volta interessata è responsabile dell'archiviazione e della conservazione di tutta la documentazione prodotta anche in via telematica o elettronica, inerente alla esecuzione degli adempimenti svolti nell'ambito del processo descritto, in particolare:
 - conservazione riservata e ordinata, a cura del direttore di Filiale, del responsabile della Struttura preposta o del gestore della relazione col cliente, di tutta la documentazione relativa alla identificazione e all'adeguata verifica della clientela;
 - archiviazione sistematica di tutta la documentazione relativa all'operatività e ai controlli periodici effettuati sulle posizioni relative ai clienti, presso le strutture operative di competenza;
 - conservazione di traccia completa delle decisioni e delle motivazioni adottate sottostanti all'eventuale modifica del profilo del cliente ed alla conseguente decisione circa l'inoltro o meno di una segnalazione di operazione sospetta;
 - conservazione di traccia completa delle valutazioni effettuate nell'ambito della gestione degli alert relativi all'adeguata verifica e al monitoraggio transazionale.
 - Riservatezza delle informazioni, con particolare riguardo a quelle relative all'individuazione dei titolari effettivi, alla profilatura dei clienti ed ai processi di monitoraggio delle operazioni e di segnalazione delle operazioni sospette, mediante l'adozione di idonee misure informatiche e fisiche.

- **Formazione:** è prevista la sistematica erogazione di attività specificamente dedicate alla formazione continua dei dipendenti e dei collaboratori sui profili di rischio legati alla normativa antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo.

Principi di comportamento

Le Strutture della Banca, a qualsiasi titolo coinvolte nelle attività di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, sono tenute ad osservare le modalità esposte nel presente protocollo, le disposizioni di legge esistenti in materia, la normativa interna nonché le eventuali previsioni del Codice Etico e del Codice Interno di Comportamento di Gruppo.

In particolare, le Strutture competenti sono tenute a:

- assicurare lo sviluppo e la gestione operativa delle applicazioni utilizzate nelle attività di contrasto finanziario al terrorismo/antiriciclaggio e comunque in tutte le attività che si basano sulla “adeguata conoscenza della clientela”;
- verificare e garantire la diffusione all’interno delle strutture della Banca, rispettivamente, dei provvedimenti restrittivi - contenenti limitazioni operative in specifici settori - emanati da UE, OFAC - e delle “Black List” aggiornate, nonché l’adozione di procedure automatiche di rilevazione;
- garantire che l’operatività della clientela avvenga nel rispetto dei vincoli e delle autorizzazioni previsti dalle misure di embargo ovvero dalla disciplina relativa all’esportazione di determinate categorie di merci e/o materiali (es. merce duale, sostanze chimiche pericolose);
- dettagliare nell’ambito di regolamenti/norme operative interne le regole comportamentali ad integrazione e maggiore specificazione della normativa esterna e dei principi sanciti dal presente protocollo;
- nel caso di valutazione di clientela ovvero di operazioni che interessino più strutture operative ovvero diverse società del Gruppo, collaborare tra loro e, ove consentito dalla normativa vigente, scambiare le informazioni finalizzate alla completa ed adeguata conoscenza del cliente e delle sue abitudini operative;
- nei rapporti instaurati con corrispondenti estere, acquisire la documentazione con cui la banca terza dichiara di adempiere agli obblighi antiriciclaggio e/o agli obblighi previsti da normative emanate da altri Stati (in particolare dagli Stati Uniti d’America);
- assicurare con continuità e sistematicità la formazione e l’addestramento del personale sulla normativa antiriciclaggio ed embarghi e sulle finalità dalla stessa perseguite;
- diffondere a tutti i collaboratori, indipendentemente dalle mansioni in concreto svolte, la normativa di riferimento ed i relativi aggiornamenti.

Inoltre, tutti i dipendenti e collaboratori (ivi compresi i Consulenti Finanziari), attenendosi a quanto prescritto nelle procedure aziendali, devono:

- all’atto dell’accensione di rapporti continuativi o del compimento di operazioni oltre la soglia di legge:
 - procedere all’identificazione della clientela e verificare l’eventuale presenza del nominativo nelle versioni aggiornate delle “Black List”;

- verificare la sussistenza di eventuali titolari effettivi, acquisire informazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto o dell'operazione e, qualora il cliente sia una società o un Ente, verificare la sussistenza dei poteri di rappresentanza e la struttura di proprietà e di controllo del cliente;
- procedere all'adeguata verifica e alla profilatura della clientela in ottemperanza ai parametri oggettivi e soggettivi, dettati dalle disposizioni di legge, secondo quanto stabilito dalle disposizioni interne tempo per tempo vigenti;
- mantenere aggiornati tutti i dati relativi ai rapporti continuativi al fine di consentire una costante valutazione del profilo economico e finanziario del cliente;
- effettuare l'adeguata verifica e la profilatura della clientela quando, indipendentemente da qualsiasi soglia di importo o di esenzione applicabile, vi sia il sospetto di riciclaggio, di finanziamento del terrorismo, o sorgano dubbi sulla veridicità o sull'adeguatezza dei dati identificativi già acquisiti;
- mantenere l'assoluto riserbo sulle informazioni relative alla fascia di rischio antiriciclaggio attribuita al cliente e al relativo punteggio calcolato dalla procedura, che in nessun caso devono essere comunicati alla clientela;
- collaborare attivamente ai processi per la rilevazione e la segnalazione delle operazioni sospette;
- valutare se dare avvio all'iter di segnalazione in presenza di indici di anomalia anche se non rilevati dalle procedure informatiche, o nei casi in cui risulti impossibile rispettare gli obblighi di adeguata verifica;
- verificare l'eventuale censimento dei clienti nelle versioni aggiornate delle "Black List" e bloccare o, comunque, non dare esecuzione ad operazioni che vedano coinvolti soggetti/Paesi/merci oggetto di restrizioni di natura finanziaria (congelamento di beni e risorse, divieti riguardanti transazioni finanziarie, restrizioni relative ai crediti all'esportazione o agli investimenti) e/o commerciale (sanzioni commerciali generali o specifiche, divieti di importazione e di esportazione - ad esempio embargo sulle armi) o per le quali sussista comunque il sospetto di una relazione con il riciclaggio o con il finanziamento del terrorismo. Nel caso in cui un match si generi sia in relazione all'ambito Financial Sanctions sia in relazione all'ambito AML, è necessario prevedere l'applicazione di tutti i presidi di controllo delle rispettive competenti funzioni, con prevalenza – in caso di misure contrastanti – del presidio più restrittivo. L'adozione di misure di mitigazione del rischio dedicate per l'ambito Financial Sanctions e antiriciclaggio sono dunque da intendersi sempre come integrative e mai come alternative;
- inoltrare le comunicazioni delle infrazioni delle disposizioni in tema di limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore rilevabili nell'operatività della clientela;
- rispettare rigorosamente le procedure interne in tema di registrazione dei rapporti e delle operazioni in AUI e di conservazione dei dati, delle informazioni e della documentazione.

I dipendenti della Banca, siano essi addetti alle Strutture centrali o territoriali, incaricati di attività valutative o autorizzative previste dai processi in materia di antiriciclaggio, devono esercitare la discrezionalità loro rimessa secondo criteri di professionalità e ragionevolezza. In caso di conflitti di interesse, anche potenziali, di ordine personale o aziendale devono:

- informare immediatamente il proprio superiore gerarchico della sussistenza del conflitto di interessi precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata;
- astenersi dall'attività valutativa / autorizzativa, rimettendo la decisione al proprio superiore gerarchico o alla Struttura specificamente individuata nella normativa interna per l'evenienza. A titolo esemplificativo, possono ricorrere situazioni di conflitto di interessi qualora l'interesse personale interferisca (o appaia interferire) con l'interesse della Società o del Gruppo, impedendo l'adempimento obiettivo ed efficace delle proprie funzioni, ovvero in relazione al perseguimento di benefici personali impropri come conseguenza della posizione ricoperta in seno alla Società o al Gruppo.

È inoltre fatto divieto comunicare, anche in modo involontario, a terzi (inclusi i soggetti con i quali sussistono rapporti di familiarità diretta o stretti legami propri o dei propri congiunti) per ragioni diverse da quelle di ufficio, il contenuto delle attività valutative / autorizzative al di fuori dei casi previsti dalla legge.

In ogni caso è fatto divieto di porre in essere/collaborare/dare causa alla realizzazione di comportamenti che possano rientrare nelle fattispecie di reato considerate ai fini del D. Lgs. 231/2001 e più in particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, di:

- instaurare rapporti continuativi, o mantenere in essere quelli preesistenti, ed eseguire operazioni quando non è possibile attuare gli obblighi di adeguata verifica nei confronti del cliente, ad esempio per il rifiuto del cliente a fornire le informazioni richieste;
- instaurare rapporti contrattuali con soggetti relativamente ai quali si sospetta vi sia una relazione con il riciclaggio e/o con il finanziamento del terrorismo;
- eseguire le operazioni per le quali si sospetta vi sia una relazione con il riciclaggio, con il finanziamento del terrorismo;
- ricevere od occultare denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto o compiere qualunque attività che ne agevoli l'acquisto, la ricezione o l'occultamento;
- sostituire o trasferire denaro, beni o altre utilità provenienti da illeciti, ovvero compiere in relazione ad essi altre operazioni che possano ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa;
- partecipare ad uno degli atti di cui ai punti precedenti, associarsi per commetterli, tentare di perpetrarli, aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterli o agevolarne l'esecuzione;
- mettere a disposizione di clientela appartenente o comunque contigua alla malavita organizzata servizi, risorse finanziarie o disponibilità economiche che risultino strumentali al perseguimento di attività illecite.

I Responsabili delle Strutture interessate sono tenuti a porre in essere tutti gli adempimenti necessari a garantire l'efficacia e la concreta attuazione dei principi di controllo e comportamento descritti nel presente protocollo.

7.7 Area sensibile concernente i reati in materia di violazione di misure restrittive dell'Unione europea.

7.7.1 Fattispecie di reato

Premessa

Il D.Lgs. 30 dicembre 2025, n. 211, di attuazione della Direttiva 2024/1226/UE⁷⁴, ha introdotto tra i reati presupposto del D.Lgs. 231/2001, la categoria dei “Reati in materia di violazione di misure restrittive dell'Unione europea” (art. 25 *octies*.2).

Si fornisce di seguito una sintetica descrizione degli elementi costitutivi dei reati in oggetto.

Violazione delle misure restrittive dell'Unione europea (art. 275 *bis* c.p.)

La norma punisce chi in violazione di una misura restrittiva imposta dall'Unione europea o da disposizioni di legge nazionale che attuano una misura restrittiva dell'Unione europea:

- mette direttamente o indirettamente a disposizione di una persona, entità, organismo o gruppo designati⁷⁵ o stanZIA a loro favore fondi⁷⁶, o risorse economiche⁷⁷;
- omette di congelare fondi o risorse economiche appartenenti a una persona, a una entità, a un organismo o gruppo designati o da questi posseduti, detenuti o controllati;
- esegue operazioni economiche, commerciali o finanziarie, ivi compresi l'affidamento o la prosecuzione dell'esecuzione di contratti di appalto pubblico o di concessione, con uno Stato terzo o con suoi organismi o con entità od organismi direttamente posseduti o controllati dal medesimo Stato terzo o dai suoi organismi;
- importa, esporta, commercia, vende, acquista, trasferisce, fa transitare, trasporta beni, anche in forma intangibile, ovvero presta servizi di intermediazione, di assistenza tecnica o altri servizi concernenti i medesimi beni;
- presta servizi di qualsiasi natura, anche finanziari, o svolge operazioni finanziarie.

La norma punisce anche chi:

- elude l'esecuzione di una misura restrittiva dell'Unione europea mediante l'utilizzo, il trasferimento a terzi o la cessione in altro modo di fondi o di risorse economiche oggetto di congelamento direttamente o indirettamente posseduti, detenuti o controllati da una persona, entità, organismo o gruppo designati, o la presentazione o l'utilizzo di dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere allo scopo di ostacolare l'identificazione del titolare effettivo o beneficiario finale di fondi o di risorse economiche da sottoporre a congelamento.

⁷⁴ Direttiva 2024/1226/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, relativa alla definizione dei reati e delle sanzioni per la violazione delle misure restrittive dell'Unione e che modifica la direttiva (UE) 2018/1673.

⁷⁵ Una persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo o gruppo assoggettati a misure restrittive dell'Unione europea (e, di conseguenza, inseriti nelle Liste UE).

⁷⁶ Attività e benefici finanziari di ogni tipo, compresi, tra gli altri: 1) contanti, assegni, cambiali, vaglia postali e altri strumenti di pagamento; 2) depositi presso enti finanziari o altre entità, saldi sui conti, debiti e titoli obbligazionari; 3) titoli negoziati a livello pubblico e privato e prestiti obbligazionari, comprese le azioni, i certificati azionari, le obbligazioni, i pagherò, i warrant, le obbligazioni ipotecarie e i contratti finanziari derivati; 4) interessi, dividendi o altri proventi di attività o plusvalenze maturate o generate dalle attività; 5) crediti, diritti di compensazione, garanzie, fideiussioni o altri impegni finanziari; 6) lettere di credito, polizze di carico e atti di cessione; 7) documenti da cui risulti un interesse riguardante capitali o risorse finanziarie; 8) crypto-attività.

⁷⁷ Attività materiali o immateriali di ogni tipo, mobili o immobili, che non sono fondi ma che potrebbero essere utilizzate per ottenere fondi, beni o servizi.

- esegue operazioni senza la relativa autorizzazione o con autorizzazione ottenuta fornendo dichiarazioni o documentazione false.

Quando i fondi, le risorse economiche, i beni, i servizi, le operazioni o le attività hanno, al momento del fatto, un valore inferiore a euro 10.000, si applica soltanto una sanzione amministrativa. Tale soglia di non punibilità non si applica quando l'importazione, l'esportazione, la commercializzazione, la vendita, l'acquisto, il trasferimento, il transito, il trasporto di beni, anche in forma intangibile, ovvero la prestazione di servizi di intermediazione, di assistenza tecnica o di altri servizi concernenti i medesimi beni hanno ad oggetto prodotti inclusi nell'"elenco comune" delle attrezzature militari dell'Unione europea o prodotti a duplice uso (che, quindi, restano penalmente rilevanti anche sotto i 10.000 euro).

Violazione di obblighi informativi imposti da una misura restrittiva dell'Unione europea (art. 275 *ter* c.p.)

La norma punisce la persona designata o il legale rappresentante dell'entità od organismo designati, che, in violazione di uno specifico obbligo imposto da una misura restrittiva dell'Unione europea o da una disposizione di legge nazionale che attua una misura restrittiva dell'Unione europea, omette di segnalare alle autorità amministrative competenti i fondi o le risorse economiche su cui, nel territorio dello Stato, esercita il diritto di proprietà o il controllo o di cui ha, nel territorio dello Stato, il possesso o la detenzione.

La norma punisce anche chiunque, in violazione dell'obbligo imposto da una misura restrittiva dell'Unione europea o da una disposizione di legge nazionale che attua una misura restrittiva dell'Unione europea, omette di fornire alle autorità amministrative competenti informazioni, di cui è a conoscenza per ragione del proprio ufficio o della propria professione, riguardanti fondi o risorse economiche presenti nel territorio dello Stato che appartengono a persone, entità o organismi o gruppi designati o sono da questi posseduti o detenuti o controllati.

Quando i fondi o le risorse economiche hanno, al momento del fatto, un valore inferiore a 10.000 euro, si applica soltanto una sanzione amministrativa.

Violazione delle condizioni di un'autorizzazione (art. 275 *quater* c.p.)

La norma punisce chi effettua operazioni (ad esempio, esportazioni, trasferimenti, transazioni finanziarie) o presta servizi (ad esempio, consulenza tecnica, servizi logistici, servizi finanziari o professionali) o comunque svolge un'attività (ad esempio, intermediazione, produzione, manutenzione, trasporto, fornitura di beni/risorse) in difformità dagli obblighi prescritti nella autorizzazione rilasciata dall'autorità competente, quando tale autorizzazione è prescritta da una misura restrittiva dell'Unione europea (ad esempio, sanzioni economiche, embargo, divieto di esportazione di beni).

Per le tre fattispecie di cui sopra ai fini della determinazione del valore di euro 10.000 si tiene conto delle operazioni di minore importo quando esecutive del medesimo disegno economico.

Violazione delle misure restrittive UE e agevolazione dell'ingresso di persone designate (art. 12 comma 1 *bis* D.Lgs. 286/1998)

La norma punisce chi, in violazione di un divieto, di un obbligo o di una restrizione imposti da una misura restrittiva dell'Unione europea, ovvero da disposizioni di legge nazionale che attuano una

misura restrittiva dell'Unione europea, consente o agevola l'ingresso nel territorio dello Stato di persone fisiche designate.

7.7.2 Attività aziendali sensibili

Il rischio che si verifichino nel contesto bancario i reati in materia di violazione di misure restrittive dell'Unione europea appare più marcato con riferimento ai rapporti con la clientela e ad ipotesi di coinvolgimento/concorso in attività criminose della stessa concernenti:

- l'instaurazione e la gestione della relazione con la clientela (compresi i titolari effettivi e i beneficiari delle garanzie);
- operatività transazionale (ad esempio pagamenti, incassi, bonifici);
- operatività in strumenti finanziari;
- attività di financing e di advisory (ad esempio, leveraged finance, leveraged buyouts, acquisition finance, infrastructure & power project finance, attività di investment banking);
- operatività di trade finance (strumenti e servizi bancari a supporto del commercio internazionale).

Il rischio rileva anche con riferimento a quelle aree in cui la banca, anche a prescindere dallo svolgimento delle attività tipiche, compie operazioni strumentali, acquista partecipazioni o movimenta il proprio patrimonio (ivi comprese le beneficenze e le sponsorizzazioni), gestisce i rapporti con i fornitori e con il personale dipendente (ivi compresi i contratti di apprendistato e/o le iniziative formative per gli stage).

Si riporta di seguito il protocollo “Gestione dei rischi e degli adempimenti relativi alle misure restrittive dell'Unione europea” (paragrafo 7.7.2.1) che detta i principi di controllo e i principi di comportamento applicabili.

Qualora le analisi connesse a misure restrittive dell'Unione europea, facciano emergere elementi rilevanti ai fini dell'individuazione di operazioni sospette di riciclaggio o di contrasto finanziario al terrorismo risulta applicabile anche il protocollo “Contrasto finanziario al terrorismo ed al riciclaggio dei proventi di attività criminose” (paragrafo 7.6.2.1).

Tali protocolli si completano con la normativa aziendale di dettaglio che regola le relative attività e si applicano anche a presidio delle attività eventualmente svolte, sulla base di appositi contratti di servizio, da altre società del Gruppo e/o da outsourcer esterni.

7.7.2.1. Gestione dei rischi e degli adempimenti relativi alle misure restrittive dell'Unione europea

Premessa

Il presente protocollo definisce i principi di controllo e di comportamento in materia di rispetto delle misure restrittive dell'Unione europea. Si intendono qui richiamate le disposizioni aziendali e in particolare le "Linee Guida per il contrasto ai fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e per la gestione degli embarghi" e la normativa interna in materia tempo per tempo vigente.

Il presente protocollo si applica a tutte le strutture della Banca coinvolte nelle attività sensibili individuate.

Quanto definito dal presente protocollo è volto a garantire il rispetto, da parte della Banca, della normativa vigente e dei principi di trasparenza, correttezza, oggettività, tracciabilità e riservatezza nell'esecuzione delle attività in oggetto.

Ai sistemi informatici che supportano i processi indicati nel presente protocollo si applicano i principi di controllo e di comportamento previsti dal protocollo "*Gestione e utilizzo dei sistemi informatici e del patrimonio informativo di Gruppo*".

Tenuto conto, infine, che anche ai fini della gestione dei rischi e degli adempimenti relativi alle misure restrittive dell'Unione europea rileva l'adeguata conoscenza della clientela, si richiama il rispetto dei principi di controllo e di comportamento descritti dal protocollo "*Contrasto finanziario al terrorismo ed al riciclaggio dei proventi di attività criminose*".

Descrizione del Processo

Gli adempimenti relativi alla prevenzione: i) della violazione di un divieto, di un obbligo o di una restrizione imposti da una misura restrittiva dell'Unione europea o da disposizioni di legge nazionale che attuano una misura restrittiva dell'Unione europea e ii) dell'elusione dell'esecuzione di una misura restrittiva dell'Unione europea, si basa sulle seguenti attività:

- list management: costante monitoraggio e aggiornamento delle liste e gestione degli applicativi di controllo (c.d. strumenti di Sanctions Screening) che definiscono le logiche e i criteri di controllo (Good Guys List/Exclusion List/White List);
- name screening: analisi dei nominativi dei soggetti con cui la Banca opera (clienti, dipendenti e fornitori) compresi, in caso di persone giuridiche, i soggetti apicali e i titolari effettivi;
- transaction filtering e transaction check: analisi rispettivamente dei pagamenti e delle transazioni con verifica di tutti i Paesi coinvolti e di tutte le parti che a vario titolo partecipano all'operazione e, ove presenti, dei beni o dei servizi sottostanti l'operazione;
- gestione delle evidenze delle attività di analisi e, in caso di esito positivo, blocco del nominativo, delle transazioni vietate e, ove previsto, invio della comunicazione alle Autorità;

- valutazione preventiva delle operazioni nei casi previsti dalla normativa interna da parte della funzione che fornisce anche consulenza alle strutture richiedenti riguardo operazioni sensibili da un punto di vista del rispetto delle misure restrittive dell'Unione europea.

Principi di controllo

Il sistema di controllo a presidio dei processi sopra descritti si basa sui seguenti fattori:

- Livelli autorizzativi definiti:
 - la normativa interna individua i soggetti e le Strutture responsabili dell'attivazione/gestione/controllo dei processi sopra descritti.
- Segregazione dei compiti:
 - nelle attività di screening e di filtering l'analisi degli alert è distribuita su almeno due livelli distinti di controllo, ed è supportata da meccanismi di revisione indipendente di natura manuale e/o automatizzata;
 - relativamente all'erogazione del credito, i soggetti incaricati della fase istruttoria sono diversi da quelli facoltizzati alla delibera del finanziamento, fatte salve le eccezioni espressamente previste dalla normativa interna tempo per tempo vigente;
 - nella formalizzazione del parere preventivo obbligatorio della funzione antiriciclaggio è previsto un iter di approvazione a più livelli correlato alle tipologie di parere.
- Attività di controllo:
 - name screening: controlli automatici o manuali (ex ante, ex post/batch) della presenza nelle liste delle persone, entità, organismi o gruppi designati o entità, organismi o gruppi da questi posseduti o detenuti o controllati nei confronti di: (i) clientela⁷⁸, (ii) dipendenti, (iii) fornitori di beni e servizi, (iv) controparti delle attività nelle aree a maggior rischio di corruzione;
 - transaction filtering: controlli automatici (ex ante, ex post/batch) sui messaggi sottoposti a filtering verificando i Paesi e le parti coinvolte;
 - transaction check:
 - controlli rafforzati sulle operazioni che coinvolgono Paesi a rischio elevato⁷⁹ o significativo⁸⁰ o a rischio circumvention⁸¹; si tratta di controlli di natura principalmente documentale sui soggetti coinvolti, su natura e scopo dell'operazione e, qualora si tratti di operazione commerciale, su natura delle merci, loro effettiva provenienza/destinazione e utilizzo finale,
 - controlli sull'operatività in strumenti finanziari finalizzati a: (i) individuare attraverso il numero internazionale di identificazione (ISIN) gli strumenti finanziari sanzionati, (ii) bloccarne ex ante

⁷⁸ Ai sensi della normativa interna in materia di Financial Sanction si intendono: i clienti e soggetti loro collegati censiti nell'applicativo di anagrafe in uso.

⁷⁹ Paesi extra UE oggetto di provvedimenti sanzionatori in relazione allo sviluppo di programmi e di tecnologie nucleari o di armi chimiche a fini militari, ovvero per la repressione interna di popolazione civile, minaccia alla sicurezza internazionale o ai regimi democratici, violazione dei diritti umani (c.d. Paesi Gruppo A).

⁸⁰ Paesi extra UE, non ricompresi nel Gruppo A, che sono oggetto di misure restrittive da parte di istituzioni europee e/o extra-europee per ragioni connesse: (i) alla messa in atto di attività o comportamenti volti ad agevolare organizzazioni terroristiche; (ii) a violazioni continuative dei diritti umani; (iii) import/export di particolari merci-prodotti sottoposti a limiti di circolazione (c.d. Paesi Gruppo B).

⁸¹ Paesi extra UE, non ricompresi nei Gruppi A e B, che, in applicazione di un approccio di Gruppo basato sul rischio, sono stati identificati ad alto rischio di elusione delle misure restrittive previste nei confronti della Russia e della Bielorussia (c.d. Paesi Gruppo C)

l'operatività nei tool in uso per la negoziazione, (iii) rilevare i relativi saldi in portafoglio, in conto proprio e in conto terzi;

- verifica del rispetto dei pareri preventivi “negativi” o “positivi con condizioni” rilasciati - nei casi previsti dalla normativa interna - dalla funzione antiriciclaggio.
- Tracciabilità del processo sia a livello di sistema informativo sia in termini documentali:
 - al fine di consentire la ricostruzione delle responsabilità e delle motivazioni delle scelte effettuate, le strutture coinvolte nel processo sono responsabili dell'archiviazione e della conservazione di tutta la documentazione prodotta o acquisita, anche in via telematica o elettronica, in relazione alle analisi, ai controlli, alle valutazioni e alle comunicazioni effettuate.

Principi di comportamento

Le Strutture della Banca, a qualsiasi titolo coinvolte nelle attività di gestione dei rischi e degli adempimenti relativi alle misure restrittive dell'Unione europea, sono tenute ad osservare le modalità esposte nel presente protocollo, le disposizioni di legge esistenti in materia, la normativa interna nonché le eventuali previsioni del Codice Etico e del Codice Interno di Comportamento di Gruppo.

In particolare:

- tutte le strutture devono garantire il rispetto dei pareri preventivi “negativi” o “positivi con condizioni” rilasciati - nei casi previsti dalla normativa interna - dalla funzione antiriciclaggio;
- le strutture di business che vengono a conoscenza della designazione nelle Liste UE di un cliente o di una controparte sono tenute a segnalarlo tempestivamente alla funzione antiriciclaggio;
- in caso di evidenze generate con le Liste UE in sede di screening con esito positivo confermato occorre:
 - rifiutare l'apertura della relazione commerciale o l'attivazione del rapporto di lavoro o del rapporto di fornitura se il soggetto non è ancora cliente;
 - bloccare il nominativo attraverso l'apposizione di apposita nota sull'anagrafica e la disponibilità dei fondi presenti sui rapporti attivi, procedendo, se necessario, al congelamento della somma coinvolta segnalando alle competenti Autorità le misure adottate se il soggetto è già cliente;
 - recedere dai relativi rapporti contrattuali se il soggetto fa parte del personale o è fornitore senza rapporto di conto corrente con la banca;
- in caso di evidenze generate in sede di filtering con esito positivo confermato occorre alternativamente:
 - bloccare ogni pagamento, che coinvolga, a qualunque titolo, persone fisiche o entità colpite direttamente o indirettamente da misure restrittive di congelamento, inserite nelle Liste UE e, nei casi previsti, procedere al congelamento della somma coinvolta segnalando alle competenti Autorità le misure adottate;
 - rigettare i pagamenti che, non rientranti nel caso precedente, sulla base delle informazioni disponibili nel messaggio di pagamento e/o acquisite in virtù di approfondimenti, possano esporre la Banca al rischio di violazione delle misure restrittive dell'Unione europea;

- in caso di evidenze generate con le Liste UE in sede di transaction check (ad esempio, la presenza di merce dual use in assenza delle prescritte autorizzazioni, supporto ad attività vietate o triangolazioni) occorre alternativamente:
 - rifiutare l'operazione dandone comunicazione al cliente, se l'operazione è in fase istruttoria;
 - procedere alla chiusura dell'operazione secondo le procedure aziendali a tal fine previste, valutando la necessità di effettuare segnalazioni alle competenti Autorità se l'operazione è già avviata.

In ogni caso è fatto divieto di porre in essere/collaborare/dare causa alla realizzazione di comportamenti che possano rientrare nelle fattispecie di reato considerate ai fini del D. Lgs. 231/2001 quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- agevolare o facilitare, direttamente o indirettamente, l'elusione o l'aggiramento delle misure restrittive dell'Unione europea o disposizioni di legge nazionale che attuano misure restrittive dell'Unione europea;
- spostare, trasferire, alterare, utilizzare o trattare i fondi oggetto di congelamento o avere accesso a essi in modo da modificarne il volume, l'importo, la collocazione, la proprietà, il possesso, la natura e la destinazione o da introdurre altri cambiamenti tali da consentire l'uso dei fondi in questione, compresa la gestione di portafoglio;
- instaurare rapporti continuativi, o mantenere in essere quelli preesistenti, ed eseguire operazioni quando non è possibile assolvere agli obblighi di adeguata verifica nei confronti del cliente, ad esempio per il rifiuto del cliente a fornire le informazioni richieste;
- partecipare ad uno degli atti di cui ai punti precedenti, associarsi per commetterli, tentare di perpetrarli, aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterli o agevolarne l'esecuzione e in particolare intraprendere azioni volte ad eludere o aggirare, direttamente o indirettamente, le misure sanzionatorie in vigore, imposte dalle Autorità;
- in ogni caso, operazioni di qualsiasi tipologia o natura in violazione del rispetto delle misure restrittive dell'Unione europea.

I Responsabili delle Strutture interessate sono tenuti a porre in essere tutti gli adempimenti necessari a garantire l'efficacia e la concreta attuazione dei principi di controllo e comportamento descritti nel presente protocollo.

7.8 Area sensibile concernente i reati contro il patrimonio culturale

7.8.1 Fattispecie di reato

Premessa:

La L. 22 del 9 marzo 2022, in un contesto di revisione normativa previgente ha ricondotto nel Codice Penale reati precedentemente contenuti nel Codice dei Beni culturali (D. Lgs. 42/2004) aggiungendo altresì nuove fattispecie, ed ha introdotto nel D. Lgs. 231/2001 l'articolo 25 *septiesdecies* "Delitti contro il patrimonio culturale" e l'art. 25 *duodevicies* "Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici".

Si descrivono di seguito le fattispecie di reato in questione.

Furto di beni culturali (articolo 518 *bis* c.p.)

E' punito colui il quale si impossessa di un bene culturale mobile altrui, sottraendolo a chi lo detiene, al fine di trarne profitto, per sé o per altri, o si impossessa di beni culturali appartenenti allo Stato, rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini.

Appropriazione indebita di beni culturali (articolo 518 *ter* c.p.)

Viene punita la condotta di chi, in possesso di un bene culturale, se ne appropria al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.

Ricettazione di beni culturali (art. 518 *quater* c.p.)

E' punito chi acquista, riceve, od occulta beni culturali provenienti da qualsiasi delitto o comunque ha un ruolo in tali attività, per trarne, per sé o per altri, un profitto.

La pena è aggravata qualora la ricettazione abbia ad oggetto beni culturali provento del delitto di rapina aggravata, commessa ai danni di istituti di credito, uffici postali, sportelli automatici, veicoli adibiti al trasporto di valori ovvero locali destinati al deposito e alla custodia degli stessi. L'aggravante ricorre, in particolare, quando il reato presupposto è perpetrato da un gruppo organizzato che percorre armato le campagne o le pubbliche vie, ovvero fa uso di dispositivi esplosivi o comunque micidiali, armi, sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, o impiega altre tecniche o modalità idonee al compimento di atti di violenza o sabotaggio.

Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518 *octies* c.p.)

Il reato punisce chi realizza, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa o altera, distrugge, sopprime od occulta - in tutto o in parte - una scrittura privata vera relativa a beni culturali mobili, per farne apparire lecita la provenienza e anche chi ne fa uso, senza aver contribuito a realizzarla o alterarla.

Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518 *novies* c.p.)

Viene punita la condotta del proprietario di beni culturali che li trasferisce o li pone in vendita senza l'autorizzazione ove prescritta o che consegna il bene nelle more dei 60 giorni previsti per la prelazione da parte dello Stato o che materialmente li trasferisce senza presentare la relativa denuncia ove prescritta.

Importazione illecita di beni culturali (art. 518 *decies* c.p.)

Il reato punisce la condotta di chi, fuori dei casi di concorso nei reati previsti dagli articoli 518 *quater*, 518 *quinqies*, 518 *sexies* e 518 *septies*, importa beni culturali provenienti da delitto ovvero rinvenuti a seguito di ricerche svolte senza autorizzazione, ove prevista dall'ordinamento dello Stato in cui il rinvenimento ha avuto luogo, ovvero esportati da un altro Stato in violazione della legge in materia di protezione del patrimonio culturale di quello Stato.

Uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518 *undecies* c.p.)

Viene punita la condotta di chi trasferisce all'estero beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali, senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione.

È altresì punito:

- chiunque non fa rientrare nel territorio nazionale, alla scadenza del termine, beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali, per i quali siano state autorizzate l'uscita o l'esportazione temporanee;
- chiunque rende dichiarazioni mendaci al fine di comprovare al competente ufficio di esportazione, ai sensi di legge, la non assoggettabilità di cose di interesse culturale ad autorizzazione all'uscita dal territorio nazionale.

Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518 *duodecies* c.p.)

Viene punito chi distrugge, disperde, deteriora o rende in tutto o in parte inservibili o, ove previsto, non fruibili beni culturali o paesaggistici propri o altrui e chi, fuori dei casi precedenti, deturpa o imbratta beni culturali o paesaggistici propri o altrui, ovvero destina beni culturali a un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico ovvero pregiudizievole per la loro conservazione o integrità.

Contraffazione di opere d'arte (art. 518 *quaterdecies* c.p.)

Viene punita la condotta di chiunque:

- al fine di trarne profitto, contraffà, altera o riproduce un'opera di pittura, scultura o grafica ovvero un oggetto di antichità o di interesse storico o archeologico;
- anche senza aver concorso nella contraffazione, alterazione o riproduzione, pone in commercio, detiene per farne commercio, introduce a questo fine nel territorio dello Stato o comunque pone in circolazione, come autentici, esemplari contraffatti, alterati o riprodotti di opere di pittura, scultura o grafica, di oggetti di antichità o di oggetti di interesse storico o archeologico;
- conoscendone la falsità, autentica opere od oggetti (indicati nei primi due alinea) contraffatti, alterati o riprodotti;

- mediante altre dichiarazioni, perizie, pubblicazioni, apposizione di timbri o etichette o con qualsiasi altro mezzo, accredita o contribuisce ad accreditare, conoscendone la falsità, come autentici, opere od oggetti (indicati nei primi due alinea) contraffatti, alterati o riprodotti.

Riciclaggio di beni culturali (art. 518 *sexies* c.p.)

È punito chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, sostituisce o trasferisce beni culturali provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518 *terdecies* c.p.)

Viene punito chi commette fatti di devastazione o di saccheggio aventi ad oggetto beni culturali o paesaggistici ovvero istituti e luoghi della cultura.

7.8.2 Attività aziendali sensibili

Con l'estensione della responsabilità dell'ente anche ai reati contro il patrimonio culturale e paesaggistico, il legislatore ha inteso ampliare la tutela verso il detto patrimonio.

All'interno della Banca il rischio di commissione di detti reati potrebbe configurarsi nella gestione del proprio patrimonio culturale, ad esempio, nel caso di ingresso/uscita di beni culturali dal territorio nazionale senza le prescritte autorizzazioni.

Con riferimento all'operatività bancaria il rischio di commissione dei reati contro il patrimonio culturale può presentarsi nei rapporti con la clientela, con riguardo alla concessione di finanziamenti o la prestazione di servizi a favore di soggetti coinvolti nelle attività illecite (ad esempio costruzione di campi da golf o resort in siti protetti) che pregiudichino il patrimonio paesaggistico di determinati luoghi.

Si rimanda pertanto ai protocolli previsti:

- al paragrafo 7.2.2.3. Gestione delle attività inerenti la richiesta di autorizzazioni o l'esecuzione di adempimenti verso la Pubblica Amministrazione
- al paragrafo 7.2.2.11 "Gestione del patrimonio immobiliare e del patrimonio culturale";
- al paragrafo 7.6.2.1 per il "Contrasto finanziario al terrorismo ed al riciclaggio dei proventi di attività criminose"

Detti protocolli si applicano anche a presidio delle attività eventualmente svolte, sulla base di appositi contratti di servizio, dalle altre società del Gruppo, e/o outsourcer esterni.

7.9 Area sensibile concernente i reati e illeciti amministrativi riconducibili ad abusi di mercato

7.9.1 Fattispecie di reato

Premessa

Il T.U.F. prevede i reati di “*Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate*” e di “*Manipolazione del mercato*”, disciplinati rispettivamente agli articoli 184 e 185.

Gli artt. 187 *bis* e 187 *ter* del T.U.F. medesimo prevedono gli illeciti amministrativi di “*Abuso e comunicazione illecita di informazioni privilegiate*” e “*Manipolazione del mercato*” le cui condotte sono sostanzialmente identiche a quelle già penalmente punite dai due reati predetti.

La responsabilità dell’Ente nell’interesse del quale siano commesse le due condotte penalmente rilevanti è sancita dal D. Lgs. 231/2001 (art. 25 *sexies*) e per le due fattispecie di illeciti amministrativi la responsabilità dell’Ente discende dal T.U.F. (art. 187 *quinquies*) che rimanda ai medesimi principi, condizioni ed esenzioni del D. Lgs. 231/2001, salvo stabilire che per questi illeciti amministrativi la responsabilità dell’Ente sussiste in ogni caso in cui lo stesso non riesca a fornire la prova che l’autore dell’illecito ha agito esclusivamente nell’interesse proprio o di un terzo⁸².

Si rammenta altresì che è riconducibile alla materia degli abusi di mercato in senso lato anche il reato di agiotaggio (collocato tra i reati societari: vedi *supra* paragrafo 7.4.1), avente ad oggetto strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato.

Le predette norme mirano a garantire l’integrità, la trasparenza, la correttezza e l’efficienza dei mercati finanziari in ottemperanza al principio per cui tutti gli investitori debbono operare in condizioni di uguaglianza sotto il profilo dell’accesso all’informazione, della conoscenza del meccanismo di fissazione del prezzo e della conoscenza delle origini delle informazioni pubbliche.

Le regole per l’attuazione di detto principio e per la repressione delle sue violazioni sono stabilite dalla legislazione dell’Unione europea, da ultimo con la Direttiva 2014/57/UE (c.d. MAD II) e col Regolamento (UE) n. 596/2014 (c.d. MAR); e dall’ordinamento italiano col D. Lgs. 107/2018 e con L. 238/2021, in vigore rispettivamente dal 29 settembre 2018, e dal 1° febbraio 2022, che hanno riscritto anche le disposizioni sanzionatorie del T.U.F. sopra citate. Salvo quanto meglio si specificherà con riferimento a ciascuno dei diversi illeciti, le condotte punite possono avere per oggetto⁸³:

- 1) strumenti finanziari ammessi alla negoziazione o per i quali è stata presentata richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell’Unione europea;

⁸² Responsabilità analoga a quella dell’art. 187 *quinquies* del TUF è stata introdotta in materia di cripto-attività dal D. Lgs 129/2024 che prevede una sanzione amministrativa pecuniaria a carico dell’ente per violazioni dei divieti di cui agli artt. 89 (Divieto di abuso di informazioni privilegiate), 90 (Divieto di divulgazione illecita di informazioni privilegiate) e 91 (Divieto di manipolazione del mercato) del Regolamento (UE) 2023/1114 (c.d. MiCAR). Per “cripto-attività” s’intende una rappresentazione digitale di un valore o di un diritto che può essere trasferito e memorizzato elettronicamente, utilizzando la tecnologia a registro distribuito o una tecnologia analoga (art. 3, paragrafo 1 punto 5).

⁸³ Si precisa che ai sensi dell’art. 183 del T.U.F. la disciplina degli abusi di mercato non si applica alle attività di gestione monetaria e del debito pubblico o relative alla politica climatica, in conformità alle esenzioni di cui all’art. 6 del MAR nonché ai programmi di riacquisto di azioni proprie e di stabilizzazione del prezzo di valori mobiliari, in conformità alle regole di cui all’art. 5 del MAR.

- 2) strumenti finanziari ammessi alla negoziazione o per i quali è stata presentata richiesta di ammissione alle negoziazioni in un sistema multilaterale di negoziazione (c.d. MTF) italiano o di altro Paese dell'Unione europea;
- 3) strumenti finanziari negoziati su un sistema organizzato di negoziazione (c.d. OTF) italiano o di altro Paese dell'Unione europea;
- 4) altri strumenti finanziari non contemplati nei precedenti numeri, negoziati al di fuori delle predette sedi di negoziazione (c.d. OTC), il cui prezzo o valore dipende dal prezzo o dal valore di uno degli strumenti negoziati nelle sedi di cui ai precedenti numeri o ha effetto sugli stessi, compresi i credit default swap e i contratti differenziali;
- 5) contratti a pronti su merci che non sono prodotti energetici all'ingrosso, idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo o del valore degli strumenti finanziari di cui ai precedenti punti;
- 6) strumenti finanziari, compresi i contratti derivati o gli strumenti derivati per il trasferimento del rischio di credito, idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo o del valore di un contratto a pronti su merci, qualora il prezzo o il valore dipendano dal prezzo o dal valore di tali strumenti finanziari;
- 7) indici di riferimento (benchmark);
- 8) condotte od operazioni, comprese le offerte, relative alle aste su una piattaforma d'asta autorizzata, come un mercato regolamentato di quote di emissioni o di altri prodotti oggetto d'asta correlati, anche quando i prodotti oggetto d'asta non sono strumenti finanziari, ai sensi del *Regolamento (UE) n. 1031/2010 della Commissione, del 12 novembre 2010*.

In particolare:

- le disposizioni degli articoli 184, 185, 187-bis e 187-ter si applicano ai fatti concernenti strumenti finanziari, condotte o operazioni di cui ai numeri 1), 2) 3), 4) e 8);
- le disposizioni degli articoli 185 e 187-ter si applicano altresì ai fatti concernenti i contratti a pronti su merci, gli strumenti finanziari e gli indici di cui ai numeri 5), 6) e 7).

Ai sensi dell'art. 182 del T.U.F., le condotte sanzionate sono punite secondo la legge italiana anche se commesse all'estero (es. Filiale estera della Banca), qualora attengano a strumenti finanziari ammessi o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o in un MTF italiano, oppure a strumenti finanziari negoziati su un OTF italiano.

Ai sensi dell'art. 1 comma 2 del T.U.F. per strumento finanziario si intende qualsiasi strumento riportato nella Sezione C dell'Allegato I, compresi gli strumenti emessi mediante tecnologia a registro distribuito (DLT).

Ai sensi dell'art. 16 del MAR i gestori dei mercati e le imprese di investimento che gestiscono una sede di negoziazione nonché chiunque predisponga o esegua professionalmente operazioni, devono adottare dispositivi, sistemi e procedure efficaci⁸⁴ per prevenire, individuare e segnalare senza ritardo alle competenti Autorità ordini e operazioni sospette che possano costituire abusi di informazioni privilegiate o manipolazioni di mercato o anche solo tentativi.

⁸⁴ Le procedure di segnalazione sono definite dalla Consob ai sensi dell'art. 4 *duodecies* del T.U.F., conformemente alle regole in tema di sistemi interni di segnalazione delle violazioni da parte del personale (c.d. whistleblowing).

La violazione di questi obblighi è sanzionata dall'art. 187 *ter*.1 del T.U.F.; non può escludersi che, in astratto, l'omissione della segnalazione possa configurare anche un coinvolgimento della Banca nell'illecito commesso dal cliente, in relazione alle concrete modalità e circostanze dell'operazione.

Si fornisce qui di seguito una descrizione delle fattispecie illecite.

Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate (art. 184 T.U.F.)

La fattispecie penale punisce chi abusa direttamente o indirettamente di informazioni privilegiate di cui sia venuto in possesso (i) per la sua qualità di membro degli organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente; (ii) perché partecipa al capitale dell'emittente; (iii) in ragione dell'esercizio di un'attività lavorativa, professionale o di una funzione o di un ufficio; (iv) in conseguenza della preparazione o commissione di un reato (es. *"Intrusione in un sistema informatico ed estrazione di informazioni privilegiate"*); (v) per ragioni diverse da quelle sopra elencate.

Commette reato uno dei soggetti indicati che:

- a) acquista, vende o compie altre operazioni⁸⁵ su strumenti finanziari, direttamente o indirettamente per conto proprio o di terzi, utilizzando dette informazioni (c.d. insider trading);
- b) comunica tali informazioni al di fuori del normale esercizio del proprio lavoro o professione, o al di fuori di un sondaggio di mercato conforme alle previsioni dell'art. 11 del MAR (c.d. tipping);
- c) raccomanda o induce altri soggetti, sulla scorta di dette informazioni, a compiere talune delle operazioni sopradescritte alla lettera a) (c.d. tuyautage).

Per informazione privilegiata si intende l'informazione avente un *"carattere preciso, che non è stata resa pubblica"*⁸⁶, *concernente, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti strumenti finanziari o uno o più strumenti finanziari, che, se resa pubblica, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti finanziari o sui prezzi di strumenti finanziari derivati collegati*⁸⁷.

Le informazioni privilegiate possono riguardare anche: i) strumenti derivati su merci; ii) contratti a pronti su merci collegati; iii) quote di emissioni di gas a effetto serra o altri prodotti ad esse correlati, iv) le informazioni trasmesse da un cliente o da altri soggetti che agiscono per suo conto o le informazioni note per via della gestione di un conto proprietario o di un fondo gestito e connesse a ordini pendenti in strumenti finanziari, che, se rese pubbliche, potrebbero avere un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti, dei contratti a pronti su merci collegati o degli strumenti finanziari derivati collegati.

Nell'ambito dell'operatività tipica della Banca si riscontrano varie fattispecie che potrebbero comportare la responsabilità della Banca nel caso in cui il reato sia commesso nell'interesse,

⁸⁵ Sono comprese anche le operazioni di annullamento o modifica di un precedente ordine impartito prima di disporre delle informazioni privilegiate.

⁸⁶ L'art. 17 del MAR prevede i casi, i tempi e le modalità dell'obbligo di comunicazione al pubblico delle informazioni privilegiate da parte degli emittenti strumenti finanziari o dei partecipanti al mercato delle quote di emissioni di gas a effetto serra.

⁸⁷ La definizione di informazione privilegiata è stabilita dall'art. 180, comma 1, lettera b *ter*, del T.U.F., mediante semplice rinvio all'art. 7, paragrafi da 1 a 4 del MAR. A tale norma si rimanda per una puntuale ricostruzione, in particolare circa i concetti di "carattere preciso" e di "effetto significativo".

esclusivo o concorrente, della stessa. Il rischio è ipotizzabile, ad esempio, in relazione alle attività di proprietary trading allorché chi dispone o esegue l'operazione abusi di un'informazione privilegiata riguardante un determinato emittente cui ha accesso la Banca nello svolgimento della propria attività, stante la pluralità di rapporti intrattenuti con l'emittente, ovvero in relazione al fenomeno del *front running*⁸⁸, considerandosi a tal fine informazione privilegiata anche l'informazione concernente gli ordini della clientela in attesa di esecuzione. Una circostanza del tutto peculiare potrebbe poi configurarsi nei casi in cui un esponente o dipendente della Banca sia membro di organi societari di altre società e sfrutti, nell'interesse della Banca, le informazioni privilegiate acquisite presso la società in cui è stato designato.

Manipolazione del mercato (art. 185 T.U.F.)

Commette il reato di "*Manipolazione del mercato*" chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari⁸⁹.

La pena è aggravata se il fatto è commesso mediante l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale.

Non è punibile la condotta costituita da ordini di compravendita o da altre operazioni che, pur potendo dare al mercato segnali fuorvianti o fissare artificialmente il prezzo, sia giustificata da motivi legittimi e sia stata tenuta in conformità a una prassi di mercato ammessa dall'Autorità competente del mercato di riferimento, ai sensi dell'art. 13 del MAR.

Nell'ambito dell'operatività tipica della Banca si riscontrano varie fattispecie che potrebbero comportare la responsabilità della Banca nel caso in cui il reato sia commesso nell'interesse, esclusivo o concorrente, della stessa. Il rischio è ipotizzabile sia nella forma della manipolazione informativa (ad esempio attraverso un uso distorto delle comunicazioni di marketing o di altra informativa, anche commerciale e promozionale, avente ad oggetto emittenti strumenti finanziari e/o strumenti finanziari quotati), sia nelle diverse forme della manipolazione operativa nell'ambito dell'attività della Banca sui mercati finanziari nel proprietary trading, nella negoziazione in contropartita diretta con la clientela, nel market making, ecc..

Sanzioni amministrative: abuso e comunicazione illecita di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato (art. 187 *bis* e art. 187 *ter* T.U.F.)

Come anticipato in Premessa sono previste specifiche sanzioni amministrative a fronte di condotte nella sostanza corrispondenti a quelle che formano oggetto delle fattispecie penali (artt. 184 e 185 T.U.F.).

Difatti, gli illeciti amministrativi di cui all'187 *bis* e all'art.187 *ter* del T.U.F., anziché descrivere la condotta vietata, rinviano semplicemente ai divieti di abuso e comunicazione illecita di informazioni

⁸⁸ Modalità operativa con la quale si abusa dell'informazione privilegiata concernente gli ordini del cliente in attesa di esecuzione a vantaggio dello stesso intermediario ovvero a vantaggio di un altro cliente ed anche nell'interesse o a vantaggio dello stesso intermediario.

⁸⁹ Per una più dettagliata descrizione delle operazioni e degli artifici che possono dare al mercato informazioni false o fuorvianti o fissare il prezzo di mercato a un livello anormale, si veda l'art. 12 e l'Allegato I del MAR, il quale contiene un elenco non tassativo di indicatori di manipolazioni consistenti nell'utilizzo di indicazioni false o fuorvianti, nella fissazione di prezzi e nell'utilizzo di strumenti fittizi o di altri tipi di inganno o espediente.

privilegiare e di manipolazione del mercato, come definiti dagli articoli 14 e 15 del MAR⁹⁰. Il richiamo alle definizioni delle fattispecie contenute nella normativa europea comporta un generale rinvio anche alle altre disposizioni del MAR che definiscono le nozioni di abuso, di comunicazione illecita e di manipolazione e che costituiscono la fonte di riferimento anche per le sopra illustrate fattispecie penali, benché le medesime non ne facciano espresso integrale richiamo.

Ciò non esclude l'evenienza che, per i medesimi fatti, la medesima persona possa essere perseguita e punita, cumulando i procedimenti e le sanzioni, sia a titolo di reato sia a titolo di illecito amministrativo: per tale evenienza l'art. 187 *terdecies* del T.U.F. dispone che l'Autorità giudiziaria e la Consob devono tener conto - al momento dell'irrogazione delle sanzioni di rispettiva competenza a carico delle persone che hanno commesso i fatti e degli enti che rispondono dei reati e degli illeciti amministrativi dei propri dipendenti e apicali - delle sanzioni che sono già state comminate nel procedimento (penale o amministrativo) per prima concluso e che in ogni caso l'esazione della seconda sanzione pecuniaria comminata può avvenire solo per la differenza in eccesso rispetto all'ammontare della prima sanzione pecuniaria⁹¹.

7.9.2 Attività aziendali sensibili

Le attività sensibili identificate dal Modello nelle quali è maggiore il rischio che siano posti in essere i reati ed illeciti amministrativi riconducibili ad abusi di mercato sono le seguenti:

- Gestione e divulgazione delle informazioni e delle comunicazioni esterne ai fini della prevenzione degli illeciti penali e amministrativi in tema di abusi di mercato;
- Gestione degli ordini e delle operazioni di mercato ai fini della prevenzione degli illeciti penali e amministrativi in tema di abusi di mercato.

Si riportano di seguito, per ognuna delle sopraelencate attività sensibili, i protocolli che dettano i principi di controllo ed i principi di comportamento applicabili a dette attività e che si completano con la normativa aziendale di dettaglio che regola le attività medesime.

Detti protocolli si applicano anche a presidio delle attività eventualmente svolte, sulla base di appositi contratti di servizio dalle altre società del Gruppo, e/o outsourcer esterni.

I principi di controllo e di comportamento illustrati devono intendersi altresì estesi, per quanto compatibili, all'operatività in cripto-attività⁹² diverse dagli strumenti finanziari effettuata in conto proprio dalla Banca.

⁹⁰ Anche la responsabilità dell'ente per l'illecito amministrativo commesso dai suoi dipendenti o apicali è delineata dall'art. 187 *quinqüies* del T.U.F. mediante il rinvio alla violazione dei divieti di cui gli artt. 14 e 15 del MAR. A carico dell'ente è prevista la sanzione pecuniaria da € 20 mila a € 15 milioni, oppure fino al 15% del fatturato, se questo è superiore a € 15 milioni. La sanzione è aumentata fino a dieci volte il prodotto o il profitto tratti dall'illecito, se questi sono di rilevante entità. A detta sanzione si aggiunge la confisca del prodotto o del profitto dell'illecito amministrativo.

⁹¹ L'ente potrebbe quindi rispondere sia per gli illeciti amministrativi sia per gli illeciti penali contestati a un proprio dipendente per i medesimi fatti. Alle sanzioni previste per l'ente per gli illeciti amministrativi indicate nella nota che precede, potrebbero quindi cumularsi la sanzione per gli illeciti penali, prevista dall'art. 25 *sexies* del D. Lgs. 231/2001, cioè una pena pecuniaria fino a € 1.549.000, aumentata fino a dieci volte il prodotto o il profitto conseguito, se di rilevante entità.

⁹² Per "cripto-attività" s'intende una rappresentazione digitale di un valore o di un diritto che può essere trasferito e memorizzato elettronicamente, utilizzando la tecnologia a registro distribuito o una tecnologia analoga

7.9.2.1. Gestione e divulgazione delle informazioni e delle comunicazioni esterne ai fini della prevenzione degli illeciti penali e amministrativi in tema di abusi di mercato

Premessa

Il presente protocollo si applica a tutti i componenti gli Organi Sociali, ai dipendenti e ai collaboratori della Banca che abbiano accesso ad informazioni privilegiate, nell'accezione di cui alla vigente normativa di legge e regolamentare, ovvero che gestiscano le comunicazioni della Banca al mercato ed, in genere, all'esterno, intendendosi con tale espressione la distribuzione di ricerche e raccomandazioni nonché qualsiasi diffusione di notizie, dati o informazioni nell'ambito dei rapporti di business, delle attività di marketing o promozionali, dei rapporti con i mezzi di informazione, oltre che le comunicazioni di carattere obbligatorio c.d. price sensitive.

Il processo di gestione e di trattamento delle informazioni privilegiate potrebbe presentare occasioni per la commissione del reato di abuso o di comunicazione illecita di informazioni privilegiate ovvero della connessa fattispecie di illecito amministrativo, rispettivamente previsti dagli artt. 184 e 187 *bis* del T.U.F..

Una corretta gestione del processo in oggetto consente anche la prevenzione dei reati di agiotaggio e di manipolazione del mercato nonché dell'omologo illecito amministrativo - rispettivamente disciplinati dall'art. 2637 del codice civile e dagli artt. 185 e 187 *ter* del T.U.F. – relativamente alle condotte di cosiddetta “manipolazione informativa”, presidiando il potenziale rischio di “diffusione di informazioni, voci o notizie false o fuorvianti”.

Per quanto attiene alla prevenzione delle condotte di cosiddetta “manipolazione operativa” si fa riferimento al protocollo di cui al paragrafo 7.9.2.2, per la “*Gestione degli ordini e delle operazioni di mercato ai fini della prevenzione degli illeciti penali e amministrativi in tema di abusi di mercato*”.

Obiettivo delle regole sancite dal presente documento, in ottemperanza ai dettami della normativa vigente, è quello di garantire che:

- la circolazione delle informazioni nel contesto aziendale possa svolgersi senza pregiudizio del carattere privilegiato o confidenziale delle informazioni stesse ed evitare che dette informazioni siano condivise con soggetti non autorizzati nonché di assicurare che la divulgazione al mercato delle informazioni privilegiate avvenga in modo tempestivo, in forma completa e comunque in modo tale da evitare asimmetrie informative fra il pubblico;
- le informazioni privilegiate non vengano comunicate, anche in modo involontario, a terzi per ragioni diverse da quelle di ufficio, prescrivendo a tal fine ai componenti degli Organi Sociali ed ai dipendenti specifiche cautele comportamentali nonché, per i dipendenti, obblighi di segnalazione alle competenti Strutture della Banca delle situazioni che possono comportare il rischio di una comunicazione non autorizzata di dette informazioni;
- i componenti gli Organi Sociali, i dipendenti ed i collaboratori non abusino delle informazioni privilegiate, di cui sono in possesso in virtù del ruolo ricoperto e / o delle funzioni svolte in ambito aziendale, per l'operatività in strumenti finanziari nell'interesse o per conto della Banca e /o a titolo personale;
- le comunicazioni della Banca al mercato ed, in genere, all'esterno trovino adeguata disciplina e una precisa individuazione dei soggetti abilitati ad effettuarle, affinché le stesse siano tali da

evitare la divulgazione di informazioni o notizie false o fuorvianti, sia con riferimento alla Banca, sia con riferimento a società terze.

Il Regolamento di Gruppo per la Gestione delle informazioni privilegiate di Intesa Sanpaolo S.p.A. prevede l'adozione di misure organizzative interne finalizzate alla gestione e tempestiva comunicazione al pubblico delle informazioni privilegiate che la riguardano direttamente, in conformità alle previsioni contenute nell'art. 17 e 18 MAR. In particolare, le misure organizzative, di gestione e controllo delle informazioni privilegiate sono dirette ad assicurare condizioni di correttezza, efficienza e tempestività nella trasparenza informativa della Banca nonché le modalità di trattazione delle informazioni che potrebbero avere un effetto significativo sui prezzi degli strumenti finanziari emessi dalla Banca e negoziati nei mercati rilevanti o anche sui prezzi di strumenti finanziari derivati collegati.

Quanto definito dal presente protocollo è volto a garantire il rispetto, da parte della Banca, della normativa vigente e dei principi di trasparenza, correttezza, oggettività e tracciabilità nell'esecuzione delle attività in oggetto.

Ai sistemi informatici che supportano i processi indicati nel presente protocollo si applicano i principi di controllo e di comportamento previsti dal protocollo *"Gestione e utilizzo dei sistemi informatici e del patrimonio informativo di Gruppo"*.

Descrizione del processo

Il processo di gestione e diffusione delle informazioni privilegiate di cui le strutture della Banca vengono a conoscenza è articolato sulla base delle specifiche responsabilità operative indicate nell'ambito del sistema di attribuzione dei ruoli e delle missioni, definito dalla Banca.

I criteri per l'individuazione delle informazioni privilegiate nonché delle specifiche informazioni rilevanti (come definite nelle Linee Guida Consob del 13 ottobre 2017 sulla Gestione delle informazioni privilegiate) e le modalità operative per la gestione delle medesime sono disciplinati nell'ambito della normativa interna, sviluppata ed aggiornata a cura delle Strutture competenti, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente protocollo.

In ragione dell'attività lavorativa e delle funzioni svolte nell'ambito dell'operatività aziendale, le Strutture della Banca possono trattare informazioni privilegiate aventi ad oggetto:

- la Banca stessa, le sue controllate e gli strumenti finanziari emessi da ognuna di dette società;
- le società clienti e gli strumenti finanziari da queste emessi (ad es. in sede di prestazione di servizi di finanza aziendale alle società quotate clienti della Banca);
- gli strumenti derivati su merci concernenti il contratto a pronti su merci collegato;
- le quote di emissioni o prodotti oggetto d'asta correlati;
- l'informazione trasmessa da un cliente e/o concernente gli ordini del cliente in attesa di esecuzione e che hanno carattere preciso, non sono state rese pubbliche e che concernono, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti di strumenti finanziari o uno o più strumenti finanziari, e che, se rese pubbliche, potrebbero avere un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti finanziari o sui prezzi di strumenti finanziari derivati collegati (ipotesi rilevante per la fattispecie del front running).

La specifica informazione rilevante e l'informazione privilegiata vengono individuate sulla base dei criteri enunciati nella normativa di Gruppo di riferimento e, a titolo esemplificativo, possono nascere da una decisione interna alla Banca (ad esempio le iniziative strategiche, gli accordi e le operazioni straordinarie) oppure derivare dall'accertamento di eventi o circostanze oggettive aventi un riflesso sull'attività dell'impresa e/o sul corso degli strumenti finanziari emessi (ad esempio situazioni contabili di periodo, notizie sul management) oppure derivare dalle attività svolte in nome o per conto di società terze o dalle attività svolte in conto proprio e conto terzi sui mercati finanziari.

L'informazione privilegiata relativa a emittenti terzi o agli strumenti finanziari da questi emessi può inoltre derivare dall'operatività relativa sia ai servizi e attività di investimento e ai servizi accessori (di finanza aziendale in particolare quali advisory, M&A e operazioni straordinarie sul capitale o sulla struttura debitoria dell'emittente, ecc.), sia ai servizi bancari quando prestati nei confronti di emittenti strumenti finanziari quotati, o di emittenti di strumenti finanziari per i quali è stata richiesta l'ammissione alla negoziazione su un mercato regolamentato, o di emittenti di strumenti finanziari ammessi alla negoziazione su un MTF o OTF, o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione su un MTF.

Al fine di assicurare la tracciabilità dell'accesso alle informazioni privilegiate sono istituiti, ai sensi dell'art. 18 del MAR, i Registri di Intesa Sanpaolo S.p.A. delle persone aventi accesso a tali informazioni - sia con riferimento alle informazioni privilegiate relative alla Banca, sia con riferimento alle informazioni che riguardano emittenti terzi quando sia Intesa Sanpaolo S.p.A. ad operare in nome o per conto di tali emittenti – e i Registri delle Società del Gruppo tenute agli obblighi di cui alla normativa; per le altre informazioni confidenziali/rilevanti, non rientranti nell'ambito di applicazione dell'art. 18 del MAR e della relativa normativa di attuazione, la Banca ha altresì istituito, nell'ambito della propria normativa interna, un sistema complementare di registrazione tramite apposite Liste di Monitoraggio, costituite dalla Watch List e dalla Limited Information List, delle suddette informazioni e delle persone che ne hanno accesso.

Al fine di assicurare che la divulgazione al mercato delle informazioni price sensitive per il Gruppo, ossia che si riferiscano ad eventi che accadono nella sfera di attività della Capogruppo e/o delle Società Controllate che abbiano effetti rilevanti sull'andamento economico-patrimoniale del Gruppo, avvenga nel rispetto della legge la Banca ha elaborato una normativa interna che disciplina le seguenti fasi:

- individuazione e monitoraggio delle informazioni privilegiate;
- predisposizione ed approvazione del comunicato da diffondere al mercato;
- attestazione da parte del Dirigente Preposto, ai sensi dell'art. 154 bis del T.U.F., qualora le comunicazioni abbiano direttamente per oggetto informazioni economico – finanziarie consuntive della Banca e del Gruppo;
- comunicazione al pubblico delle informazioni privilegiate.

In relazione agli ulteriori obblighi di correttezza e trasparenza nella divulgazione di notizie, dati e informazioni, anche relative ad emittenti terzi, al fine di prevenire forme di manipolazione informativa, la Banca ha adottato una normativa interna che disciplina il processo di diffusione di ricerche e raccomandazioni articolato nelle seguenti fasi:

- produzione delle raccomandazioni;
- verifica del rispetto degli standard adottati;
- diffusione delle raccomandazioni.

Principi di controllo

Il sistema di controllo a presidio dei processi descritti si basa sui seguenti fattori:

- istituzione dei Registri delle persone che hanno accesso alle informazioni privilegiate ai sensi dell'art. 18 del MAR: la normativa interna delinea il processo per l'alimentazione e la gestione dei Registri nonché delle Liste di Monitoraggio, con indicazione delle funzioni aziendali tempo per tempo responsabili della loro gestione. Tali funzioni aziendali, ognuna per quanto di rispettiva competenza, hanno la responsabilità dell'adempimento degli obblighi informativi nei confronti dei soggetti iscritti nei Registri e nelle Liste di Monitoraggio e ottemperano alle richieste di accesso formulate dalle Autorità competenti;
- in aggiunta all'attivazione del Registro e delle Liste di Monitoraggio, per le informazioni che riguardano direttamente la Banca, vengono adottate almeno le seguenti misure di protezione, elencate in via esemplificativa e non esaustiva:
 - al momento della attivazione del Registro o di una Lista di Monitoraggio, la struttura owner dell'informazione (di seguito SOP) assegna un codice convenzionale, che dovrà essere utilizzato nell'oggetto e nel testo delle comunicazioni successive che trattano l'argomento come modalità di identificazione cifrata;
 - nessuna specifica informazione rilevante deve essere trasmessa agli addetti delle SOP se tale trasmissione non viene preventivamente autorizzata dal Responsabile della SOP stessa che intende trasmettere l'informazione;
 - la possibilità di accesso alle specifiche informazioni rilevanti ed alle informazioni privilegiate deve essere circoscritta limitatamente alle persone che vi abbiano necessità di operare e di cui si provvede ad assicurare istantaneamente l'iscrizione nella relativa Lista di Monitoraggio o nel Registro;
 - quando la specifica informazione rilevante è inserita in archivi condivisi (es. posta elettronica o archivi one drive), laddove possibile, deve essere usata una cifratura con password;
 - in ogni caso è necessario provvedere all'iscrizione di tutte le persone che hanno liberamente facoltà di accedere alla specifica informazione rilevante senza ulteriore preventiva specifica autorizzazione;
 - ogni addetto di struttura che venisse a conoscenza delle specifiche informazioni rilevanti o informazioni privilegiate accidentalmente nel corso delle proprie attività deve segnalarlo immediatamente al Responsabile della SOP coinvolta il quale, sulla base dei riscontri disponibili, provvede ad assicurare la sua tempestiva iscrizione ed a verificare la solidità delle misure di controllo disposte all'interno della propria struttura;

- implementazione di sistemi di sicurezza informatica e fisica e di altre procedure rispondenti alle migliori prassi, a garanzia della corretta gestione delle informazioni;
- adozione di misure di separazione funzionale e logistica (c.d. Chinese Walls o Information Barriers) tra le strutture organizzative che prestano servizi e attività di finanza aziendale ai segmenti di clientela riferibili al c.d. lato Corporate e quelle che prestano servizi e attività di investimento o alcuni servizi accessori nei confronti degli investitori ovvero dei mercati finanziari riferibili al c.d. lato Market (ivi inclusa l'attività di tesoreria, proprietary trading e di distribuzione, tramite contatti con gli investitori, delle emissioni effettuate dalla Banca con finalità di raccolta) o alla c.d. Ricerca (per tale intendendosi le Strutture della Banca preposte alla redazione di studi e ricerche in materia di investimenti), affinché:
 - le strutture appartenenti al lato Market non vengano a conoscenza delle Informazioni privilegiate o confidenziali conosciute dal lato Corporate;
 - le strutture del lato Market non rispondano gerarchicamente alle strutture del lato Corporate né possano conoscerne le operazioni o attività, potendo così operare in modo indipendente e senza condizionamenti reciproci;
 - le strutture del lato Corporate non condizionino in alcun modo le strutture del lato Market nello svolgimento delle attività di loro competenza né le strutture preposte alla redazione di studi e ricerche (il medesimo divieto vige anche per le strutture del lato Market);
 - le strutture preposte alla redazione di studi e ricerche siano separate dalle strutture del lato Corporate e dal lato Market;
- istituzione di procedure di Watch e di Restricted List finalizzate, oltre alla gestione e al monitoraggio della circolazione delle informazioni privilegiate e confidenziali, al monitoraggio di situazioni "sensibili" (Watch List) che possano dare origine al rischio di conflitti di interesse tra la Banca e la clientela di riferimento od il mercato in genere od i clienti tra loro, e all'eventuale imposizione di ulteriori e specifiche restrizioni operative (Restricted List);
- previsione dell'obbligo in capo ai dipendenti delle Strutture di business, di dare immediata notizia al proprio superiore gerarchico e alla funzione Compliance circa l'insorgere, in relazione ad una specifica operazione che possa presentare i requisiti di situazione sensibile per l'alimentazione della Watch List di situazioni di conflitto d'interessi (anche solo potenziale), per conto proprio o di terzi, derivante in particolare da rapporti di parentela o coniugio o da interessi economici patrimoniali propri o dei congiunti: ciò fermo restando l'obbligo generale di astensione previsto dall'art. 3 del Codice Interno di Comportamento di Gruppo;
- previsione di regole che individuano gli adempimenti ed i limiti cui sono soggetti, tra gli altri, i componenti gli Organi Sociali, i dipendenti ed i collaboratori quando vogliono effettuare, a titolo personale, operazioni di investimento su strumenti finanziari e in valute virtuali, dette regole prevedono, unitamente ai divieti generali applicabili a tutti i soggetti predetti, divieti e restrizioni specifiche per i dipendenti e collaboratori che operano in Strutture / Unità organizzative nelle quali è maggiore la presenza di informazioni privilegiate, nonché obblighi di comunicazione, registrazione e monitoraggio delle operazioni personali consentite;
- implementazione di misure procedurali e organizzative per la prevenzione degli illeciti in tema di abusi di mercato;

- attività di compliance clearing, svolta dalle competenti Strutture della Banca, sulle informazioni concernenti i prodotti distribuiti dalla Banca e sui messaggi promozionali;
- istituzione di Strutture dedicate alla supervisione delle attività in tema di comunicazione e di relazioni esterne.

Il tutto come meglio individuato e disciplinato nelle linee guida, regole e nei regolamenti interni tempo per tempo vigenti che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente protocollo.

Relativamente agli aspetti connessi alla diffusione al mercato dell'informazione privilegiata il relativo iter procedurale è il seguente:

- in presenza di eventi "price sensitive" sottoposti a deliberazione del Consiglio di Amministrazione, le relative comunicazioni al mercato sono approvate dal Presidente del Consiglio stesso o su sua specifica delega;
- in tutti gli altri casi di circostanze price sensitive, il relativo comunicato stampa è approvato dal Consigliere Delegato e CEO, che ne informa il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- qualora le comunicazioni abbiano direttamente per oggetto informazioni economico-finanziarie consuntive della Società e del Gruppo, il Dirigente Preposto effettua le verifiche necessarie ed appone l'attestazione prevista ai sensi dell'art. 154 *bis* del TUF.;
- qualora le informazioni price sensitive si riferiscano a circostanze che ricadono nella sfera di attività delle Società controllate, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, gli Amministratori Delegati e/o la Direzione Generale di ciascuna Società Controllata hanno la responsabilità dell'individuazione e della segnalazione delle stesse, con l'onere di contattare tempestivamente la funzione Gestione Informazioni Privilegiate (di seguito anche FGIP) per il corretto adempimento degli obblighi di comunicazione al pubblico;
- la FGIP della Capogruppo, nella persona del Co-Head della funzione Financial Market Coverage responsabile delle strutture di Investor Relations & Price-Sensitive Communication, predispone i comunicati stampa relativi ad informazioni price sensitive per il Gruppo; tali comunicati vengono diffusi - previa autorizzazione degli organismi aziendali competenti - alle Autorità di Vigilanza competenti in materia, via eMarket SDIR, da Price-Sensitive Communication, che altresì provvede tempestivamente alla pubblicazione di tali comunicati sul sito internet della Società;
- qualora le informazioni siano price sensitive esclusivamente per le Società Controllate, ossia si riferiscano a circostanze che ricadano nella sfera di attività delle Società controllate emittenti Strumenti finanziari soggetti al Regolamento MAR e che abbiano o possano avere effetti rilevanti sulle stesse ma non sul Gruppo nel suo complesso, i relativi comunicati stampa vengono curati dalle strutture e dagli Organi sociali di ciascuna di dette Società controllate, che provvedono altresì - previa autorizzazione scritta della FGIP e di Media and Associations Relations della Capogruppo - alla loro diffusione nonché alla loro tempestiva pubblicazione sul proprio sito internet. Qualora le comunicazioni abbiano direttamente per oggetto informazioni economico-finanziarie consuntive e la Società Controllata abbia un proprio Dirigente Preposto, questi effettua le verifiche necessarie ed appone l'attestazione prevista ai sensi dell'art. 154 *bis* del TUF;
- il Co-Head della funzione Financial Market Coverage responsabile delle strutture di Investor Relations & Price-Sensitive Communication ha la responsabilità della gestione dei rapporti con gli

analisti finanziari e gli investitori istituzionali, di concerto con il Co-Head della funzione Financial Market Coverage responsabile delle strutture di Rating Agencies Relations e Investor Coverage & Road-show, al fine della divulgazione di informazioni rilevanti assicurandone l'omogeneità anche nelle ipotesi in cui la diffusione all'esterno avvenga tramite internet;

- il Co-Head della funzione Financial Market Coverage responsabile delle strutture di Rating Agencies Relations e Investor Coverage & Road-show ha la responsabilità della gestione dei rapporti con le agenzie di rating, di concerto con il Co-Head della funzione Financial Market Coverage responsabile delle strutture di Investor Relations & Price-Sensitive Communication, al fine della divulgazione di informazioni rilevanti.

Principi di comportamento

Le Strutture della Società, come pure i singoli dipendenti e collaboratori, a qualsiasi titolo coinvolti nelle attività di gestione e divulgazione delle informazioni privilegiate, sono tenuti ad osservare le modalità esposte nel presente protocollo, le disposizioni di legge esistenti in materia, la normativa interna nonché le eventuali previsioni del Codice Etico e del Codice Interno di Comportamento di Gruppo.

In particolare:

- è fatto obbligo di mantenere riservate tutte le informazioni e i documenti acquisiti nello svolgimento delle proprie funzioni, sia aventi ad oggetto la Banca o le altre Società del Gruppo e gli strumenti finanziari delle stesse, sia riguardanti Società terze in rapporto d'affari con la Banca e gli strumenti finanziari di queste ultime nonché di utilizzare le informazioni o i documenti stessi esclusivamente per l'espletamento dei propri compiti lavorativi;
- è vietato compiere operazioni su strumenti finanziari della Banca, di Società del Gruppo e di Società terze in rapporto d'affari con la Banca stessa, in relazione alle quali le Strutture della Banca, che le dispongono o le effettuano, posseggono informazioni privilegiate circa l'emittente o il titolo stesso conoscendo o potendo conoscere in base ad ordinaria diligenza il carattere privilegiato delle stesse, laddove le misure di separazione (Chinese Wall) all'uopo previste non sono risultate sufficienti a prevenire la circolazione delle informazioni stesse o siano state disposte specifiche restrizioni. Tale divieto si applica a qualsiasi tipo di operazione in strumenti finanziari (ad esempio: azioni, obbligazioni, warrant, covered warrant, opzioni, futures);
- è vietato compiere operazioni che anticipino le operazioni della clientela sugli stessi strumenti, considerandosi a tal fine informazione privilegiata anche l'informazione concernente gli ordini del cliente in attesa di esecuzione. Tale previsione implica anche il divieto di trasmettere a terzi informazioni sugli ordini o sulle informazioni ricevute dalla clientela;
- è possibile diffondere le specifiche informazioni rilevanti e le informazioni privilegiate nell'ambito delle Strutture della Banca solo nei riguardi di coloro che abbiano effettiva necessità di conoscerle per motivi attinenti al normale esercizio del lavoro e nel rispetto delle misure di separazione previste, evidenziando la natura riservata delle informazioni e procedendo a rendere nota tale diffusione al fine della iscrizione dei soggetti interessati nel Registro delle persone aventi accesso ad informazioni privilegiate. Inoltre, qualora l'iscritto nel Registro dovesse comunicare involontariamente un'informazione privilegiata ad un soggetto che non possa legittimamente

accedervi, dovrà comunicare tale circostanza alla Struttura che gestisce il Registro per l'adozione dei provvedimenti necessari;

- è vietato comunicare le medesime informazioni a terzi per ragioni diverse da quelle di ufficio (a titolo esemplificativo e non esaustivo: clienti, emittenti di titoli pubblicamente contrattati, ecc.) e in ogni caso quando questi non siano tenuti al rispetto di un obbligo documentabile di riservatezza legale, regolamentare, statutario o contrattuale dovendosi provvedere, per quanto riguarda in particolare i rapporti con le controparti negoziali alla tempestiva sottoscrizione di specifici accordi di confidenzialità. In ogni caso la comunicazione selettiva a soggetti terzi delle specifiche informazioni rilevanti e delle informazioni privilegiate è consentita soltanto nel rispetto di tutte le cautele e misure atte ad evitarne una impropria circolazione interna ed esterna. Resta fermo l'obbligo di iscrizione di tutti i soggetti, singolarmente ed anche se appartenenti alla stessa Società, nelle Liste di Monitoraggio o nel Registro;
- è vietato raccomandare o indurre terzi a compiere operazioni connesse alle informazioni privilegiate;
- è vietato discutere informazioni privilegiate in luoghi pubblici o in locali in cui siano presenti estranei o comunque soggetti che non hanno necessità di conoscere tali informazioni. A titolo esemplificativo: si deve evitare di discutere tali informazioni in open space che ospitano strutture diverse, ascensori, corridoi, aree di ristoro, mense aziendali, ristoranti, treni, aerei, aeroporti, autobus e, in generale, in luoghi accessibili ad un pubblico indistinto; si deve porre particolare attenzione nell'uso di telefoni cellulari e di telefoni "viva voce";
- fatto salvo quanto previsto in materia di comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate relative alla Banca, è vietato comunicare al mercato o ai media informazioni privilegiate relative alle società clienti della Banca. Qualora fosse richiesto un commento su specifiche operazioni relative a tali emittenti, ci si dovrà limitare a commentare i fatti già resi pubblici dall'emittente in base all'art. 114 del T.U.F.; in ogni caso sono previsti obblighi di consultazione con le funzioni aziendali che sono legittimamente in possesso delle informazioni privilegiate in modo che queste possano verificare che non siano anche involontariamente divulgate informazioni soggette a riservatezza;
- è vietato diffondere sia ad altro personale sia all'esterno della Banca, attraverso qualsiasi canale informativo, compreso internet, informazioni, voci o notizie non corrispondenti alla realtà, ovvero informazioni di cui non sia certa la veridicità, capaci, o anche solo potenzialmente suscettibili, di fornire indicazioni false o fuorvianti in relazione alla Banca o al Gruppo e/o ai relativi strumenti finanziari nonché in relazione a Società terze in rapporto d'affari con la Banca o il Gruppo e ai relativi strumenti finanziari;
- è vietato produrre e diffondere studi e ricerche o altre comunicazioni di marketing in violazione delle norme, interne ed esterne, specificamente dettate per tale attività e, in particolare, senza garantire un'informazione chiara, corretta e non fuorviante e senza comunicare nei modi richiesti dalla normativa gli interessi rilevanti e/o i conflitti eventualmente sussistenti. È altresì fatto obbligo di redigere tutti i documenti contenenti valutazioni quali, a titolo esemplificativo, "fairness opinion", "public recommendation" e "formal valuation", sulla base di elementi oggettivi (bilanci, prassi di mercato, modelli finanziari, ecc.);

- è fatto obbligo, secondo quanto stabilito dalle norme interne in tema di sicurezza fisica e logica di custodire accuratamente documenti contenenti informazioni confidenziali e riservate, di assicurarsi che le proprie password rimangano segrete e che il proprio computer sia adeguatamente protetto attraverso il blocco temporaneo dello stesso nei momenti in cui ci si allontana dalla propria postazione. Si evidenzia inoltre che:
 - l'attività di produzione dei documenti (quali, ad esempio, stampa e fotocopiatura di documenti) contenenti informazioni privilegiate deve essere presidiata da personale a ciò abilitato;
 - i documenti in oggetto devono essere classificati come “confidenziali”, “riservati” o, ove possibile, utilizzando nomi in codice per salvaguardare la natura dell'informazione in essi contenuta; l'accesso a informazioni confidenziali e riservate, quando elaborate/trattate/trasmesse/archivate in formato elettronico, deve essere regolato tramite inserimento di password o, per le Strutture che ne siano fornite, mediante l'apposito applicativo di crittografia;
 - i supporti recanti informazioni confidenziali e riservate devono essere custoditi in locali ad accesso fisico controllato, ovvero riposti in archivi custoditi o protetti al termine del loro utilizzo e non devono mai essere lasciati incustoditi, particolarmente quando portati all'esterno delle sedi di lavoro;
 - la distruzione dei supporti recanti informazioni confidenziali e riservate deve avvenire a cura degli stessi soggetti che ne dispongono, con le modalità più idonee ad evitare ogni improprio recupero del contenuto informativo.

Inoltre:

- con particolare riferimento all'attività di emissione di comunicati ufficiali al mercato, si precisa che essi devono essere redatti nel rispetto delle norme legali e regolamentari e, comunque, dei requisiti di correttezza, chiarezza, e parità di accesso all'informazione, dove:
 - per correttezza si intende un'informazione esaustiva e non fuorviante, in relazione alle legittime richieste di dati e notizie provenienti dal mercato;
 - la chiarezza attiene alle forme con cui l'informazione è comunicata al mercato e ne comporta la completezza e l'intelligibilità in funzione dei diversi destinatari;
 - per parità di accesso si intende l'inammissibilità di ogni forma di comunicazione selettiva di informazioni che possano avere rilevanza per la valutazione degli strumenti finanziari. Rientra nella fattispecie anche la casistica di involontaria diffusione di informazioni privilegiate a fronte della quale la normativa aziendale prevede una immediata comunicazione dell'evento alla funzione competente per consentire la diffusione tempestiva del comunicato stampa secondo la procedura per la comunicazione al mercato di informazioni price sensitive;
- con riferimento all'attività di divulgazione di informazioni privilegiate alle Autorità di Vigilanza, questa deve essere effettuata in modo completo, tempestivo e adeguato, nel rispetto delle norme e dei regolamenti in materia. Prima di tale comunicazione nessuna dichiarazione riguardante le informazioni privilegiate può essere rilasciata verso l'esterno.

Infine, la Banca ha adottato un regolamento “internal dealing” finalizzato a dare attuazione, attraverso la definizione di specifici doveri comportamentali, alla disciplina in materia di obblighi

informativi inerenti le operazioni effettuate su strumenti finanziari di un emittente quotato da parte di soggetti rilevanti e/o da persone strettamente legati ad essi ai sensi dell'art 19 del MAR e del Regolamento Emittenti (delibera Consob n. 11971/1999 e successive modifiche e integrazioni) e a disciplinare conseguentemente lo standard dell'informazione verso il mercato secondo un criterio di massima trasparenza.

I Responsabili delle Strutture interessate sono tenuti a porre in essere tutti gli adempimenti necessari a garantire l'efficacia e la concreta attuazione dei principi di controllo e comportamento descritti nel presente protocollo con particolare attenzione nel caso d'impiego di sistemi di intelligenza artificiale

7.9.2.2. Gestione degli ordini e delle operazioni di mercato ai fini della prevenzione degli illeciti penali e amministrativi in tema di abusi di mercato

Premessa

Il presente protocollo si applica a tutte le Strutture della Banca coinvolte nella gestione degli ordini e delle operazioni di mercato su strumenti finanziari.

Il processo di gestione degli ordini e delle operazioni di mercato presenta potenzialmente occasioni per la commissione dei reati di aggrigotaggio e di manipolazione del mercato o del corrispondente illecito amministrativo, previsti rispettivamente dall'art. 2637 del codice civile, dagli artt. 185 e 187 *ter* del T.U.F., con riferimento alle condotte di c.d. "manipolazione operativa" da dette norme previste. Per quanto attiene la prevenzione delle fattispecie – penale e amministrativa - della cosiddetta "manipolazione informativa" - che può consistere nella diffusione di informazioni, voci o notizie false o fuorvianti - si fa riferimento al protocollo di cui al paragrafo. 7.9.2.1, per la *"Gestione e divulgazione delle informazioni ai fini della prevenzione degli illeciti penali e amministrativi in tema di Abusi di mercato"*, dove sono definiti i principi di controllo e di comportamento da osservare nel processo di gestione delle informazioni privilegiate di cui le Strutture operative della Banca potrebbero entrare in possesso in ragione dell'esecuzione dei compiti ad esse assegnati, ovvero in relazione alle comunicazioni della Banca al mercato ed, in genere, all'esterno.

Obiettivo delle regole sancite dal presente documento, in ottemperanza ai dettami della normativa vigente, è quello di garantire che nella esecuzione degli ordini e delle operazioni di negoziazione e regolamento sul mercato – ovvero nelle modalità di inoltro degli ordini a soggetti terzi per la loro esecuzione - non siano poste in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari ovvero non siano poste in essere operazioni o altri artifici idonei a fornire indicazioni false e fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari.

Quanto definito dal presente protocollo è volto a garantire il rispetto, da parte della Banca, della normativa vigente e dei principi di trasparenza, correttezza, oggettività e tracciabilità nell'esecuzione delle attività in oggetto.

Ai sistemi informatici che supportano i processi indicati nel presente protocollo si applicano i principi di controllo e di comportamento previsti dal protocollo *"Gestione e utilizzo dei sistemi informatici e del patrimonio informativo di Gruppo"*.

Descrizione del processo

Il processo di gestione degli ordini e delle operazioni di mercato, ai fini del presente protocollo, riguarda l'attività di trading, sia per conto proprio che di terzi, concernente gli strumenti finanziari di cui all'art. 182 del T.U.F..

Con riferimento al trading per conto proprio della Banca il processo ricomprende principalmente le seguenti attività:

- definizione delle linee guida complessive di gestione del portafoglio titoli di proprietà;

- elaborazione di strategie di investimento sulla base di analisi e proposte sottoposte all'approvazione dei competenti organi o strutture della Banca;
- gestione del portafoglio e/o del rischio (VAR) di proprietà e svolgimento di attività di trading, arbitraggio e posizione direzionale su prodotti cash e derivati, con assunzione di posizioni aperte al rischio di tasso, di cambio, di credito, di equity, di volatilità, nel rispetto dei limiti nozionali, di VAR e del profilo di rischio/rendimento atteso;
- gestione del portafoglio d'investimento in fondi alternativi, tradizionali e strumenti correlati;
- supporto all'intermediazione in titoli obbligazionari propri;
- supporto tecnico per la gestione dei profili finanziari delle partecipazioni azionarie quotate della Banca;
- gestione di operazioni di negoziazione sui mercati di azioni proprie;
- esecuzione (diretta o indiretta) sui mercati delle operazioni di negoziazione per la gestione dei portafogli titoli della Banca;
- svolgimento degli adempimenti di carattere amministrativo/normativo connessi alla esecuzione delle operazioni di negoziazione.

Le operazioni proposte ai clienti nell'ambito del servizio di consulenza nonché le relative modalità di esecuzione seguono il seguente processo:

- approvazione delle Strategie Generali di investimento da parte del Consiglio di Amministrazione;
- definizione delle operazioni da proporre ai clienti (in caso di consulenza);
- verifica del rispetto e dell'adeguatezza (nel caso di consulenza);
- esecuzione degli ordini nel rispetto delle "Strategie di trasmissione ed esecuzione degli ordini".

In relazione alle attività della Banca di trading per conto terzi (esecuzione di ordini per conto dei clienti e ricezione e trasmissione di ordini) o per le attività di negoziazione per conto proprio (anche qualora concluse in contropartita diretta con la clientela), è presente una procedura automatica di selezione e monitoraggio degli ordini e delle operazioni sospette per consentire una successiva analisi delle stesse ai fini della prevenzione dei reati o degli illeciti amministrativi in tema di abusi di mercato. Qualora al momento dell'acquisizione dell'ordine, vi sia la consapevolezza o il motivato sospetto che l'esecuzione sia strumentale al compimento di un reato o di un illecito amministrativo o alla realizzazione del profitto che ne deriva, deve essere altresì valutato se rifiutare o sospendere l'operazione.

Le modalità operative per la gestione del processo sono disciplinate nell'ambito della normativa interna, sviluppata ed aggiornata a cura delle Strutture competenti, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente protocollo.

Principi di controllo

Il sistema di controllo a presidio del processo descritto si basa sui seguenti fattori:

- Livelli autorizzativi definiti in base al vigente sistema dei poteri e delle deleghe approvati dal Consiglio di Amministrazione:
 - delle linee guida per la gestione del portafoglio titoli immobilizzati e non immobilizzati della Banca;
 - del perimetro operativo per l'effettuazione delle operazioni di negoziazione sui mercati in termini di compravendita di strumenti finanziari;
 - delle delibere volte all'autorizzazione degli investimenti/disinvestimenti partecipativi;
 - dei limiti operativi in funzione del ruolo ricoperto e/o del grado del personale interessato;
 - dei limiti di investimento;
 - della strutturazione delle operazioni connesse alla prestazione dei servizi di investimento, accessori e delle operazioni di mercato.

- Separatezza organizzativa (Chinese Walls) tra le Strutture che hanno a disposizione delle informazioni privilegiate (con particolare riferimento a quelle che gestiscono la relazione commerciale con la clientela corporate, che svolgono attività di erogazione e gestione del credito e prestazione di servizi di finanza aziendale, che gestiscono le società partecipate) rispetto alle Strutture che hanno rapporti diretti con il mercato, ivi comprese le strutture che svolgono attività di trading (per conto proprio della Banca o di terzi, ivi comprese le gestioni di patrimoni) e attività di sales, e alle strutture che partecipano alla produzione di studi e ricerche aventi ad oggetto emittenti o strumenti finanziari quotati.

- Partecipazione di più soggetti, appartenenti alla stessa Unità Organizzativa e a più Unità Organizzative nella strutturazione delle operazioni connesse alla prestazione dei servizi di investimento, accessori e delle operazioni di mercato.

- Esistenza di specifici Tavoli previsti dalla normativa interna che effettuano controlli sui rischi a livello di struttura e di controparti terze coinvolte nelle operazioni, autorizzando altresì l'ingresso in nuovi mercati o l'introduzione di nuovi prodotti, previo coinvolgimento, ove previsto, del Tavolo Valutazione Impatti di Nuovi Prodotti/Servizi.

- Sottoposizione delle attività relative alla prestazione di servizi di investimento a monitoraggio da parte di funzioni di controllo di secondo livello della Banca, con particolare riferimento alla funzione Compliance che svolge, per gli aspetti di competenza: (i) un'attività di validazione preventiva e verifica costante della idoneità delle procedure interne in materia di prestazione dei servizi di investimento, anche sotto il profilo della conformità ai dettati normativi di riferimento avvalendosi altresì delle risultanze della funzione Internal Auditing; (ii) il monitoraggio degli ordini e delle operazioni sospette per consentire una successiva analisi delle stesse ai fini della prevenzione dei reati o degli illeciti amministrativi in tema di abusi di mercato.

- Tracciabilità del processo sia a livello di sistema informativo sia in termini documentali: in particolare, le operazioni di compravendita di strumenti finanziari sono gestite attraverso sistemi applicativi dedicati, nei quali sono mantenuti tutti i dettagli delle transazioni effettuate.
- Principi generali di gestione dell'operatività contenuti nella normativa interna di dettaglio che disciplina, in particolare, i seguenti aspetti:
 - definizione intermediari abilitati ad operare con la Banca, modalità di negoziazione e conclusione delle operazioni (quotazione e esecuzione), orari di negoziazione, late deals, pagamenti "brucianti" a fronte di operazioni in derivati OTC, iter autorizzativi nuovi prodotti, accesso alle sale trading, traders autorizzati, errori, dispute e reclami.

Principi di comportamento

Le Strutture della Banca, a qualsiasi titolo coinvolte nella gestione di patrimoni dei clienti ovvero in attività di trading, per conto proprio della Banca o di terzi, attraverso la negoziazione ed il regolamento di operazioni sui mercati, sono tenute ad osservare le modalità esposte nel presente protocollo, le disposizioni di legge esistenti in materia, la normativa interna, la Strategia di trasmissione ed esecuzione degli ordini della Banca, nonché le eventuali previsioni del Codice Etico e del Codice Interno di Comportamento di Gruppo.

In particolare è fatto divieto di:

- porre in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari;
- compiere operazioni o impartire ordini di compravendita che forniscano o siano idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari;
- compiere operazioni o ordini di compravendita che consentano, anche tramite l'azione di concerto di più persone, di fissare il prezzo di mercato di strumenti finanziari ad un livello anormale o artificiale;
- compiere operazioni od ordini di compravendita che utilizzano artifici od ogni altro tipo di inganno o di espediente;
- utilizzare altri artifici idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari.

Sono vietati i seguenti comportamenti, concernenti strumenti finanziari di cui all'art. 182 del T.U.F., salvo nei casi e con le procedure previste dalla vigente normativa:

- eseguire operazioni o impartire ordini di compravendita che rappresentano una quota significativa del volume giornaliero degli scambi dello strumento finanziario pertinente nel mercato interessato, in particolare quando tali ordini o operazioni conducono ad una significativa variazione del prezzo dello strumento finanziario;
- eseguire operazioni o impartire ordini di compravendita avendo una significativa posizione in acquisto o in vendita su uno strumento finanziario che conducono a significative variazioni del prezzo dello strumento finanziario o dello strumento derivato collegato o dell'attività sottostante;

- eseguire operazioni che non determinano alcuna variazione nella proprietà ovvero non comportano alcun trasferimento effettivo della proprietà di uno strumento finanziario;
- eseguire operazioni o impartire ordini di compravendita che prevedono inversioni di posizione in acquisto o in vendita nel breve periodo e rappresentano una quota significativa del volume giornaliero di scambi dello strumento finanziario pertinente nel mercato interessato e possono associarsi a significative variazioni del prezzo di uno strumento finanziario;
- eseguire operazioni o impartire ordini di compravendita concentrati in un breve lasso di tempo nel corso della sessione di negoziazione che conducano a una variazione del prezzo che successivamente si inverte;
- impartire ordini di compravendita che modificano la rappresentazione dei migliori prezzi delle proposte di acquisto o di vendita di uno strumento finanziario o, più in generale, modificano la rappresentazione del book di negoziazione a disposizione dei partecipanti al mercato, e sono revocati prima della loro esecuzione;
- eseguire operazioni o impartire ordini nei momenti o intorno ai momenti utili per il calcolo dei prezzi delle aste di apertura o di chiusura, dei prezzi di controllo, dei prezzi di riferimento, dei prezzi di regolamento o di valutazione di strumenti finanziari, conducendo a variazioni di tali prezzi;
- eseguire operazioni o impartire ordini di compravendita facendo precedere o seguire dette operazioni dalla diffusione di informazioni false o fuorvianti da parte delle persone che hanno impartito gli ordini o eseguito le operazioni o da persone ad esse collegate;
- eseguire operazioni o impartire ordini di compravendita prima o dopo avere elaborato o diffuso, anche per il tramite di persone collegate, ricerche o raccomandazioni di investimento errate o tendenziose o manifestamente influenzate da interessi rilevanti.

I Responsabili delle Strutture interessate sono tenuti a porre in essere tutti gli adempimenti necessari a garantire l'efficacia e la concreta attuazione dei principi di controllo e comportamento descritti nel presente protocollo con particolare attenzione nel caso d'impiego di sistemi di intelligenza artificiale.

7.10 Area sensibile concernente i reati in tema di salute e sicurezza sul lavoro

7.10.1 Fattispecie di reato

Premessa

L'art. 25 *septies* del Decreto prevede tra gli illeciti presupposto della responsabilità degli Enti i delitti di omicidio colposo e di lesioni colpose gravi o gravissime, se commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

Il Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, (D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81) che ha profondamente riordinato le molteplici fonti normative previgenti in materia, ha previsto all'art. 30 le caratteristiche che deve presentare il Modello di organizzazione, gestione e controllo al fine della prevenzione dei reati in esame.

Finalità delle citate disposizioni è quella di fornire più efficaci mezzi di prevenzione e repressione in relazione alla recrudescenza del fenomeno degli incidenti sul lavoro ed alla esigenza di tutela dell'integrità psicofisica dei lavoratori e della sicurezza degli ambienti lavorativi.

Si fornisce qui di seguito una sintetica descrizione dei reati sopra menzionati.

Omicidio colposo (art. 589 c.p.)

Lesioni personali colpose gravi o gravissime (art. 590 comma 3 c.p.)

Le condotte punite dalle due fattispecie consistono nel cagionare per colpa, rispettivamente, la morte oppure una lesione dalla quale deriva una malattia, nel corpo o nella mente, grave o gravissima.

Per lesioni gravi si intendono quelle che causano una malattia che metta in pericolo la vita o provochi una incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un periodo superiore ai quaranta giorni, oppure in un indebolimento permanente di un senso o di un organo; per lesioni gravissime si intendono la malattia probabilmente insanabile, la perdita di un senso, di un arto, di un organo o della capacità di procreare, la difficoltà permanente nella favella, la deformazione o lo sfregio permanente del viso.

Ai sensi del predetto art. 25 *septies* del Decreto, entrambe le condotte devono essere caratterizzate dalla violazione delle norme dettate ai fini della prevenzione degli infortuni sul lavoro e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

Vengono a tal proposito in considerazione molteplici disposizioni, ora in gran parte confluite nel Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro a seguito dell'abrogazione da parte del medesimo Testo Unico di varie leggi speciali previgenti, tra le quali, fondamentalmente: il D.P.R. 27.4.1955 n. 547 in tema di prevenzione degli infortuni; il D.P.R. 19.3.1956 n. 303 che disciplinava l'igiene del lavoro; il D. Lgs. 19.9.1994 n. 626 che conteneva norme generali sulla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori; il D. Lgs. 14.8.1996 n. 494 in tema di sicurezza dei cantieri.

A completamento del corpo normativo delineato dalle specifiche misure di prevenzione prescritte dalle leggi in materia si colloca la più generale previsione di cui all'art. 2087 del codice civile, in forza della quale il datore di lavoro deve adottare le misure che secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica sono necessarie per tutelare l'integrità fisica e morale dei lavoratori.

Va infine tenuto presente che la giurisprudenza ritiene che i reati in questione siano imputabili al datore di lavoro anche qualora la persona offesa non sia un lavoratore, ma un estraneo, purché la sua presenza sul luogo di lavoro al momento dell'infortunio non abbia caratteri di anormalità ed eccezionalità.

7.10.2 Attività aziendali sensibili

La tutela della salute e della sicurezza sul lavoro è materia che pervade ogni ambito ed attività aziendale.

Si riporta qui di seguito il protocollo che detta i principi di controllo e i principi di comportamento applicabili alla gestione dei rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Tale protocollo si completa con la normativa aziendale di dettaglio vigente in argomento.

Detto protocollo si applica anche a presidio delle attività eventualmente svolte, sulla base di appositi contratti di servizio dalle altre società del Gruppo, e/o outsourcer esterni.

7.10.2.1. Gestione dei rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro

Premessa

La gestione dei rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro riguarda qualunque tipologia di attività finalizzata a sviluppare ed assicurare un sistema di prevenzione e protezione dei rischi esistenti sul luogo di lavoro, in ottemperanza a quanto previsto dal D. Lgs. 81/2008 (di seguito Testo Unico).

Si rammenta anzitutto che, ai sensi del Testo Unico compete al Datore di lavoro la responsabilità per la definizione della politica aziendale riguardante la salute e la sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro e compete al Committente la responsabilità e la gestione dei cantieri temporanei o mobili disciplinati dal Titolo IV del Testo Unico nonché compete ad entrambi, per gli ambiti di rispettiva pertinenza, il rispetto degli obblighi relativi all'affidamento di contratti d'appalto, d'opera o di somministrazione previsti dall'art. 26 del medesimo Testo Unico.

In ottemperanza a quanto disposto dalla predetta normativa la Banca adotta e tiene aggiornato il "Documento di Valutazione dei Rischi", redatto in conformità alla normativa nazionale ed alle linee guida nazionali ed Europee (INAIL, UNI-EN-ISO, Agenzia Europea per la Salute e Sicurezza), che contiene:

- la valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa;
- l'individuazione delle misure di prevenzione e protezione poste a tutela dei lavoratori ed il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo del livello di sicurezza;
- l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
- l'indicazione del nominativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza e dei Medici Competenti che hanno partecipato alla valutazione del rischio;
- l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

La Banca ha adottato e mantiene attivo un Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro, sottoposto a verifica annuale da parte di un operatore di certificazione internazionale, conforme alle leggi vigenti e al più avanzato standard di riferimento: UNI ISO 45001:2018 e UNI ISO 45003:2021 che, in maniera più specifica, fornisce linee guida per la gestione dei rischi psicosociali. Le modalità e i processi operativi con i quali l'organizzazione risponde ai requisiti dei predetti Standard Internazionali e garantisce l'adempimento di quanto previsto dall'art. 30 - Modelli di organizzazione e di gestione - del Testo Unico sono esplicitate nella normativa aziendale e nel Documento di Valutazione dei Rischi.

Inoltre la Banca ha scelto di certificare in qualità i processi gestiti negli ambiti di prevenzione e protezione e medicina del lavoro secondo la normativa UNI EN ISO 9001:2015.

L'azienda si è dotata, in relazione alla natura e dimensioni dell'organizzazione ed al tipo di attività svolta, di un'articolazione di funzioni che assicura le competenze tecniche ed i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio.

Le Strutture aziendali incaricate della gestione della documentazione inerente la materia, quali autorizzazioni/certificazioni/nullaosta rilasciati dalla Pubblica Amministrazione, sono tenute al rispetto dei principi di comportamento stabiliti e descritti nel protocollo *“Gestione delle attività inerenti la richiesta di autorizzazioni o l'esecuzione di adempimenti verso la Pubblica Amministrazione”*.

La politica aziendale in tema di salute e sicurezza sul lavoro deve essere diffusa, compresa, applicata ed aggiornata a tutti i livelli organizzativi, a tal fine vengono predisposti piani formativi adeguati e rispondenti alla normativa in materia, che tengano in considerazione il ruolo aziendale ricoperto, l'esposizione a specifici rischi e l'assegnazione di particolari incarichi per la gestione delle situazioni di emergenza. Le linee d'azione generali della Banca devono essere orientate a un costante miglioramento della qualità della sicurezza e devono contribuire allo sviluppo effettivo di un “sistema di prevenzione e protezione”. Tutte le Strutture della Banca devono osservare le disposizioni in materia di salute, di sicurezza e di igiene del lavoro e tenerne conto in occasione di qualsivoglia modifica degli assetti esistenti, compresi ristrutturazioni/allestimenti di siti operativi.

Quanto definito dal presente protocollo è volto a garantire il rispetto, da parte della Banca, della normativa vigente e dei principi di trasparenza, correttezza, oggettività e tracciabilità nell'esecuzione delle attività in oggetto.

Ai sistemi informatici che supportano i processi indicati nel presente protocollo si applicano i principi di controllo e di comportamento previsti dal protocollo *“Gestione e utilizzo dei sistemi informatici e del patrimonio informativo di Gruppo”*.

Descrizione del processo

Il processo di gestione dei rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro prevede le seguenti fasi:

- identificazione dei pericoli e loro classificazione (pericoli per la sicurezza e pericoli per la salute dei lavoratori);
- valutazione dei rischi;
- individuazione e predisposizione delle misure di prevenzione e di protezione;
- definizione di un piano di intervento con l'identificazione delle strutture aziendali competenti all'attuazione di detti interventi;
- realizzazione degli interventi pianificati nell'ambito di un programma;
- verifica dell'attuazione e controllo sull'efficacia delle misure adottate.

Con specifico riferimento alla gestione dei cantieri (artt. 88 e seguenti del Testo Unico) che è nella responsabilità del "Committente", il processo prevede le seguenti fasi:

- verifica dell'idoneità tecnico professionale delle imprese in appalto/subappalto e dei lavoratori autonomi;

- designazione del Responsabile dei Lavori e, ove necessario, del Direttore dei Lavori, del Coordinatore per la progettazione e del Coordinatore per l'esecuzione dei lavori, previa verifica dei requisiti professionali dei soggetti incaricati, e formalizzazione per iscritto dei relativi incarichi;
- pianificazione delle fasi di lavorazione e loro valutazione con particolare riferimento alle interazioni delle attività interferenti anche al contorno del cantiere ed alla eventuale compresenza di attività della Banca e predisposizione dei piani di sicurezza e coordinamento ovvero, ove non previsti dalla norma dei documenti di valutazione dei rischi interferenziali, anche per il tramite di professionisti incaricati;
- redazione delle lettere di richiesta di offerta con informativa alla controparte di quanto predisposto in tema di sicurezza (piani di sicurezza e coordinamento/documenti di valutazione dei rischi interferenziali);
- predisposizione dell'offerta da parte dell'offerente con indicazione dei costi destinati alla sicurezza, inerenti alle misure per gestire le interferenze, in relazione all'entità e alle caratteristiche del servizio/fornitura offerti nonché contenente dichiarazione di presa visione dei rischi, presenti nei luoghi ove si svolge l'attività, e delle relative misure per la loro eliminazione/riduzione;
- esecuzione degli adempimenti tecnico-amministrativi, notifiche e comunicazioni alla Pubblica Amministrazione, anche per il tramite dei professionisti incaricati;
- aggiudicazione del servizio e stipula del contratto, con indicazione dei costi per la sicurezza e allegazione del piano di sicurezza e coordinamento/documento di valutazione dei rischi interferenziali;
- coordinamento nell'esecuzione delle attività fra le imprese/lavoratori autonomi e controlli sul rispetto delle misure nel cantiere, anche per il tramite dei professionisti incaricati.

Nei cantieri temporanei o mobili allestiti in unità operative ove sono presenti collaboratori della Banca i rischi derivanti da interferenze tra le due attività sono gestiti dal Committente, anche per il tramite di professionisti all'uopo incaricati, individuando le specifiche misure di prevenzione, protezione ed emergenza a tutela della salute e sicurezza dei collaboratori, dei clienti e delle imprese appaltatrici e lavoratori autonomi. Tali misure sono indicate nel Piano di Sicurezza e Coordinamento o, ove non previsto, nel Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali (in relazione al rispettivo campo di applicazione) elaborato a cura dei soggetti individuati dal Committente, che può avvalersi anche del supporto della funzione Tutela Aziendale.

Con specifico riferimento alla gestione dei contratti di appalto, contratti d'opera, contratti di somministrazione rientranti nell'ambito di applicazione dell'art. 26 del Testo Unico, il processo prevede le seguenti fasi:

- verifica dell'idoneità tecnico professionale delle imprese in appalto/subappalto e dei lavoratori autonomi;
- informativa alla controparte circa i rischi specifici presenti nei luoghi in cui è chiamata ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla attività oggetto del contratto, nonché ove previsto dalla normativa, predisposizione del Documento di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI), da inviare all'offerente ai fini della formulazione dell'offerta e parte integrante del contratto, contenente le misure idonee per eliminare o ridurre i rischi relativi alle

interferenze delle attività connesse all'esecuzione del contratto e contestuale redazione della lettera di richiesta d'offerta ove prevista;

- predisposizione dell'offerta da parte dell'offerente con indicazione di eventuali costi aggiuntivi destinati alla sicurezza, inerenti alle misure per gestire le interferenze, in relazione all'entità e alle caratteristiche del servizio/fornitura offerti nonché contenente dichiarazione di presa di visione dei rischi, presenti nei luoghi ove si svolge l'attività, e delle relative misure per la loro eliminazione/riduzione;
- aggiudicazione del servizio e stipula del contratto, con l'indicazione dei costi per la sicurezza e allegazione del DUVRI;
- esecuzione del servizio/fornitura da parte dell'aggiudicatario con espressa indicazione del personale dello stesso con funzione di Preposto, cooperazione e coordinamento con le imprese/lavoratori autonomi, per gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, anche mediante reciproca informazione al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva ed i rischi insiti nell'eventuale compresenza di personale, collaboratori e clienti della Banca;
- controllo sul rispetto degli adempimenti contrattuali nell'esecuzione delle attività.

Anche per gli adempimenti prescritti dal citato art. 26 è in vigore un sistema di deleghe e subdeleghe alle figure aziendali vicine alle fonti di rischio, in grado di valutarne gli impatti e di predisporre le più appropriate misure di tutela atte a prevenirli.

Con specifico riferimento all'attività di sorveglianza sanitaria, il processo prevede le seguenti fasi:

- individuazione e nomina del Medico Competente;
- svolgimento della sorveglianza sanitaria:
 - pianificazione annuale dell'attività (visite mediche in scadenza e sopralluoghi degli ambienti di lavoro), condivisa con i Medici Competenti;
 - aggiornamenti periodici nel corso dell'anno e verifiche per valutare eventuali necessità di introdurre piani di miglioramento;
- elaborazione periodica di relazioni epidemiologiche sulla base dei dati anonimi relativi alla sorveglianza sanitaria; tale attività contribuisce alla valutazione e prevenzione di qualsiasi effetto negativo sulla salute e sul benessere dei lavoratori e, di conseguenza, anche all'individuazione/valutazione nel contesto lavorativo di fattori di rischio nuovi o non usuali.

Strettamente connessa alla sorveglianza sanitaria è la visita da parte del Medico Competente del luogo di lavoro ove opera il lavoratore. Il sopralluogo ha l'obiettivo di permettere una lettura integrata delle risultanze delle sopra indicate attività, di formulare giudizi di idoneità contestualizzati all'ambiente di lavoro e di suggerire specifiche eventuali ulteriori analisi sulla base di quanto emerso nel corso del sopralluogo.

Con specifico riferimento all'attività di analisi degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, il processo prevede le seguenti fasi:

- attivazione di una istruttoria preliminare che consiste in una attività di verifica e approfondimento tramite la raccolta di tutti gli elementi conoscitivi sia di natura testimoniale sia documentale;
- effettuazione di un sopralluogo - se necessario - per individuare la causa primaria dell'evento;

- definizione degli eventuali provvedimenti correttivi da adottare.

Con specifico riferimento all'attività di valutazione dello stress lavoro correlato, il percorso metodologico scelto per la valutazione del rischio da stress lavoro-correlato si basa sull'attività di ricerca del Dipartimento di Medicina del Lavoro dell'ISPESL⁹³ e prevede le seguenti fasi:

- valutazione preliminare (necessaria/obbligatoria);
- valutazione approfondita (eventuale).

La valutazione è effettuata da un "Gruppo di gestione della valutazione" che programma, coordina e applica l'intero processo. Il Gruppo è costituito - nel rispetto della previsione del Testo Unico da: i) Datore di Lavoro o suoi delegati; ii) Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione e Addetti del Servizio Prevenzione e Protezione; iii) Medici Coordinatori e Medici competenti. Tale Gruppo sente altresì i lavoratori e/o i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (allorquando presenti) e si avvale delle funzioni aziendali ritenute necessarie in relazione alle caratteristiche della Società (Personale, Organizzazione, Formazione, Legale e Contenzioso etc.) nonché di eventuali consulenze di specialisti esterni.

Infine con specifico riferimento all'attività di locazione finanziaria di beni immobili e/o mobili la Banca verifica la conformità dei beni alla normativa in materia di salute e sicurezza all'atto dell'acquisto e della concessione alla clientela nonché del reimpossessamento, del reimpiego o della rivendita a seguito dell'estinzione per qualsiasi motivo delle operazioni di leasing.

Le procedure di gestione e di controllo del processo si basano su una chiara e formalizzata assegnazione di compiti e responsabilità con riferimento alle Strutture coinvolte (ivi compresi gli outsourcer esterni) nelle verifiche di conformità alle disposizioni tempo per tempo vigenti in tema di salute e sicurezza nonché su un coerente sistema di deleghe che disciplina le funzioni ed i poteri derivanti dagli obblighi normativi previsti dal Testo Unico.

Le modalità operative per la gestione del processo e l'individuazione delle strutture/figure che hanno le responsabilità delle diverse fasi sono disciplinate nell'ambito della normativa interna, sviluppata ed aggiornata a cura delle Strutture competenti, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente protocollo.

Per gestire la complessità organizzativa la Banca ha identificato, secondo una logica di efficace gestione del rischio, le funzioni aziendali che per il ruolo organizzativo già attribuito sono in grado di assicurare una gestione accorta ed efficace delle tematiche di salute e sicurezza sul lavoro, conferendo ai loro Responsabili, mediante un sistema di deleghe e subdeleghe, i connessi adempimenti e gli strumenti (es. organizzativi e di spesa) per poter fronteggiare sia le situazioni ordinarie e preventivabili sia gli eventi imprevisti o imprevedibili.

⁹³ Tale attività è ora confluita in INAIL: "Valutazione e gestione del rischio da stress lavoro-correlato. Manuale ed uso delle aziende in attuazione del Testo Unico e s.m.i."

La Banca si è dotata in particolare di un centro unico di specializzazione e competenza per i temi di salute e sicurezza. Il Responsabile di detta struttura è il Delegato dal Datore di Lavoro a cui spetta la definizione delle linee di indirizzo, coordinamento e controllo e a cui sono assegnate tutte le responsabilità in materia (fatta eccezione per gli adempimenti disciplinati dal Titolo IV del D. Lgs 81/08), compresa la facoltà di identificare a sua volta altre figure aziendali alle quali attribuire compiti e responsabilità connessi ai ruoli ricoperti, nonché, per le funzioni delegate, autonomia di spese e di gestione, con previsione di specifici flussi verso il soggetto delegante, quale focal point e referente centrale.

Le figure aziendali identificate quali soggetti sub-delegati, dotate di valide competenze, nonché di autonomia gestionale e di spesa, sono vicine alle fonti di rischio e dunque, indipendentemente dalla loro collocazione organizzativa, in grado di valutarne gli impatti e di predisporre le più appropriate misure di tutela atte a prevenirli.

Principi di controllo

Il sistema di controllo a presidio del processo descritto si deve basare sui seguenti fattori:

- Livelli autorizzativi definiti nell'ambito del processo:
 - il sistema di gestione aziendale prevede la definizione di specifiche responsabilità e procedure al fine di consentire la piena attuazione della politica di salute e sicurezza sul lavoro con un approccio sistematico e pianificato. In particolare, sono state individuate le figure aziendali che rivestono il ruolo rispettivamente di “Datore di Lavoro” e “Committente”. Tali figure possono impartire disposizioni in materia alle Strutture aziendali, godono della più ampia autonomia organizzativa e dispongono dei più ampi poteri di spesa, anche con facoltà di delega e subdelega ai sensi dell'art. 16 comma 3 *bis* del Testo Unico;
 - è prevista un'articolazione di distinte funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio;
 - tutti i soggetti/figure aziendali che intervengono nelle fasi del processo sopra descritto devono essere individuati e autorizzati con espressa previsione della normativa interna o tramite delega di funzioni, da conferirsi e conservarsi a cura del Datore di Lavoro/Committente, ovvero a cura dei soggetti da costoro facoltizzati.
- Segregazione dei compiti tra i differenti soggetti/figure aziendali coinvolte nel processo di gestione dei rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro. In particolare:
 - le strutture operative che hanno il compito di realizzare e di gestire gli interventi (di natura immobiliare, informatica, di sicurezza fisica, ovvero attinenti a processi di lavoro e alla gestione del personale), sono distinte e separate dalla Struttura alla quale, per legge e/o normativa interna, sono attribuiti compiti di consulenza in tema di valutazione dei rischi e di controllo sulle misure atte a prevenirli e a ridurli;
 - le strutture competenti designano i soggetti ai quali sono attribuite specifiche mansioni per la gestione/prevenzione dei rischi per la sicurezza e la salute sul lavoro;

- i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza collaborano attivamente col Datore di Lavoro o suo delegato al fine di segnalare criticità ed individuare le conseguenti soluzioni.
 - Attività di controllo:
 - le strutture competenti devono attivare un piano aziendale di controllo sistematico al fine di verificare periodicamente la corretta applicazione/gestione nonché l'efficacia delle procedure adottate e delle misure messe in atto per valutare, in ottemperanza alle prescrizioni di legge, i rischi sul lavoro. Il piano, in particolare, deve contemplare:
 - aree e attività aziendali da verificare (tra le quali le attività di natura organizzativa⁹⁴ di sorveglianza sanitaria, di informazione e formazione dei lavoratori, di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori);
 - modalità di esecuzione delle verifiche, modalità di rendicontazione.
- Il piano aziendale deve altresì assicurare:
- il rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
 - la verifica e, qualora non disponibili su siti istituzionali, l'acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge (relative ad edifici, impianti ruoli, incarichi, abilitazioni, del personale e società ecc.) da parte delle competenti strutture;
 - il rispetto del processo e degli adempimenti tecnici ed amministrativi previsti dalle normative interne e di legge.
- Deve inoltre prevedere un idoneo sistema di controllo sulla sua efficace attuazione e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e l'eventuale modifica del piano devono essere adottati quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico;
- le Strutture competenti devono controllare che tutte le misure di prevenzione e protezione programmate siano attuate, assicurando un costante monitoraggio delle situazioni di rischio e dell'avanzamento dei programmi di intervento previsti dagli specifici documenti di valutazione dei rischi. Tali Strutture si avvalgono, laddove occorra, della collaborazione delle Strutture deputate alla gestione del Personale, degli acquisti, della formazione, nonché delle strutture di gestione e realizzazione di interventi immobiliari, di progettazione e gestione dei processi lavorativi, della sicurezza fisica, dei sistemi informativi, di gestione e manutenzione, di concessione e gestione degli asset mobiliari e immobiliari oggetto di leasing;
 - i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, nel rispetto delle norme di legge in materia, possono accedere alla documentazione aziendale inerente la valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative e chiedere informazioni al riguardo. I medesimi Rappresentanti possono accedere ai luoghi di lavoro e formulare osservazioni in occasione di visite e verifiche da parte delle Autorità competenti;

⁹⁴ Quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza

- tutti gli ambienti di lavoro sono visitati e valutati da soggetti in possesso dei requisiti di legge e di adeguata formazione tecnica. Il Medico Competente, il Responsabile e gli addetti del Servizio Prevenzione e Protezione visitano i luoghi di lavoro ove sono presenti lavoratori esposti a rischi specifici ed effettuano a campione sopralluoghi negli altri ambienti;
- figure specialistiche di alta professionalità e con i titoli ed i requisiti previsti dalle norme specifiche preventivamente valutate, contribuiscono alla valutazione ed alla elaborazione di misure di tutela nel caso di rischi specifici in particolare:
 - il Medico Competente Coordinatore: incaricato dal Datore di Lavoro o suo delegato, garantisce gli adempimenti di sorveglianza sanitaria previsti dalla normativa, collabora con il Datore di Lavoro e con il Servizio Prevenzione e Protezione alla valutazione dei rischi, alla predisposizione dell'attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori; unifica ed aggiorna previa condivisione con i Medici Competenti Territoriali, i protocolli di sorveglianza sanitaria con le relative documentazioni e procedure;
 - Il Medico Competente Territoriale: incaricato dal Datore di Lavoro o suo delegato, per i territori di propria competenza, programma ed effettua la sorveglianza sanitaria attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici sulla base degli indirizzi generali forniti dal Medico Competente Coordinatore e del Documento di Valutazione dei Rischi ed esprime il giudizio di idoneità alla mansione specifica, comunicandone l'esito per iscritto al Datore di Lavoro ed al lavoratore;
 - il Responsabile del Rischio Amianto: viene designato in base al punto 4 del DM 06/09/94 con "compiti di controllo e coordinamento di tutte le attività manutentive che possono interessare i materiali in amianto". A tale riguardo coordina le attività di manutenzione che riguardano i MCA e supporta il Datore di Lavoro nel tenere idonea documentazione sull'ubicazione dei MCA; nel garantire il rispetto delle misure di sicurezza (per attività di pulizia, interventi di manutenzione e per ogni evento che possa causare un disturbo dei MCA); nel fornire agli occupanti dell'edificio una corretta informazione sulla presenza di amianto, sui potenziali rischi e sui comportamenti da adottare;
 - l'Esperto di Radioprotezione: incaricato dal Datore di Lavoro o suo delegato, effettua le analisi e le valutazioni necessarie ai fini della sorveglianza fisica della protezione degli individui della popolazione;
 - l'Esperto abilitato in interventi di risanamento radon: fornisce le indicazioni tecniche ai fini dell'adozione delle misure correttive per la riduzione della concentrazione di radon negli edifici ai sensi dell'articolo 15 del D. Lgs.101/10;
 - il Professionista antincendio: predispone pareri preventivi, istanze di valutazione dei progetti, certificazioni e dichiarazioni riguardanti gli elementi costruttivi, i prodotti, i materiali, le attrezzature, i dispositivi e gli impianti rilevanti ai fini della sicurezza antincendio;
- e nell'ambito dei cantieri (Titolo IV del Testo Unico):
 - il Responsabile dei lavori: è incaricato dal Committente di svolgere i compiti attribuiti allo stesso dall'art. 90. Assorbe tutti i poteri e le responsabilità discendenti dall'obbligo giuridico di sorvegliare il cantiere, garantendo altresì che tutte le norme di sicurezza contenute nelle disposizioni in materia siano rispettate;

- il Coordinatore per la progettazione: incaricato dal Committente o dal Responsabile nei casi previsti dalla legge. E' deputato alla redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC);
- il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori: è chiamato a svolgere in cantiere non solo attività di coordinamento ma anche di controllo delle procedure di lavoro. I compiti del Coordinatore per l'esecuzione dei lavori, tra l'altro, riguardano la "validazione" del piano operativo di sicurezza, la verifica con opportune azioni di coordinamento e controllo, dell'applicazione, da parte delle imprese esecutrici, nonché dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel PSC e della corretta applicazione delle procedure di lavoro. Provvede inoltre alla sospensione dei lavori in caso di pericolo grave e imminente.
- le competenti Strutture individuate dal Datore di Lavoro/Committente inoltre provvedono alla verifica dell'idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare;
- le competenti strutture individuate dal Committente verificano l'idoneità tecnico-professionale dei Responsabili dei Lavori e dei Coordinatori per la progettazione e per l'esecuzione, avute presenti anche le specifiche caratteristiche dei lavori oggetto di contratti di appalto;
- qualora la documentazione prevista dal Testo Unico sia tenuta su supporto informatico, la competente Struttura verifica che le modalità di memorizzazione dei dati e di accesso al sistema di gestione della predetta documentazione assicurino quanto previsto dall'art. 53 del Testo Unico;
- il Datore di Lavoro ed il Committente, anche mediante i loro delegati, ciascuno negli ambiti di competenza, vigilano ai sensi del comma 3 *bis* dell'art. 18 del Testo Unico in ordine all'adempimento degli obblighi in materia che la legge attribuisce a preposti, lavoratori, medici competenti, progettisti, fabbricanti, fornitori, installatori attraverso il piano aziendale di controllo sistematico sopra indicato;
- con riferimento ai cantieri temporanei o mobili, il Committente verifica il corretto conferimento degli incarichi e l'adempimento degli obblighi posti a carico del Direttore dei Lavori, del Responsabile dei Lavori, del Coordinatore per la progettazione e del Coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ove nominati, nonché l'indicazione del nominativo Preposto dell'appaltatore; a tal fine acquisisce dagli stessi apposite relazioni periodiche che diano conto dell'attività svolta, delle eventuali criticità emerse e delle misure adottate per la loro soluzione;
- le competenti strutture delegate e/o individuate dal Datore di lavoro e dal Committente devono verificare:
 - che i beni immobili e/o mobili da acquisire in proprietà al fine della loro concessione in locazione finanziaria siano muniti di quanto a tal fine necessario ai sensi della normativa applicabile verificando la sussistenza delle prescritte dichiarazioni di conformità e acquisendo la documentazione richiesta dalla legge;
 - che per i beni immobili e/o mobili in corso di reimpossessamento o nei casi in cui si venga a conoscenza di circostanziate notizie concernenti eventuali inadempimenti degli obblighi in capo agli utilizzatori in merito al rispetto della normativa su salute e sicurezza anche durante il regolare ammortamento del contratto di locazione finanziaria, vengano svolte con diligenza

e con una adeguata tempistica tutte le azioni correlate, anche di carattere legale, funzionali alla gestione dei rischi in materia di salute e sicurezza;

- che per i beni immobili e/o mobili ritornati in possesso sia valutata l'esposizione a rischi in materia di salute e sicurezza e sia pianificata e realizzata la loro "messa in sicurezza";
 - le competenti Strutture individuate dal Datore di Lavoro, verificano il mantenimento nel tempo dei titoli e dei requisiti necessari per i Medici Competenti e degli specialisti che intervengono nei singoli processi;
 - il Preposto segnala alle competenti Strutture individuate dal Datore di Lavoro l'eventuale ritardo nell'adempimento delle prescrizioni del Medico Competente, per l'attivazione delle misure necessarie;
 - le competenti Strutture individuate dal Datore di Lavoro, verificano periodicamente la corretta gestione delle istruttorie preliminari condotte a fronte di infortunio sul luogo di lavoro.
- Tracciabilità del processo sia a livello di sistema informativo, sia in termini documentali:
 - l'impiego di sistemi per la gestione informatica dei dati e della documentazione prescritta dal Testo Unico deve avvenire nel rispetto dell'art. 53 del medesimo;
 - ciascuna Struttura di volta in volta interessata, al fine di consentire la ricostruzione delle responsabilità, deve dotarsi di idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività, ed è responsabile dell'archiviazione e della conservazione dei contratti stipulati nonché di tutta la documentazione prodotta anche in via telematica o elettronica, inerente alla esecuzione degli adempimenti svolti nell'ambito delle attività proprie del processo della gestione dei rischi in materia di sicurezza e salute dei lavoratori nonché della relativa attività di controllo;
 - ciascuna Struttura di volta in volta interessata è responsabile altresì dell'acquisizione, della conservazione e dell'archiviazione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge, qualora non disponibili su siti istituzionali, nonché della documentazione comprovante i requisiti tecnico-professionali delle imprese appaltatrici, dei lavoratori autonomi e dei soggetti destinatari di deleghe in materia di sicurezza (es.: Responsabile dei Lavori, Coordinatori per la progettazione e l'esecuzione);
 - la gestione dei diversi contesti di rischio prevede l'utilizzo di specifici sistemi informativi che consentano l'accesso in rete a tutte le Strutture interessate ed autorizzate alla valutazione dei rischi delle unità operative e che contengano, ad esempio, la documentazione tecnica di impianti, macchine, luoghi di lavoro, ecc., le liste degli esposti a specifici rischi, la documentazione sanitaria (con il rispetto dei requisiti di riservatezza previsti dalla normativa), le attività di formazione ed informazione, le attività di eliminazione/riduzione dei rischi, l'attività ispettiva interna ed esterna, le informazioni in tema di infortuni e segnalazioni di rischio, la modulistica per la gestione dei monitoraggi ambientali e della cartella sanitaria, ecc..

Principi di comportamento

Le Strutture della Banca, a qualsiasi titolo coinvolte nella gestione dei rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, come pure tutti i dipendenti, sono tenuti ad osservare le modalità esposte nel

presente protocollo, le disposizioni di legge esistenti in materia, la normativa interna nonché le eventuali previsioni del Codice Etico e del Codice Interno di Comportamento di Gruppo.

In particolare, tutte le Strutture/figure sono tenute – nei rispettivi ambiti - a:

- assicurare, per quanto di competenza, gli adempimenti in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro osservando le misure generali di tutela e valutando la scelta delle attrezzature di lavoro nonché la sistemazione dei luoghi di lavoro;
- richiedere per i beni immobili e/o mobili oggetto di locazione finanziaria il rilascio di espresse dichiarazioni di conformità da parte dei soggetti titolati a renderle a norma di legge;
- qualora sia previsto il coinvolgimento di soggetti terzi nella gestione/prevenzione dei rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, i contratti con tali soggetti devono contenere apposita dichiarazione di conoscenza della normativa di cui al D. Lgs. 231/2001 e di impegno al suo rispetto;
- astenersi dall'affidare incarichi a consulenti esterni eludendo criteri documentabili ed obiettivi quali professionalità e competenza, competitività, prezzo, integrità e capacità di garantire un'efficace assistenza. In particolare, le regole per la scelta devono ispirarsi ai criteri di chiarezza e documentabilità dettati dal Codice Etico e dal Codice Interno di Comportamento di Gruppo;
- adottare una condotta trasparente e collaborativa nei confronti degli Enti preposti al controllo (es. Ispettorato del Lavoro, A.S.L., Vigili del Fuoco, ecc.) in occasione di accertamenti/procedimenti ispettivi;
- provvedere, nell'ambito dei contratti di somministrazione, appalto, d'opera o di fornitura, ad informare le controparti sui rischi specifici dell'ambiente in cui sono destinate ad operare e ad elaborare ed applicare le misure atte a governare in sicurezza le eventuali interferenze fra le imprese, compresi gli eventuali lavoratori autonomi, evidenziando nei contratti per i quali sia prescritto i costi per la sicurezza;
- favorire e promuovere l'informazione e formazione interna in tema di rischi connessi allo svolgimento delle attività, misure ed attività di prevenzione e protezione adottate, procedure di pronto soccorso, lotta antincendio ed evacuazione dei lavoratori;
- curare il rispetto delle normative in tema di salute e sicurezza nei confronti di tutti i lavoratori non dipendenti, con particolare riferimento all'ambito dei contratti regolati dal D. Lgs.81/2015 e successive modifiche ed integrazioni, nonché nei confronti dei soggetti beneficiari di iniziative di tirocinio e dei terzi in genere che dovessero trovarsi nei luoghi di lavoro;
- assicurarsi che, nell'impiego di sistemi di elaborazione automatica dei dati, le modalità di memorizzazione dei dati e di accesso al sistema di gestione della documentazione prescritta garantiscano quanto previsto dall'art. 53 del Testo Unico.

Parimenti, tutti i dipendenti sono tenuti a:

- osservare le disposizioni di legge, la normativa interna e le istruzioni impartite dalle Strutture aziendali e dalle Autorità competenti;
- utilizzare correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza;
- segnalare immediatamente al Responsabile e/o agli addetti alla gestione delle emergenze, ogni situazione di pericolo potenziale o reale, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza,

nell'ambito delle proprie competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tale situazione di pericolo.

In ogni caso è fatto divieto di porre in essere/collaborare/dare causa alla realizzazione di comportamenti (anche omissivi) che possano rientrare nelle fattispecie di reato considerate ai fini del D. Lgs. 231/2001. In particolare per quanto attiene i beni immobili e/o mobili oggetto di locazione finanziaria è fatto divieto di:

- autorizzare l'acquisto, e comunque di autorizzare la concessione in locazione finanziaria, dei beni non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari pro tempore vigenti;
- autorizzare la vendita o un nuovo finanziamento in leasing dei beni immobili e/o mobili rinvenienti da locazione finanziaria che risultino non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari pro tempore vigenti fatte salve eventuali eccezioni limitate ai casi in cui il bene sia venduto ad un soggetto professionale (fornitore di comprovata conoscenza ed esperienza, concessionario autorizzato ecc...) con relativo sgravio di tutte le responsabilità previste dalla legge in capo ad Intesa Sanpaolo S.p.A.

I Responsabili delle Strutture interessate sono tenuti a porre in essere tutti gli adempimenti necessari a garantire l'efficacia e la concreta attuazione dei principi di controllo e comportamento descritti nel presente protocollo.

7.11 Area sensibile concernente i reati informatici e di indebito utilizzo di strumenti di pagamento diversi dai contanti

7.11.1 Fattispecie di reato

Premessa

Sezione I – Reati informatici

La Legge 18.3.2008 n. 48 ha ratificato la Convenzione del Consiglio d'Europa, stipulata a Budapest il 23.11.2001, avente quale obiettivo la promozione della cooperazione internazionale tra gli Stati firmatari al fine di contrastare il proliferare di reati a danno della riservatezza, dell'integrità e della disponibilità di sistemi, reti e dati informatici, specie in considerazione della natura di tali illeciti, che spesso, nelle modalità della loro preparazione o realizzazione, coinvolgono Paesi diversi.

La riforma della disciplina della criminalità informatica è stata realizzata sia introducendo nel codice penale nuove fattispecie di reato, sia riformulando alcune norme incriminatrici già esistenti. L'art. 7 della legge ha inoltre aggiunto al D. Lgs. 231/2001 l'art. 24 *bis*, che elenca la serie dei reati informatici che possono dar luogo alla responsabilità amministrativa degli Enti.

La citata legge ha modificato anche il codice di procedura penale, e le disposizioni in tema di protezione dei dati personali, essenzialmente al fine di agevolare le indagini sui dati informatici e consentire per determinati periodi la conservazione dei dati relativi al traffico telematico.

Non sono invece state recepite nell'ordinamento italiano le definizioni di "sistema informatico" e di "dato informatico" contenute nella Convenzione di Budapest; tali definizioni, che si riportano qui di seguito, potranno essere prese come riferimento dalla giurisprudenza in materia:

- "sistema informatico": qualsiasi apparecchiatura o gruppo di apparecchiature interconnesse o collegate, una o più delle quali, in base ad un programma, eseguono l'elaborazione automatica dei dati;
- "dato informatico": qualunque rappresentazione di fatti, informazioni o concetti in forma idonea per l'elaborazione con un sistema informatico, incluso un programma in grado di consentire ad un sistema informatico di svolgere una funzione.

Si illustrano qui di seguito i reati presupposto elencati dall'art. 24 *bis* del D. Lgs. 231/2001.

Accesso abusivo ad un sistema telematico o informatico (art. 615 *ter* c.p.)

Il reato è commesso da chi abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà di chi ha diritto di escluderlo.

Non è richiesto che il reato sia commesso a fini di lucro o di danneggiamento del sistema; può pertanto realizzarsi anche qualora lo scopo sia quello di dimostrare la propria abilità e la vulnerabilità dei sistemi altrui, anche se più frequentemente l'accesso abusivo avviene al fine di danneggiamento o è propedeutico alla commissione di frodi o di altri reati informatici.

Il reato è perseguibile a querela della persona offesa, salvo che sussistano le circostanze aggravanti previste dalla norma, tra le quali: verificarsi della distruzione o del danneggiamento del sistema, o

dell'interruzione totale o parziale del suo funzionamento ovvero distruzione o danneggiamento o sottrazione - anche mediante riproduzione o trasmissione - o inaccessibilità al titolare dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti; o quando si tratti di sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico o di fatti compiuti con abuso della qualità di operatore del sistema.

Nel contesto aziendale il reato può essere commesso anche da un dipendente che, pur possedendo le credenziali di accesso al sistema, acceda a parti di esso a lui precluse, oppure acceda, senza esserne legittimato, a banche dati della Banca (o anche di terzi concesse in licenza alla Banca), mediante l'utilizzo delle credenziali di altri colleghi abilitati.

Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 *quater* c.p.)

Detenzione, diffusione e Installazione abusiva d'apparecchiature e di altri mezzi atti per intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 *quinquies* c.p.)

La condotta punita dall'art. 617 *quater* c.p. consiste nell'intercettare fraudolentemente comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, o nell'impedimento o interruzione delle stesse. Integra la medesima fattispecie, salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, anche la diffusione mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico del contenuto delle predette comunicazioni.

L'intercettazione può avvenire sia mediante dispositivi tecnici, sia con l'utilizzo di software (c.d. ad esempio spyware). L'impedimento od interruzione delle comunicazioni (c.d. "Denial of service") può anche consistere in un rallentamento delle comunicazioni e può realizzarsi non solo mediante impiego di virus informatici, ma anche ad esempio sovraccaricando il sistema con l'immissione di numerosissime comunicazioni fittizie.

Il reato è perseguibile a querela della persona offesa, salvo che sussistano le circostanze aggravanti previste dalla norma, tra le quali rientrano le condotte commesse in danno di sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico o con abuso della qualità di operatore di sistema.

Nell'ambito aziendale l'impedimento o l'interruzione potrebbero essere ad esempio causati dall'installazione non autorizzata di un software da parte di un dipendente.

L'art. 617 *quinquies* punisce chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, al fine di intercettare comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero di impedirle o interromperle, si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, programmi, codici, parole chiave o altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere dette comunicazioni, indipendentemente dal verificarsi di tali eventi. Il delitto è perseguibile d'ufficio.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 *bis* c.p.)**Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici pubblici o di interesse pubblico (art. 635 *ter* c.p.)**

L'art. 635 *bis* c.p. punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera, sopprime, informazioni, dati o programmi informatici altrui.

Secondo un'interpretazione rigorosa, nel concetto di "programmi altrui" potrebbero ricomprendersi anche i programmi utilizzati dal soggetto agente in quanto a lui concessi in licenza dai legittimi titolari.

L'art. 635 *ter* c.p., salvo che il fatto costituisca più grave reato, punisce le condotte anche solo dirette a produrre gli eventi lesivi descritti dall'articolo che precede, a prescindere dal prodursi in concreto del risultato del danneggiamento, che se si verifica costituisce circostanza aggravante della pena. Deve però trattarsi di condotte dirette a colpire informazioni, dati o programmi informatici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico. Rientrano pertanto in tale fattispecie anche le condotte riguardanti dati, informazioni e programmi utilizzati da Enti privati, purché siano destinati a soddisfare un interesse di pubblica necessità.

Entrambe le fattispecie sono aggravate se i fatti sono commessi con violenza alle persone o minaccia, da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio (con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio) o con abuso della qualità di operatore di sistema. Il primo reato è perseguibile a querela della persona offesa o d'ufficio, se ricorre una delle circostanze aggravanti previste; il secondo reato è sempre perseguibile d'ufficio.

Qualora le condotte descritte conseguano ad un accesso abusivo al sistema esse saranno punite ai sensi del sopra illustrato art. 615 *ter* c.p.

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 *quater* c.p.)**Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblico interesse (art. 635 *quinquies* c.p.)**

L'art. 635 *quater* c.p. punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'art. 635 *bis*, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento. Per dirsi consumato il reato in oggetto, il sistema su cui si è perpetrata la condotta criminosa deve risultare danneggiato o reso, anche in parte, inservibile o ne deve venire ostacolato il funzionamento.

L'art. 635 *quinquies* c.p. punisce chiunque mediante le condotte descritte nell'articolo 635-bis ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, compie atti diretti a distruggere, danneggiare o rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblico interesse ovvero ad ostacolarne gravemente il funzionamento anche se gli eventi lesivi non si realizzino in concreto; il loro verificarsi costituisce circostanza aggravante della pena. Deve però trattarsi di condotte che mettono in pericolo sistemi informatici o telematici di pubblico interesse.

Entrambe le fattispecie sono perseguibili d'ufficio e prevedono aggravanti di pena se i fatti sono commessi con violenza alle persone o minaccia, o con abuso della qualità di operatore di sistema.

È da ritenere che le fattispecie di danneggiamento di sistemi assorbano le condotte di danneggiamento di dati e programmi qualora queste rendano inutilizzabili i sistemi o ne ostacolino gravemente il regolare funzionamento.

Qualora le condotte descritte conseguano ad un accesso abusivo al sistema, esse saranno punite ai sensi del sopra illustrato art. 615 *ter* c.p.

Estorsione aggravata (art. 629 co. 3 c.p.)

L'art. 629 co. 3 punisce chiunque mediante le condotte di cui agli articoli 615 *ter*, 617 *quater*, 617 *sexies*, 635 *bis*, 635 *quater* e 635 *quinquies* ovvero con la minaccia di compierle, costringe taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procurando a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.

Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 *quater* c.p.)

Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 635 *quater.1* c.p.)

L'art. 615 *quater* punisce chiunque al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti, codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso di un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza o comunque fornisce indicazioni idonee al predetto scopo.

L'art. 635 *quater.1* punisce chiunque abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, dispositivi o programmi allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico ovvero le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento.

Tali fattispecie perseguibili d'ufficio, intendono reprimere anche la sola abusiva detenzione o diffusione di credenziali d'accesso o di programmi (virus, spyware) o dispositivi potenzialmente dannosi indipendentemente dalla messa in atto degli altri crimini informatici sopra illustrati, rispetto ai quali le condotte in parola possono risultare propedeutiche.

La prima fattispecie richiede che il reo agisca a scopo di lucro o di altrui danno. Peraltro, nella valutazione di tali condotte potrebbe assumere preminente rilevanza la considerazione del carattere obiettivamente abusivo di trasmissioni di dati, programmi, e-mail, ecc., da parte di chi, pur non essendo mosso da specifica finalità di lucro o di causazione di danno, sia a conoscenza della presenza in essi di virus che potrebbero determinare gli eventi dannosi descritti dalla norma.

Falsità nei documenti informatici (art. 491 *bis* c.p.)

L'art. 491 *bis* c.p. dispone che ai documenti informatici pubblici aventi efficacia probatoria si applichi la medesima disciplina penale prevista per le falsità commesse con riguardo ai tradizionali documenti cartacei, previste e punite dagli articoli da 476 a 493 del codice penale. Si citano in particolare i reati di falsità materiale o ideologica commessa da pubblico ufficiale o da privato, falsità in registri e notificazioni, falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti servizi di pubblica necessità, uso di atto falso.

Il concetto di documento informatico è nell'attuale legislazione svincolato dal relativo supporto materiale che lo contiene, in quanto l'elemento penalmente determinante ai fini dell'individuazione del documento informatico consiste nell'attribuibilità allo stesso di un'efficacia probatoria secondo le norme civilistiche⁹⁵.

Nei reati di falsità in atti è fondamentale la distinzione tra le falsità materiali e le falsità ideologiche: ricorre la falsità materiale quando vi sia divergenza tra l'autore apparente e l'autore reale del documento o quando questo sia stato alterato (anche da parte dell'autore originario) successivamente alla sua formazione; ricorre la falsità ideologica quando il documento contenga dichiarazioni non veritiere o non fedelmente riportate.

Con riferimento ai documenti informatici aventi efficacia probatoria, il falso materiale potrebbe compiersi mediante l'utilizzo di firma elettronica altrui, mentre appare improbabile l'alterazione successiva alla formazione.

Non sembrano poter trovare applicazione, con riferimento ai documenti informatici, le norme che puniscono le falsità in fogli firmati in bianco (artt. 486, 487, 488 c.p.).

Il reato di uso di atto falso (art. 489 c.p.) punisce chi pur non essendo concorso nella commissione della falsità fa uso dell'atto falso essendo consapevole della sua falsità.

Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640 *quinquies* c.p.)

Tale reato è commesso dal soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato⁹⁶. Il soggetto attivo del reato può essere soltanto un soggetto "certificatore qualificato", che esercita particolari funzioni di certificazione per la firma elettronica qualificata.

A tale specifico proposito si osserva che la Banca riveste la qualifica di "certificatore qualificato" e che quindi tale disposizione è di immediato interesse per la stessa. Si tenga comunque presente che – per assumere rilevanza penale – la violazione degli obblighi per il rilascio di un certificato

⁹⁵ Si rammenta al riguardo che, ai sensi del Codice dell'amministrazione digitale (cfr. art. 1, lettera p) del D. Lgs. 82/2005), il documento informatico è "la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti", ma:

- se non è sottoscritto con una firma elettronica (art. 1, lettera q), non può avere alcuna efficacia probatoria, ma può al limite, a discrezione del Giudice, soddisfare il requisito legale della forma scritta (art. 20, c. 1 *bis*);
- anche quando sia firmato con una firma elettronica "semplice" (cioè non qualificata) può non avere efficacia probatoria (il giudice dovrà infatti tener conto, per attribuire tale efficacia, delle caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità ed immodificabilità del documento informatico);
- il documento informatico sottoscritto con firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata ha l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del codice civile (al pari della scrittura privata), fa cioè piena prova, fino a querela di falso, se colui contro il quale è prodotto ne riconosce la sottoscrizione

⁹⁶ Per certificato qualificato si intende, ai sensi dell'art. 1 lettere e) ed f) del D. Lgs. 82/2005, l'attestato elettronico che collega all'identità del titolare i dati utilizzati per verificare le firme elettroniche, che sia conforme ai requisiti stabiliti dall'allegato I della direttiva 1999/93/CE, rilasciato da certificatori - vale a dire i soggetti che prestano servizi di certificazione delle firme elettroniche o che forniscono altri servizi connessi con quest'ultime - che rispondono ai requisiti di cui all'allegato II della medesima direttiva.

qualificato deve essere assistita dal dolo specifico sopra evidenziato (perseguimento di un ingiusto profitto / danno altrui).

Ostacolo alle procedure in tema di definizione, gestione e controllo del “Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica” (art. 1, comma 11 D.L. 105/2019)

Il reato punisce chi, allo scopo di ostacolare o condizionare le Autorità preposte a tutelare il sistema delle infrastrutture tecnologiche strategiche:

- 1) fornisce informazioni, dati o elementi di fatto non rispondenti al vero rilevanti:
 - a) per la predisposizione e aggiornamento degli elenchi delle reti, dei sistemi (comprensivi della relativa architettura e componentistica) e dei servizi informatici della PA e degli operatori pubblici e privati con sede in Italia, dai quali dipende l'esercizio di una funzione essenziale dello Stato o la prestazione di servizio essenziale per le attività civili, sociali o economiche fondamentali e dal cui malfunzionamento, interruzione o abuso possa derivare un pericolo per la sicurezza nazionale;
 - b) ai fini delle comunicazioni che detti operatori pubblici e privati devono effettuare al CVCN (Centro di valutazione e certificazione nazionale, istituito presso il Ministero dello Sviluppo economico) dei contratti di fornitura che intendano stipulare per approvvigionarsi di beni, sistemi e servizi ICT destinati a essere impiegati nelle reti, sistemi e servizi di cui al punto che precede;
 - c) per lo svolgimento delle attività ispettive e di vigilanza concernenti il rispetto delle disposizioni e procedure inerenti alla predisposizione e aggiornamento dei predetti elenchi, alla comunicazione delle forniture e alla notifica degli incidenti e alle misure di sicurezza relative ai sopra menzionati, sistemi, reti e servizi;
- 2) omette di comunicare entro i termini prescritti i predetti dati, informazioni o elementi di fatto.

* * *

Sezione II – Reati in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti

Il Decreto legislativo 184/2021 ha introdotto nel catalogo dei reati presupposto della responsabilità dell'ente⁹⁷ i delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti inserendo: l'aggravante di cui all'art. 640 *ter*, comma 2, c.p., le modifiche all'art. 493 *ter* c.p. e, ex novo, l'art. 493 *quater* c.p. Caratteristiche e contesto di detti reati fanno sì che gli stessi possano essere ricondotti nell'Area sensibile dei reati informatici fermo che, anche in questo caso, le attività sensibili previste in quest'area, ricomprendente reati che possono generare proventi illeciti, si devono intendere predisposte anche al fine della prevenzione dei reati di riciclaggio in senso lato.

Si illustrano di seguito i reati introdotti dall'art. 25 *octies*.1:

Frode informatica che produce trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (art. 640 *ter*, comma 2).

⁹⁷ Cfr art. 25 *octies*.1 D. Lgs. 231/2001.

La fattispecie, come già visto nel paragrafo dedicato ai reati contro la Pubblica Amministrazione, consiste nell'alterare il funzionamento di un sistema informatico o telematico o nell'intervenire senza diritto sui dati, informazioni o programmi in essi contenuti, ottenendo un ingiusto profitto. La circostanza aggravante che il fatto produca un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale determina anche la responsabilità dell'Ente senza bisogno che il soggetto passivo sia lo Stato, la Pubblica Amministrazione o l'UE.

Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (493 *ter* c.p.)

La fattispecie punisce la condotta di chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti.

Viene punita anche la condotta di chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera gli strumenti o i documenti di cui al primo periodo, ovvero possiede, cede o acquisisce tali strumenti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi.

Il rischio di commissione di tale reato può in teoria configurarsi in tutte le realtà aziendali ed in particolare in tutti i processi aziendali interessati dalla movimentazione di flussi finanziari, in relazione alle differenti tipologie di strumenti di pagamento diverse dai contanti.

In particolare sono sensibili tutte le attività che rendono possibile l'accesso a dati identificativi, credenziali, etc., funzionali all'eventuale utilizzo indebito di strumenti di pagamento (diversi dai contanti) di titolarità di terzi, quali ad esempio le carte di credito.

Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493 *quater* c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la fattispecie punisce chiunque, al fine di farne uso o di consentirne ad altri l'uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a sé o a altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere tali reati, o sono specificamente adattati al medesimo scopo.

La condotta descritta potrebbe riscontrarsi nell'ambito di quelle attività che comportano la gestione e/o la diffusione di strumenti di pagamento diversi dai contanti e negli ambienti tecnologici a supporto di dette attività.

L'articolo 25 *octies*.1 del D. Lgs. 231/2001, ha inoltre esteso il catalogo dei reati presupposto a "ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal Codice penale" a condizione che ne siano oggetto materiale "strumenti di pagamento diversi dai contanti".

Trasferimento fraudolento di valori (art. 512 *bis* c.p.)⁹⁸

Tale reato punisce chi, salvo che il fatto costituisca più grave reato, attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di prevenzione patrimoniale o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro o beni di provenienza illecita.

Tale fattispecie punisce anche chi, al fine di eludere le disposizioni in materia di documentazione antimafia, attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità di imprese, quote societarie o azioni ovvero di cariche sociali, qualora l'imprenditore o la società partecipi a procedure di aggiudicazione o di esecuzione di appalti o di concessioni.

* * *

In generale può osservarsi che alcune fattispecie di reati informatici in concreto potrebbero non presentare il requisito della commissione nell'interesse o a vantaggio della Banca, indispensabile affinché possa conseguire la responsabilità amministrativa della stessa. Per altro verso si ricorda che qualora fossero integrati tutti gli elementi previsti dal D. Lgs. 231/2001 la responsabilità della Banca potrebbe sorgere, secondo la previsione contenuta nell'art. 8 del Decreto, anche quando l'autore del reato non sia identificabile (dovrebbe quantomeno essere provata la provenienza della condotta da un soggetto apicale o da un dipendente, anche se non identificato), evenienza tutt'altro che improbabile nel campo della criminalità informatica, in ragione della complessità dei mezzi impiegati e dell'evanescenza del cyberspazio, che rendono assai difficile anche l'individuazione del luogo ove il reato stesso possa ritenersi consumato.

Va infine ricordato che l'art. 640 *ter* c.p., che punisce il delitto di frode informatica, costituiva già reato presupposto della responsabilità amministrativa degli Enti ex art. 24 D. Lgs. 231/2001 se perpetrato ai danni dello Stato o di altro Ente pubblico; al riguardo si rimanda al paragrafo 7.2.1.

7.11.2 Attività aziendali sensibili

Le attività della Banca nelle quali possono essere commessi i reati informatici (ivi compresi i reati di *"Frode informatica che produce trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale"* e *"Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti"*) e trattati in modo illecito i dati aziendali informatici sono proprie di ogni ambito aziendale che utilizza le tecnologie dell'informazione.

La Banca ha predisposto appositi presidi organizzativi e si è dotata di adeguate soluzioni di sicurezza, in conformità alle disposizioni di Vigilanza ed alla normativa europea e nazionale in materia di protezione dei dati personali, per prevenire e controllare i rischi in tema di tecnologia dell'informazione (IT) e di Cybersecurity, a tutela del proprio patrimonio informativo, della clientela e dei terzi.

Il reato di cui all'art. 640 *quinqües* c.p. concerne specificamente l'attività della Banca nella prestazione del servizio di certificatore qualificato.

⁹⁸ Tale reato presupposto è stato introdotto dall'art. 6 *ter* c. 2 del D.L. 10 agosto 2023, n. 105 convertito nella L. 137/2023, pubblicata in G.U. il 9 ottobre 2023, mediante l'aggiunta del comma 1 *bis* all'art. 25 *octies*.1 del D. Lgs. 231/2001.

L'attività sensibile identificata dal Modello nella quale è maggiore il rischio che siano posti in essere i comportamenti illeciti come sopra descritti è la:

- Gestione e utilizzo dei sistemi informatici e del Patrimonio Informativo di Gruppo.

Per quanto attiene il reato di *Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti* ed ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal Codice penale, a condizione che ne siano oggetto materiale strumenti di pagamento diversi dai contanti, le attività aziendali sensibili della Banca nelle quali può essere commessa questa tipologia di reato, riguardano tutti i processi aziendali che comportano la movimentazione di flussi finanziari sia della Banca che per conto della propria clientela attraverso le differenti tipologie di strumenti di pagamento diverse dai contanti e dei relativi applicativi:

L'attività sensibile identificata dal Modello nella quale è maggiore il rischio che siano posti in essere i comportamenti illeciti come sopra descritti è la:

- Gestione e utilizzo degli strumenti di pagamento diversi dai contanti.

Infine per quanto attiene i suddetti reati ed il reato di "*Trasferimento fraudolento di valori*", si evidenzia che nell'ambito di protocolli che regolano altre attività sensibili quali la Gestione delle attività inerenti la richiesta di autorizzazioni o l'esecuzione di adempimenti verso la Pubblica Amministrazione (paragrafo 7.2.2.3), la Gestione delle procedure acquisitive dei beni e dei servizi e degli incarichi professionali (paragrafo 7.2.2.8) ed il Contrasto finanziario al terrorismo ed al riciclaggio dei proventi di attività criminose (paragrafo 7.6.2.1) sono previsti alcuni principi di controllo (ad esempio monitoraggio dell'operatività volta ad individuare operazioni potenzialmente sospette della clientela) e di comportamento che esplicano la loro efficacia preventiva anche in relazione ai suddetti reati.

Si riportano di seguito i protocolli che dettano i principi di controllo ed i principi di comportamento applicabili a detta attività e che si completa con la normativa aziendale di dettaglio che regola l'attività medesima.

Detti protocolli si applicano anche a presidio delle attività eventualmente svolte, sulla base di appositi contratti di servizio, dalle altre società del Gruppo, e/o outsourcer esterni.

7.11.2.1. Gestione e utilizzo dei sistemi informatici e del Patrimonio Informativo di Gruppo

Premessa

Il presente protocollo si applica a tutte le Strutture della Banca coinvolte nella gestione e nell'utilizzo dei sistemi informatici e del Patrimonio Informativo di Gruppo.

In particolare, si applica a:

- tutte le Strutture della Banca coinvolte nella gestione e l'utilizzo dei sistemi informativi che si interconnettono/utilizzano software della Pubblica Amministrazione ovvero delle Autorità di Vigilanza;
- tutte le Strutture deputate alla progettazione, alla realizzazione o gestione di strumenti informatici, tecnologici o di telecomunicazioni;
- tutte le Strutture che hanno la responsabilità di realizzare interventi di tipo organizzativo, normativo e tecnologico per garantire la protezione del Patrimonio Informativo di Gruppo nelle attività connesse con il proprio mandato e nelle relazioni con i terzi che accedono al Patrimonio Informativo del Gruppo;
- tutte le figure professionali coinvolte nei processi aziendali e ivi operanti a qualsiasi titolo, sia esso riconducibile ad un rapporto di lavoro dipendente ovvero a qualsiasi altra forma di collaborazione o prestazione professionale, che utilizzano i sistemi informativi della Banca e trattano i dati del Patrimonio Informativo di Gruppo.

Il protocollo, inoltre, si applica a tutti i sistemi informatici, compresi quelli basati su tecniche di Intelligenza Artificiale; ogni riferimento a sistemi informatici, servizi informatici, software, etc, deve quindi essere inteso come relativo anche ai sistemi basati sull'Intelligenza Artificiale⁹⁹.

Ai sensi del D. Lgs. 231/2001, i processi di gestione e utilizzo dei sistemi informatici e del patrimonio informativo di Gruppo potrebbero presentare occasioni per la commissione dei delitti informatici contemplati dall'art. 24 *bis*, nonché dei reati di "*Frode informatica*" previsto dall'art. 640 *ter* del codice penale e richiamato dagli art. 24 e 25 *octies.1* del Decreto (cfr. paragrafi 7.2.1 e 7.11.1) e "*Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti*". Inoltre, mediante l'accesso alle reti informatiche potrebbero essere integrate le condotte illecite aventi ad oggetto le opere dell'ingegno protette¹⁰⁰.

I principi di controllo e di comportamento previsti nel presente protocollo costituiscono, inoltre, un presidio per altri reati presupposto previsti dal Modello 231 che potrebbero essere commessi a causa del non corretto sviluppo/gestione dei sistemi informatici.

⁹⁹ La Legge 23 settembre 2025, n. 132, recante "Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale" ha introdotto la circostanza aggravante generica di cui art. 61 c.p., che si applica a qualsiasi reato commesso con l'uso di sistemi di intelligenza artificiale, quando gli stessi, per la loro natura o per le modalità di utilizzo, abbiano costituito mezzo insidioso, ovvero quando il loro impiego abbia comunque ostacolato la pubblica o la privata difesa, ovvero aggravato le conseguenze del reato.

¹⁰⁰ Per la descrizione delle relative condotte si veda il paragrafo 7.12.

Quanto definito dal presente protocollo è volto a garantire il rispetto, da parte della Banca, della normativa vigente e dei principi di trasparenza, correttezza, oggettività e tracciabilità nell'esecuzione delle attività in oggetto.

Descrizione del Processo

L'utilizzo e la gestione di sistemi informatici e del patrimonio informativo sono attività imprescindibili per l'espletamento del business aziendale e contraddistinguono la maggior parte dei processi della Banca.

I sistemi informatici utilizzati dalla Banca comprendono, tra l'altro, componenti hardware e software per l'espletamento di adempimenti verso la Pubblica Amministrazione che prevedano il ricorso a specifici programmi forniti dagli stessi Enti, ovvero la connessione diretta con gli stessi.

La Banca pone particolare attenzione alle attività di governo e gestione dei sistemi informatici e del patrimonio informativo al fine di assicurare che lo stesso risulti efficace, efficiente e scalabile, soddisfi le esigenze di business, sia allineato all'evoluzione della tecnologia e garantisca la qualità e affidabilità dei servizi ICT.

Sono, inoltre, previste norme e misure di sicurezza organizzative, comportamentali e tecnologiche e attività di controllo finalizzate ad assicurare che la gestione e l'utilizzo dei sistemi informatici e del patrimonio informativo di Gruppo rispettino la normativa vigente.

Di seguito sono riportati i processi in cui si articolano la gestione l'utilizzo dei sistemi informatici e del patrimonio informativo di Gruppo della Banca.

Il processo relativo alla progettazione, sviluppo e attivazione dei servizi ICT si articola nelle seguenti fasi:

- definizione, pianificazione e attuazione della Strategia ICT e la definizione dell'architettura del sistema informativo;
- analisi del rischio;
- analisi e disegno dei sistemi e delle applicazioni;
- sviluppo del software;
- test e collaudo;
- rilascio in produzione;
- gestione delle terze parti ICT;
- esecuzione di controlli di primo livello.

Il processo di gestione e supporto ICT si articola nelle seguenti fasi:

- erogazione dei servizi ICT;
- monitoraggio del funzionamento dei servizi ICT e gestione delle anomalie;
- assistenza agli utenti attraverso attività di Help desk e problem solving.

Il processo di gestione della sicurezza informatica si articola nelle seguenti fasi:

- progettazione e realizzazione soluzioni di sicurezza informatica;
- analisi del rischio e definizione dei requisiti di sicurezza informatica;

- gestione accessi;
- gestione architettura di sicurezza informatica;
- esecuzione di follow-up, monitoraggi e analisi post-mortem in ottica di miglioramento continuo;
- esecuzione di controlli di primo livello di sicurezza informatica;
- monitoraggio eventi sicurezza informatica, gestione eventi critici di sicurezza informatica e notifica eventi verso le Autorità;
- cyber intelligence;
- diffusione della cultura di sicurezza informatica;
- gestione delle certificazioni per la sicurezza informatica;
- presidio sicurezza delle terze parti (classificazione e monitoraggio).

Il processo di prevenzione frodi si articola nelle seguenti fasi:

- identificazione delle misure atte al rafforzamento della prevenzione;
- monitoraggio dell'evoluzione delle frodi informatiche, anche per quanto riguarda eventuali aspetti di sicurezza fisica correlati;
- presidio delle attività necessarie all'intercettazione e alla soluzione delle minacce verso gli asset aziendali;
- gestione delle comunicazioni con le Forze dell'Ordine.

Il processo di gestione della sicurezza fisica si articola nelle seguenti fasi:

- gestione protezione di aree e locali ove si svolge l'attività;
- gestione sicurezza fisica dei sistemi periferici (ambienti di filiali, sede centrale, altre reti).

Il processo relativo al servizio di certificazione di firma elettronica si articola nelle seguenti fasi:

- apertura del contratto;
- identificazione e registrazione del titolare;
- gestione del certificato (sospensione, riattivazione, revoca, rinnovo e sblocco PIN).

Il processo di gestione delle comunicazioni alle Autorità Preposte per la definizione, gestione e controllo del "Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica" si articola, nel rispetto degli attesi provvedimenti attuativi del Governo nelle seguenti fasi:

- individuazione delle informazioni ed eventi che devono essere oggetto di comunicazione/segnalazione;
- trasmissione, a seconda delle Autorità Preposte, della comunicazione/segnalazione a cura delle funzioni competenti;
- ricezione da parte delle Autorità Preposte comunicazione/segnalazione da chiudere entro le tempistiche imposte dalle Autorità.

Le modalità operative per la gestione dei processi descritti sono disciplinate nell'ambito della normativa interna, sviluppata ed aggiornata a cura delle Strutture competenti, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente protocollo.

Principi di controllo

Il sistema di controllo a presidio dei processi descritti si deve basare sui seguenti fattori:

- Livelli autorizzativi definiti nell’ambito di ciascuna fase operativa caratteristica dei processi sopra descritti. In particolare:
 - la gestione delle abilitazioni avviene tramite la definizione di “profili di accesso” in ragione delle funzioni svolte all’interno della Banca;
 - le variazioni al contenuto dei profili sono eseguite dalle Strutture della Banca deputate al presidio della sicurezza informatica, su richiesta delle Strutture interessate. La Struttura richiedente deve comunque garantire che le abilitazioni informatiche richieste corrispondano alle mansioni lavorative coperte;
 - ogni utente ha associato un solo profilo abilitativo in relazione al proprio ruolo aziendale nel rispetto del principio del minimo privilegio. In caso di trasferimento o di modifica dell’attività dell’utente, viene attribuito il profilo abilitativo corrispondente al nuovo ruolo assegnato;
 - i soggetti abilitati alla gestione delle comunicazioni alle Autorità Preposte alla definizione, gestione e controllo del “Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica” sono individuati e autorizzati in base allo specifico ruolo attribuito loro dal funzionigramma aziendale ovvero dal responsabile della struttura di riferimento tramite delega interna, da conservare a cura della struttura medesima, tali ruoli sono mantenuti aggiornati a seguito di revisioni organizzative e comunicati alle Autorità Preposte;
 - le modifiche al sistema informatico devono essere autorizzate in base alla relativa rilevanza secondo quanto previsto dalle normative interne.
- Segregazione dei compiti:
 - sono assegnati ruoli e responsabilità di gestione della sicurezza informatica; in particolare:
 - sono attribuite precise responsabilità in modo che siano presidiati gli ambiti di indirizzo e governo della sicurezza, di progettazione, di implementazione, di esercizio e di controllo delle contromisure adottate per la tutela del Patrimonio Informativo aziendale;
 - sono attribuite precise responsabilità per la gestione degli aspetti di sicurezza alle funzioni organizzative che sviluppano e gestiscono sistemi informatici;
 - sono definite le responsabilità ed i meccanismi atti a garantire la gestione di eventi di sicurezza anomali, delle situazioni di emergenza e crisi e delle relative comunicazioni alle Autorità Preposte;
 - sono attribuite precise responsabilità della predisposizione, validazione, emanazione e aggiornamento delle norme di sicurezza a funzioni aziendali distinte da quelle incaricate della gestione;
 - le attività di implementazione e modifica dei software, gestione delle procedure informatiche, progettazione, realizzazione e gestione delle soluzioni applicative e delle infrastrutture tecnologiche di Gruppo, controllo degli accessi fisici, informatici e della sicurezza informatica del software sono organizzativamente demandate a strutture differenti rispetto agli utenti, a garanzia della corretta gestione e del presidio continuativo sul processo di gestione e utilizzo dei sistemi informatici;

- sono attribuite precise responsabilità per garantire che il processo di sviluppo e manutenzione delle applicazioni, effettuato internamente o presso terzi, sia gestito in modo controllato e verificabile attraverso un opportuno iter autorizzativo.
- Attività di controllo: le attività di gestione ed utilizzo dei sistemi informatici della Banca e del patrimonio informativo di Gruppo sono soggette ad una costante attività di controllo che si esplica sia attraverso l'utilizzo di adeguate misure per la protezione delle informazioni, salvaguardandone la riservatezza, l'integrità e la disponibilità con particolare riferimento al trattamento dei dati personali, sia tramite l'adozione, per l'insieme dei processi aziendali, di specifiche soluzioni di continuità operativa di tipo tecnologico, organizzativo e infrastrutturale che assicurino la predetta continuità anche a fronte di situazioni di emergenza.

I controlli previsti, declinati dalle relative policy interne, si basano sulla definizione di specifiche attività finalizzate alla gestione nel tempo anche degli aspetti inerenti alla protezione del patrimonio informativo del Gruppo, quali:

- la definizione degli obiettivi e delle strategie di sicurezza informatica;
- la definizione di una metodologia di analisi dei rischi ICT e di sicurezza ai quali è soggetto il patrimonio informativo da applicare a processi ed asset aziendali, stimando la criticità delle informazioni in relazione ai criteri di riservatezza, integrità e disponibilità;
- l'individuazione delle contromisure adeguate, con riferimento ai livelli di rischio rilevati, verificando e controllando il corretto mantenimento dei livelli di sicurezza stabiliti;
- l'adeguata formazione del personale e dei fornitori sugli aspetti di sicurezza per sviluppare una maggiore sensibilità;
- la predisposizione e l'aggiornamento delle norme di sicurezza, al fine di garantirne nel tempo l'applicabilità, l'adeguatezza e l'efficacia;
- i controlli sulla corretta applicazione ed il rispetto delle norme di sicurezza e ICT definite.

Le principali attività di controllo, tempo per tempo effettuate, e specificamente dettagliate nella normativa interna di riferimento, sono le seguenti.

Con riferimento alla sicurezza informatica:

- identificazione e autenticazione dei codici identificativi degli utenti;
- autorizzazione relativa agli accessi alle informazioni richiesti;
- controlli di primo livello (ad es., alert management delle soluzioni di antivirus, intrusion detection system, firewalling, patch management, identity and access management, real time monitoring, abuse desk, ecc.), nonché procedure di verifica e reporting (ad es., vulnerability assessment, technical security reporting, ecc.)
- previsione di tecniche crittografiche e di firma digitale per garantire la riservatezza, l'integrità e il non ripudio delle informazioni archiviate o trasmesse;
- verifica nel continuo delle misure di sicurezza informatica applicate.

Con riferimento allo sviluppo ed alla manutenzione delle applicazioni:

- individuazione di opportune contromisure ed adeguati controlli per la protezione delle informazioni gestite dalle applicazioni, che soddisfino i requisiti di riservatezza, integrità e disponibilità delle informazioni trattate, in funzione degli ambiti e delle modalità di utilizzo, dell'integrazione con i sistemi esistenti e del rispetto delle disposizioni di legge e della normativa interna;
- previsione di adeguati controlli di sicurezza nel processo di sviluppo delle applicazioni, al fine di garantirne il corretto funzionamento anche con riferimento agli accessi alle sole persone autorizzate, mediante strumenti, esterni all'applicazione, per l'identificazione, l'autenticazione e l'autorizzazione;
- previsione di specifiche procedure (test management) volte ad assicurare che i prodotti software, i servizi ICT e le misure di sicurezza dell'informazione soddisfino i requisiti specificati, che siano adatti al loro scopo.

Con riferimento ai sistemi di Intelligenza Artificiale, in aggiunta alle altre attività di controllo:

- previsione di adeguati controlli, in particolare per l'Intelligenza artificiale generativa¹⁰¹, al fine di assicurare la loro corretta classificazione e, per i sistemi classificati ad alto rischio, garantire il rispetto delle regole di fairness, di sorveglianza umana, e di trasparenza e spiegabilità.

Con riferimento all'esercizio ed alla gestione di applicazioni, sistemi e reti:

- previsione di una separazione degli ambienti (sviluppo, collaudo e produzione) nei quali i sistemi e le applicazioni sono installati, gestiti e mantenuti in modo tale da garantire nel tempo la loro integrità e disponibilità;
- predisposizione e protezione della documentazione di sistema relativa alle configurazioni, personalizzazioni e procedure operative, funzionale ad un corretto e sicuro svolgimento delle attività;
- previsione di misure per le applicazioni in produzione in termini di installazione, gestione dell'esercizio e delle emergenze, protezione del codice, che assicurino il mantenimento della riservatezza, dell'integrità e della disponibilità delle informazioni trattate;
- attuazione di interventi di rimozione di sistemi, applicazioni e reti individuati come obsoleti;
- pianificazione e gestione dei salvataggi di sistemi operativi, software, dati e delle configurazioni di sistema;
- gestione delle apparecchiature e dei supporti di memorizzazione per garantire nel tempo la loro integrità e disponibilità tramite la regolamentazione ed il controllo sull'utilizzo degli strumenti, delle apparecchiature e di ogni asset informativo in dotazione nonché mediante la definizione di modalità di custodia, riutilizzo, riproduzione, distruzione e trasporto fisico dei supporti rimuovibili di memorizzazione delle informazioni, al fine di proteggerli da danneggiamenti, furti o accessi non autorizzati;
- monitoraggio di applicazioni e sistemi, tramite la definizione di efficaci criteri di raccolta e di analisi dei dati relativi, al fine di consentire l'individuazione e la prevenzione di azioni non conformi;

¹⁰¹ Tecnologie di Intelligenza artificiale in grado di generare contenuti di testo, immagini, video, musica o altro in risposta a un input utente.

- prevenzione da software dannoso tramite sia opportuni strumenti ed infrastrutture adeguate (tra cui i sistemi antivirus) sia l'individuazione di responsabilità e procedure per le fasi di installazione, verifica di nuovi rilasci, aggiornamenti e modalità di intervento nel caso si riscontrasse la presenza di software potenzialmente dannoso;
- formalizzazione di responsabilità, processi, strumenti e modalità per lo scambio delle informazioni tramite posta elettronica e siti web;
- adozione di opportune contromisure per rendere sicura la rete di telecomunicazione e gli apparati a supporto e garantire la corretta e sicura circolazione delle informazioni;
- previsione di specifiche procedure per le fasi di progettazione, sviluppo e cambiamento dei sistemi e delle reti, definendo i criteri di accettazione delle soluzioni;
- previsione di specifiche procedure per garantire che l'utilizzo di materiali eventualmente coperti da diritti di proprietà intellettuale sia conforme alle disposizioni di legge e contrattuali;
- predisposizione e aggiornamento di specifici inventari tecnologici e applicativi ai fini delle attività di comunicazione alle Autorità Preposte.

Con riferimento alla sicurezza fisica:

- protezione e controllo delle aree fisiche (perimetri/zone riservate) in modo da scongiurare accessi non autorizzati, alterazione o sottrazione degli asset informativi.

Con riferimento alla gestione degli incidenti di sicurezza:

- previsione di opportuni processi per la gestione degli incidenti di sicurezza;
- previsione di opportuni canali e modalità di comunicazione per la tempestiva segnalazione di incidenti e situazioni sospette al fine di minimizzare il danno generato, prevenire il ripetersi di comportamenti inadeguati e attivare l'eventuale escalation che può condurre anche all'apertura di uno stato di emergenza o crisi.

Con riferimento alla gestione delle comunicazioni alle Autorità Preposte:

- controlli sulla correttezza delle comunicazioni con particolare riguardo al rispetto dei termini previsti per l'invio delle informazioni, comunicazioni e segnalazioni di incidenti.

- Tracciabilità del processo sia a livello di sistema informativo sia in termini documentali:
 - il processo decisionale, con riferimento all'attività di gestione e utilizzo di sistemi informatici, è garantito dalla completa tracciabilità a sistema;
 - tutti gli eventi e le attività effettuate (tra le quali gli accessi alle informazioni, le operazioni correttive effettuate tramite sistema, ad esempio rettifiche contabili, variazioni dei profili utente, ecc.), con particolare riguardo all'operato di utenze con privilegi speciali, risultano tracciate attraverso sistematica registrazione (sistema di log files);
 - lo sviluppo, l'implementazione, il funzionamento e/o la configurazione del sistema informatico devono essere adeguatamente documentati anche al fine di spiegarne il funzionamento e le interdipendenze;

- tutti i transiti in ingresso e in uscita degli accessi alle zone riservate, del solo personale che ne abbia effettiva necessità previa debita autorizzazione, sono rilevati tramite appositi meccanismi di tracciatura;
- è prevista la tracciatura delle attività effettuate sui dati, compatibili con le leggi vigenti al fine di consentire la ricostruzione delle responsabilità e delle motivazioni delle scelte effettuate, ciascuna Struttura è responsabile dell'archiviazione e della conservazione della documentazione di competenza prodotta anche in via telematica o elettronica.

Principi di comportamento

Le Strutture della Banca, a qualsiasi titolo coinvolte nelle attività di gestione e utilizzo di sistemi informatici e del patrimonio informativo di Gruppo sono tenute ad osservare le modalità esposte nel presente protocollo, le disposizioni di legge esistenti in materia, la normativa interna nonché le eventuali previsioni del Codice Etico e del Codice Interno di Comportamento di Gruppo.

In particolare:

- le Strutture coinvolte nei processi devono tenere un inventario aggiornato delle loro risorse ICT (compresi i sistemi ICT, i dispositivi di rete, le banche dati, ecc.) e delle relative dipendenze da altri sistemi e processi interni ed esterni; in tale contesto sono individuati e censiti anche i sistemi di Intelligenza Artificiale e gli applicativi che si connettono con la Pubblica Amministrazione o con le Autorità di Vigilanza;
- i soggetti coinvolti nel processo accedono in base ai “profili di accesso” definiti in ragione delle funzioni svolte all'interno della Banca;
- le attività di sviluppo e di test di componenti del sistema informatico di Gruppo devono essere effettuate in ambienti separati da quelli di produzione;
- il passaggio in produzione di nuove componenti del sistema informatico di Gruppo o di modifiche di componenti esistenti deve essere preceduto da test che ne certifichino il corretto funzionamento, la rispondenza ai requisiti iniziali, l'assenza di difetti che possano compromettere la sicurezza del sistema informatico del Gruppo o di quelli di terzi;
- ogni dipendente/amministratore del sistema è tenuto a segnalare alle funzioni competenti eventuali incidenti di sicurezza (anche concernenti attacchi al sistema informatico da parte di hacker esterni) mettendo a disposizione e archiviando tutta la documentazione relativa all'incidente ed attivando l'eventuale escalation che può condurre anche all'apertura di uno stato di emergenza o crisi ed alle comunicazioni alle Autorità Preposte;
- ogni dipendente è responsabile del corretto utilizzo delle risorse informatiche a lui assegnate (es. personal computer fissi o portatili), che devono essere utilizzate esclusivamente per l'espletamento della propria attività. Tali risorse devono essere conservate in modo appropriato e la Banca dovrà essere tempestivamente informata di eventuali furti o danneggiamenti;
- qualora sia previsto il coinvolgimento di soggetti terzi/outsourcer nella gestione dei sistemi informatici e del patrimonio informativo di Gruppo nonché nell'interconnessione/utilizzo dei software della Pubblica Amministrazione o delle Autorità di Vigilanza, deve essere assicurato che tali soggetti possiedano appropriate competenze tecniche, rispondano ad adeguati standard di sicurezza informatica e continuità operativa e non presentino problemi di natura economico-

patrimoniale; i contratti con tali soggetti devono contenere apposita dichiarazione di conoscenza della normativa di cui al D. Lgs. 231/2001 e di impegno al suo rispetto;

- la corresponsione di onorari o compensi a collaboratori o consulenti esterni eventualmente coinvolti è soggetta ad un preventivo visto rilasciato dall'unità organizzativa competente a valutare la qualità della prestazione e la conseguente congruità del corrispettivo richiesto; in ogni caso non è consentito riconoscere compensi in favore di collaboratori o consulenti esterni che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere o svolto.

Con riferimento alla specifica attività di “certificatore qualificato”:

- ogni dipendente è responsabile, al momento della sottoscrizione del contratto e della consegna del dispositivo utilizzabile per l'apposizione della firma elettronica, di accertare l'identità del cliente attraverso l'esibizione di un documento d'identità legalmente riconosciuto ed in corso di validità e, nel caso in cui l'interlocutore agisca per conto di terzi, di accertare che abbia i poteri di rappresentanza necessari;
- deve essere assicurata la corretta e tempestiva esecuzione delle operazioni inerenti al certificato (sospensione, riattivazione, revoca, rinnovo e sblocco PIN).

In ogni caso è fatto divieto di porre in essere/collaborare/dare causa alla realizzazione di comportamenti che possano rientrare nelle fattispecie di reato considerate ai fini del D. Lgs. 231/2001 e, più in particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- introdursi abusivamente, direttamente o per interposta persona, in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza contro la volontà del titolare del diritto all'accesso anche al fine di acquisire informazioni riservate o di utilizzare indebitamente, falsificare o alterare strumenti di pagamento diversi dai contanti;
- accedere al sistema informatico o telematico, o a parti di esso, ovvero a banche dati della Banca o del Gruppo, o a parti di esse, non possedendo le credenziali d'accesso o mediante l'utilizzo delle credenziali di altri colleghi abilitati;
- acquisire e/o trattare dati e informazioni e/o creare banche dati/liste che non siano necessari e direttamente pertinenti allo svolgimento della propria funzione, a prescindere dalla possibilità di accedere agli applicativi di riferimento;
- intercettare fraudolentemente e/o diffondere, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi;
- utilizzare dispositivi tecnici o strumenti software non autorizzati (virus, worm, trojan, spyware, dialer, keylogger, rootkit, ecc.) atti ad impedire o interrompere le comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi;
- distruggere, deteriorare, cancellare, alterare, sopprimere informazioni, dati o programmi informatici altrui o anche solo mettere in pericolo l'integrità e la disponibilità di informazioni, dati o programmi di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico;

- introdurre o trasmettere dati, informazioni o programmi al fine di distruggere, danneggiare o rendere, in tutto o in parte, inservibili ovvero ostacolare il funzionamento dei sistemi informatici o telematici di pubblico interesse;
- detenere, procurarsi, riprodurre o diffondere abusivamente codici d'accesso o comunque mezzi idonei all'accesso di un sistema protetto da misure di sicurezza;
- produrre, importare, esportare, vendere, trasportare, distribuire, mettere a disposizione o in qualsiasi modo procurare a sé o ad altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici progettati principalmente per commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti o adattati a tale scopo;
- procurare, riprodurre, diffondere, comunicare, mettere a disposizione di altri, apparecchiature, dispositivi o programmi al fine di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico ovvero le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero favorirne l'interruzione, totale o parziale o l'alterazione del suo funzionamento;
- costringere taluno a fare o ad omettere qualche cosa attraverso l'utilizzo o la minaccia di utilizzo illecito di sistemi informatici o telematici della Banca, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno;
- alterare, mediante l'utilizzo di firma elettronica altrui o comunque in qualsiasi modo, documenti informatici;
- produrre e trasmettere documenti in formato elettronico con dati falsi e/o alterati;
- porre in essere mediante l'accesso alle reti informatiche e/o tramite l'utilizzo di sistemi di Intelligenza Artificiale condotte illecite costituenti violazioni di diritti sulle opere dell'ingegno protette, quali, a titolo esemplificativo:
 - diffondere in qualsiasi forma opere dell'ingegno non destinate alla pubblicazione o usurparne la paternità;
 - abusivamente duplicare, detenere o diffondere in qualsiasi forma programmi per elaboratore od opere audiovisive o letterarie;
 - detenere qualsiasi mezzo diretto alla rimozione o elusione dei dispositivi di protezione dei programmi di elaborazione;
 - riprodurre banche di dati su supporti non contrassegnati dalla SIAE o da altri organismi, diffonderle in qualsiasi forma senza l'autorizzazione del titolare del diritto d'autore o in violazione del divieto imposto dal costitutore;
 - rimuovere o alterare informazioni elettroniche inserite nelle opere protette o comparenti nelle loro comunicazioni al pubblico, circa il regime dei diritti sulle stesse gravanti;
 - importare, promuovere, installare, porre in vendita, modificare o utilizzare, apparati di decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato, anche se ricevibili gratuitamente;
 - sviluppare o addestrare sistemi di intelligenza artificiale, in particolare generativa, senza rispettare la normativa in materia di dati personali o in violazione della normativa in materia di diritto d'autore.
- omettere di comunicare entro i termini prescritti dalla normativa vigente in materia di "sicurezza nazionale cibernetica" dati, informazioni o elementi di fatto rilevanti;

- esibire documenti e dati incompleti e/o comunicare dati falsi o alterati nell'ambito delle comunicazioni in materia di "sicurezza nazionale cibernetica".

I Responsabili delle Strutture interessate sono tenuti a porre in essere tutti gli adempimenti necessari a garantire l'efficacia e la concreta attuazione dei principi di controllo e di comportamento descritti nel presente protocollo.

7.11.2.2. Gestione e utilizzo degli strumenti di pagamento diversi dai contanti

Premessa

Il presente protocollo si applica a tutte le Strutture della Banca coinvolte nella gestione e nell'utilizzo degli strumenti di pagamento diversi dai contanti.

La Banca è costantemente impegnata nella ricerca e nell'attuazione di soluzioni operative il più possibile aggiornate, finalizzate a prevenire e ad ostacolare gli utilizzi fraudolenti degli strumenti di pagamento e quindi l'esecuzione di operazioni di pagamento non autorizzate.

Ai sensi del D. Lgs 231/2001, il processo potrebbe presentare occasioni per la commissione del reato di *"Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti"* e ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal Codice penale a condizione che ne siano oggetto materiale strumenti di pagamento diversi dai contanti.

Quanto definito dal presente protocollo è volto a garantire il rispetto, da parte della Banca, della normativa vigente e dei principi di trasparenza, correttezza, oggettività e tracciabilità nell'esecuzione delle attività in oggetto.

Ai sistemi informatici che supportano i processi indicati nel presente protocollo si applicano i principi di controllo e di comportamento previsti dal protocollo *"Gestione e utilizzo dei sistemi informatici e del patrimonio informativo di Gruppo"*.

Descrizione del Processo

Il processo di gestione e utilizzo degli strumenti di pagamento diversi dai contanti si articola nei seguenti processi:

- Carte di pagamento (carte di debito e di servizio, carte di credito, carte prepagate);
- Incassi e pagamenti (es. assegni, bonifici, addebiti diretti, RIBA – MAV – effetti);
- Servizi di Accesso ai Canali Digitali (accesso ed identificazione a distanza destinati a persone fisiche e persone giuridiche, altri servizi);
- Prevenzione delle frodi (Security Fraud Management);
- Gestione Reclami lamentele e disconoscimenti (Customer Relationship Management)
- Gestione risorse Umane con riferimento alle carte di credito aziendali, ai buoni pasto, alle carte di servizio per le autovetture (carta carburante, strumenti di ricarica elettrica, telepass) rilasciate ai dipendenti della Banca.

Le modalità operative per la gestione dei processi descritti sono disciplinate nell'ambito della normativa interna, sviluppata ed aggiornata a cura delle Strutture competenti, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente protocollo.

Principi di controllo

Il sistema di controllo a presidio dei processi descritti si deve basare sui seguenti fattori:

- Livelli autorizzativi definiti. In particolare:

- i soggetti che esercitano poteri autorizzativi (ivi compresa la gestione delle operazioni non autorizzate, delle frodi e dei disconoscimenti) e/o negoziali nella gestione dei rapporti contrattuali inerenti il protocollo in oggetto:
 - sono individuati e autorizzati in base allo specifico ruolo loro attribuito dal funzionigramma aziendale ovvero dal Responsabile della Struttura di riferimento tramite delega interna, da conservare a cura della Struttura medesima;
 - operano esclusivamente nell'ambito del perimetro/portafoglio di clientela loro assegnato dal Responsabile della Struttura di riferimento.
 - sono identificati meccanismi di autenticazione basati sul rischio delle operazioni relativi a strumenti di pagamento diversi dai contanti.
- Segregazione dei compiti:
 - sono attribuite precise responsabilità nella gestione del processo di gestione:
 - delle carte di pagamento – comprese le carte di credito aziendali – attraverso la definizione di compiti e controlli specifici in merito alle attività di emissione, consegna, sostituzione, rinnovo, attivazione, revoca, rinuncia o recesso del cliente o del dipendente;
 - degli assegni (rilascio o emissione, gestione dei blocchi procedurali e/o limitazioni al rilascio degli assegni, gestione delle segnalazioni alla Centrale Allarme Interbancaria, gestione degli adempimenti in caso di smarrimento, sottrazione e distruzione degli stessi);
 - dei canali digitali (attivazione del servizio, gestione delle credenziali ivi compresi dei blocchi);
 - delle frodi (monitoraggio dell'operatività anomala o sospetta, blocco precauzionale o definitivo degli strumenti di pagamento, ecc.);
 - dei disconoscimenti dei pagamenti che sono svolte da strutture differenti da quelle incaricate dello sviluppo commerciale dei prodotti / servizi.
 - Attività di controllo:
 - adozione di misure organizzative e tecnologiche:
 - per l'analisi degli eventi intercorsi e delle minacce per la comprensione dei rischi e delle tipologie di frode al fine di incrementare la capacità di rilevazione e prevenzione di fenomeni criminosi;
 - per la gestione della richiesta da parte della clientela di recupero dei meccanismi di autenticazione relativi a strumenti di pagamento diversi dai contanti;
 - per la gestione del magazzino delle carte prepagate, di debito e di servizio e, in particolare, per l'attività periodica di quadratura delle carte e degli eventuali PIN cartacei;
 - per il pagamento degli assegni tratti sulla Banca (identificazione del presentatore, regolarità del titolo e delle firme, esistenza di eventuali blocchi operativi);
 - verifica del rispetto delle disposizioni normative esterne in fase di progettazione di nuovi prodotti e/o servizi collegati a strumenti di pagamento diversi dai contanti.
 - Tracciabilità del processo sia a livello di sistema informativo sia in termini documentali:

- utilizzo di sistemi informatici a supporto dell'operatività, che garantiscono la registrazione e l'archiviazione dei dati e delle informazioni inerenti al processo di gestione e utilizzo degli strumenti di pagamento diversi dai contanti e, in particolare, delle operazioni non autorizzate, delle frodi e delle attività di disconoscimento;
- al fine di consentire la ricostruzione delle responsabilità e delle motivazioni delle scelte effettuate, le Strutture – di volta in volta interessate nella gestione degli strumenti di pagamento diversi dai contanti e, in particolare, delle operazioni non autorizzate, delle frodi e delle attività di disconoscimento – sono responsabili dell'archiviazione e della conservazione della documentazione di competenza prodotta anche in via telematica o elettronica, inerente all'esecuzione degli adempimenti svolti nell'ambito della gestione delle attività sopra descritte.

Principi di comportamento

Le Strutture della Banca, a qualsiasi titolo coinvolte nelle attività di gestione e di utilizzo degli strumenti di pagamento diversi dai contanti sono tenute ad osservare le modalità esposte nel presente protocollo, le disposizioni di legge esistenti in materia, la normativa interna nonché le eventuali previsioni del Codice Etico e del Codice Interno di Comportamento di Gruppo.

In particolare:

- i soggetti che esercitano poteri autorizzativi (ivi compresi la gestione delle operazioni non autorizzate, delle frodi e dei disconoscimenti) e/o negoziali nella gestione dei rapporti contrattuali devono essere appositamente incaricati;
- qualora sia previsto il coinvolgimento di soggetti terzi/outsourcer nella gestione dei sistemi di pagamento diversi dai contanti, i contratti con tali soggetti devono contenere apposita dichiarazione di conoscenza della normativa di cui al D. Lgs. 231/2001 e di impegno al suo rispetto;
- tutti i dipendenti devono segnalare immediatamente al proprio Responsabile qualunque tentativo di falsificazione ed indebito utilizzo di strumenti finanziari diversi dai contanti da parte della clientela o di terzi del quale il personale venga a conoscenza. Il Responsabile a sua volta ha l'obbligo di trasmettere la segnalazione ricevuta alla struttura avente funzione di Internal Auditing per le valutazioni del caso e gli eventuali adempimenti nei confronti dell'Organismo di Vigilanza secondo quanto previsto dal paragrafo 4.1.

In ogni caso è fatto divieto di porre in essere/collaborare/dare causa alla realizzazione di comportamenti che possano rientrare nelle fattispecie di reato considerate ai fini del D. Lgs. 231/2001 e, più in particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- utilizzare indebitamente e/o favorire l'utilizzo indebito da parte di terzi che non ne sono titolari di carte di pagamento, ovvero di qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, o comunque di ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti;
- falsificare o alterare gli strumenti di pagamento diversi dai contanti,
- possedere, cedere o acquisire strumenti di pagamento diversi dai contanti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi;

- introdursi abusivamente, direttamente o per interposta persona, in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza contro la volontà del titolare del diritto all'accesso anche al fine di utilizzare indebitamente, falsificare o alterare strumenti di pagamento diversi dai contanti.

I Responsabili delle Strutture interessate sono tenuti a porre in essere tutti gli adempimenti necessari a garantire l'efficacia e la concreta attuazione dei principi di controllo e di comportamento descritti nel presente protocollo.

7.12 Area sensibile concernente i reati contro l'industria e il commercio, i reati in materia di violazione del diritto d'autore ed i reati doganali

7.12.1 Fattispecie di reato

Premessa

La L. 23.7.2009 n. 99 – Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in tema di energia – in un più ampio quadro di iniziative di rilancio dell'economia e di tutela del "Made in Italy", dei consumatori e della concorrenza, ha attratto nell'ambito della responsabilità da reato degli Enti numerose norme penali, alcune delle quali dalla stessa legge emanate o riformulate. In particolare, nel testo del D. Lgs. 231/2001, gli artt. 25 *bis* e 25 *bis*.1 richiamano fattispecie previste dal codice penale in tema di industria e di commercio¹⁰², mentre l'art. 25 *novies* - al fine di contrastare ancor più severamente la pirateria delle opere dell'ingegno¹⁰³ e i gravi danni economici arrecati agli autori e all'industria connessa – rimanda a reati contemplati dalla legge sul diritto d'autore (L. 633/1941).

Alle predette disposizioni si aggiungono i reati di contrabbando, introdotti nell'articolo 25 *sexiesdecies*¹⁰⁴ al fine di recepire le disposizioni della legislazione europea poste a tutela degli interessi della finanza pubblica dell'Unione europea.

Si descrivono qui di seguito gli illeciti in questione.

Contraffazione, alterazione o uso di marchi o di segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni di prodotti industriali (art. 473 c.p.)

La norma punisce le condotte di chi, pur potendo accertare l'altrui appartenenza di marchi e di altri segni distintivi di prodotti industriali, ne compie la contraffazione, o altera gli originali, ovvero fa uso dei marchi falsi senza aver partecipato alla falsificazione¹⁰⁵.

Integrano la contraffazione le ipotesi consistenti nella riproduzione identica o nell'imitazione degli elementi essenziali del segno identificativo, in modo tale che ad una prima percezione possa apparire autentico. Si tratta di quelle falsificazioni materiali idonee a ledere la pubblica fiducia circa la provenienza di prodotti o servizi dall'impresa che è titolare, licenziataria o cessionaria del marchio registrato. Secondo la giurisprudenza è tutelato anche il marchio non ancora registrato, per il quale sia già stata presentata la relativa domanda, in quanto essa lo rende formalmente conoscibile. È richiesto il dolo, che potrebbe sussistere anche qualora il soggetto agente, pur non essendo certo

¹⁰² A seguito della modifica apportata dalla L. 99/2009, l'art. 2 *bis* del D. Lgs. 231/2001 - che in precedenza riguardava i soli ai reati di falsità in materia di monete e di valori di bollo - concerne anche i delitti previsti dagli articoli 473 e 474 c.p., i quali hanno in comune con i primi il bene giuridico principalmente tutelato e cioè la fede pubblica, intesa quale affidamento che la generalità dei cittadini ripone nella veridicità di determinati oggetti, segni o attestazioni.

¹⁰³ Ai sensi dell'art. 1 della L. 633/1941 sono tutelate le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura (anche scientifica o didattica), alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma d'espressione. Sono altresì protetti come opere letterarie i programmi per elaboratore nonché le banche di dati che per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una creazione intellettuale dell'autore.

¹⁰⁴ Cfr. l'articolo 5 del D. Lgs. 75/2020

¹⁰⁵ Per "fare uso" dei marchi falsi dovrebbero intendersi condotte residuali, quali ad esempio l'apposizione su propri prodotti di marchi falsificati da terzi. Si deve trattare cioè di condotte diverse sia dalla messa in circolazione di prodotti recanti marchi falsi previste nell'art. 474 c.p., sia dalle condotte più propriamente realizzative della contraffazione, quale ad esempio la riproduzione del marchio altrui nelle comunicazioni pubblicitarie, nella corrispondenza commerciale, nei siti internet, ecc.

dell'esistenza di altrui registrazioni (o domande di registrazione), possa dubitarne e ciononostante non proceda a verifiche.

Il secondo comma sanziona le condotte di contraffazione, nonché di uso da parte di chi non ha partecipato alla falsificazione, di brevetti, disegni e modelli industriali altrui¹⁰⁶. Anche questa disposizione intende contrastare i falsi materiali che, nella fattispecie, potrebbero colpire i documenti comprovanti la concessione dei brevetti o le registrazioni dei modelli. La violazione dei diritti di esclusivo sfruttamento economico del brevetto è invece sanzionata dall'art. 517 *ter* c.p.

Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)

L'art. 474 c.p. punisce le condotte di coloro che, estranei ai reati di cui all'art. 473 c.p., introducono in Italia prodotti industriali recanti marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, oppure detengono per la vendita, mettono in vendita o comunque in circolazione prodotti contraffatti, sempre che non siano già punibili per l'introduzione in Italia. È sempre richiesto il fine di trarre profitto.

Il detentore potrebbe essere punito, oltre che per il reato in questione, anche a titolo di ricettazione, qualora fosse a conoscenza fin dal momento dell'acquisto della falsità dei segni distintivi apposti ai prodotti dal suo fornitore o da altri. Si ricorda che, ai sensi dell'art. 25 *octies* del Decreto, anche il reato di ricettazione può dar luogo alla responsabilità amministrativa degli Enti.

Turbata libertà dell'industria e del commercio (art. 513 c.p.)

Il reato, perseguibile a querela, consiste nel compiere atti di violenza sulle cose o nell'utilizzare mezzi fraudolenti al fine di ostacolare od impedire il regolare svolgimento di un'attività commerciale od industriale, sempre che non siano integrati reati più gravi (ad es. incendio, oppure uno dei reati informatici previsti dall'art. 24 *bis* del Decreto). Ad esempio, si è ritenuto sussistere il reato nel caso di inserimento nel codice sorgente del proprio sito internet - in modo da renderlo maggiormente visibile ai motori di ricerca - di parole chiave riferibili all'impresa o ai prodotti del concorrente, al fine di dirottare i suoi potenziali clienti.

Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 *bis* c.p.)

Commette questo delitto l'imprenditore che compie atti di concorrenza con violenza o minaccia. La norma, introdotta nel codice penale dalla legge antimafia "Rognoni – La Torre" n. 646/1982, trova applicazione anche al di fuori della criminalità mafiosa ed intende contrastare gli atti diretti a impedire o limitare l'intervento sul mercato di operatori concorrenti. Il reato sussiste anche quando la violenza o la minaccia sia posta in essere da terzi per conto dell'imprenditore, oppure non sia direttamente rivolta al concorrente, ma ai suoi potenziali clienti. Potrebbe ad esempio ravvisarsi il reato nelle ipotesi di: minaccia di arrecare un danno ingiusto diretta ai partecipanti a una gara pubblica al fine di conoscere le loro offerte e formularne più basse; minaccia, nel rapporto con un proprio cliente, di applicare condizioni peggiorative o di revocare i crediti concessi, ovvero, nel rapporto con un proprio fornitore, di non effettuare altri ordini nel caso in cui il cliente/fornitore ricorra ai servizi di/fornisca un determinato concorrente.

¹⁰⁶ Il Codice della proprietà industriale (D. Lgs. 30/2005), all'art. 2 recita: "La brevettazione e la registrazione danno luogo ai titoli di proprietà industriale. Sono oggetto di brevettazione le invenzioni, i modelli di utilità, le nuove varietà vegetali. Sono oggetto di registrazione i marchi, i disegni e modelli, le topografie dei prodotti a semiconduttori".

Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)

Il delitto incrimina chiunque cagioni un danno contro l'industria nazionale, ponendo in circolazione od in commercio prodotti industriali con marchi o segni distintivi contraffatti. Le dimensioni del danno devono essere tali da colpire non singole imprese, ma l'economia industriale italiana.

Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)

L'illecito, sempre che non sussistano gli estremi della truffa, consiste nella consegna all'acquirente da parte di chi esercita un'attività commerciale di una cosa mobile per un'altra, o che, pur essendo della stessa specie, per origine, provenienza, qualità o quantità, sia diversa da quella pattuita.

Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)

Il delitto consiste nel detenere per la vendita, mettere in vendita o comunque in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali con nomi, marchi o segni distintivi¹⁰⁷ atti ad indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto. È sufficiente che i segni distintivi, anche in relazione alle altre circostanze del caso concreto (prezzi dei prodotti, loro caratteristiche, modalità della vendita) possano ingenerare nel comune consumatore confusione con i prodotti affini (ma diversi per origine, provenienza o qualità) contrassegnati dal marchio genuino. La norma tutela l'onestà nel commercio e si applica sussidiariamente, quando non ricorrano gli estremi delle più gravi incriminazioni degli artt. 473 e 474 c.p. In essa ricadono casi quali la contraffazione e l'utilizzo di marchi non registrati, l'uso di recipienti o di confezioni con marchi originali, ma contenenti prodotti diversi, l'uso da parte del legittimo titolare del proprio marchio per contraddistinguere prodotti con standard qualitativi diversi da quelli originariamente contrassegnati dal marchio (il caso non ricorre se la produzione sia commissionata ad altra azienda, ma il committente controlli il rispetto delle proprie specifiche qualitative).

Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 ter c.p.)

Il reato consta di due diverse fattispecie. La prima, perseguibile a querela, punisce chiunque, potendo conoscere dell'esistenza di brevetti o di registrazioni altrui, fabbrica o utilizza ai fini della produzione industriale oggetti o altri beni, usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso. Qualora sussista la falsificazione dei marchi o un'altra delle condotte previste dagli artt. 473 e 474 c.p., l'usurpatore potrebbe rispondere anche di tali reati.

La seconda fattispecie concerne la condotta di chi, al fine di trarne profitto, introduce in Italia, detiene per la vendita, pone in vendita o mette comunque in circolazione beni fabbricati in violazione dei titoli di proprietà industriale. Se le merci sono contraddistinte da segni falsificati si applica anche l'art. 474, comma 2, c.p.

Contraffazione dei segni di indicazione geografica e di denominazione protetta dei prodotti agroalimentari (art. 517 quater c.p.)

¹⁰⁷L'art. 181 *bis*, comma 8, della L. 633/1941 dispone che ai fini della legge penale il contrassegno è considerato segno distintivo di opera dell'ingegno.

Le condotte punite consistono nell'apporre a prodotti agroalimentari false o alterate indicazioni geografiche o denominazioni d'origine¹⁰⁸ nonché, ai fini di trarne profitto, nell'introdurre in Italia, anche in custodia temporanea o in deposito doganale, spedire in transito, esportare, trasportare, detenere per la vendita, porre in vendita o mettere comunque in circolazione i medesimi prodotti con indicazioni o denominazioni contraffatte.

Frode alimentare (art. 517 *sexies* c.p.), aggravata ai sensi dell'art. 517 *octies*, comma 4 c.p.

Commette il delitto chi al fine di indurre in errore il compratore e di trarne profitto, nell'esercizio di un'attività agricola, commerciale, industriale o di intermediazione, importa, esporta, spedisce in transito, introduce in custodia temporanea o in deposito doganale, trasporta, pone in vendita, distribuisce o mette altrimenti in circolazione, anche con tecniche di comunicazione a distanza o con strumenti digitali nelle reti telematiche, alimenti, acque e bevande che si sa essere non genuini o, per origine, provenienza, qualità o quantità, sostanzialmente difformi da quelli indicati, dichiarati o pattuiti, quando le condotte sono state realizzate, al di fuori dei casi di cui agli artt. 416 e 416 *bis* c.p., con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate diretti a commettere il reato.

Commercio di alimenti con segni mendaci (art. 517 *septies* c.p.), aggravato ai sensi dell'art. 517 *octies*, comma 4 c.p.

Commette il delitto chi al fine di trarne profitto, nell'esercizio di un'attività agricola, industriale, commerciale, di importazione, di esportazione, di introduzione in custodia temporanea o in deposito doganale ovvero di intermediazione di alimenti, acque e bevande, utilizza segni distintivi o indicazioni, ancorché figurative, che si sa essere falsi o ingannevoli al fine di indurre in errore il compratore, anche con tecniche di comunicazione a distanza o con strumenti digitali nelle reti telematiche, sull'origine, sulla provenienza, sulla qualità o sulla quantità degli alimenti o degli ingredienti, quando le condotte sono state realizzate, al di fuori dei casi di cui agli artt. 416 e 416 *bis* c.p., con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate diretti a commettere il reato.

Abusiva immissione in reti telematiche di opere protette (art. 171, comma 1 lettera a-*bis*, L. 633/1941)

Abusivo utilizzo aggravato di opere protette (art. 171, comma 3, L. 633/1941)

Commette il primo delitto in esame chiunque, senza averne il diritto, a qualsiasi scopo ed in qualsiasi forma, mette a disposizione del pubblico un'opera dell'ingegno protetta o parte di essa, immettendola in un sistema di reti telematiche mediante connessioni di qualsiasi genere. In alcuni particolari casi - per finalità culturali o di libera espressione ed informazione e con determinate limitazioni - è consentita la comunicazione al pubblico di opere altrui¹⁰⁹.

Il secondo delitto in oggetto consiste nell'abusivo utilizzo dell'opera dell'ingegno altrui (mediante riproduzione, trascrizione, diffusione in qualsiasi forma, commercializzazione, immissione in reti

¹⁰⁸ Ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 30/2005 sono protette: "le indicazioni geografiche e le denominazioni di origine che identificano un paese, una regione o una località, quando siano adottate per designare un prodotto che ne è originario e le cui qualità, reputazione o caratteristiche sono dovute esclusivamente o essenzialmente all'ambiente geografico d'origine, comprensivo dei fattori naturali, umani e di tradizione".

¹⁰⁹ Si veda ad es. l'art. 65 della L. 633/1941, secondo il quale gli articoli di attualità pubblicati nelle riviste e nei giornali possono essere utilizzati da terzi, se la riproduzione non è stata espressamente riservata, purché si indichino la fonte, la data e l'autore.

telematiche, rappresentazione o esecuzione in pubblico, elaborazioni creative, quali le traduzioni, i compendi, ecc.) aggravato dalla lesione dei diritti morali dell'autore. Alla condotta di per sé già abusiva deve cioè aggiungersi anche la violazione del divieto di pubblicazione imposto dall'autore, o l'usurpazione della paternità dell'opera (c.d. plagio), ovvero la sua deformazione, mutilazione, o altra modificazione che offenda l'onore o la reputazione dell'autore.

Entrambe le incriminazioni si applicano in via residuale, quando non risulti presente il dolo specifico del fine di trarre un profitto od un lucro, che deve invece caratterizzare le condotte, in parte identiche, più severamente sanzionate dagli artt. 171 *bis* e 171 *ter*.

Abusi concernenti il software e le banche dati (art. 171 *bis* L. 633/1941)

Il primo comma della norma, con riferimento ai programmi per elaboratore¹¹⁰, punisce le condotte di abusiva duplicazione, nonché di importazione, distribuzione, vendita, detenzione a scopo commerciale od imprenditoriale (quindi anche per uso limitato all'ambito della propria impresa), concessione in locazione, quando hanno per oggetto programmi contenuti in supporti privi del contrassegno previsto ai sensi della L. 633/1941. Costituiscono inoltre reato l'approntamento, la detenzione o il traffico di qualsiasi mezzo diretto alla rimozione o elusione dei dispositivi di protezione da utilizzi abusivi dei programmi.

Il secondo comma, con riferimento alla tutela dei diritti dell'autore di una banca di dati¹¹¹, punisce la riproduzione - permanente o temporanea, totale o parziale, con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma - su supporti non contrassegnati ai sensi della L. 633/1941, il trasferimento su altro supporto, la distribuzione, la comunicazione, la presentazione o la dimostrazione in pubblico non autorizzate dal titolare del diritto d'autore. Sono altresì sanzionate le condotte di estrazione e di reimpiego della totalità o di una parte sostanziale del contenuto della banca dati, in violazione del divieto imposto dal costitutore¹¹² della medesima banca dati. Per estrazione deve intendersi il trasferimento di dati permanente o temporaneo su un altro supporto con qualsiasi mezzo o in qualsivoglia forma e per reimpiego qualsivoglia forma di messa a disposizione del pubblico dei dati mediante distribuzione di copie, noleggio, trasmissione con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma.

Tutte le predette condotte devono essere caratterizzate dal dolo specifico del fine di trarne profitto, vale a dire di conseguire un vantaggio, che può consistere anche solo in un risparmio di spesa.

Abusi concernenti le opere audiovisive o letterarie (art. 171 *ter* L. 633/1941)¹¹³

¹¹⁰ Ai sensi dell'art. 2, n. 8, della L. 633/1941 sono tutelati i programmi per elaboratore in qualsiasi forma espressi purché originali, quale risultato di creazione intellettuale dell'autore. Il termine programma comprende anche il materiale preparatorio per la progettazione del programma stesso. Gli artt. 64 *bis*, 64 *ter* e 64 *quater* della citata legge disciplinano l'estensione dei diritti che competono all'autore del programma e i casi di libera utilizzazione dello stesso, vale a dire le ipotesi in cui sono consentite riproduzioni od interventi sul programma anche senza specifica autorizzazione del titolare dei diritti.

¹¹¹ Ai sensi dell'art. 2, n. 9, della L. 633/1941, le banche di dati consistono in raccolte di opere, dati od altri elementi indipendenti, sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici od in altro modo. Resta ovviamente salva la distinta tutela riconosciuta ai diritti d'autore eventualmente esistenti sulle opere dell'ingegno inserite nella banca dati. Gli artt. 64 quinquies e 64 sexies della legge disciplinano l'estensione dei diritti dell'autore della banca di dati nonché i casi di libera utilizzazione della stessa.

¹¹² I diritti del costitutore sono regolati dagli artt. 102 *bis* e 102 *ter* della L. 633/1941. Per costitutore si intende colui che effettua investimenti rilevanti per la creazione, la verifica o la presentazione di una banca di dati ed al quale compete, indipendentemente dalla tutela che spetta al suo autore in ordine ai criteri creativi secondo i quali il materiale è stato scelto ed organizzato, il diritto di vietare le operazioni di estrazione o di reimpiego della totalità o di una parte sostanziale del contenuto della banca dati. Per le banche di dati messe a disposizione del pubblico, ad esempio mediante libero accesso on line, gli utenti, anche senza espressa autorizzazione del costitutore, possono effettuare estrazioni o reimpieghi di parti non sostanziali, valutate in termini qualitativi e quantitativi, per qualsivoglia fine, salvo che l'estrazione od il reimpiego siano stati espressamente vietati o limitati dal costitutore.

¹¹³ Articolo così modificato dalla L. 93/2023.

La norma elenca una nutrita casistica di condotte illecite - se commesse per uso non personale e col fine di lucro - aventi ad oggetto: opere destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio; supporti di qualunque tipo contenenti opere musicali, cinematografiche, audiovisive, loro fonogrammi, videogrammi o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche, musicali, multimediali. Sono infatti punite:

- le condotte di abusiva integrale o parziale duplicazione, riproduzione, diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento;
- le condotte, poste in essere da chi non ha partecipato all'abusiva duplicazione o riproduzione, di introduzione in Italia, detenzione per la vendita o distribuzione, messa in commercio, cessione a qualsiasi titolo, proiezione in pubblico o trasmissione televisiva o radiofonica, far ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive;
- le medesime condotte elencate al punto che precede (salvo l'introduzione in Italia e il far ascoltare in pubblico) riferite a supporti di qualunque tipo, anche se non frutto di abusiva duplicazione o riproduzione, privi del prescritto contrassegno o con contrassegno falso.

Sono altresì sanzionate le condotte abusive concernenti, in sintesi: la diffusione di servizi ricevuti con decodificatori di trasmissioni criptate; i traffici di dispositivi che consentano l'accesso abusivo a detti servizi o di prodotti diretti ad eludere le misure tecnologiche di contrasto agli utilizzi abusivi delle opere protette; la rimozione o l'alterazione delle informazioni elettroniche inserite nelle opere protette o comparenti nelle loro comunicazioni al pubblico, circa il regime dei diritti sulle stesse gravanti, ovvero l'importazione o la messa in circolazione di opere dalle quali siano state rimosse od alterate le predette informazioni; la fissazione su supporto digitale, audio, video o audiovisivo, totale o parziale, di un'opera cinematografica, audiovisiva o editoriale – anche ove effettuata nei luoghi di pubblico spettacolo - ovvero la riproduzione, l'esecuzione o la comunicazione al pubblico della fissazione abusivamente eseguita.

Omesse o false comunicazioni (art. 171 *septies* L. 633/1941)

Commette il reato anche chiunque

attesti falsamente l'assolvimento degli obblighi di legge per l'ottenimento dei contrassegni da apporre ai supporti contenenti software od opere audiovisive.

Fraudolenta decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato (art. 171 *octies* L. 633/1941)

Il delitto è commesso da chiunque, per fini fraudolenti produce, importa, promuove, installa, pone in vendita, modifica o utilizza anche per solo uso personale, apparati di decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato, anche se ricevibili gratuitamente.

Reati di contrabbando (D. Lgs. 141/2024 e D. Lgs. 504/95)

Tali norme puniscono un'articolata serie di condotte che, in estrema sintesi, sono accomunate dallo scopo di sottrarre merci al pagamento delle imposte e dei diritti di confine dovuti.

Per diritti di confine si intendono, oltre ai dazi di importazione e di esportazione, previsti da regolamenti comunitari, anche i prelievi e le altre imposizioni all'importazione o all'esportazione, i

diritti di monopolio, le accise, l'imposta sul valore aggiunto¹¹⁴ e ogni altra imposta di consumo, dovuta all'atto dell'importazione, a favore dello Stato.

7.12.2 Attività aziendali sensibili

Con riferimento all'operatività bancaria, i rischi di commissione dei reati contro l'industria ed il commercio ed in materia di violazione del diritto d'autore più verosimilmente possono presentarsi:

- nei rapporti con la clientela, con riguardo alla concessione di finanziamenti o alla prestazione di servizi a favore di soggetti coinvolti nelle attività illecite in questione;
- nella partecipazione a gare pubbliche o licitazioni private, con particolare riferimento a comportamenti illeciti nei confronti dei partecipanti;
- nell'approvvigionamento o nell'utilizzo di prodotti, software, banche dati ed altre opere dell'ingegno, strumentali all'attività della Banca o destinati ad omaggi per la clientela;
- nella concessione a terzi (partner commerciali) di spazi fisici e digitali per la promozione e vendita di prodotti e servizi.

Meno rilevante appare il rischio con riferimento alle attività di ideazione e di lancio di nuovi prodotti, di gestione del naming e dei marchi del Gruppo, della comunicazione esterna o pubblicitaria e delle iniziative di marketing, nonché con riferimento alle attività di gestione dei rapporti con la clientela, nell'ottica della lealtà della concorrenza e della correttezza e trasparenza delle pratiche commerciali, e ciò in ragione della sviluppata articolazione dei presidi di controllo e delle procedure già imposti dalla normativa di settore.

Si rimanda pertanto ai protocolli previsti:

- al paragrafo 7.6.2.1 per il "Contrasto finanziario al terrorismo ed al riciclaggio dei proventi di attività criminose";
- al paragrafo 7.2.2.8 per la "Gestione delle procedure acquisitive dei beni e dei servizi e degli incarichi professionali";
- al paragrafo 7.2.2.9 per la "Gestione di omaggi, spese di rappresentanza per ospitalità, beneficenze e sponsorizzazioni";
- al paragrafo 7.11.2.1 per la "Gestione e utilizzo dei sistemi informatici e del Patrimonio Informativo di Gruppo";
- al paragrafo 7.2.2.1 per la "Stipula dei rapporti contrattuali con la Pubblica Amministrazione", i quali contengono processi, principi di controllo e principi di comportamento diretti a prevenire anche la commissione dei reati di cui al presente paragrafo.

Relativamente ai reati di contrabbando, i rischi di commissione dei medesimi possono presentarsi nell'ambito dell'attività bancaria nei processi relativi alle procedure acquisitive di beni oggetto d'importazione, nonché a carattere più generale negli adempimenti da porre in essere nei confronti dell'Amministrazione doganale. Si rimanda pertanto ai protocolli previsti:

¹¹⁴L'imposta sul valore aggiunto non costituisce diritto di confine nei casi di: a) immissione in libera pratica di merci senza assolvimento dell'imposta sul valore aggiunto per successiva immissione in consumo in altro Stato membro dell'Unione europea; b) immissione in libera pratica di merci senza assolvimento dell'imposta sul valore aggiunto e vincolo a un regime di deposito diverso dal deposito doganale.

- al paragrafo 7.2.2.3 “Gestione delle attività inerenti la richiesta di autorizzazioni o l’esecuzione di adempimenti verso la Pubblica Amministrazione”;
- al paragrafo 7.2.2.8 “Gestione delle procedure acquisitive dei beni e dei servizi e degli incarichi professionali”;

che contengono principi di controllo e di comportamento che esplicano la loro efficacia preventiva anche in relazione ai reati suddetti.

Detti protocolli si applicano anche a presidio delle attività eventualmente svolte, sulla base di appositi contratti di servizio, dalle altre società del Gruppo, e/o da outsourcer esterni.

7.13 Area sensibile concernente i reati ambientali

7.13.1 Fattispecie di reato

Premessa

L'art. 25 *undecies* del D. Lgs. 231/2001 individua gli illeciti dai quali, nella materia della tutela penale dell'ambiente, fondata su disposizioni di matrice comunitaria, discende la responsabilità amministrativa degli enti¹¹⁵.

Si tratta di reati descritti nel codice penale, nel D. Lgs. 152/06 (Codice dell'ambiente, per brevità nel seguito C.A.) e in varie leggi speciali, sia di natura delittuosa sia di tipo contravvenzionale¹¹⁶. Le fattispecie sono le seguenti.

Inquinamento ambientale (art. 452 *bis* c.p.)

La norma punisce chi cagiona abusivamente una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili delle acque, dell'aria, del suolo o del sottosuolo, di un ecosistema, di un habitat, della biodiversità anche agraria, della flora o della fauna. Le sanzioni pecuniarie aumentano quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, o ancora in danno di un ecosistema di dimensioni notevoli o con effetti inquinanti durevoli o infine nel caso in cui l'inquinamento causi deterioramento, compromissione o distruzione di un habitat all'interno di un'area naturale protetta o sottoposta ai predetti vincoli. La sanzione pecuniaria è altresì aumentata se dal fatto deriva un pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone.

Commercio di prodotti inquinanti (Art. 452 *bis.1* c.p.).

Viene punito chiunque abusivamente immette sul mercato o mette comunque in circolazione un prodotto il cui impiego, per lo scarico, l'emissione o l'immissione di materie, sostanze, energia o radiazioni ionizzanti nell'aria, nel suolo o nelle acque che ne deriva, cagioni una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili: delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; di un ecosistema, di un habitat, della biodiversità (anche agraria), della flora o della fauna.

Le sanzioni pecuniarie per l'ente aumentano: 1) se dal fatto deriva un pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone; un pericolo rilevante per la qualità dell'aria, del suolo o delle acque, per un ecosistema, un habitat, la fauna o la flora; 2) quando l'inquinamento è prodotto alternativamente in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico; in danno di specie animali o vegetali protette, di un ecosistema di dimensioni notevoli o di un ecosistema quando l'inquinamento ha effetti durevoli. La pena è

¹¹⁵ L'art. 25 *undecies* del D. Lgs. 231/2001, in vigore dal 16 agosto 2011, nel testo dapprima inserito dal D. Lgs. 121/11, emanato in recepimento delle Direttive 2008/99/CE e 2009/123/CE, e successivamente modificato dalla L. 68/15, in vigore dal 29 maggio 2015, che ha introdotto nel codice penale i nuovi delitti contro l'ambiente.

¹¹⁶ Le fattispecie delittuose sono quelle previste dal codice penale (eccetto gli artt. 727 *bis* e 733 *bis*) e dal C.A. agli artt. 258, comma 4, 2° periodo, 260, c. 1 e 2, 260 *bis*, commi 6, 7 e 8, nonché i reati di falsi documentali in tema di commercio di specie animali e vegetali e il reato di inquinamento doloso provocato da navi. Di regola, le fattispecie contravvenzionali sono punite anche se commesse a titolo di colpa; i delitti di inquinamento e disastro ambientale, se commessi per colpa, sono puniti ai sensi dell'art. 452 *quinquies* codice penale e costituiscono anch'essi reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti.

aumentata anche quando l'inquinamento di un habitat situato all'interno di un'area naturale protetta o sottoposta ai predetti vincoli, ne causi la distruzione.

Disastro ambientale (art. 452 *quater* c.p.)

La norma punisce chi abusivamente provoca un disastro ambientale, che consiste nell'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema che sia irreversibile, o la cui eliminazione sia particolarmente onerosa ed eccezionale, oppure nell'offesa all'incolumità pubblica, in ragione della gravità del fatto, per estensione, o per gli effetti, o per il numero di persone offese o esposte a pericolo.

La sanzione amministrativa per l'ente aumenta quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette.

Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452 *quinquies* c.p.)

La norma punisce a titolo di colpa le condotte di cui agli articoli 452 *bis* c.p. (inquinamento ambientale) e 452 *quater* c.p. (disastro ambientale).

Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452 *sexies* c.p.)

Sono punite molteplici condotte abusive (cessione, acquisto, ricezione, trasporto, importazione, esportazione, detenzione, abbandono, ecc.) concernenti materiali ad alta radioattività. Le sanzioni amministrative per l'ente aumentano se: *a)* dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna; *b)* il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati come definiti dall'articolo 240 C.A., o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.

Impedimento del controllo (art. 452 *septies* c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la norma punisce chiunque, negando l'accesso, predisponendo ostacoli o mutando artificiosamente lo stato dei luoghi, impedisce, intralcia o elude l'attività di vigilanza e controllo ambientali e di sicurezza e igiene del lavoro, ovvero ne compromette gli esiti.

Associazione a delinquere con aggravante ambientale (art. 452 *octies* c.p.)

La norma prevede una specifica aggravante di pena per i reati di associazione a delinquere aventi lo scopo di commettere taluno dei delitti ambientali previsti dal codice penale. Se si tratta di reato di "Associazione mafiosa", costituisce aggravante il fatto stesso dell'acquisizione della gestione o del controllo di attività economiche, di concessioni, autorizzazioni, appalti o di servizi pubblici in materia ambientale.

Omessa bonifica (art. 452 *terdecies* c. p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la norma punisce chiunque, obbligato per legge per ordine del giudice ovvero di un'autorità pubblica, non provvede alla bonifica, al ripristino o al recupero dello stato dei luoghi.

Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (articolo 452 *quaterdecies* c. p.)

La norma punisce, chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti. Le sanzioni amministrative per l'ente sono aumentate se si tratta di rifiuti ad alta radioattività e inoltre quando: a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna; b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati come definiti dall'articolo 240 C.A., o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.

Reati concernenti specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727 *bis* c.p.)

Sono punite le condotte di uccisione, cattura o detenzione di esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta e le condotte di distruzione, prelievo o detenzione di esemplari di specie vegetali selvatiche protette, fuori dei casi consentiti dalla legge e salvo che si tratti di danni considerati trascurabili, per quantità di esemplari o per impatto sullo stato di conservazione della specie. Le norme comunitarie elencano le specie animali o vegetali protette.

Violazioni della disciplina degli scarichi (art. 137, commi 2, 3, 5, 11 e 13, C.A.)

L'art. 137 C.A. punisce una serie di violazioni della disciplina degli scarichi ed in particolare: gli scarichi senza autorizzazione di acque reflue industriali contenenti determinate sostanze pericolose, oppure in difformità delle prescrizioni dell'autorizzazione o nonostante la sua sospensione o revoca, nonché gli scarichi di sostanze pericolose oltre i valori limite; le violazioni dei divieti di scarico sul suolo, nelle acque sotterranee e nel sottosuolo fuori dalle ipotesi ammesse dagli artt. 103 e 104 C.A. Infine, sono sanzionate le violazioni dei divieti di scarichi in mare effettuati da navi o aerei di sostanze pericolose previste dalle convenzioni internazionali, salvo che si tratti di scarichi autorizzati di quantità rapidamente biodegradabili.

Abbandono di rifiuti non pericolosi in casi particolari (articolo 255 *bis* C.A.)

La norma punisce chiunque, in violazione delle disposizioni degli articoli 192, commi 1 e 2 (Divieto di abbandono) 226, comma 2 (Divieti) e 231, commi 1 e 2 (Veicoli fuori uso non disciplinati dal decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209) del C.A., abbandona o deposita rifiuti non pericolosi ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee se: a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna; b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati come definiti dall'articolo 240 C.A. o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.

Abbandono di rifiuti pericolosi (articolo 255 *ter* C.A.)

La norma punisce chiunque, in violazione delle disposizioni degli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2 C.A., abbandona o deposita rifiuti pericolosi ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee. La sanzione amministrativa per l'ente aumenta se: *a)* dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna; *b)* il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati come definiti dall'articolo 240 C.A. o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.

Attività di gestione dei rifiuti non autorizzata (art. 256, commi 1, 1 *bis*, 3, 3 *bis*, 5 e comma 6, 1° periodo, C.A.)

Le condotte punite consistono nella raccolta, trasporto, recupero, smaltimento commercio o intermediazione di rifiuti (sia pericolosi che non pericolosi) senza le prescritte autorizzazioni, iscrizioni all'Albo nazionale gestori ambientali e comunicazioni alle competenti autorità, oppure in difformità delle disposizioni contenute nelle autorizzazioni o impartite dalle autorità o in carenza dei requisiti prescritti.

Sono altresì punite le attività di realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata, di miscelazione di rifiuti pericolosi di diverso genere tra di loro o con rifiuti non pericolosi e di deposito di rifiuti sanitari pericolosi presso il luogo di produzione, per quantitativi superiori a 200 litri o equivalenti.

Le sanzioni amministrative per l'ente sono aumentate se i fatti riguardano rifiuti pericolosi e quando: *a)* dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna; *b)* il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 C.A. o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.

Combustione illecita di rifiuti (articolo 256 *bis* C.A.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la norma punisce chiunque appicca il fuoco a rifiuti abbandonati ovvero depositati in maniera incontrollata. Se si tratta di rifiuti non pericolosi la combustione è punita quando: *a)* dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna; *b)* il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze. per l'ente aumenta se la combustione riguarda i rifiuti pericolosi e ricorre taluna delle condizioni suindicate.

Omissione di bonifica per i casi di inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o sotterranee (art. 257, commi 1 e 2, C.A.)

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato (ad es. quello di cui sopra all'art. 452 *bis* c.p.) è punito chi avendo cagionato l'inquinamento dei siti in oggetto con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio non provvede alle dovute comunicazioni alle competenti autorità e alla bonifica del sito ai sensi dell'art. 242 C.A. L'effettuazione della bonifica costituisce condizione di non punibilità anche per le contravvenzioni ambientali previste da altre leggi speciali per il medesimo evento.

Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258, comma 4, 2° periodo, C. A.)

Tale ipotesi di reato si configura nei casi in cui si effettui il trasporto di rifiuti pericolosi, senza il formulario di cui all'articolo 193 C.A. o senza i documenti sostitutivi ivi previsti.

Spedizione illegale di rifiuti (art. 259, comma 1, C. A.)

La norma punisce chi effettua una spedizione di rifiuti ritenuta illegale ai sensi del regolamento (CE) n. 1013/2006 e del regolamento (UE) 2024/1157 (sul punto si evidenzia che il Reg. UE n. 2024/1157 ha abrogato il Reg. CE n. 1013/2006, Tuttavia, per espressa previsione del Reg. UE n. 2024/1157 le norme del Reg. n. 1013/2006 continueranno ad applicarsi sino al 21 maggio 2026, tranne alcune specifiche eccezioni espressamente individuate. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.

Delitti colposi in materia di rifiuti (art. 259 *ter* C.A.)

La norma determina la responsabilità anche a titolo colposo per la commissione dei reati di cui agli artt. 255 *bis* C.A. (abbandono di rifiuti non pericolosi in casi particolari), 255 *ter* C.A. (abbandono di rifiuti pericolosi), 256 C.A. (attività di gestione di rifiuti non autorizzata) e 259 C.A. (spedizione illegale di rifiuti).

Falsità nella tracciabilità dei rifiuti mediante il SISTRI (art. 260 *bis*, comma 6 – comma 7, 2° e 3° periodo - comma 8, C. A.)¹¹⁷

Al sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti, denominato SISTRI, partecipano obbligatoriamente o su base volontaria, secondo i criteri di cui all'art. 188 *ter* C.A., i produttori di rifiuti e gli altri soggetti che intervengono nella loro gestione (commercianti, intermediari, consorzi di recupero o riciclaggio, soggetti che compiono operazioni di recupero o di smaltimento, trasportatori). In tale contesto sono puniti i delitti consistenti nel fornire false indicazioni sulla natura e sulle caratteristiche di rifiuti al fine della predisposizione di un certificato di analisi dei rifiuti da inserire in SISTRI, nell'inserire nel sistema un certificato falso o nell'utilizzare tale certificato per il trasporto dei rifiuti.

È altresì punito il trasportatore che accompagna il trasporto con una copia cartacea fraudolentemente alterata della scheda SISTRI compilata per la movimentazione dei rifiuti.

¹¹⁷ A decorrere dal 1.1.2019 il SISTRI è stato abolito dall'art. 6 del D.L. 135/2018, che introduce un nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti, meglio definito dal D. Lgs. 116/2020 seguito dal D. M. 59/2023, cosiddetto RENTRI (Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti).

Violazioni della disciplina delle emissioni in atmosfera (art. 279, comma 5, C. A.)

La norma punisce le emissioni in atmosfera compiute nell'esercizio di uno stabilimento, superiori ai valori limite stabiliti dalla legge o fissati nelle autorizzazioni o prescrizioni delle competenti autorità, quando siano superati anche i valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.

Violazioni in tema di commercio e detenzione di animali o vegetali in via di estinzione o di mammiferi e rettili pericolosi (L. 150/1992, art. 1, commi 1 e 2 – art. 2, commi 1 e 2 – art. 3 bis, comma 1 - art. 6, comma 4)

Gli illeciti consistono nell'importazione, esportazione, trasporto, detenzione di esemplari di animali o di vegetali in violazione delle disposizioni comunitarie e internazionali che impongono particolari autorizzazioni, licenze e certificazioni doganali, e nella falsificazione o alterazione dei predetti documenti. È vietata altresì la detenzione di determinati mammiferi e rettili pericolosi.

Cessazione e riduzione dell'impiego di sostanze lesive dell'ozono stratosferico (L. 549/1993, art. 3, comma 6)

La legge vieta il commercio, l'utilizzo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione di sostanze lesive dell'ozono atmosferico dalla stessa elencate.

Inquinamento provocato dalle navi (D. Lgs. 202/2007, artt. 8 e 9)

La norma sanziona i comandanti delle navi, i membri dell'equipaggio, i proprietari e gli armatori che dolosamente o colposamente sversano in mare idrocarburi o sostanze liquide nocive trasportate alla rinfusa, fatte salve le deroghe previste.

Produzione e commercio di sostanze ozono lesive (D. Lgs. 81/2026, art. 4)

Viene punito chiunque abusivamente:

- produce, immette sul mercato, importa, esporta, usa o rilascia sostanze che riducono lo strato di ozono - allo stato puro o sotto forma di miscele - fatti salvi i prodotti utilizzati nel settore agricolo già autorizzati dalla legge;
- produce, immette sul mercato, importa, esporta o usa prodotti e apparecchiature e loro parti, contenenti sostanze che riducono lo strato di ozono o il cui funzionamento dipende da tali sostanze, fatti salvi i prodotti utilizzati nel settore agricolo già autorizzati dalla legge.

Produzione e commercio di gas a effetto serra (D. Lgs. 81/2026, art. 5)

Viene punito chi in maniera abusiva:

- produce, importa o esporta, gas fluorurati a effetto serra (allo stato puro o sotto forma di miscele), o prodotti, apparecchiature e loro parti contenenti gas fluorurati a effetto serra o il cui funzionamento dipende da tali gas;
- immette sul mercato, usa o rilascia alcuna delle sostanze suindicate o prodotti, apparecchiature e loro parti contenenti dette sostanze o il cui funzionamento dipende dalle medesime.

7.13.2 Attività aziendali sensibili

Con riferimento all'operatività bancaria, i rischi di commissione dei reati ambientali possono presentarsi più verosimilmente nei rapporti con la clientela, con riguardo alla concessione di finanziamenti o alla prestazione di servizi a favore di soggetti coinvolti nelle attività illecite in questione.

Non possono tuttavia escludersi i rischi di diretta commissione d'illeciti concernenti in particolare la produzione di rifiuti, gli scarichi, le emissioni in atmosfera e l'inquinamento del suolo e sottosuolo.

Si riporta qui di seguito il protocollo che detta i principi di controllo e i principi di comportamento applicabili alla gestione dei rischi in materia ambientale. Tale protocollo si completa con la normativa aziendale di dettaglio che regola l'attività medesima.

Si rimanda altresì ai protocolli previsti:

- al paragrafo 7.2.2.3 (*“Gestione delle attività inerenti la richiesta di autorizzazioni o l'esecuzione di adempimenti verso la Pubblica Amministrazione”*);
- al paragrafo 7.2.2.8 (*“Gestione delle procedure acquisitive dei beni e dei servizi e degli incarichi professionali”*);

che contengono principi di controllo e principi di comportamento diretti a prevenire anche la commissione dei reati di cui al presente paragrafo.

Detti protocolli si applicano anche a presidio delle attività eventualmente svolte, sulla base di appositi contratti di servizio, dalle altre società del Gruppo, e/o outsourcer esterni.

7.13.2.1. Gestione dei rischi in materia ambientale**Premessa**

Il presente protocollo si applica a tutte le strutture della Banca coinvolte nella gestione dei rischi in materia ambientale.

Coerentemente col proprio Codice Etico che individua la tutela dell'ambiente tra i propri valori di riferimento, il Gruppo Intesa Sanpaolo ha adottato una specifica politica ambientale ed energetica che deve essere diffusa, compresa e applicata a tutti i livelli organizzativi.

La Banca ha adottato e mantiene attivo un Sistema di Gestione Ambientale e dell'Energia, verificato annualmente da un Organismo di Certificazione Internazionale, conforme alle leggi vigenti e al più avanzato standard di riferimento: UNI EN ISO 14001 e UNI CEI EN ISO 50001.

L'azienda si è dotata, in relazione alla natura e dimensioni dell'organizzazione ed al tipo di attività svolta, di un'articolazione di funzioni che assicura le competenze tecniche ed i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio.

Le Strutture aziendali incaricate della gestione della documentazione inerente la materia ambientale, quali autorizzazioni e certificazioni rilasciate dalla Pubblica Amministrazione, sono tenute al rispetto dei principi di controllo e comportamento stabiliti e descritti nel protocollo *“Gestione delle attività inerenti la richiesta di autorizzazioni o l'esecuzione di adempimenti verso la Pubblica Amministrazione”*.

Ai sensi del D. Lgs. 231/2001, il processo di gestione dei rischi in materia ambientale potrebbe presentare occasioni per la commissione dei delitti in materia ambientale contemplati l'art. 25 *undecies*.

Quanto definito dal presente protocollo è volto a garantire il rispetto, da parte della Banca, della normativa vigente e dei principi di trasparenza, correttezza, oggettività e tracciabilità nell'esecuzione delle attività in oggetto.

Ai sistemi informatici che supportano i processi indicati nel presente protocollo si applicano i principi di controllo e di comportamento previsti dal protocollo *“Gestione e utilizzo dei sistemi informatici e del patrimonio informativo di Gruppo”*.

Descrizione del processo

Ai fini del presidio dei rischi in materia ambientale si rimanda ai seguenti processi:

Gestione delle risorse immobiliari:

- gestione amministrativa immobili;
- gestione patrimonio immobiliare;
- pianificazione territoriale;
- gestione e manutenzione degli immobili sul territorio;
- pianificazione lavori;
- esecuzione lavori.

Gestione della conformità per l'ambito normativo tutela ambientale:

- gestione dei rifiuti.

Gestione acquisti e cessione beni:

- albo e qualifica fornitori e Terze Parti;
- ciclo passivo;
- processi di approvvigionamento;
- gestione acquisti.

Leasing:

- amministrazione finanziamenti leasing;
- gestione asset leasing immobiliari;
- gestione asset leasing Real Estate.

Concessione:

- leasing;

Gestione del Credito Deteriorato:

- gestione dei beni acquisiti in asta.

Corporate Finance:

- finanza strutturata.

Rating.

Le procedure di gestione e di controllo dei processi si basano su una chiara e formalizzata assegnazione di compiti e responsabilità con riferimento alle Strutture coinvolte (ivi compresi gli outsourcer esterni) nelle verifiche di conformità alle disposizioni tempo per tempo vigenti in materia ambientale nonché su un coerente sistema di deleghe che disciplina le funzioni ed i poteri derivanti dagli obblighi normativi previsti in materia ambientale (D. Lgs. 152/2006).

Le modalità operative per la gestione dei processi sono disciplinate nell'ambito della normativa interna, sviluppata e aggiornata a cura delle Strutture competenti, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente protocollo.

Con specifico riferimento all'attività di locazione finanziaria di beni immobili e/o mobili la Banca verifica la conformità dei beni alla normativa ambientale all'atto dell'acquisto e della concessione alla clientela nonché del reimpossessamento, del reimpiego, della rivendita o dello smaltimento a seguito dell'estinzione per qualsiasi motivo delle operazioni di leasing.

Principi di controllo

Il sistema di controllo a presidio dei processi descritti si deve basare sui seguenti fattori:

- Livelli autorizzativi definiti nell'ambito del processo:
 - per quanto attiene l'acquisto di beni e servizi, l'approvazione della richiesta di acquisto, il conferimento dell'incarico, il perfezionamento del contratto e l'emissione dell'ordine spettano esclusivamente a soggetti muniti di idonee facoltà in base al sistema di poteri e deleghe in essere che stabilisce le facoltà di autonomia gestionale per natura di spesa e impegno. La normativa interna illustra i predetti meccanismi autorizzativi, fornendo l'indicazione dei soggetti aziendali cui sono attribuiti i necessari poteri;
 - ogni trasporto di rifiuti speciali deve essere accompagnato da un formulario d'identificazione sottoscritto dal trasportatore e, per quanto attiene la Banca, da soggetti appositamente incaricati;
 - l'eventuale affidamento a terzi - da parte dei fornitori della Banca - di attività in sub-appalto, è contrattualmente subordinato a un preventivo assenso da parte della struttura della Banca che ha stipulato il contratto ed al rispetto degli specifici obblighi sul rispetto della normativa ambientale.
- Segregazione dei compiti tra i differenti soggetti coinvolti nei processi di gestione dei rischi in materia ambientale. In particolare:
 - le Strutture operative che hanno il compito di realizzare e di gestire gli interventi quali servizi alle persone, servizi all'edificio, manutenzioni edili, opere edilizie/impiantistiche ed altri servizi integrati (es.: fornitura toner, gestione infermerie, gestione delle apparecchiature di informatica distribuita, verifica/ricondizionamento/smaltimento dei materiali o prodotti informatici, ecc.) sono distinte e separate dalle Strutture alle quali sono attribuiti compiti di consulenza in tema di valutazione dei rischi ambientali e di controllo sulle misure atte a prevenirli e a ridurli;
 - nell'ambito delle operazioni di finanziamento e di advisory in Project Finance regolate dagli "Equator Principles" le strutture incaricate di verificare i requisiti degli Equator Principles applicabili ed i rischi connessi alle tematiche di tipo sociale e ambientale sono diverse dalle strutture incaricate dell'istruttoria.
- Attività di controllo:
 - il formulario d'identificazione dei rifiuti speciali compilato e sottoscritto dal trasportatore deve essere verificato dal soggetto incaricato dalla Banca;
 - verifica a campione sulla corretta gestione dei rifiuti con particolare riguardo a quelli speciali e, se presenti, a quelli pericolosi da parte delle strutture competenti;
 - verifica sulla corretta gestione da parte dell'appaltatore dei rifiuti derivanti dalle attività di manutenzione ordinaria e straordinaria e da ristrutturazioni immobiliari. In particolare l'appaltatore è tenuto a ritirare a propria cura gli "scarti" dal proprio ciclo di lavoro e i Responsabili o soggetti all'uopo incaricati delle Unità Operative dove si svolgono i lavori devono vigilare sul corretto operato degli appaltatori evitando l'abbandono presso i locali della Banca dei rifiuti prodotti;

- controllo sul corretto espletamento, da parte dei fornitori, dei servizi di manutenzione/pulizia (Servizi all'Edificio, Servizi alle Persone, ecc.) degli immobili, con particolare riguardo alla regolare tenuta dei libretti d'impianto per la climatizzazione nonché ai report manutentivi periodici redatti dai fornitori che hanno in appalto i servizi suddetti (es.: rapporti della "prova di tenuta" dei serbatoi per lo stoccaggio del gasolio);
- nell'ambito delle operazioni di finanziamento e di advisory in Project Finance regolate dagli "Equator Principles" il desk di prodotto e/o la funzione di relazione devono periodicamente verificare la conformità agli adempimenti di carattere ambientale, proponendo se del caso le opportune misure correttive;
- le competenti strutture delegate e/o individuate dal Responsabile Ambientale e dal Committente devono verificare:
 - che i beni immobili e/o mobili da acquisire in proprietà al fine della loro concessione in locazione finanziaria siano muniti di quanto a tal fine necessario ai sensi della normativa applicabile (ad esempio nel caso di beni immobili, gli stessi non devono essere interessati da passività ambientali in corso o pregresse), verificando la sussistenza delle prescritte dichiarazioni di conformità e acquisendo la documentazione richiesta dalla legge;
 - che per i beni immobili e/o mobili in corso di reimpossessamento, o nei casi in cui si venga a conoscenza di circostanziate notizie concernenti eventuali inadempimenti degli obblighi in capo agli utilizzatori in merito al rispetto della normativa ambientale anche durante il regolare ammortamento del contratto di locazione finanziaria, vengano svolte con diligenza e con una adeguata tempistica tutte le azioni correlate, anche di carattere legale, funzionali alla gestione dei rischi in materia ambientale;
 - che per i beni immobili e/o mobili ritornati in possesso sia valutata l'esposizione a rischi in materia ambientale (ad esempio in caso di inquinamento ambientale derivante da sversamento di rifiuti pericolosi o tossici) e sia pianificata e realizzata la loro "messa in sicurezza" e ove applicabile la bonifica.
- Tracciabilità del processo sia a livello di sistema informativo, sia in termini documentali:
 - utilizzo di sistemi informatici a supporto dell'operatività, che garantiscono la registrazione e l'archiviazione dei dati e delle informazioni inerenti al processo acquisitivo;
 - documentabilità di ogni attività inerente ai processi con particolare riferimento alla corretta tenuta e conservazione dei libretti d'impianto per la climatizzazione secondo quanto previsto dalla normativa vigente, specie relativamente alle loro emissioni;
 - conservazione nei termini di legge dei formulari d'identificazione dei rifiuti speciali (tre anni dalla data di emissione) e del registro di carico e scarico dei rifiuti pericolosi per i tre anni successivi dalla data dell'ultima registrazione;
 - al fine di consentire la ricostruzione delle responsabilità e delle motivazioni delle scelte effettuate, la Struttura di volta in volta interessata è responsabile dell'archiviazione e della conservazione della documentazione di competenza prodotta anche in via telematica o elettronica, inerente all'esecuzione degli adempimenti svolti nell'ambito dei processi sopra descritti.

Principi di comportamento

Le Strutture della Banca, a qualsiasi titolo coinvolte nella gestione dei rischi in materia ambientale oggetto del protocollo come pure tutti i dipendenti, sono tenute ad osservare le modalità esposte nel presente protocollo, le disposizioni di legge esistenti in materia, la normativa interna nonché le eventuali previsioni del Codice Etico e del Codice Interno di Comportamento di Gruppo.

In particolare, tutte le Strutture sono tenute – nei rispettivi ambiti - a:

- vigilare, per quanto di competenza, sul rispetto degli adempimenti in materia ambientale, in particolare sull’osservanza delle norme operative riguardanti il raggruppamento e il deposito temporaneo dei rifiuti secondo la loro classificazione, sulla consegna ai trasportatori autorizzati, sulla conservazione nei termini di legge della documentazione amministrativa (Formulari di Identificazione dei Rifiuti e, ove applicabile, del Registro di Carico e Scarico);
- vigilare sulle aree aziendali, interne ed esterne, per individuare tempestivamente eventuali rifiuti presenti senza idonea gestione o depositati in modo non conforme, così da segnalare alla struttura competente eventuali situazioni derivanti da condotte irregolari o illecite;
- vigilare, per quanto di competenza, sul rispetto degli adempimenti in materia ambientale, in particolare sulla gestione di caldaie/centrali termiche, di gruppi frigoriferi/pompe di calore e di impianti di produzione di energia elettrica da sistemi di emergenza;
- richiedere per beni immobili e/o mobili oggetto di locazione finanziaria il rilascio di espresse dichiarazioni di conformità da parte dei soggetti titolati a renderle a norma di legge;
- astenersi dall’affidare incarichi/appalti a consulenti esterni e/o fornitori eludendo criteri documentabili e obiettivi incentrati su professionalità e competenza, competitività, prezzo, integrità e capacità di garantire un’efficace assistenza. In particolare, le regole per la scelta devono ispirarsi ai criteri di chiarezza e documentabilità dettati dal Codice Etico e dal Codice interno di comportamento di Gruppo;
- qualora sia previsto il coinvolgimento di soggetti terzi nella gestione/prevenzione dei rischi in materia ambientale, i contratti con tali soggetti devono contenere apposita dichiarazione di conoscenza della normativa di cui al D. Lgs. 231/2001 e di impegno al suo rispetto;
- prevedere, nell’ambito dei contratti di appalto, d’opera e di fornitura di Servizi alle Persone, Servizi all’Edificio, manutenzioni edili, opere edilizie/impiantistiche ed altri servizi integrati (es.: fornitura toner, gestione infermerie, gestione delle apparecchiature di informatica distribuita, verifica/ricondizionamento/smaltimento dei materiali o prodotti informatici, ecc.) specifiche clausole sul rispetto della normativa ambientale;
- nell’ambito delle procedure acquisitive di prodotti, macchine e attrezzature a fini strumentali che a fine ciclo vita potrebbero essere classificati potenzialmente pericolosi per l’ambiente, le Strutture committenti e la funzione acquisti competente devono ottenere preventivamente dal potenziale fornitore la “scheda di sicurezza/pericolosità del prodotto” ed i codici EER¹¹⁸ e tutte le informazioni necessarie per il corretto smaltimento degli stessi. Anche nel caso di acquisizioni finalizzate a leasing, vengono posti in essere i presidi di monitoraggio ritenuti necessari in funzione della pericolosità degli asset finanziati.

¹¹⁸ EER - Elenco Europeo Rifiuti,

- considerare come requisito rilevante per la valutazione del fornitore, ove pertinente e opportuno in base alla natura della fornitura, le certificazioni ambientali e ulteriori elementi tecnici e organizzativi che attestino la capacità del fornitore di operare nel rispetto della normativa ambientale e dei principi del Modello 231 quali, ad esempio: il possesso delle necessarie autorizzazioni ambientali e/o iscrizioni obbligatorie o l'adozione di un proprio Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/2001. Detti criteri possono essere modulati in base al grado di esposizione al rischio ambientale connesso alla specifica fornitura e devono essere indicati in fase di richiesta di acquisizione di beni o servizi all'interno delle specifiche o capitolati tecnici;
- considerare il rischio ambientale nella valutazione del merito creditizio, acquisendo per i clienti appartenenti ai settori più a rischio specifiche informazioni a supporto;
- adottare una condotta trasparente e collaborativa nei confronti degli Enti preposti al controllo (es, A.S.L., Vigili del Fuoco, ARPA, Comune, Provincia, ecc.) in occasione di accertamenti / procedimenti ispettivi. Tutti i soggetti presenti e coinvolti nell'ispezione devono astenersi dal compiere qualsiasi azione o comportamento che possa impedire, intralciare o eludere lo svolgimento delle attività ispettive.
- in caso di ricezione di provvedimenti, ordini o prescrizioni di bonifica, recupero o ripristino da parte delle autorità competenti trasmettere tempestivamente la comunicazione al Responsabile Ambientale e al suo Delegato, affinché valuti il contenuto e attivi le azioni necessarie nei tempi stabiliti.

Parimenti, tutti i dipendenti sono tenuti a:

- osservare le disposizioni di legge, la normativa interna e le istruzioni impartite dalle Strutture aziendali e dalle Autorità competenti;
- segnalare immediatamente al Responsabile e/o agli addetti alla gestione delle emergenze, qualsiasi situazione di emergenza ambientale (es. sversamenti di gasolio, gravi malfunzionamenti degli impianti che provocano rumore esterno oltre i valori limite).

In ogni caso è fatto divieto di porre in essere/collaborare/dare causa alla realizzazione di comportamenti che possano rientrare nelle fattispecie di reato considerate ai fini del D. Lgs. 231/2001, e più in particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, di:

- esibire documenti incompleti e/o comunicare dati falsi o alterati;
- tenere una condotta ingannevole che possa indurre gli Enti pubblici in errore;
- depositare i rifiuti al di fuori dal "Deposito Temporaneo Rifiuti" e consegnare i rifiuti speciali così come definiti dalla vigente normativa interna a fornitori incaricati del trasporto che non siano censiti nell'elenco delle Società autorizzate alla gestione dei rifiuti presente sulla intranet aziendale ovvero ad operatori non autorizzati nel caso di rifiuti rinvenuti da locazione finanziaria;
- autorizzare l'acquisto, e comunque di autorizzare la concessione in locazione finanziaria, di beni immobili e/o mobili non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari pro tempore vigenti;
- autorizzare la vendita o un nuovo finanziamento in leasing dei beni immobili e/o mobili rinvenuti da locazione finanziaria che risultino non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari pro tempore vigenti fatte salve eventuali eccezioni limitate ai casi in cui il bene sia venduto ad un

soggetto professionale (fornitore di comprovata conoscenza ed esperienza, concessionario autorizzato ecc...) con relativo sgravio di tutte le responsabilità previste dalla legge in capo ad Intesa Sanpaolo S.p.A.

I Responsabili delle Strutture interessate sono tenuti a porre in essere tutti gli adempimenti necessari a garantire l'efficacia e la concreta attuazione dei principi di controllo e comportamento descritti nel presente protocollo.

7.14 Area sensibile concernente i reati tributari

7.14.1 Fattispecie di reato

Premessa

La responsabilità degli enti è estesa ad alcuni dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto previsti dal D. Lgs. 74/2000¹¹⁹, che detta la disciplina di portata generale sui reati tributari, al fine di rafforzare la repressione del fenomeno dell'evasione fiscale e per recepire le disposizioni della legislazione europea poste a tutela degli interessi della finanza pubblica dell'Unione.

Le fattispecie in materia tributaria sono individuate dall'articolo 25 *quinquiesdecies* (reati tributari)¹²⁰. Si descrivono qui di seguito gli illeciti in questione.

Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. 74/2000)

Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. 74/2000)

Il primo reato è commesso da chi presenta dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o all'IVA che indichino elementi passivi fittizi, risultanti da fatture o da altri documenti registrati nelle scritture contabili obbligatorie o conservati a fini di prova. Le fatture o i documenti utilizzati sono connotati da falsità materiale o ideologica circa l'esistenza in tutto o in parte delle operazioni in essi indicati, o circa il soggetto controparte.

Il secondo reato sussiste allorché, al di fuori del caso di uso di fatture o documenti attestanti operazioni inesistenti che precede, in una delle predette dichiarazioni siano indicati elementi attivi inferiori a quelli effettivi, oppure fittizi elementi passivi, crediti e ritenute, mediante la conclusione di operazioni simulate, oggettivamente o soggettivamente, oppure avvalendosi di documenti falsi, registrati nelle scritture contabili obbligatorie o conservati ai fini di prova, o di altri mezzi fraudolenti idonei a falsare la contabilità ostacolando l'accertamento o inducendo in errore l'Agenzia delle Entrate. Tale reato non sussiste quando non sono superate determinate soglie, oppure la falsa rappresentazione della realtà non sia ottenuto con artifici, ma si tratti di mera omissione degli obblighi di fatturazione e annotazione o della sola indicazione in dichiarazione di elementi attivi inferiori a quelli reali.

Entrambi i reati si perfezionano con la presentazione delle dichiarazioni e sono puniti anche a titolo di tentativo¹²¹, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 74/2000, fuori dei casi di concorso nel delitto di "emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti" (art. 8 D.Lgs. 74/2000), qualora la condotta sia posta in essere al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri, connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea, dai quali consegua o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore a euro 10 milioni.

¹¹⁹ E' previsto, dal 1° gennaio 2027, a seguito dell'abrogazione parziale del D. Lgs. n. 74/2000, che si applicheranno le corrispondenti disposizioni del D. Lgs. n. 173/2024 (c.d. "Testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali").

¹²⁰ La disciplina dei reati tributari è stata riformata dal D. L. 124/2019, il cui articolo 39 ha introdotto nel D. Lgs. 231/2001 i reati tributari con effetto dal 24 dicembre 2019. L'articolo 5 del D. Lgs. 75/2020 vi ha poi aggiunto i reati di omessa o infedele dichiarazione e di indebita compensazione, ed ha reso punibili - modificando l'articolo 6 del D. Lgs. 74/2000 - anche i reati dichiarativi di cui agli articoli 2, 3 e 4 solo tentati, con effetto dal 30 luglio 2020. Successivamente l'art. 4 del D.Lgs. 156/2022 ha ulteriormente modificato l'art. 6 del D. Lgs. 74/2000, circa la descrizione delle caratteristiche della fattispecie tentata.

¹²¹ Si ricorda che ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 231/2001 la responsabilità degli enti per i delitti tentati non sussiste se l'ente volontariamente impedisce la finalizzazione dell'azione o il verificarsi dell'evento.

Dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. 74/2000)**Omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs. 74/2000)****Indebita compensazione (art. 10 *quater* D.Lgs. 74/2000)**

Tali reati puniscono rispettivamente chi:

- nelle dichiarazioni annuali dei redditi o IVA indica elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi inesistenti, e siano superate determinate soglie di rilevanza penale;
- non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte (o la dichiarazione di sostituto di imposta) quando è superata una determinata soglia di imposta evasa;
- non versa le imposte dovute utilizzando in compensazione crediti non spettanti o inesistenti, per un importo annuo superiore a una determinata soglia; la punibilità è esclusa in caso di utilizzo di crediti non spettanti, quando, anche per la natura tecnica delle valutazioni, sussistono condizioni di obiettiva incertezza in ordine agli specifici elementi o alle particolari qualità che fondano la spettanza del credito.

Dette condotte di reato comportano la responsabilità amministrativa ai sensi del D. Lgs. 231/2001 solo se hanno ad oggetto l'evasione dell'IVA nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea e se dalla commissione di tali delitti derivi o possa derivare un danno complessivo pari o superiore a dieci milioni di euro.

In presenza di entrambe le circostanze il reato di dichiarazione infedele è punito, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 74/2000, anche se è solo tentato¹²², quando cioè sussistano atti preparatori, quali ad esempio l'omissione di obblighi di fatturazione, che potranno aver effetto sulla successiva dichiarazione, qualora la condotta sia posta in essere al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri, connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea, dai quali consegua o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore a euro 10 milioni.

Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.Lgs. 74/2000)

Commette il reato chi, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o l'IVA, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

L'emittente delle fatture o dei documenti e chi partecipa alla commissione di tale reato non sono punibili anche a titolo di concorso nel reato di dichiarazione fraudolenta commesso dal terzo che si avvale di tali documenti, così pure tale terzo non è punibile anche a titolo di concorso nel reato di emissione in oggetto.

Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. 74/2000)

Il reato è commesso da chi, al fine di evadere le imposte sui redditi o l'IVA o di consentirne l'evasione da parte di terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da impedire la ricostruzione dei redditi o del volume d'affari.

¹²²Cfr nota precedente

Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.Lgs. 74/2000)

La condotta punita consiste nel compimento, sui beni propri o di terzi, di atti dispositivi simulati o fraudolenti, idonei a rendere incapiente la procedura di riscossione coattiva delle imposte sui redditi dell'IVA, di interessi o sanzioni amministrative relativi a tali imposte, per un ammontare complessivo superiore a 50 mila euro.

È altresì punita la condotta di chi nell'ambito di una procedura di transazione fiscale, al fine di ottenere per sé o per altri un minor pagamento di tributi e accessori, indica nella documentazione presentata elementi attivi inferiori a quelli reali o elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore a 50 mila euro.

7.14.2 Attività aziendali sensibili

Il rischio di commissione dei reati tributari può presentarsi in ogni attività aziendale. Esso è specificamente presidiato dal protocollo "Gestione dei rischi e degli adempimenti ai fini della prevenzione dei reati tributari".

Per quanto riguarda la posizione di contribuente della Banca¹²³, tale rischio è inoltre presidiato dal protocollo "Gestione dell'informativa periodica".

Per quanto riguarda i rapporti con i terzi, quali clienti, fornitori, partner e controparti in genere al fine di mitigare il rischio di essere coinvolta in illeciti fiscali dei medesimi, considerato anche che la legge, ai sensi dell'art. 13 *bis* del D. Lgs. 74/2000, punisce più severamente gli intermediari bancari e finanziari che concorrono nell'elaborazione o nella commercializzazione di modelli di evasione fiscale, la Banca ha altresì predisposto i protocolli che disciplinano le seguenti attività:

- Gestione delle procedure acquisitive dei beni e dei servizi e degli incarichi professionali;
- Gestione di omaggi, spese di rappresentanza per ospitalità, beneficenze e sponsorizzazioni;
- Gestione del patrimonio immobiliare e del patrimonio culturale;
- Acquisto, gestione e cessione di partecipazioni e altri asset;
- Contrasto finanziario al terrorismo ed al riciclaggio dei proventi di attività criminali;

che contengono principi di controllo e di comportamento da rispettare anche ai fini della prevenzione dei reati fiscali.

¹²³La Banca ha esercitato dal 2019, l'opzione per la costituzione di un Gruppo IVA e, a partire dal 2004, ha attivato il Consolidato Fiscale Nazionale, cui hanno aderito su base opzionale triennale (rinnovabile) le principali società in termini dimensionali residenti del Gruppo Intesa Sanpaolo.

La partecipazione al Gruppo IVA, disciplinato dal Titolo V *bis* del D.P.R. 633/1972 e dal D.M. 6 aprile 2018), comporta la nascita di un unico (nuovo) soggetto passivo in quanto il Gruppo IVA: i) ha un'unica Partita IVA, ii) opera come soggetto passivo IVA unico nei rapporti con soggetti non appartenenti al gruppo stesso, iii) assolve tutti gli obblighi ed esercita tutti i diritti/opzioni rilevanti ai fini IVA; (iv) opera per il tramite della società rappresentante (Intesa Sanpaolo S.p.A.) che esercita il controllo sulle altre società partecipanti (la normativa prevede la partecipazione obbligatoria di tutti i soggetti legati da vincoli finanziari, economici e organizzativi con la capogruppo).

Con il Consolidato Fiscale Nazionale, disciplinato dagli artt. 117-129 del Testo Unito delle Imposte sul Reddito, ogni società, compresa la consolidante, continua a dichiarare autonomamente il proprio reddito o la propria perdita fiscale, oltre alle ritenute subite, alle detrazioni e ai crediti di imposta; tali componenti si intendono trasferite ex lege alla società controllante/consolidante che, nell'ambito della dichiarazione dei redditi consolidata (i) determina un unico reddito imponibile o un'unica perdita fiscale riportabile risultante dalla somma algebrica di redditi/perdite propri e delle società consolidate, (ii) apporta le rettifiche di consolidamento previste dalla legge, (iii) scomputa le ritenute e i crediti d'imposta propri e quelli trasferiti dalle consolidate per arrivare a determinare l'unico debito o credito IRES di competenza del Consolidato Fiscale.

Con riferimento alla gestione del rischio fiscale relativo a prodotti e servizi offerti alla clientela, che riguardano fattispecie in cui si potrebbe configurare un potenziale coinvolgimento in operazioni fiscalmente irregolari della clientela, la Banca si è dotata di processi di clearing, disciplinati, tra l'altro nelle "Linee Guida per l'approvazione di nuovi prodotti, servizi e attività destinati ad un determinato target di clientela", nelle "Linee Guida per il Governo delle Operazioni di Maggior Rilievo (OMR) di Gruppo", nelle "Regole di Gruppo per la valutazione della conformità fiscale dei prodotti dei servizi e delle operazioni proposte alla clientela" e nella normativa interna in materia di gestione del credito. Con riferimento alla disciplina c.d. DAC 6 introdotta dal D.Lgs. 100/2020 e volta a contrastare l'evasione fiscale e ad implementare la cooperazione amministrativa in ambito fiscale tra gli Stati Membri dell'UE, le Regole di Gruppo per la gestione degli obblighi di segnalazione previsti dalla DAC 6 ("Directive on Administrative Co-operation") stabiliscono i ruoli e le responsabilità nella gestione del processo di identificazione e segnalazione delle operazioni¹²⁴.

È altresì da considerare che la Banca ha aderito al regime di adempimento collaborativo con l'Agenzia delle Entrate previsto dall'art. 3 del D.Lgs. 128/2015 e ha adottato a tal fine un sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, descritto nelle "Linee Guida per la gestione del rischio fiscale nell'ambito del regime di adempimento collaborativo con l'Agenzia delle Entrate" e nelle altre fonti di normativa aziendale di dettaglio.

Detti protocolli si applicano anche a presidio delle attività eventualmente svolte, sulla base di appositi contratti di servizio dalle altre società del Gruppo, e/o outsourcer esterni.

¹²⁴Non può escludersi che la violazione degli obblighi di comunicazione all'Agenzia delle Entrate dei meccanismi transfrontalieri previsti dal D. Lgs. 100/2020, al di là delle specifiche sanzioni amministrative previste, possa essere interpretata quale indice di un precedente concorso dell'incaricato della banca nelle violazioni fiscali/tributarie del cliente, violazioni che, in tale contesto, ricorrendo i noti presupposti dell'interesse o vantaggio, potrebbero, ove riconducibili a cd. reati presupposto (sia di natura tributaria che di riciclaggio/autoriciclaggio), comportare per la Banca rischi di responsabilità ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

7.14.2.1. Gestione dei rischi e degli adempimenti ai fini della prevenzione dei reati tributari

Premessa

Il presente protocollo si applica a tutte le strutture della Banca coinvolte nella gestione dei rischi. e degli adempimenti ai fini della prevenzione dei reati tributari.

Ai sensi del D. Lgs. 231/2001 in base alle attività svolte la Banca è esposta ai reati tributari: *“Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti”, “Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici”, “Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti”, “Occultamento o distruzione di documenti contabili”, “Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte”, “Dichiarazione infedele”, “Omessa dichiarazione” e “Indebita compensazione”.*

Le regole aziendali e i controlli di completezza e di veridicità previsti nel presente protocollo sono predisposti anche al fine di una più ampia azione preventiva dei reati che potrebbero conseguire a una scorretta gestione delle risorse finanziarie, quali i reati *“Riciclaggio”* e *“Autoriciclaggio”*.

Secondo quanto sancito dai “Principi di condotta in materia fiscale”, Intesa Sanpaolo S.p.A. e il suo Gruppo intendono garantire nel tempo: i) la conformità alle regole fiscali e mantenere un rapporto collaborativo e trasparente con l'Autorità Fiscale, obiettivi perseguiti anche attraverso l'adozione di un sistema di controllo interno per la gestione e mitigazione del rischio fiscale (di seguito anche “Tax Control Framework” o “TCF”); ii) l'adesione al regime di adempimento collaborativo, introdotto dal D.Lgs. 128/2015 e successive modifiche.

Nell'ambito del Tax Control Framework adottato ai fini del regime di adempimento collaborativo la Banca ha definito e aggiorna nel continuo la Mappa dei rischi del TCF, in cui sono rilevati i rischi fiscali di corretta applicazione della normativa tributaria ed i relativi presidi. Tale Mappa evidenzia anche i rischi connessi ad aree sensibili in perimetro della responsabilità dell'ente ex D.Lgs. 231/2001.

L'adozione dei suddetti principi attesta l'impegno esplicito del Gruppo al rispetto dei doveri del “Codice di Condotta per i contribuenti aderenti al regime di adempimento collaborativo” previsto dall'articolo 5, comma 2-bis, del medesimo Decreto e rappresenta altresì la presa d'atto e condivisione da parte degli organi di gestione della Banca.

Quanto definito dal presente protocollo è volto a garantire il rispetto, da parte della Banca, della normativa vigente e dei principi di trasparenza, correttezza, oggettività e tracciabilità nell'esecuzione delle attività in oggetto.

Ai sistemi informatici che supportano i processi indicati nel presente protocollo si applicano i principi di controllo e di comportamento previsti dal protocollo *“Gestione e utilizzo dei sistemi informatici e del patrimonio informativo di Gruppo”*.

Descrizione del processo

Il processo di gestione dei rischi e degli adempimenti ai fini della prevenzione dei reati tributari interessa, in modo diretto e/o indiretto, una serie eterogenea di processi aziendali che riguardano:

- le fasi di acquisto e di vendita di beni e servizi;
- la rappresentazione dei fatti di gestione nella contabilità e nei sistemi aziendali;
- la gestione degli adempimenti connessi alla fatturazione attiva e passiva e di quelli relativi al “Gruppo IVA”;
- la predisposizione delle dichiarazioni fiscali e la corretta liquidazione e riversamento delle relative imposte;
- gli adempimenti connessi al regime di “Adempimento collaborativo con l’Agenzia delle Entrate” sottoscritto dalla Banca.

La rappresentazione dei fatti di gestione nella contabilità e nei sistemi aziendali, ivi compresa la valutazione delle singole poste, è regolata dal protocollo “*Gestione dell’informativa periodica*”.

I rapporti con le Autorità di Supervisione in materia fiscale (Agenzia delle Entrate) sono regolati dalla normativa interna per la gestione dei rapporti con le Autorità di Supervisione e dal protocollo “*Gestione dei rapporti con le Autorità di Vigilanza*”.

Le modalità operative per la gestione dei processi sono disciplinate nell’ambito della normativa interna, sviluppata ed aggiornata a cura delle Strutture competenti, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente protocollo.

Principi di controllo

Il sistema di controllo a presidio dei processi descritti si deve basare sui seguenti fattori:

- Livelli autorizzativi definiti nell’ambito del processo:
 - tutti i soggetti che intervengono nella gestione delle attività inerenti alla predisposizione delle dichiarazioni fiscali, e nelle attività di emissione/contabilizzazione delle fatture, determinazione, liquidazione e versamento dei tributi sono individuati ed autorizzati in base allo specifico ruolo attribuito loro dal funzionigramma aziendale ovvero dal Responsabile della Struttura di riferimento tramite delega interna, da conservare a cura della Struttura medesima;
 - nel caso in cui intervengano consulenti esterni/fornitori, questi vengono individuati in base alla lettera di incarico/nomina ovvero alle clausole contrattuali e operano esclusivamente nell’ambito del perimetro di attività loro assegnato dal Responsabile della struttura di riferimento;
 - ogni accordo/convenzione con l’Agenzia delle Entrate è formalizzato in un documento, debitamente firmato da soggetti muniti di idonei poteri in base al sistema dei poteri e delle deleghe in essere;
 - nei casi in cui l’orientamento fiscale che la Banca intende adottare non dovesse essere condiviso dall’Agenzia delle Entrate, la sua definitiva adozione deve essere approvata dal Consiglio di Amministrazione, previa valutazione del Responsabile della Funzione fiscale in ordine ai rischi e ai costi/benefici derivanti dalla posizione che si intende assumere e acquisizione del parere di almeno un autorevole consulente fiscale esterno.
- Segregazione dei compiti tra i differenti soggetti coinvolti nei processi di gestione dei rischi e degli adempimenti ai fini della prevenzione dei reati tributari. In particolare:

- le attività di cui alle diverse fasi del processo devono essere svolte da attori/soggetti differenti chiaramente identificabili e devono essere supportate da un meccanismo di *maker* e *checker*.
- Attività di controllo:
 - i controlli connessi al rischio fiscale di adempimento, rilevanti per la prevenzione dei reati tributari, includono:
 - controlli di completezza, correttezza ed accuratezza delle informazioni trasmesse alle autorità fiscali da parte della Struttura interessata per le attività di competenza che devono essere supportate da meccanismi di *maker* e *checker*;
 - controlli sulla conformità delle dichiarazioni fiscali alla normativa di riferimento anche attraverso controlli continuativi automatici di sistema;
 - controlli di primo e secondo livello: (i) sulla corretta emissione, applicazione delle aliquote IVA e contabilizzazione delle fatture del ciclo attivo e sulla loro corrispondenza con i contratti e impegni posti in essere con i terzi, comprese le operazioni di locazione finanziaria; (ii) sull'effettività, sia dal punto di vista soggettivo che oggettivo, del rapporto sottostante alle fatture passive ricevute e sulla corretta registrazione e contabilizzazione, comprese quelle delle operazioni di locazione finanziaria;
 - relativamente al rischio fiscale interpretativo sono previsti controlli sistematici e documentati con riferimento alla gestione degli aggiornamenti della normativa fiscale, alle attività di consulenza fiscale, predisposizione degli adempimenti fiscali e gestione delle operazioni non routinarie; tali controlli sono finalizzati ad assicurare che le norme fiscali siano correttamente interpretate ed applicate e che le posizioni interpretative siano coerenti con i principi dell'ordinamento tributario.
- Tracciabilità del processo sia a livello di sistema informativo, sia in termini documentali:
 - ciascuna fase rilevante del processo di gestione del rischio e degli adempimenti ai fini della prevenzione dei reati tributari deve risultare da apposita documentazione scritta;
 - al fine di consentire la ricostruzione delle responsabilità e delle motivazioni delle scelte effettuate, ciascuna struttura è responsabile dell'archiviazione e della conservazione della documentazione di competenza prodotta anche in via telematica o elettronica.
- Sistemi premianti o di incentivazione: i sistemi premianti e di incentivazione devono essere in grado di assicurare la coerenza con le disposizioni di legge, con i principi contenuti nel presente protocollo, nonché con le previsioni del Codice Etico, anche prevedendo idonei meccanismi correttivi a fronte di eventuali comportamenti devianti; al riguardo come stabilito nei *Principi di condotta in materia fiscale* di Intesa Sanpaolo, nei sistemi di incentivazione non sono previsti obiettivi collegati alla riduzione del carico fiscale o ad altre forme di ottimizzazione fiscale non coerenti con la sostanza economica delle operazioni.

Principi di comportamento

Le Strutture della Banca, a qualsiasi titolo coinvolte nella gestione dei rischi e degli adempimenti ai fini della prevenzione dei reati tributari oggetto del protocollo come pure tutti i dipendenti, sono tenute

ad osservare le modalità esposte nel presente protocollo, le disposizioni di legge esistenti in materia, la normativa interna nonché le eventuali previsioni del Codice Etico, del Codice Interno di Comportamento di Gruppo, delle Linee Guida di governo amministrativo finanziario, dai Principi di condotta in materia fiscale e delle Linee Guida per la gestione del rischio fiscale nell'ambito del regime di adempimento collaborativo con l'Agenzia delle Entrate. In particolare, tutte le Strutture sono tenute - nei rispettivi ambiti - a:

- garantire la corretta e veritiera rappresentazione dei risultati economici, patrimoniali e finanziari della Banca nelle dichiarazioni fiscali;
- rispettare i principi di condotta in materia fiscale al fine di: (i) garantire nel tempo la conformità alle regole fiscali e tributarie dei Paesi dove la Banca opera e, (ii) l'integrità patrimoniale e la reputazione di tutte le Società Gruppo;
- agire secondo i valori dell'onestà e dell'integrità nella gestione della variabile fiscale, nella consapevolezza che il gettito derivante dai tributi costituisce una delle principali fonti di contribuzione allo sviluppo economico e sociale dei Paesi in cui la Banca opera;
- garantire la diffusione di una cultura aziendale improntata ai valori di onestà e integrità e al principio di legalità promuovendo la cultura della tax compliance tramite la diffusione di standard comportamentali e l'organizzazione di corsi e iniziative per tutti i dipendenti;
- mantenere un rapporto collaborativo e trasparente con l'Autorità Fiscale garantendo a quest'ultima, tra l'altro, la piena comprensione dei fatti sottesi all'applicazione delle norme fiscali;
- eseguire gli adempimenti fiscali nei tempi e nei modi definiti dalla normativa o dall'autorità fiscale;
- evitare forme di pianificazione fiscale che possano essere giudicate aggressive da parte delle autorità fiscali;
- interpretare le norme in modo conforme al loro spirito e al loro scopo rifuggendo da strumentalizzazioni della loro formulazione letterale;
- rappresentare gli atti, i fatti e i negozi intrapresi in modo da rendere applicabili forme di imposizione fiscale conformi alla reale sostanza economica delle operazioni;
- garantire trasparenza alla propria operatività e alla determinazione dei redditi e patrimoni di competenza evitando l'utilizzo di strutture, anche di natura societaria, che possano occultare l'effettivo beneficiario dei flussi reddituali o il detentore finale dei beni;
- rispettare le disposizioni atte a garantire idonei prezzi di trasferimento per le operazioni infragruppo con la finalità di allocare, in modo conforme alla legge, i redditi generati;
- collaborare con le autorità competenti per fornire in modo veritiero e completo le informazioni necessarie per l'adempimento e il controllo degli obblighi fiscali;
- stabilire rapporti di cooperazione con le amministrazioni fiscali, ispirati alla trasparenza e fiducia reciproca e volti a prevenire i conflitti, riducendo quindi la possibilità di controversie;
- proporre alla clientela prodotti e servizi che non consentano di conseguire indebiti vantaggi fiscali non altrimenti ottenibili, prevedendo inoltre idonee forme di presidio per evitare il coinvolgimento in operazioni fiscalmente irregolari poste in essere dalla clientela.

In ogni caso è fatto divieto di porre in essere/collaborare/dare causa alla realizzazione di comportamenti che possano rientrare nelle fattispecie di reato considerate ai fini del D. Lgs. 231/2001, e più in particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, di:

- esibire documenti incompleti e/o comunicare dati falsi o alterati;
- tenere una condotta ingannevole che possa indurre le Autorità Fiscali in errore;
- procedere con il pagamento di una fattura senza verificare preventivamente l'effettività, la qualità, la congruità e tempestività della prestazione ricevuta e l'adempimento di tutte le obbligazioni assunte dalla controparte;
- utilizzare strutture o società artificiose, non correlate all'attività imprenditoriale, al solo fine di eludere la normativa fiscale o ottenere vantaggi indebiti;
- emettere fatture o rilasciare altri documenti per operazioni inesistenti al fine di consentire a terzi di commettere un'evasione fiscale;
- indicare nelle dichiarazioni annuali relative alle imposte sui redditi e sul valore aggiunto: i) elementi passivi fittizi, anche avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti o indicando ricavi in misura inferiore a quella reale e/o costi fittiziamente sostenuti; ii) elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo facendo leva su una falsa rappresentazione nelle scritture contabili obbligatorie e avvalendosi di mezzi idonei ad ostacolarne l'accertamento;
- omettere la presentazione delle dichiarazioni fiscali e i versamenti delle imposte dovute nei termini di legge.

I Responsabili delle Strutture interessate sono tenuti a porre in essere tutti gli adempimenti necessari a garantire l'efficacia e la concreta attuazione dei principi di controllo e comportamento descritti nel presente protocollo.

APPENDICE: Bribery Act

Il 1° luglio 2011 è entrato in vigore nel Regno Unito il “Bribery Act” che ha modificato ed integrato la preesistente normativa in materia di corruzione introducendo, tra l’altro, una nuova fattispecie di responsabilità in capo agli enti per fatti corruttivi commessi a loro vantaggio o nel loro interesse, laddove tali enti non si siano dotati di adeguate procedure interne volte a prevenire tali illeciti.

In particolare il legislatore inglese ha dettato una disciplina omogenea in tema di corruzione, imperniata sulla previsione di quattro principali figure di reato:

- la prima si correla all’offerta, alla promessa o al conferimento ad altri di un vantaggio, finanziario o di altra natura, al fine di ottenere o di remunerare l’illecita esecuzione di attività o prestazioni ricadenti nella loro sfera di funzioni o di responsabilità o in quella di terze persone (gli ambiti di attività sono individuati dalla legge sia nel settore pubblico che nello svolgimento di attività commerciali o professionali private);
- la seconda fattispecie consiste nel richiedere, ricevere o nell’accettare di ricevere tale vantaggio (è punito anche il tentativo);
- la terza ipotesi riguarda il reato di “*Corruzione di pubblico ufficiale straniero*”, estendendo l’applicabilità delle relative disposizioni all’esterno del Regno Unito;
- la quarta ipotesi configura la “corporate offence”, costituita dall’omessa adozione da parte di una società commerciale delle misure idonee a prevenire episodi di corruzione commessi dalle c.d. “associated persons”, intendendosi per tali le persone che svolgono un servizio nel nome o per conto della società, indipendentemente dalla natura del rapporto esistente tra la persona e la società. Nel caso in cui la persona sia un dipendente si presume, salvo prova contraria, il possesso della qualità di “associated person”.

Con particolare riferimento all’ultima fattispecie di reato (“Failure of commercial organizations to prevent bribery”) si evidenzia che:

- sono esclusi gli enti che non svolgono un’attività qualificabile come “business”;
- solo la condotta della “associated person” è idonea a configurare la responsabilità dell’ente;
- la responsabilità dell’ente sussiste solo se la sua “associated person” è colpevole di uno dei reati previsti dal Bribery Act (corruzione privata o di un pubblico ufficiale);
- l’ente può andare esente da responsabilità nel caso in cui provi di aver adottato, prima della commissione del reato, “adequate procedures” finalizzate alla prevenzione della corruzione.

Il Bribery Act prevede a carico degli enti che si rendono responsabili di tale condotta criminosa (c.d. “corporate offence”) sanzioni pecuniarie illimitate, mentre per gli autori del reato di corruzione sanzioni pecuniarie e detentive.

Il Bribery Act assume rilevanza anche per le società italiane, in quanto si applica a tutte le società (britanniche e non) che esercitino la propria attività, o parte della stessa, nel Regno Unito.

Pertanto, le strutture della Banca, come pure tutti i dipendenti e coloro che svolgono un servizio nel nome o per conto della Banca e che si trovino a operare con controparti britanniche o comunque nel

Regno Unito, oltre al rispetto di quanto contenuto nel Codice Etico, nel Codice Interno di Comportamento e delle Linee Guida Anticorruzione di Gruppo e nel presente “Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231” dovranno altresì attenersi alle disposizioni di legge contenute nel “Bribery Act” e alla normativa interna pro-tempore vigente emanata dalla Filiale di Londra in materia (in particolare alla policy “Intesa Sanpaolo London Anti-bribery & Corruption Policy”) disponibile presso il repository documentale della Banca.